



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA**

CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO
CURRICULUM DI FILOSOFIA DEL DIRITTO
E STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA

XXXVI CICLO
TESI DI DOTTORATO

DONATIO. ORIGINE E SVILUPPO DI UNA NOZIONE

SSD IUS/18

Tutor:

Chiar.mo Prof. Marco P. Pavese

Candidato:

Dott. Daniele Curir

Anno Accademico 2022/2023

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE	3
--------------	---

CAPITOLO I

DAL *DONUM* ALLA *DONATIO* NELLA TESTIMONIANZA DELLE FONTI LETTERARIE

1. L'età medio-repubblicana	9
1.1 Una premessa etimologica: la radice <i>*do-</i> e il verbo <i>dono</i>	9
1.2 Due diverse accezioni dell'atto di liberalità: <i>donum</i> e <i>munus</i>	12
1.3 L'emersione della valenza causale	17
2. L'età tardo-repubblicana	18
2.1 Il verbo <i>dono</i> : l'accostamento a verbi indicanti fenomeni negoziali	18
2.2 Le prime attestazioni del sostantivo <i>donatio</i> come <i>nomen actionis</i>	21
2.3 L'impiego del termine <i>donatio</i> fra valenza generica e accezione tecnico-giuridica	24
3. L'età imperiale	27
3.1 Le <i>donationes</i> di <i>res nec mancipi</i> attestate senza riferimento a un negozio giuridico retrostante	27
3.2 La persistente diffusione del sostantivo <i>donatio</i> e il rafforzamento della 'tecnicizzazione semantica'	31
3.3 Il verbo <i>dono</i> negli autori della prima età imperiale	34
4. La donazione nelle fonti letterarie: breve sguardo d'insieme	36

CAPITOLO II

RIFLESSIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMAZIONE IMPERIALE IN TEMA DI DONAZIONE FRA AUGUSTO E DIOCLEZIANO

1.	<i>Donatio e causa donationis</i> nelle fonti giurisprudenziali	38
1.1	La nozione di <i>donatio</i> nei testi dei giuristi da Labeone ad Aristone	38
1.2	<i>Proprie donatio e non proprie donatio</i> : la riflessione di Salvio Giuliano	53
1.3	Liberalità e <i>donationes</i> non consistenti nella consegna di una cosa: aspetti della riflessione teorica	61
1.4	La nozione di <i>donatio</i> nella riflessione dei giuristi dell'età severiana	65
1.5	La nozione di <i>donatio</i> nelle costituzioni imperiali fra i Severi e Diocleziano	73
1.6	Alcune riflessioni sull'impiego di <i>donator</i>	85
2.	Validità ed effetti giuridici della <i>donatio</i>	91
2.1	Il titolo <i>pro donato</i> ai fini dell' <i>usucapio</i>	91
2.2	<i>Perfectio donationis, perseverantia voluntatis</i> ed efficacia dell'atto di liberalità	95
3.	Donazione e documentazione	111
3.1	<i>Instrumentum donationis</i>	111
3.2	<i>Professio donationis</i>	118

CAPITOLO III

LA DONAZIONE NELLE FONTI EPIGRAFICHE FRA ETÀ REPUBBLICANA ED ETÀ IMPERIALE

1.	L'espressione <i>donationis causa</i>	124
1.1	Uso tecnico dell'espressione <i>donationis causa</i>	124
1.2	L'espressione <i>donationis causa</i> riferita a verbi che indicano una generica attribuzione	142
1.3	L'espressione <i>ex causa donationis</i>	147
2.	Il verbo <i>dono</i>	142
2.1	Il verbo <i>dono</i> riferito ad un determinato negozio giuridico	150
2.2	La locuzione <i>dono et concedo</i>	152
2.3	La locuzione <i>do et dono</i>	154
3.	Il sostantivo <i>donatio</i>	157
3.1	La prima emersione dell'attestazione documentale	157
3.2	La <i>donatio</i> nella prima età imperiale: l'espressione <i>ex donatione</i>	159
3.3	La <i>donatio</i> nei secoli II e III: <i>donationem facere</i>	164

CAPITOLO IV

LA RIFORMA COSTANTINIANA: UN ESITO PREFIGURATO

1.	Testo e contenuto della riforma	173
2.	Da una prassi secolare alla ricezione normativa	180
	CONCLUSIONI	185
	Bibliografia	189

INTRODUZIONE

Pochi anni dopo la promulgazione del Codice Civile ad oggi vigente, Biondo Biondi osservava come in esso fosse “contradittoria e incoerente” la sistemazione della donazione, definita esplicitamente “come ‘contratto’ (art. 769), mentre la trattazione viene avulsa dalla sede dei contratti per essere aggregata, a guisa di appendice, al lib. II ‘Delle successioni’”¹. In precedenza Pietro Bonfante già aveva evidenziato le difficoltà sistematiche rilevabili nell’esperienza compilatoria francese e successivamente recepite nel Codice Pisanelli del 1865, ove tuttavia non solo la donazione trovava la sua sedes materiae in una partizione a sé stante (tit. 3 ‘Delle donazioni’), ma era persino definita meramente ‘atto’ (art. 1050), tradendo forse l’imbarazzo dei compilatori nella relativa identificazione come istituto². Più di recente è stato osservato che “la donazione è uno degli istituti di cui è controversa oltre la configurazione anche la stessa collocazione nel sistema giuridico”³.

D’altra parte, nonostante l’individuazione di categorie astratte e generali sia procedimento tendenzialmente estraneo ai metodi argomentativi dei giuristi romani⁴, è significativo che l’opera istituzionale di Gaio pervenuta in forma pressoché completa non tratti se non incidentalmente l’argomento,

¹ Così B. BIONDI, *Il concetto di donazione*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, I, Milano 1947, 105; v. anche G.G. ARCHI, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano 1960, 1-2.

² Cfr. P. BONFANTE, *Addizione II*, in G. BAUDRY-LACANTINERIE, M. COLIN, *Trattato teorico-pratico di Diritto Civile*, XII.2, *Delle donazioni fra vivi e dei testamenti*, Milano 1912, LI-LXXI; altrettanto confusa appare la definizione del §516 BGB, laddove la donazione, ancorché ricompresa nel titolo relativo alle obbligazioni, è definita “Zuwendung”.

³ Così V. RODOLFO CASULLI, *Donazione (dir. civ.)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, 966.

⁴ In proposito, senza pretesa di completezza, v. J. BRYCE, *Studies in history and jurisprudence*, II, Oxford 1901, 172 ss.; F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München-Leipzig 1934, 27 ss. (trad. it. *I principii del diritto romano*, a cura di V. Arangio Ruiz, Firenze 1949, 34 ss.); H.J. WOLFF, *Roman Law. An Historical Introduction*, Norman 1951, 104; L. VACCA, *Casistica giurisprudenziale e concettualizzazione ‘romanistica’*, in *Atti del Convegno “Legge, Giudici, Giuristi”* (Cagliari, 18-21 maggio 1981), Milano 1982, 83-90 (= EAD., *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche*, Pavia 2006, pp. 29-37); C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, *Dalle origini all’opera di Labeone*, Torino 1997, 210 ss.; M. BRUTTI, *Il diritto privato nell’antica Roma*, Torino 2011², 42 ss. (I ed. *ibid.* 2009, 41 ss.); L. SOLIDORO, *Prolegomeni alla lettura della casistica romana*, in *Il diritto romano caso per caso*, Torino 2018, 1-14.

nonostante sia dalle fonti giurisprudenziali, sia da quelle della prassi emerga come la donazione fosse un fenomeno assai diffuso nel mondo romano⁵. Ancora oggi la dottrina si interroga sulla donazione e sui relativi requisiti così come avveniva nell'ambito della riflessione giurisprudenziale romana. In quest'ultima il riferimento alla causa donationis in quanto tale consente di ritenere che il fenomeno assumesse originario rilievo sotto il profilo psicologico⁶: la singolarità del suo sviluppo, tuttavia, consiste proprio nella 'sedimentazione' di tale concetto nella percezione dei consociati, che in progresso di tempo identificano la transazione posta in essere con il corrispondente intento liberale. A ciò consegue una nozione di *donatio* che assume quale connotazione prevalente tale intento anziché il negozio produttivo utilizzato per realizzarlo. Tale risultanza doveva ormai apparire particolarmente evidente agli occhi della cancelleria costantiniana allorché si apprestò a redigere il testo della riforma a partire dalla quale gli studiosi hanno ritenuto di riconoscere nella donazione un *contractus* nel senso che questo termine aveva nel linguaggio delle costituzioni imperiali. In questa prospettiva il fenomeno della donazione è stato oggetto di riflessione da parte di molti studiosi, i quali hanno contribuito a chiarirne i profili di interesse soprattutto con riguardo ai fattori ritenuti dalla

⁵ Brevi cenni si rinvengono nell'opera gaiana alla donazione, valorizzata esclusivamente per l'alternatività tra acquisti a titolo oneroso e a titolo gratuito, in Gai 2.20: *Itaque si tibi vestem vel aurum vel argentum tradidero sive ex venditionis causa sive ex donationis quavis alia ex causa, statim tua fit ea res, si modo ego eius dominus sim*; Gai 2.50: [...] *item si is, ad quem ancillae ususfructus pertinet, partum etiam suum esse credens vendiderit aut donaverit, furtum non committit*; Gai 4.151: *Sed in UTRUBI interdicto non solum sua cuique possessio prodest, sed etiam alterius, quam iustum est ei accedere, veluti eius cui heres extiterit, eiusque a quo emerit vel ex donatione aut dotis nomine acceperit.* [...]; in altri casi il riferimento è alle *donationes mortis causa*, come in Gai 2.182: *Non solum autem heredibus institutis inpuberibus liberis ita substituere possumus, ut si ante pubertatem mortui fuerint, siti s heres quem nos voluerimus, sed etiam exheredatis. Itaque eo casu si quid pupillo ex hereditatibus legisve aut donationibus propinquorum acquisitum fuerit, id omne ad substitutum pertinet.*

⁶ Come nota il L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, Leipzig 1908, 153 "Im Gebiet der Rechtsgeschäfte nimmt der Begriff der Schenkung eine eigenartige Stellung ein. Allerdings ist die Schenkung nicht sowohl selbst ein besonderer Geschäftstypus als vielmehr ein Charakter, welcher den verschiedensten Rechtsgeschäften zugrunde liegen kann, und dies haben auch die Römer nicht verkannt".

giurisprudenza dell'età classica costitutivi dell'atto di liberalità⁷. Tra questi contributi uno dei più rilevanti è senza dubbio la monografia di Gian Gualberto Archi⁸. Come ha notato Giuseppe Grosso l'opera ha il merito “di presentare come nasca tutta una problematica storico giuridica, come questa si inserisca nel complesso ambiente sociale”⁹. Tuttavia, nonostante nell'opera vengano evidenziati quattro periodi, ai quali corrispondono diverse

⁷ Cfr. indicativamente A. ASCOLI, *Trattato delle donazioni*, Milano 1935² (I ed. Firenze 1898); E. BUSSI, *La donazione nel suo svolgimento storico. Gli elementi romani e cristiani nelle forme della donazione medioevale*, in *Cristianesimo e diritto romano*, Milano 1935, pp. 173-275; F.M. DE ROBERTIS, *Sul concetto di donazione nel diritto romano*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Bari* 2 (1939), 71-105 (= ID., *Scritti vari di diritto romano*, I, *Diritto privato*, Bari 1987, 139-175); B. BIONDI, *Il concetto di donazione cit.*, 102-168; ID., *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955², 630-722 (I ed. *ibid.* 1943, 631-719); F. CASAVOLA, “*Lex Cincia*”. *Contributo alla storia delle origini della donazione romana*, Napoli 1960.

⁸ Cfr. G.G. ARCHI, *La donazione cit.*; v. pure ID., *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini*, a cura di G.G. ARCHI, Milano 1946, 670 ss. (= ID., *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981, 1789 ss.); ID., “*Animus donandi*”, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto* (Verona 27-28-29 settembre 1948), III, Milano 1951, 109-158 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 1027-1080); ID., *Donazione (diritto romano)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, 930-954 (= ID., *Scritti cit.*, II, 973-1026); ID., “*Donare*” e “*negotium gerere*”, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, I, Milano 1971, 669-692 (= ID., *Scritti cit.*, II, 947-972) si aggiungano, in tema di particolari applicazioni della *causa donationis*, ID., *La “pollicitatio” nel diritto romano*, in *RISG*, n.s., 8, 1933, 563-647 (= ID., *Scritti cit.*, II, 1297-1391); ID., “*Condictio liberationis*” e “*restitutio in integrum*” nella donazione, in *Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantenario del suo insegnamento universitario (1899-1948)*, Napoli 1948, 740-762 (= ID., *Scritti cit.*, II, 1233-1259); ID., *Variazioni in tema di “indebiti solutio”*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, III, Napoli 1953, 335-389 (= ID., *Scritti cit.*, II, 1169-1231) ID., *Dote e donazione nel diritto romano*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano 1953, 231-275 (= ID., *Scritti cit.*, II, 1081-1129); ID., *Contributo alla teoria della rinuncia nel diritto romano classico*, in *Archives de droit privé* 16 (1953), 1-13 (= ID., *Scritti cit.*, II, 1149-1167); ID., *Una ‘nota’ di Trifonino a Scevola (“mortis causa capio; mandato; adstipulatio; fedecomesso”)*, in *Festschrift für Ernst Rabel*, II, Tübingen 1954, pp. 7-31 (= ID., *Scritti cit.*, pp. 917-946); ID., *Problemi testuali: “fideiussio animo donandi”*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1964, 909-921 (= ID., *Scritti cit.*, II, 1131-1147); ID., *Rec. a S. BROISE, “Animus donandi”. Concetto romano e suoi riflessi sulla dogmatica odierna*, Pisa 1975, in *Iura* 27, 1976, 105-115; v. infine, per quanto riguarda lo sviluppo del fenomeno della donazione in età tardo imperiale, ID., *L'evoluzione della donazione nell'epoca postclassica*, in *RIDA*, 5, 1958, 391-426 (= ID., *Scritti cit.*, II, 1261-1296).

⁹ Così G. GROSSO, *Rec. a G.G. ARCHI, La donazione cit.*, in *SDHI*, 26, 1960, 390.

concezioni dell'atto di liberalità, gli elementi costitutivi della donazione sono presi in considerazione prevalentemente nella riflessione dei giuristi dell'età imperiale, in particolar modo confrontando le soluzioni da essi adottate in un periodo nel quale la nozione di *donatio* aveva conosciuto un significativo sviluppo con elaborazione dei suoi requisiti essenziali¹⁰. La stessa selezione delle fonti risponde a tale logica, essendo infatti richiamati i testi più rilevanti per l'individuazione degli elementi ritenuti costitutivi. Ciò comporta che, nonostante venga evidenziato come in alcuni casi la nozione di *donatio* fosse mutata rispetto alle posizioni espresse dai giuristi del principato, in alcuni frammenti dell'età severiana e nella testimonianza delle costituzioni imperiali¹¹, non si pervenga all'esplicita conclusione che la riforma costantiniana sia il risultato di uno sviluppo del fenomeno precocemente iniziato e che aveva trovato compiuta espressione già nella legislazione diocleziana sul tema¹².

La riforma costantiniana appare così strettamente connessa con le problematiche precedentemente sorte in tema di *donatio* senza che venga posto in rilievo come esse fossero siano conseguenza di uno sviluppo che non trovava più riscontro nella realtà normativa, come risulta evidente dalla legislazione imperiale che, superato l'intento di aderire alle forme del *ius civile*, rivela, mediante il ricorso alla *benignior interpretatio*, alcune disponibilità di apertura nei confronti di una nuova percezione del fenomeno ormai diffusa non solo nella prassi ma anche nella riflessione giurisprudenziale.

¹⁰ In questo senso v. già F. PRINGSHEIM, *Rec. a G.G. ARCHI, La donazione cit.*, in ZSS, 78, 1961, 475.

¹¹ In particolar modo, come ha notato B. ALBANESE, *Recensione a G.G. ARCHI, La donazione cit.*, in *Iura* 12, 1961, 257, "il lato più interessante di queste pagine ci pare consista nell'insistenza con la quale l'Autore sottolinea come tutta la riforma costantiniana si coordini con le linee direttive del precedente travaglio classico; e cioè, in particolare, con l'esaltazione della *voluntas* [...] sicché, pur nell'apparente inopinata riforma, Costantino non fa che condurre a logiche conseguenze la sollecitudine classica per l'accertamento della volontà della donazione".

¹² ARCHI, *La donazione cit.*, 233-236 in effetti considera i precedenti costantiniani della riforma, ritenendo che essi "dimostrano una notevole attività di Costantino in tema di donazione" (p. 234), salvo poi affermare che "ciò che invece meraviglia è il radicalismo con il quale [Costantino] opera nel 323, che sconvolge tutto il sistema che si era venuto costruendo sull'antico divieto della *lex Cincia*" (p. 234) e che "quando si tratta di realizzare l'ordine nuovo Costantino non ha nessuna preoccupazione di rompere con la tradizione" (p. 236).

Nella recente bibliografia diversi contributi hanno affrontato il fenomeno della donazione soffermandosi tuttavia su singoli aspetti ed applicazioni. Diversamente, nella presente ricerca si è ritenuto opportuno considerare le trasformazioni della nozione di donazione nell'esperienza romana evidenziando in particolar modo le diverse percezioni di cui il fenomeno è stato oggetto nel corso dei secoli, segnatamente in età imperiale. Il tentativo è stato quello di dimostrare come la *donatio* oggetto della riforma costantiniana non fosse il risultato di un'azione riformatrice e incurante della prassi¹³ ma il punto di arrivo di un risalente processo di elaborazione degli atti di liberalità. Con ciò non si intende dissimulare le problematiche poste dalla donazione nell'esperienza giuridica romana e sottovalutare il ruolo assunto dall'intervento di Costantino in proposito (lo stesso imperatore afferma nel testo della costituzione che *multas saepe natas ex donatione causas cognovimus*¹⁴), bensì mettere in evidenza come la riforma, nell'intento di fornire un assetto normativo stabile, assuma a suo fondamento la nozione di *donatio* inizialmente affiorata e successivamente affermata, benché con diverse sensibilità, nelle testimonianze giurisprudenziali e nei documenti della prassi. Non si tratta cioè, come pure è stato proposto, della ricezione di tendenze volgarizzanti, ma della coerente valorizzazione di una nozione progressivamente elaborata dalla stessa giurisprudenza romana senza che ad essa fosse attribuito un riconoscimento normativo organico prima di Costantino¹⁵.

¹³ Di tale opinione si mostra G.G. ARCHI, *La donazione* cit., pp. 225 s.; ID., *Donazione (diritto romano)* cit., 947-949(= ID., *Scritti* cit., II, 1009-1012).

¹⁴ Cfr. Vat. 249.1, CONSTANTINUS ET CAESS., *Multas saepe natas ex donatione causas cognovimus, in quibus vel adumbrata pro expressis vel inchoata pro perfectis vel plurima pro omnibus controversiam faciant, cum agentium visa pro ingenio ac facultate dicendi aut perfecta deformarent aut inchoata perficerent. Inde ius anceps ac pro dicentium impulso vacillanti sententia non parum decreta differebant, Maxime karissime ac iucundissime nobis. Hinc enim nuper exceptis personis dicta lex est, in quibus summum ius et voluntas omni libera sollemnitate, modo perfecta ortus suos praesenti munere opulentat*; sul punto v. *infra* 173 ss.

¹⁵ Cfr. E. LEVY, *Zum Wesen des Weströmischen Vulgarrechtes*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano* (Roma), II, Pavia 1935, pp. 27-51; ID., *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951, 138 che identifica nella riforma un prodotto del cosiddetto Vulgarrecht: se tale nozione appare oggi limitante e limitata, va parimenti osservato come già ARCHI, *La donazione* cit., 234 s.; ID., *Il volgarismo e il diritto postclassico*, in *Labeo* 7, 1961, 210-217 (= ID., *Scritti* cit., III, 1671-1682) si fosse fermamente opposto a tale considerazione; v. inoltre ID., *L'epitome Gai*", Milano 1937, 87 ss.; C. DUPONT, *Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV^e siècle. Les personnes*, Lille 1937, 223 ss.; M. SARGENTI, *Il diritto privato*

In questa prospettiva la lettura delle fonti è stata effettuata con il fine di evidenziare tale processo, contestualizzato nella sua dimensione diacronica, con particolare attenzione al rapporto tra riflessione giurisprudenziale e normazione imperiale.

Al fine di meglio delineare la percezione del fenomeno nelle diverse età, significativo è stato il contributo delle fonti letterarie e di quelle epigrafiche: mentre infatti le prime forniscono testimonianze sul fenomeno degli atti di liberalità già risalenti all'età repubblicana, consentendo di meglio comprendere la genesi della nozione di *donatio*, le seconde restituiscono quest'ultima nell'applicazione della prassi negoziale, in alcuni casi anticipatrice rispetto alla normazione coeva.

Le risultanze di tale percorso di indagine sono state infine considerate in relazione alla riforma costantiniana, evidenziandone i profili di continuità non senza qualche limitata innovazione, con il risultato di porre l'intervento di Costantino sotto una diversa luce nella storia del diritto privato romano.

nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia, Milano 1938; ID., *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio*, in *AARC*, I, Perugia 1975, 229-332, i quali considerano la legislazione costantiniana in continuità con la riflessione giurisprudenziale di età classica.

CAPITOLO I

DAL *DONUM* ALLA *DONATIO* NELLA TESTIMONIANZA DELLE FONTI LETTERARIE

1. L'età medio-repubblicana

1.1 Una premessa etimologica: la radice *do- e il verbo *dono*

L'atto di donare è indicato nella lingua latina attraverso il verbo *dono*, derivato dalla radice indoeuropea *do- che, come ha posto in luce il Benveniste, ha il doppio significato di “dare” e “ricevere (prendere)”¹⁶.

Il verbo *dono* è attestato nelle testimonianze letterarie di età medio-repubblicana con la funzione di indicare l'atto di liberalità. In questa accezione esso viene impiegato nelle fonti ora rilevanti in entrambe le costruzioni note alla trattatistica grammaticale¹⁷.

¹⁶ Cfr. É. BENVENISTE, *Don et échange dans le vocabulaire indo-européen*, in *L'Année sociologique*, 3^e série 1948-1949; 1951, 7-20 (= ID., *Problèmes de linguistique générale*, I, Paris 1966, 315-320); v. pure A. ERNOUT, A. MEILLET, *Do*, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 2001⁴, 180; in tale prospettiva va osservato come l'etimologia del verbo possa essere ricollegata all'originaria funzione di scambio del donativo; v. in proposito B. MALINOWSKI, *Argonauts of the Western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Malesian New Guinea*, London 1922 (trad. it. a cura di M. ARIOTI, Torino 2011); M. MAUSS, *Essais sur le don*, Paris 1950 (trad. it. a cura di F. ZANNINO, Torino 2002); A. CAILLÉ, *Ni holisme ni individualisme méthodologiques. Marcel Mauss et le paradigme du don*, in *Revue européenne des sciences sociales* 34, 1996, 181-224; A. CAILLÉ, J. T. GODBOUT, *Lo spirito del dono*, Torino 1993; D. GRAEBER, *Frammenti di antropologia anarchica*, Milano 2006, 30 ss.; sulla funzione ‘relazionale’ del dono nell'esperienza romana ed in particolare nella commedia latina v. R. RACCANELLI, *L'“amicitia” nelle commedie di Plauto. Un'indagine antropologica*, Bari 1998. Sono ovviamente escluse dal campo di questa ricerca le attestazioni relative all'impiego del verbo *dono* per indicare riconoscimenti sia di carattere pubblico come per esempio quelli espressi con il sintagma *donare aliquem corona*, sia di ambito religioso.

¹⁷ Cfr. PRISC. *Gramm.* 3,268,14: *dono illi servum, dicitur tamen et in eodem sensum “dono illum servo” more Attico*; AGROEC. *Gramm.* 7,119,21: *Donamus et illud quod damus et illum, cui damus*.

La prima è *donare aliquid alicui* che ricorre ad esempio nel seguente passo plautino¹⁸:

PLAUT. *Poen.* 467-469: LY. Mina mihi argenti dono postilla datast./ Sed, quaeso, ubinam illic restitit miles, modo/ Qui hanc mihi donavit, quem ego vocavi ad prandium?

Il commerciante Lico, nonostante i contrari auspici, ha ricevuto in dono una moneta d'argento da parte di un soldato che ha successivamente deciso di invitare a pranzo per sdebitarsi. La proposizione relativa riferita al donante riporta la costruzione sopra menzionata, in quanto la *res donata* è indicata al caso accusativo mentre il donatario è indicato al caso dativo. È altresì rilevante che il verbo *dono* sia riferito alla consegna di una somma di denaro, dunque ad un atto concluso fra privati.

Non diverso è il significato del verbo nella seconda costruzione, *donare aliquem aliqua re*, come nella seguente attestazione:

¹⁸ L'impiego delle commedie plautine e più in generale dei comici latini come fonte per la ricostruzione del diritto romano è stata a lungo oggetto di discussione e la questione è ad oggi irrisolta: alcuni studiosi hanno sostenuto che i riferimenti al diritto nelle commedie non facciano riferimento al diritto romano ma al diritto attico, per contro parte dei contributi hanno invece riconosciuto nella palliata una trasposizione del mondo romano e del suo diritto in un'ambientazione greca, riconoscendo dunque la validità delle commedie latine come testimonianza del diritto romano. Per quanto riguarda la prima posizione cfr. R. DARESTE, *Le droit romain et le droit grec dans Plaute*, in ID., *Études d'histoire du droit*, Paris 1902; O. FREDERSHAUSEN, *De iure Plautino et Terentiano*, Göttingen 1906; per l'opinione contraria cfr. E. COSTA, *Il diritto privato nelle commedie di Plauto*, Torino 1890 (rist. Roma 1968); ID., *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio*, in AG, 50, 1893, 407-527 (rist. Roma 1970); A. I. BEKKER, *Die römischen Komiker als Rechtszeugen*, in ZSS, 13, 1892, 53-117; L. PERNARD, *Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence*, Lion 1900, 35 ss.; TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, I, Berlin 1912¹¹, 887 ss.; L. LABRUNA, *La 'romanistica'*, in *Introduzione allo studio della cultura classica*, II, Milano 1980, 170 ss.; P. LEITNER, *Die plautinischen Komödien als Quellen des römischen Rechts*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. CANTARELLA, L. GAGLIARDI, Milano 2007, 69-94; M. V. BRAMANTE, "Patres", "filii" e "filiae" nelle commedie di Plauto. *Note sul diritto nel teatro*, in *Diritto e teatro* cit., 95-116. Una sintesi fra le due posizioni è quella di U. E. PAOLI, *Comici latini e diritto attico*, Milano 1962, il quale ritiene che non sia possibile dimostrare in via generale l'impiego nelle commedie del diritto romano o del diritto attico in quanto l'opera dei comici latini è un adattamento della quotidianità romana alla *polis* e dunque è necessario verificare di volta in volta il risultato di tale operazione letteraria, che in alcuni casi rende necessario il riferimento al diritto romano ma in altri casi richiede l'applicazione del diritto attico.

PLAUT. *Truc.* 633-634: STRAT. Quid mihi futurum est, quoi duae ancillae dolent,/ quibu' te donavi? Iamne abiisti? Em sic datur!

Lo scambio di battute riguarda il soldato *Stratophanes* e la cortigiana *Phronesium* alla quale il primo, con il fine di ottenere i favori della donna, ha donato due serve. A differenza del testo sopra visto, la donataria è indicata al caso accusativo mentre la *res donata* è espressa al caso ablativo. Anche questa costruzione tuttavia è impiegata per indicare un atto di liberalità intercorso tra privati.

Va osservato come l'uso del verbo *dono* appena delineato non consenta di apprezzare l'atto sotto il profilo negoziale poiché non solo non viene menzionato il negozio giuridico concretamente posto in essere dalle parti ma inoltre non emerge la dimensione causale del fattore di liberalità poiché il *donare* coincide essenzialmente con il *dare*, verosimilmente attuato mediante la mera consegna della cosa al donatario. Nella presente accezione è possibile riconoscere quel “concetto corrente, grezzo si direbbe” indicato dall'Archi con riferimento alla donazione nella prima età repubblicana e che permane anche nella riflessione giurisprudenziale dell'età classica allorquando “si tratta di definire certi caratteri tipici dell'istituto”¹⁹.

Tale percezione trova d'altra parte riscontro anche nel dispositivo della *lex Cincia*, che appare limitato ad un *dare-capere*:

Vat. 298, Paul 71 *ad ed.*: Paulus libro LXXI ad edictum, ad Cinciam. Personae igitur cognatorum excipiuntur his verbis: “sive quis cognatus cognata inter se, dum sobrinus sobrinave propiusve eo s[i]t, sive quis in alterius potestate manu m[ancipio]ve erit, qui eos hac cognatione attinget quorumve [is] in potestate m[anu] m[ancipio]ve erit, eis omnibus inter se donare capere liceto”.

Vat. 307, Paul 71 *ad ed.*: Item excipit, “si quis a servis quique pro servis servitatem servierunt accipit [isve] duit”. (...).

Vat. 309: Contra autem liberti a patronis excepti sunt? Et hoc iure utimur, ne excepti videantur, ut et dare et capere lex iis permittat.

¹⁹ Cfr. G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 9 ss.

Il dispositivo del plebiscito riportato da Paolo sembra considerare unicamente la nozione di donazione reale, attuata attraverso la *datio* del donante e il corrispettivo *accipere/capere* del donatario. Il *donare* che viene di conseguenza in rilievo coincide con la consegna a titolo gratuito di un *donum* mentre la percezione dell'elemento di liberalità insito in un negozio giuridico normalmente concluso a titolo oneroso non sembra assumere rilievo ai fini della descrizione della transazione.

Va al medesimo tempo evidenziato come già nella terminologia impiegata nel plebiscito emerge il carattere di bilateralità della donazione: al *dare* infatti viene contrapposto un corrispondente *accipere/capere*.

1.2 Due diverse accezioni dell'atto di liberalità: *donum* e *munus*

Per quanto concerne la dimensione oggettiva della liberalità, assumono rilievo principalmente due sostantivi: *donum* e *munus*. Il primo deriva anch'esso, come il verbo *dono*, dalla radice **do-* considerata poc'anzi²⁰.

È particolarmente significativo il relativo lemma festino, che fa riferimento all'origine greca del sostantivo:

PAUL. ex FEST. 69 L.: *Donum*: Ex Graeco est, quo dilli vocant δῶρον.

Nella testimonianza del grammatico, il sostantivo *donum* trova un esplicito corrispettivo nel greco δῶρον, impiegato, fra gli altri significati, per indicare un donativo fra privati²¹.

Il termine *munus* è diversamente formato dalla radice **mei-/*moi-* impiegata per indicare un insieme di significati tra i quali “échanger, don, object précieux”²². Un comune e rilevante aspetto semantico sembra essere

²⁰ Cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique* cit., 179.

²¹ Cfr. E. BOISACQ, *Dictionnaire étymologique de la langue greque*, Heidelberg-Paris 1916, 207; H. FRISK, *Griechisches Etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg 1960, 430-431; P. CHANTRAINE, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire de Mots*, Paris 1968, 305; J.B. HOFMANN, *Etymologisches Wörterbuch des Griechischen*, München 1971, 66.

²² Così J. MICHEL, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1952, 471. Cfr. anche É. BENVENISTE, *Don et échange* cit., 383 ss.; A. ERNOUT, E. MEILLET, *Munus*, in *Dictionnaire étymologique* cit., 422; il campo semantico di *munus* è in realtà, come notato da F. GRELLÉ, “*Munus publicum*”. *Terminologia e sistematiche*, in *Labeo* 7, 1961, 308 (= ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. FANIZZA, 39) molto più ampio in quanto “*Munus* è sinonimo di *officium*, ma ha una più ampia gamma di

anche in questo caso la reciprocità e sotto questo profilo risulta interessante notare che alla medesima radice linguistica accede il termine *mutuum*, il che fornisce un esempio assai significativo di come il *munus* sia concepito nella società romana alla stregua di uno scambio fra le parti, ancorché designato formalmente come atto di liberalità.

La definizione varroniana di *munus* appare confermare tale concezione:

VARR. *l.l.* 5, 179: Si datum quod reddatur, mutuum...et munus quod mutuo animo qui sunt dant officii causa.

L'autore definisce il *munus* una *datio* compiuta non solo *officii causa* ma anche *mutuo animo*, evidenziando in tale maniera il carattere di reciprocità della transazione a titolo gratuito.

Una definizione confrontabile è riportata nel seguente lemma festino:

PAUL ex FEST. 125 L: *Munus*: Munus significat <officium,> cum dicitur quis munere fungi. Item donum, quod officii causa datur.

L'attenzione viene nuovamente posta sull'*officium*, dunque sull'obbligatorietà del *munus* in contrapposizione con il *donum*. Proprio tale caratteristica costituisce la differenza fra i due sostantivi e l'impossibilità di ricomprendere il *munus* nel fenomeno della donazione: come evidenziato anche dalla riflessione giurisprudenziale, infatti, la mancanza di spontaneità nel *munus* non permette di riconoscere una forma di donazione poiché la spontaneità è requisito fondamentale della donazione stessa²³. Al medesimo tempo non si può negare al *munus* la qualifica di atto di liberalità ancorché non importi donazione²⁴.

Tale nozione di *munus* persiste nell'esperienza romana fino a trovare significativo riscontro anche nella tradizione grammaticale tardoantica:

accezioni: designa un *facere*, una prestazione di attività, ma passa anche ad indicare, per metonimia, i beni prestati, i doni”.

²³ Sul punto cfr. segnatamente G.G. ARCHI, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano 1960, pp. 16 s.; ID., *Donazione (diritto romano)* cit., 935 (= ID., *Scritti cit.*, 982-983).

²⁴ Come afferma B. BIONDI, *Il concetto di donazione* cit., 106 (= ID., *Scritti giuridici*, III, Milano 1965, 647) nessuna legislazione “ha identificato la donazione con l'atto di liberalità: ci sono sempre atti di liberalità che non sono donazioni”.

CHAR. *ars. gramm.* 5, 394: Munus, quod amicus vel cliens vel libertus officii causa mittunt

Nella definizione contenuta nell'*ars grammatica* di Carisio il *munus* è inteso quale dono compiuto *officii causa* da amici, clienti e liberti, in corrispondenza dunque con le affermazioni degli autori precedentemente considerate.

La distinzione fra *donum* e *munus* ora illustrata ricorre anch'essa, come notato dal Ferretti, già nell'opera dei comici latini²⁵:

PLAUT. *Pseud.* 775 s.: Puer. Nunc huic lenoni hodie est natalis dies;/ interminatus (es)t a minimo ad maximum, siquis non hodie munus misisset sibi,/ eum cras cruciatu maximo perbitere.

Nei versi plautini il *puer* schiavo del lenone Ballione lamenta le minacce subite da parte del padrone per ricevere un dono in occasione del suo *dies natalis*. Il termine impiegato dal comico per indicare il donativo sentito come doveroso per l'occasione è *munus*, distinto dal *donum* in quanto compiuto non spontaneamente. Sembra inoltre che l'usanza di offrire doni ai propri padroni da parte degli schiavi fosse frequente nella società romana, come testimonia anche il seguente luogo del *Phormio*:

TER. *Phorm.* 35 s.: Da. Amicus summus meus et popularis Geta/ heri ad me venit (erat ei de ratiuncula/ iam pridem apud me relicuom pauxillulum/ nummorum) id ut conficerem; confeci, adfero./ Nam erilem filium eius duxisse audio/ uxorem; ei credo munus hoc conraditur./ Quam iique comparatumst hi qui minus habent/ ut semper aliquid addant ditioribus!

Geta, schiavo amico di Davo, che pronuncia la battuta, sembra essere stato costretto a richiedere il saldo di vecchi debiti al fine di procurarsi un dono adeguato per il figlio del suo padrone, in procinto di sposarsi. Particolarmente significativa è la frase riferita da Davo, il quale si lamenta del costume per cui *qui minus habent* debbano provvedere a soddisfare con ingenti *munera* i

²⁵ Cfr. P. FERRETTI, *Le liberalità d'uso e i comici latini (gratuità ed obbligatorietà nello scambio di donativi)*, in *Annali dell'Università di Ferrara. Scienze giuridiche*, 9, 1995, 216 ss.; v. anche ID., *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000, 231 ss.

ditiores, in questo caso il suo padrone. Plauto identifica dunque il *munus* con il dono non compiuto spontaneamente, spesso da parte di un soggetto subordinato al donatario.

Nel corso dell'età repubblicana il concetto di *munus* si estenderà a ricomprendere non solo lo scambio di doni tra privati ma anche atti di evergetismo compiuti dai cittadini ricoprenti cariche pubbliche nei confronti del popolo. Le spese sopportate dai magistrati per i *munera publica* d'altronde erano comprese fra le loro attribuzioni ed erano ritenute obbligatorie²⁶. Tale fenomeno è coerente con la connotazione del termine *munus* in termini di obbligatorietà e infatti nelle fonti sopra richiamate emerge l'esigenza che fosse compiuto *officii causa*. Per converso, come accennato, il *donum* indica il dono compiuto in modo spontaneo per quanto non disinteressato, in opposizione all'obbligatorietà del *munus*.

Un parallelo che è possibile riconoscere nelle lingue indoeuropee è dato dalla coppia δῶρον-δωτήνη presente nella lingua greca. Mentre il primo termine indica un “dono di generosità, di riconoscenza o di omaggio”²⁷ che non obbliga a ricambiare, la δωτήνη è il dono reso necessario dalle usanze, come ad esempio nei confronti di un capo politico o di un ospite²⁸. Risulta dunque palese l'analogia con il *munus* latino, termine impiegato nelle fonti letterarie per indicare proprio il donativo corrisposto non spontaneamente. Va notato però come mentre la lingua greca indica il fenomeno con un termine avente la stessa radice di δῶρον, in latino il vocabolo *munus* derivi da una radice diversa, forse a testimonianza di una differenza più marcata fra i due donativi nella società romana.

²⁶ Cfr. F. GRELLE, “*Munus publicum*” cit., 316 ss. (= ID., *Diritto e società* cit., 44 ss.); J. MICHEL, *Gratuité* cit., 495 ss.

²⁷ Così É. BENVENISTE, *Don et échange* cit., 379

²⁸ Cfr. ad es. HOM. *Il.* 9, 155-160: οἱ κέ ἐ δωτήνησι θεὸν ὧς τιμήσουσι/ καὶ οἱ ὑπὸ σκῆπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας./ ταῦτά κέ οἱ τελέσαιμι μεταλήξαντι χόλοιο./ δμηθήτω· Αἴδης τοι ἀμείλιχος ἢ δ' ἀδάμαστος./ τοῦνεκα καὶ τε βροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἀπάντων·; HOM. *Od.* 9, 267-268: ἴ τι πόροις ξεινήϊον ἠὲ καὶ ἄλλως/ δοίης δωτήνην, ἢ τε ξείνων θέμις ἐστίν. HER. 1,69: Καὶ γὰρ τινες αὐτοὺς εὐεργεσίαι εἶχον ἐκ Κροίσου πρότερον ἔτι γεγонуῖαι· πέμπσαντες γὰρ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐς Σάρδις χρυσὸν ὠνέοντο, ἐς ἄγαλμα βουλόμενοι χρήσασθαι τοῦτο τὸ νῦν τῆς Λακωνικῆς ἐν Θόρνακι ἴδρυται Απόλλωνος, Κροῖσος δὲ σφι ὠνεομένοισι ἔδωκε δωτήνην.

La distinzione presente nella commedia latina si ritrova anche nella riflessione giurisprudenziale successiva, come appare evidente nella definizione labeoniana di *donum* riportata da Ulpiano²⁹:

D. 50.16.194, Ulp. 43 *ad ed.*: Inter "donum" et "munus" hoc interest, quod inter genus et speciem: nam genus esse donum Labeo a donando dictum, munus speciem: nam munus esse donum cum causa, ut puta natalicium, nuptalicium.

A testimonianza del valore definitorio del testo va osservato come il frammento sia stato inserito dai compilatori nel titolo *de verborum significatione*. Il giurista augusteo qualifica il *donum* in opposizione al *munus*: mentre il sostantivo *donum* è infatti *a donando dictum*, correlato cioè alla voce verbale *dono*, il sostantivo *munus* è formato, come già osservato, dalla diversa radice **mei-*, che connota doverosità quanto meno sotto il profilo morale dell'atto di liberalità. Labeone accoglie dunque la nota distinzione, aggiungendo tuttavia che il *munus* è una *species* del *donum*, il quale correlativamente rappresenta il *genus* degli atti di liberalità. La caratteristica del *munus* è infatti di essere un *donum cum causa*, laddove per *causa* deve intendersi "un but susceptible de réalisation"³⁰. Il fatto che il *donum* sia *genus* del *munus* porta a concludere che anche il *munus* è liberalità in quanto non corrisponde ad un dovere giuridicamente tutelato; nota infatti l'Archi, "l'essersi la volontà formata *sponte* o *necessarie* non è determinante

²⁹ Sulla contrapposizione *donum-munus* nella giurisprudenza romana in generale cfr. A. ASCOLI, *Sulla legge Cincia*, in *BIDR*, 6, 1893, 175 nt. 2; A. D'ANGELO, *La donazione remuneratoria*, Milano 1942, 3 nt.1; B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni* cit., 634-635 (I ed. 636-637); F. CASAVOLA, "Lex Cincia" cit., 144; R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966, 145; G.G. ARCHI, "Donare" e "negotium gerere" cit., 684 (= ID., *Scritti* cit., II, 963-964); S. BROISE, "Animus donandi". *Concetto romano e i suoi riflessi sulla dogmatica moderna*, Pisa 1975, 109 ss.; M. TALAMANCA, *Lo schema "genus-species" nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano*, II, Roma 1977, 254 ss.; M. BRETONE, *Tecniche ed ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982², 36 nt. 90; sulle competenze grammaticali di Labeone v. segnatamente M.P. PAVESE, "Scire leges est verba tenere". *Ricerche sulle competenze grammaticali dei giuristi romani*, Torino 2013, 58 ss.

³⁰ Così V. AL GEORGESCU, *Le mot "causa" dans le latin juridique. Introduction à la théorie générale de la cause en droit romain*, in *Études de philologie juridique et de droit romain*, I, *Les rapports de la philologie classique et du droit romain*, Bucarest-Paris 1940, 139); sulla nozione di *causa* nel *munus* v. anche P. FERRETTI, *Le donazioni tra fidanzati* cit., 14 ss.

per includere o escludere una fattispecie nel o dal *genus*. È determinante solo per catalogarla nell'una o nell'altra *species*³¹: la prima compiuta *sponte e sine causa* – o per meglio dire per una *causa* consistente nell'arricchimento del donatario con l'intento esclusivo di compiere una liberalità – la seconda *cum causa* e precisamente effettuato *officii causa*. Nel testo labeoniano non è invece impiegato il sostantivo *donatio* per definire il fenomeno della donazione ma solamente l'espressione *causa donationis*.

Va infine osservato come anche il sostantivo *donum* sia suscettibile di essere utilizzato anche in contesti estranei al commercio tra privati³².

1.3 L'emersione della valenza causale

Un primo riferimento alla nozione di *causa donationis* nelle fonti letterarie può essere evidenziato nell'impiego dell'espressione *dare dono*, laddove il dativo di fine assume la funzione di indicare lo scopo della *datio*.

Una testimonianza dell'impiego di tale terminologia si rinviene in un passo dell'opera plautina:

PLAUT. *Asin.* 746 s.: PAR. Diabolus Glauci filius Cleaetae/ lenae dedit dono argenti viginti minas,/ Philaenium ut secum esset noctes et dies/ hunc annum totum.

Nella scena dell'*Asinaria* viene richiesto al personaggio, chiamato *Parasitus* per l'opportunità che caratterizza la sua maschera, di leggere ad alta voce il documento redatto fra l'*adulescens Diabolus*, la cortigiana *Philenium* e un'intermediaria chiamata dal giovane affinché interceda nell'ambito della transazione. Il negozio registrato nel documento è la dazione di una somma di denaro a titolo di liberalità in favore dell'intermediaria, risolutivamente condizionata alla cessazione della convivenza di *Philenium* e *Diabolus* entro l'anno³³. È dunque significativo l'uso del sostantivo *donum* per indicare la liberalità insita nella consegna

³¹ Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 71 ss.

³² In contesto militare cfr. ad es. PLAUT. *Amph.* 135-139: *Ibi nunc meu' pater memorat legiones hostium ut fugaverit, quo pacto sit donis donatus plurimis*; ad un donativo rituale si riferisce invece PLAUT. *Rud.* 23: *Iovem sé placare posse donis, hostiis*.

³³ È possibile in tal senso riconoscere un'ipotesi di donazione condizionata risolutivamente, laddove l'uso del perfetto del verbo *do* escluderebbe l'apposizione di una condizione sospensiva.

posta in essere dalle parti a titolo di liberalità, quest'ultima indicata con il verbo *do*.

Il sostantivo *donum*, dunque, oltre ad essere utilizzato per indicare la *res donata*, viene impiegato dagli autori del secolo II a.C. con il fine di porre in rilievo la presenza di un elemento di gratuità insito in un *dare*. Confrontato con l'uso corrente del verbo *dono*, l'utilizzo della locuzione *dono dare* appare riflettere un'anticipata consapevolezza con riguardo alla successiva nozione di *causa donationis*: diversamente infatti dalla funzione svolta dal sostantivo *donum* al caso dativo, il verbo *dono*, nel ricomprendere esso stesso l'idea di liberalità, non consente di ulteriormente evidenziare il fine al quale è rivolta la dazione.

La funzione svolta dal sostantivo *donum* trova particolare accentuazione nella seguente attestazione, ove, nonostante la presenza del verbo *dono*, si rinviene anche l'uso del sostantivo al caso dativo:

NOV. Att. Frag.: te volumus dono donare pulchro, praesente omnibus

Pur non essendo ricostruibile il contesto della battuta della commedia di Quinto Novio, è tuttavia possibile evidenziare come anche in questo caso l'espressione *dono donare* sia impiegata per sottolineare la gratuità dell'atto. Similmente, in tale contesto non è plausibile ritenere che, mentre il verbo *dono* sia utilizzato per indicare la consegna di una *res*, la liberalità insita nell'atto sia invece indicata mediante l'ablativo del sostantivo *donum*.

L'impiego dell'ablativo *dono* per indicare la gratuità insita in un negozio giuridico appare dunque testimoniare la percepita esigenza già in età medio-repubblicana di individuare l'elemento di gratuità insito negli atti fra privati, corrispondente sul piano dell'elaborazione giuridica alla *causa donationis*, la cui nozione era in corso di elaborazione da parte della giurisprudenza al fine di individuare gli atti suscettibili di applicazione del divieto disposto dalla *lex Cincia*³⁴.

2. L'età tardo-repubblicana

2.1 Il verbo *dono*: l'accostamento a verbi indicanti fenomeni negoziali

Rispetto alle attestazioni dell'età medio-repubblicana, nelle opere degli autori del secolo I a.C. è possibile riconoscere l'uso del verbo *dono* in unione

³⁴ V. *infra* nt. 72 e testo corrispondente.

con altri verbi indicanti fenomeni negoziali. In proposito particolarmente significativa è l'opera ciceroniana, ove, nei seguenti passi, *dono* appare riferito all'attribuzione a titolo gratuito del diritto di proprietà su una *res*:

CIC. *dom.* 107: Equidem sic accepi, pontifices, in religionibus suscipiendis caput esse interpretari quae voluntas deorum immortalium esse videatur; nec est ulla erga deos pietas <nisi sit> honesta de numine eorum ac mente opinio, ut expeti nihil ab iis, quod sit iniustum atque inhonestum, <iustum aut honestum> arbitrare. Hominem invenire ista labes, tum cum omnia tenebat, neminem potuit cui meas aedis addiceret, cui traderet, cui donaret. Ipse cum loci illius, cum aedium cupiditate flagraret ob eamque causam unam funesta illa rogatione sua vir bonus dominum se in meis bonis esse voluisset, tamen illo ipso in furore suo non est ausus meam domum, cuius cupiditate inflammatum erat, possidere: deos immortalis existimatis, cuius labore et consilio sua ipsi templa tenuerunt, in eius domum adflictam et eversam per [vim] hominis sceleratissimi nefarium latrocinium inmigrare voluisse?

Nell'orazione pronunciata nel 57 a.C. l'Arpinate, di ritorno dal recente esilio, tenta di persuadere il collegio dei pontefici a dichiarare l'invalidità della consacrazione fatta alla dea *Libertas* del terreno su cui sorgeva la propria casa, distrutta dal nemico politico Publio Clodio Pulcro l'anno precedente³⁵: questi non sarebbe riuscito secondo l'oratore ad attribuire la casa confiscata a nessuno nonostante l'immobile fosse stato messo a pubblica asta. Tale circostanza è riferita attraverso l'uso dei verbi *addico*, *trado* e *dono*, evidentemente utilizzati con accezione tecnica in quanto il riferimento è

³⁵ Sulla vicenda giudiziaria nello specifico cfr. indicativamente F. DE MARINI AVONZO, *La delimitazione territoriale nel mondo romano*, appendice a R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, I, Torino 1959, XII ss.; P. MOREAU, *La "lex Clodia" sur le bannissement de Cicéron*, in *Athenaeum* 65, 1987, 465-492; B. BERG, *Cicero's Palatine House and Clodius' Shrine of Liberty: Alternative Emblems of the Republic in Cicero's "De Domo Sua"*, in *Studies in Latin Literature and Roman History*, a cura di C. DEROUX, VIII, Bruxelles 1997, 122-143; C. KRAUSE, *"In conspectu prope totius urbis"* (CIC., *Dom.*, 100). *Il tempo della Libertà e il quartiere alto dal Palatino*, in *Eutopia*, 1, 2001, 169-201; A. LISIDORF, *The Conflict over Cicero's House: An Analysis of the Ritual Element in "De Domo Sua"*, in *Numen* 52 (2005), 445-464; M. DUCOS, *De l'exil à la domus: les problèmes de droit liés à l'exil de Cicéron*, in *Interférences* 8, 2015, (online); M. BATS, *La "publicatio bonorum" dans le "De Domo sua" de Cicéron*, in *MEFRA*, 128.2, 2016, 439-455; Y. BERTHELET, *La "consecratio" du terrain de la "domus" palatine de Cicéron*, in *MEFRA*, 128.2, 2016, 457-468.

esplicitamente ad atti che comportano l'attribuzione del diritto di proprietà (o del possesso nel caso della *traditio*) su una *res*³⁶. Il verbo *dono* viene dunque in rilievo in un contesto tecnico-giuridico e non solamente per definire la mera consegna di un *donum* .

Tale accostamento si rinviene anche nel *de inventione* con riferimento all'acquisto di un cavallo:

CIC. *inv.* 1.84: Alterius autem partis infirmatione hoc modo reprehendetur: "Verum si veretur, accusatione tua correctus ab errato recedet." Enumeratio vitiosa intellegitur, si aut praeteritum quiddam dicimus, quod velimus concedere, aut infirmum aliquid adnumeratum, quod aut contra dici possit aut causa non sit, quare non honeste possimus concedere. Praeteritur quiddam in eiusmodi enumerationibus: "Quoniam habes istum equum, aut emeris oportet aut hereditate possideas aut munere acceperis aut domi tibi natus sit aut, si eorum nihil est, subriperis necesse est: si neque emisti neque hereditate venit neque donatus est neque domi natus est: necesse est ergo subriperis."

L'oratore nel suo trattato si sofferma sul fenomeno dell'omissione di un elemento in un elenco che rende conseguentemente l'affermazione confutabile. A tal proposito viene in rilievo l'esempio relativo ai fatti che possono portare all'acquisto di un cavallo per cui l'assenza di almeno uno di questi significa il furto dello stesso. Viene così menzionata la compravendita, l'acquisto mediante successione ereditaria, la fruttificazione e l'acquisto mediante donazione (*donatus est*). Il riferimento alla donazione nell'elenco di fatti giuridicamente rilevanti testimonia come la *donatio* fosse ormai ritenuta fenomeno rilevante nel commercio fra privati ed elencata anche congiuntamente a transazione che vengono in rilievo con il proprio *nomen iuris* .

Il verbo *dono* appare dunque utilizzato nella sua accezione tecnico-giuridica: tale impiego d'altra parte trova corrispondenza nell'elaborazione giurisprudenziale che proprio nel secolo I a.C. aveva iniziato a svolgere la propria riflessione circa la nozione di *causa donationis* .

³⁶ Sull'accezione giuridica del verbo *addico* con riferimento all'attribuzione del diritto di proprietà cfr. [A.] KLOTZ, *Addico* , in *TLL* , I, Lipsiae 1900, 574 ss.; *VIR* I, Berolini 1903, 194; con riguardo al verbo *trado* v. *VIR* , V, Berolini 1939, 1082 ss.

2.2 Le prime attestazioni del sostantivo *donatio* come *nomen actionis*

Nonostante l'ampio uso dei termini *donum* e *munus* fatto dagli autori di età repubblicana, il sostantivo *donatio* non compare nelle fonti letterarie fino al secolo I a.C. Le prime attestazioni del *nomen actionis* risalgono infatti all'opera di Cicerone e Livio, i quali ne fanno comunque un impiego sporadico e circoscritto. Se da un lato ciò può essere spiegato con riguardo alle fonti letterarie anche con la scarsa adattabilità dei *nomina actionis* all'esametro³⁷, allo stesso tempo va osservato come anche nelle fonti giuridiche non sia attestato l'uso di *donatio* precedentemente al medesimo periodo. Come sopra osservato, peraltro, lo stesso dispositivo della *lex Cincia*, limitatamente a quanto riportato nell'opera di Paolo, sembra deporre in questo senso in quanto nelle versioni testuali pervenute non vi è traccia del sostantivo *donatio* mentre per indicare il fenomeno della donazione compare il solo verbo *dono*

Il termine *donatio* inizia ad essere impiegato, seppur raramente, nella letteratura extra-giuridica in età tardo repubblicana. Se da un lato infatti, come si è accennato in precedenza, la natura di *nomen actionis* del sostantivo *donatio* non ne permette un uso agevole nell'esametro, metro impiegato da gran parte dei poeti del periodo, allo stesso tempo l'uso del vocabolo non sembra essere particolarmente diffuso neanche fra i prosatori, ove compare di rado o, per taluni, non risulta neppure attestato³⁸. Accanto a ciò la stessa accezione di *donatio* nell'uso di alcuni autori rivela l'intenzione di riferirsi ad un generico dono piuttosto che ad un atto compiuto tra privati *causa donationis*, mostrando un utilizzo del termine sinonimico rispetto a *donum*, come dimostra ad esempio il seguente passo liviano:

LIV. 7,37: Milites, qui in praesidio simul fuerant, duplici frumento in perpetuum, in praesentia bubus privis binisque tunicis donati. Secundum consulis donationem legiones gramineam coronam obsidalem, clamore donum approbantes, Decio imponunt; altera corona, eiusdem honoris index, a praesidio suo imposita est.

³⁷ In proposito v. J. B. HOFMANN, A. SZANTYR, *Stilistica latina*, a cura di A. TRAINA, Bologna 2002, 94-95 con bibliografia

³⁸ Cfr. H. RUBENBAUER, *Donatio*, in *TLL*, Lipsiae 1909-1934, 1989, 37 ss. Cfr. anche, segnatamente, F. LEITAO ALVAREZ-SALAMANCA, *La terminología de los juristas romanos sobre la donación*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Sección Derecho Romano* 36 (2014), 101-128.

Livio narra di alcuni premi attribuiti a soldati che avevano compiuto un'impresa degna di nota nella prima guerra sannitica: essi riceveranno doppia razione di frumento, un bue e due tuniche ciascuno. L'insieme dei doni militari conferiti viene denominato dallo storico *donatio consulis*, mostrando in questo modo un utilizzo atecnico del termine. Si è visto infatti come i doni militari e in generale i premi, nonostante fossero indicati con il sostantivo *donum*, non rappresentassero delle vere e proprie donazioni ma delle elargizioni di carattere pubblicistico³⁹. A differenza dell'uso giuridico, dunque, il termine *donatio* viene qui impiegato in un'accezione corrispondente a *donum*: quindi non già per indicare una transazione a titolo gratuito fra donante e donatario ma piuttosto una generica attribuzione, sia pure al medesimo titolo.

È possibile rinvenire un altro esempio nel seguente passo di Cicerone:

Cic. *de opt. gen.* 7,19: Cum esset lex Athenis, ne quis populi scitum faceret ut quisquam corona donaretur in magistratu prius quam rationes rettulisset; et altera lex, eos qui a populo donarentur, in contione donari debere; qui a senatu, in senatu, Demosthenes curator muris reficiendis fuit eosque refecit pecunia sua; de hoc igitur Ctesiphon scitum fecit nullis ab illo rationibus relatis, ut corona aurea donaretur eaque donatio fieret in theatro populo convocato, qui locus non est contionis legitimaе, atque ita praedicaretur, eum donari virtutis ergo benevolentiaeqve quam is erga populum Atheniensem haberet.

Nel testo viene fatto riferimento ad una legge ateniese avente ad oggetto il conferimento della corona d'oro ai magistrati meritevoli, cerimonia che deve essere pubblicamente celebrata dinanzi all'assemblea. Nel designare l'onorificenza, la quale rappresenta anche un dono per colui che riceve il riconoscimento, l'Arpinate utilizza il termine *donatio*, evidentemente con accezione atecnica in quanto la consegna della corona d'oro non rappresenta un atto compiuto tra privati ma un dono pubblico simile ai *dona militaria* visti in precedenza.

Ancora di *donum militare* si tratta in un altro luogo ciceroniano:

Cic. *Verr.* 2,3,185: Hinc ille est anulus aureus quo tu istum in contione donasti. Quae tua donatio singulari impudentia nova Siculis omnibus, mihi vero etiam incredibilis videbatur. Saepe enim nostri imperatores superatis

³⁹V. *supra* nt. 32.

hostibus, optime re publica gesta scribas suos anulis aureis in contione donarunt, tu vero quibus rebus gestis, quo hoste superato contionem donandi causa advocare ausus es? Neque enim solum scribam tuum anulo, sed etiam virum fortissimum ac tui dissimillimum Q. Rubrium, excellentem virtute auctoritate copiis, corona et phaleris et torque donasti, M. Cossutium sanctissimum virum atque honestissimum, M. Castricium summo splendore ingenio gratia praeditum.

Nell'orazione pronunciata contro Gaio Licinio Verre⁴⁰, l'arpinate nel sostenere l'accusa di corruzione nei confronti dell'avversario rileva come questi avesse inappropriatamente attribuito *in contione* un anello d'oro allo scriba, come erano solito fare i generali vittoriosi. L'atto di consegna di tale donativo è indicato con il sostantivo *donatio*, al quale tuttavia non è possibile attribuire significato tecnico. Altresì con significato non tecnico è impiegata la locuzione *donandi causa*, pur significativamente attestata nel passo a testimonianza della sua diffusione già in età repubblicana.

Il *nomen actionis* è ripetutamente utilizzato con la medesima accezione nel seguito del testo, ove viene posta in risalto l'avidità e la corruzione di Verre:

Cic. *Verr.* 2,3,187: Anulo est aureo scriba donatus, et ad eam donationem contio est advocata. Quod erat os tuum, cum videbas in contione eos homines quorum ex bonis istum anulo aureo donabas, qui ipsi anulos aureos posuerant liberisque suis detraxerant, ut esset unde scriba tuus hoc tuum munus ac beneficium tueretur? Quae porro praefatio tuae donationis fuit? Illa scilicet vetus atque imperatoria: QUANDOQUE TU QUIDEM IN PROELIO, IN BELLO, IN RE MILITARI? Cuius ne mentio quidem te praetore ulla factast; an illa: QUANDOQUE TU NULLA UMQUAM MIHI IN CUPIDITATE AC TURPITUDE DEFUISTI OMNIBUSQUE IN ISDEM FLAGITIIS MECUM ET IN LEGATIONE ET IN PRAETURA ET HIC IN SICILIA VERSATUS ES, OB EAS RES TE QUONIAM RE LOCUPLETAVI, HOC ANULO AUREO DONO? Vera haec fuisset oratio: neque enim iste anulus aureus abs te datus istum virum fortem, sed

⁴⁰ Sulla vicenda v. indicativamente E. CICCOTTI, *Il processo di Verre. Un capitolo di storia romana*, Roma 1965; L. PERELLI, *La corruzione politica nell'antica Roma*, Milano 1994, 146 ss.; R. SCUDERI, *Lo sfondo politico del processo a Verre*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. SORDI, Milano 1996, 169-187; L. FEZZI, *Il corrotto. Un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone*, Roma-Bari 2016.

hominem locupletem esse declarat. Ita eundem anulum ab alio datum testem virtutis duceremus, abs te donatum comitem pecuniae iudicamus.

In altri casi invece il termine viene impiegato in funzione retorica, specialmente all'interno di espressioni iperboliche:

CAES. *de bell. civ.* 3,32: Accedebant ad haec gravissimae usurae, quod in bello plerumque accidere consuevit universis imperatis pecuniis; quibus in rebus prolationem diei donationem esse dicebant.

Nel brano tratto dal *De bello civili* Cesare riporta le lamentele dei provinciali che erano tenuti a corrispondere a Roma alcuni tributi: essi definivano la dilazione di tale pagamento una *donatio*, probabilmente per la mancata previsione di interessi. È evidente che il riferimento in questo caso non è ad un atto tra vivi ma la nozione di *donatio* è evocata come efficace termine di paragone.

Nelle testimonianze considerate, il sostantivo *donatio* rivela una “denominación común tanto al don como al acto de donar”⁴¹, mostrando come nelle fonti letterarie di età tardo repubblicana inizi ad essere attestata una nozione di donazione riferibile ad un atto di liberalità e non solo alla dimensione del *donum dare*, espressione che in quanto carente del *nomen actionis* sembra rifarsi alla semplice consegna di un dono piuttosto che ad un atto giuridico.

2.3 L'impiego del termine *donatio* fra valenza generica e accezione tecnico-giuridica

Se, come si è avuto modo di osservare, il sostantivo *donatio* appare impiegato in età repubblicana sporadicamente e principalmente con accezione atecnica, già nella seconda metà del secolo I a.C. è tuttavia possibile evidenziare alcune isolate attestazioni di un uso del *nomen actionis* che sembra fare riferimento ad un atto concluso *donationis causa*.

Un primo esempio si rinviene nel seguente passo di un'orazione ciceroniana:

CIC. *de leg. agr.* 3,10: Video vos, Quirites, sicuti res ipsa cogit, commoveri vel legis vel orationis impudentia, legis quae ius melius Sullanis praediis

⁴¹ Così F. LEITAO-ÁLVAREZ-SALAMANCA, *La terminologia cit.*, 107.

constituat quam paternis, orationis quae eius modi <in> causa insimulare quemquam audeat rationes Sullae nimium vehementer defendere. At si illa solum sanciret quae a Sulla essent data, tacerem, modo ipse se Sullanum esse confiteretur. Sed non modo illis cavet verum etiam aliud quoddam genus donationis inducit; et is qui a me Sullanas possessiones defendi criminatur non eas solum sancit verum ipse novas adsignationes instituit et repentinus Sulla nobis exoritur.

Nella celeberrima orazione contro Publio Servilio Rullo, viene biasimata la proposta di una legge relativa alla redistribuzione delle terre avanzata dal tribuno, a parere dell'Arpinate unicamente per apportare beneficio ai possedimenti sillani. Tale proposta viene definita un tentativo di introdurre un nuovo *genus donationis*, mettendo in luce i vantaggi che Rullo e i cittadini vicini a Silla avrebbero ottenuto se essa fosse stata approvata. Appare di nuovo evidente l'accezione retorica del termine *donatio*, che non indica concretamente un atto tra privati ma vi fa riferimento per esaltare il contenuto dell'invettiva; pertanto, nonostante la descrizione non corrisponda concretamente ad un atto o un fatto compiuto *causa donationis*, il riferimento alla donazione in quanto atto fa trasparire come il concetto di *donatio* fosse noto all'autore. Tale consapevolezza emerge con maggiore evidenza in un passo tratto dal *De legibus*:

Cic. *de leg.* 2,49-50: Haec nos a Scaevola didicimus, non ita descripta ab antiquis. Nam illi quidem his verbis docebant: tribus modis sacris adstringitur: hereditate, aut si maiorem partem pecuniae capiat, aut si maior pars pecuniae legata est, si inde quippiam ceperit. Sed pontificem sequamur. Videtis igitur omnia pendere ex uno illo, quod pontifices cum pecunia sacra coniungi volunt, isdemque ferias et caerimonias adscribendas putant. Atque etiam hoc docent Scaevolae, quom est partitio, ut si in testamento deducta scripta non sit, ipsique minus ceperint quam omnibus heredibus relinquatur, sacris ne alligentur. In donatione hoc idem secus interpretantur: et quod pater familias in eius donatione qui in ipsius potestate est adprobavit, ratum est; quod eo insciente factum est, si id is non adprobat, ratum non est

Come rileva l'Arces, la questione sollevata da Cicerone riguarda “la perpetuazione del culto connessa alla distribuzione dei beni ereditari”, per la quale i pontefici avevano individuato differenti soluzioni a seconda della presenza di eredi o di “chi avesse percepito la maggior parte del

patrimonio”⁴². Viene quindi in rilievo il caso di una donazione che, come già il Kübler aveva osservato, deve ritenersi *mortis causa*⁴³. In questo senso si comprende il confronto con la precedente disposizione testamentaria. Oltre all’impiego del sostantivo *donatio* in un contesto di interesse giuridico, risulta interessante la particolare accezione del termine: non vi è infatti un riferimento ad un negozio *donationis causa* concretamente concluso ma piuttosto ad una specie di atti il cui esito è tenuto in considerazione accanto a quello delle disposizioni testamentarie⁴⁴. Si può osservare in proposito come la *donatio mortis causa* sia già considerata una categoria negoziale, diversamente dalle donazioni fra vivi per le quali non si riscontra il riferimento ad una classe di atti. A questo riguardo può essere utile considerare fin d’ora come la riflessione giurisprudenziale successiva abbia elaborato la nozione di *donatio mortis causa* ritenendola infine un vero e proprio *negotium*, nel quale l’interesse del donante era prevalente rispetto a quello del donatario⁴⁵.

⁴²Così. P. ARCÉS, *Note in tema di “sacrorum detestatio”*, in *Ius antiquum*, 5, 2006; in proposito v. anche F. BONA, *Cicerone e i “decem libelli” di P. Mucio Scevola*, in *SDHI*, 39, 1973, 461 ss. (= ID., *Cicerone tra diritto e oratoria. Saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda repubblica*, Como 1984, 41 ss.); C.M.A. RINOLFI, *“Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant...aut in procinctu”*. *Testamenti, diritto e religione in Roma antica*, Torino 2020, 244 ss.

⁴³Cfr. B. KÜBLER, *Zu “Cicero de legibus” II, XIX-XXI*, in *ZSS*, 11, 1890, 40 ss.; nello stesso senso v. anche A. WATSON, *The Law of Property in the Later Roman Republic*, Oxford 1968, 36-37 nt. 2.

⁴⁴ Tale soluzione è invero criticata da Cicerone, il quale ritiene più convincente l’interpretazione data da Tiberio Cornucanio, descritta nei passi successivi.

⁴⁵ Significativa, ancorché cronologicamente successiva, è l’affermazione di D. 39.6.35.2-3, Paul. 6 *ad legem Iuliam et Papiam*: 2. *Sed mortis causa donatio longe differt ab illa vera et absoluta donatione, quae ita proficiscitur, ut nullo caso revocetur. Et ibi qui donat illum potius quam se habere mavult: at is, qui mortis causa donat, se cogitat atque amore vitae recepisse potius quam dedisse mavult: et hoc est, quare vulgo dicatur: ‘se potius habere vult, quam eum cui donat, illum deinde potius quam heredem suum’*. 3. *Ergo qui mortis causa donat, qua parte se cogitat, negotium gerit, scilicet ut, cum convaluerit, reddatur sibi: nec dubitaverunt Cassiani, quin conditione repeti possit quasi re non secuta propter hanc rationem, quod ea quae dantur aut ita dantur, ut aliquid facias, aut ut ego aliquid faciam, aut ut Lucius Titius, aut ut aliquid optingat, et in istis conditio sequitur*; in generale v. G.G. ARCHI, *“Donare e negotium gerere”* cit. 669-692 (=ID., *Scritti cit.*, II, 947-972); O. BEHREND, *Institutionelles und prinzipiells Denken im römischen Privatrecht*, in *ZSS*, 95, 1978, 213 nt. 59.

Va infine notato come l'espressione *donationis causa* non compaia nelle fonti letterarie della tarda età repubblicana e ciò potrebbe essere dovuto all'impiego esclusivamente tecnico dell'espressione: mentre infatti si è visto come il termine *donatio* possa essere utilizzato anche in funzione retorica o sinonimica, l'espressione *donationis causa* fa riferimento unicamente alla *causa* dei negozi giuridici e dunque assume valore solamente se all'interno di un discorso tecnico-giuridico, non rappresentando invece una locuzione suscettibile di impiego in altri ambiti o in generale in testi destinati alla fruizione di un pubblico che, per quanto non alieno da conoscenze giuridiche, avrebbe potuto non comprendere un riferimento così specifico.

3. L'età imperiale

3.1 Le *donationes di res nec mancipi* attestate senza riferimento a un negozio giuridico retrostante

Le fonti letterarie della prima età imperiale testimoniano una maggiore diffusione del sostantivo *donatio*, più frequentemente attestato rispetto all'età repubblicana e tendenzialmente impiegato per indicare un negozio giuridico concluso a titolo di liberalità, mentre solo in alcuni casi si rileva il riferimento al significato più generale del *nomen actionis*. L'uso più frequente dell'accezione tecnica di *donatio* mostra come l'elaborazione concettuale della giurisprudenza romana, che iniziava a percepire l'esigenza di individuare con attenzione le possibili applicazioni della *causa donationis*⁴⁶, venga in parte recepita dagli autori di età imperiale che non si limitano alla menzione della generica offerta del dono in funzione di qualche ritorno da parte del donatario, ma riflettono l'opportunità di riferirsi a una transazione a titolo gratuito compiuta da una parte verso l'altra.

Una simile opportunità emerge dapprima con riguardo a talune liberalità compiute dagli imperatori, come nel seguente passo:

SVET. *Aug.* 30,2: *Aedes sacras vetustate conlapsas aut incendio absumptas refecit easque et ceteras opulentissimis donis adornavit, ut qui in cellam Capitolini Iovis sedecim milia pondo auri gemmasque ac margaritas quingenties sestertium una donatione contulerit.*

⁴⁶Sull'elaborazione dottrinale della *causa donationis* v. *infra*, 38 ss.

Svetonio elenca le opere realizzate da Augusto a beneficio alla città di Roma e in particolare si sofferma sulla ricostruzione dei templi, la quale viene compiuta dall'imperatore non solo attraverso la ristrutturazione dell'edificio ma anche mediante la ricostituzione del tesoro di cui erano dotati. Lo storico narra così che l'imperatore attribuì al tempio di Giove Capitolino un'ingente quantità di oro e gemme preziose nonché una somma di cinque milioni di sesterzi. A differenza delle offerte votive generalmente indicate con il verbo *dono* , è possibile osservare come l'atto di liberalità del principe sia definito *donatio* con impiego del *nomen actionis* riferito a una somma di denaro in una prospettiva in cui si identificano un donante e un donatario: è noto infatti come non tutti i beni afferenti all'attività sacerdotale fossero considerati strettamente *res sacrae* , venendo invece in rilievo l'esistenza di un patrimonio, sebbene vincolato a determinate finalità culturali, di cui il collegio era titolare⁴⁷. È di conseguenza lecito ritenere, come appena accennato, che Augusto abbia attuato l'intento liberale mediante la consegna della somma indicata e dei beni preziosi al tempio di Giove, e che tale attribuzione sia indicata con il sostantivo *donatio* con sintetica definizione della transazione avvenuta, mentre non vi è menzione della *causa donationis* , titolo giustificativo della consegna.

Un caso simile si rinviene nelle *Historiae* di Tacito:

TAC. *Hist.* 1,20: Proxima pecuniae cura; et cuncta scrutantibus iustissimum visum est inde repeti ubi inopiae causa erat. bis et viciens miliens sestertium donationibus Nero effuderat: appellari singulos iussit, decima parte liberalitatis apud quemque eorum relicta.

Tacito descrive l'intervento compiuto da Galba in favore delle finanze imperiali dissestate in seguito alle eccessive donazioni compiute da Nerone, probabilmente gravanti sul *fiscus Caesaris* ormai considerato una cassa a disposizione dell'imperatore⁴⁸. Nuovamente, per indicare le attribuzioni a titolo di liberalità compiute dall'imperatore l'autore utilizza il termine

⁴⁷ Sul punto v. *infra* nt. 304.

⁴⁸Cfr. E. LO CASCIO, *Il "princeps" e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana* , Bari 2000, 97 ss. Sugli interventi di Galba correttivi di elargizioni neroniane cfr. anche SVET. *Galb.* 15,2: *Liberalitates Neronis non plus decimis concessis per quinquaginta equites ea condicione revocandas curavit exigendasque, ut et si quid scaenici ac xystici donatum olim vendidissent, auferretur emptoribus, quando illo pretio absumpto solvere nequirent.*

donatio, ponendo in rilievo la gratuità dell'atto senza riferirsi all'indicazione del negozio giuridico che ha concretamente attuato la *causa donationis*⁴⁹.

L'impiego di *donatio* riferito alla consegna *donationis causa* di *res nec Mancipi* è significativo se confrontato con le attestazioni della *Mancipatio donationis causa* presenti nei documenti della prassi⁵⁰: se infatti la *Mancipatio* viene sempre menzionata anche qualora sia compiuta *donationis causa*, la semplice consegna di una *res nec Mancipi* compiuta *donationis causa* viene nelle fonti letterarie sempre definita *donatio* e anche nelle fonti epigrafiche l'indicazione della *traditio* è rara e tendenzialmente dovuta al contesto particolare in cui è stato concluso il negozio giuridico⁵¹. Una spiegazione può essere fornita considerando le formalità previste dal rito della *Mancipatio*, che sollecitavano le parti a menzionare il negozio giuridico al fine di riconoscere il trasferimento di proprietà della *res Mancipi*, cosa non necessaria nel caso di *res nec Mancipi* per le quali la *traditio* sarebbe stata sufficiente. Inoltre i riferimenti noti erano probabilmente contenuti all'interno di *tabulae ceratae* e dunque redatti con maggiore attenzione alle questioni giuridiche, ove non fosse persino intervenuto un *tabellio*⁵². La *traditio donationis causa* è identificabile invece con il “caso della donazione reale. Di quella donazione cioè che consiste nell'ipotesi più semplice”⁵³ e probabilmente la più risalente. L'alienazione di *res nec Mancipi* appartiene d'altra parte ad una dimensione prevalentemente fattuale e pertanto nel linguaggio corrente essa è stata designata come *donatio* ancora prima di altri esempi di donazione proprio per la sua semplicità e diffusione, con la conseguenza che la *causa donationis* attuata mediante la consegna di un bene, nel concreto assetto degli interessi delle parti, prevale sull'indicazione della *traditio*.

Il sostantivo *donatio* impiegato con riferimento ad un atto di liberalità avente ad oggetto una somma di denaro si rinviene anche nella seguente testimonianza pliniana:

⁴⁹Sulle elargizioni liberali di Nerone e la sua politica economica cfr. M. K. THORNTON, *The Augustan Tradition and Neronian Economics*, in *ANRW*, II.2, 153 s.

⁵⁰Non è stato possibile rinvenire fonti letterarie che riportassero esplicitamente un caso di *Mancipatio donationis causa*, probabilmente a causa della natura tecnica dell'espressione. Diverso è il caso delle fonti epigrafiche, che possono fornire un utile riscontro e sulle quali v. *infra*, 124 ss.

⁵¹V. *infra*, 129 ss.

⁵²Sul punto v. *infra* nt. 421.

⁵³Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 8-9.

PLIN. *Ep.* 2,4,2-3: Si pluribus pater tuus vel uni cuilibet alii quam mihi debuisset, fuisset fortasse dubitandum, an adires hereditatem etiam viro gravem. Cum vero ego ductus ad finitatis officio, dismissis omnibus qui non dico molestiores sed diligentiores erant, creditor solus exstiterim, cumque vivente eo nubenti tibi in dotem centum milia contulerim, praeter eam summam quam pater tuus quasi de meo dixit (eram enim solvenda de meo), magnum habes facilitatis meae pignus, cuius fiducia debes famam defuncti pudoremque suscipere. Ad quod te ne verbis magis quam rebus hortor, quidquid mihi pater tuus debuit, acceptum tibi fieri iubebo. Nec est, quod verearis, ne sit mihi onerosa ista donatio.

Plinio, unico creditore di un amico, manifesta alla figlia ed erede di costui, Calvina⁵⁴, l'intenzione di rimettere il debito gravante sull'eredità del padre defunto per evitare che la sua memoria venga segnata da *infamia* a causa della *venditio bonorum* che sarebbe seguita all'acquisizione dell'eredità con *beneficium abstinendi*⁵⁵. Il negozio giuridico a cui Plinio fa riferimento è plausibilmente una *acceptilatio donationis causa*, caso frequente in età imperiale di donazione *in liberando* con la quale il donante annotava come ricevuta la somma precedentemente registrata in uscita rimettendo in questo modo il debito al debitore-donatario⁵⁶. Anche nel testo pliniano l'intera transazione viene definita *donatio*, senza che lo scrivente senta il bisogno di specificare precisamente il negozio giuridico compiuto *causa donationis*. La causa negoziale emerge pertanto quale unico elemento nominalmente caratterizzante il negozio giuridico. Nuovamente è possibile osservare come qualora oggetto del negozio *donationis causa* siano *res nec mancipi* la mancanza di formalità previste per il negozio stesso fa sì che ogni attenzione venga posta sul fenomeno della liberalità piuttosto che sull'atto concluso con

⁵⁴Sul riconoscimento di Calvina come *heres suus* la bibliografia non è concorde. Sul punto si veda segnatamente J. W. TELLEGEN, *The Roman law of succession in the letters of Pliny the Younger*, Zutphen 1982, 21 ss.

⁵⁵Come evidenzia J. W. TELLEGEN, *The Roman law of succession* cit., 19 "If Calvina did not accept the estate it would have to be auctioned in the testator's name and the *infamia*, the disgrace associated with such a procedure, would fall upon the name of the deceased". Sul punto v. anche M. KASER, "Infamia" und "ignominia" in den römischen Rechtsquellen, in *ZSS*, 73, 1956, 220-278.

⁵⁶Cfr. R. KNÜTEL, *Zum Prinzip der formalen Korrespondenz*, in *ZSS*, 88, 1968, 82 ss.; D. LIEBS, "Contrarius actus", in *Symptica F. Wieacker*, Göttingen 1970, 111-153.

intento di liberalità. Ciò accade anche nel caso di una *donatio in liberando* avente ad oggetto una somma di denaro.

È possibile in conclusione osservare come in un primo momento il *nomen actionis* venga utilizzato con riferimento ad una consegna di una somma di denaro a titolo gratuito, segnatamente nel caso di elargizioni compiute dall'imperatore. Successivamente, come evidente nella testimonianza pliniana, il sostantivo *donatio* giunge ad indicare tutte gli atti di liberalità aventi ad oggetto una somma di denaro – e pertanto in cui l'identificazione tra liberalità e negozio è maggiormente percepita – ancorché questi non siano posti in essere mediante la consegna del denaro⁵⁷.

3.2 La persistente diffusione del sostantivo *donatio* e il rafforzamento della 'tecnicizzazione semantica'

Nel corso dell'età imperiale l'impiego del sostantivo *donatio* progressivamente si connota sotto il profilo tecnico-giuridico. In questo senso è rilevante l'impiego da parte di Seneca in opposizione al *munus*, laddove invece tale tensione era stata in precedenza riferita al *donum*:

SEN. *de ben.* 6,2,1: Aliud est munus, aliud ipsa donatio.

Il filosofo, diversamente da quanto evidenziato nei testi degli autori precedenti⁵⁸, contrappone al *munus* la *donatio* e non il *donum*, a testimonianza della diffusione del *nomen actionis* anche nel linguaggio corrente al fine di definire l'attribuzione di una *res* a titolo gratuito⁵⁹.

L'accezione tecnica del termine *donatio* appare diffondersi nell'età imperiale e finanche consolidarsi, come dimostra il seguente testo di Apuleio:

APUL. *Apol.* 102: respondete qui Apuleium dicitis animum Pudentillae magicis illectamentis ad[h]ortum, quid ex ea petierit, cur fecerit. Formam

⁵⁷ V. *infra*, 61 ss.

⁵⁸ V. *supra*, 12 ss.

⁵⁹ Tale impiego del sostantivo *donatio* trova significativo riscontro nella riflessione giurisprudenziale, laddove Pomponio utilizza il *nomen actionis* per definire un *munus immodicum*, la cui entità cioè eccede la misura ritenuta consona agli usi con conseguente applicabilità del divieto di donazioni fra coniugi, cfr. D.24.1.31.8, Pomp. 14 *ad Sab.*: *Si vir uxori munus immodicum calendis Martiis aut natali die dedisset, donatio est: sed si impensas, quas faceret mulier, quo honestius se tueretur, contra est.*

eius uoluerat? negatis. diuitias saltem concupierat? negant tabulae dotis, negant tabulae donationis, negant tabulae testamenti, in quibus non modo non cupide appetisse, uerum etiam dure reppulisse liberalitatem suae uxoris [h]ostenditur.

Nell'orazione in difesa di sé stesso, pronunciata probabilmente nel 160, Apuleio si difende dall'accusa di aver circuito Pudentilla, ricca matrona romana, per farla innamorare di sé ed ottenere così le sue ricchezze, sottraendole al patrimonio ereditario dell'accusatore Pudente, figlio della donna⁶⁰. Negando il proprio interesse nei confronti dei beni della donna, per dimostrare la sua buona fede l'autore adduce come prova le *tabulae* inerenti ad una dote, ad un testamento e infine ad una donazione, redatte da Pudentilla con l'intento di dimostrare non solo che le ricchezze non erano così ingenti come affermato da Pudente, ma pure di non essere beneficiario degli atti menzionati, in particolar modo del testamento della donna nel quale, nonostante l'ostilità da lui mostrata, viene istituito, il figlio⁶¹. Particolarmente significativo è l'accostamento della *donatio* alla dote e al testamento poiché mostra come la donazione fosse un atto diffuso e percepito come rilevante nell'esperienza quotidiana alla stregua di altri negozi volti a realizzare atti di disposizione unilaterale di beni. Può essere inoltre correlativamente sottolineato come nel testo non venga fatta menzione del negozio nominalmente compiuto *causa donationis* quanto piuttosto sia solamente l'intento liberale a caratterizzare la transazione tra le parti⁶²: nonostante l'atto

⁶⁰Sulla vicenda processuale e più segnatamente sull'accusa di aver impiegato arti magiche cfr. L. CASTAGNA, *Apuleio mago. Qualche riflessione sul "De magia"*, in *Atti del convegno "De Magia"* (Istituto Universitario di Bergamo, 23-24 settembre 1983), Bergamo 1984, 3-8; cfr. in generale F. AMARELLI, F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997, 101 ss.; B. BISCOTTI, *Apuleio. Le metamorfosi di un 'mago'*, Milano 2019; S. STUCCHI, *Sulla dote di Pudentilla nell'Apologia di Apuleio*, in *Erga Logoi* 7, 2019, 137-148.

⁶¹Cfr. APUL. *Apol.* 100: *Cedo tu testamentum iam inimico filio a matre factum, me, quem isti praedonem dicunt, uerba singula cum precibus praeunte.*

⁶²Cfr. anche APUL. *Apol.* 103: *quin igitur addis; 'reum magistrum, reum uitricum, reum deprecatoem'? sed quid deinde? 'plurimorum maleficiorum et manifestissimorum'. Cedo unum de plurimis, cedo dubium uel saltem obscurum de manifestissimis. Ceterum ad haec, quae obiecistis, numera an binis uerbis respondeam. 'dentes splendas': ignosce munditiis. 'specula inspicias': debet philosophus. 'uersus facis': licet fieri. 'piscis exploras': Aristoteles docet. 'lignum consecras': Plato suadet. 'uxorem ducis': leges iubent. 'prior natu ista est': solet fieri. 'lucrum sectatus es': dotalis accipe, donationem recordare, testamentum lege.*

registrato al loro interno sia verosimilmente una *mancipatio*, una *stipulatio* o comunque un negozio giuridico compiuto *causa donationis*, le *tabulae* sono direttamente contraddistinte dal determinante *donationis* e non sono riferite all'atto destinato a produrre concretamente effetti giuridici tra le parti. Si può in tale senso rilevare come la *causa donationis* venga considerata l'elemento che il documento "rappresenta in forma giuridicamente rilevante"⁶³ in luogo del negozio giuridico destinato ad attuare la causa negoziale.

È da notare infine l'emergere in età imperiale dell'esigenza di documentare l'atto di liberalità, il che testimonia come la donazione non fosse semplicemente un'attribuzione di doni fra privati avente scarsa rilevanza dal punto di vista giuridico ma al contrario rappresentasse un atto significativo nell'ambito delle dinamiche patrimoniali di un soggetto, meritevole di essere comprovato per iscritto (in parziale analogia con il testamento⁶⁴), sia in relazione all'entità del *donatum*, sia in vista di eventuali controversie concernenti l'effettiva volontà del donante, non diversamente da quanto accadeva in materia testamentaria⁶⁵.

Il testo dell'*Apologia* rivela anche in altri luoghi una profonda conoscenza del fenomeno della donazione dal momento che vengono in essi richiamate nozioni tecnico-giuridiche quali ad esempio la *perfectio donationis*⁶⁶:

APUL. *Apol.* 94: Cognitum hoc est tota ciuitate. Rufinum omnes execrati me laudibus tulere. uenerat ad nos, priusquam istam donationem perficeret, cum dissimili isto fratre suo Pontianus, pedes nostros aduolutus ueniam et obliuionem praeteritorum omnium postularat, flens et manus nostras osculabundus ac dicens paenitere quod Rufino et similibus auscultarit.

Il passo dell'orazione riporta il mutamento di animo di Ponziano, altro figlio di Pudentilla, nei confronti di Apuleio: egli infatti aveva dato inizialmente ascolto al suocero Rufino e ad altri membri della famiglia che volevano ostacolare il matrimonio tra la donna ed Apuleio, successivamente ravvedendosi. La rinnovata disposizione d'animo di Ponziano avviene a detta

⁶³ Così A. CANDIAN, *Documentazione e documento (teoria generale)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, 579.

⁶⁴ In proposito v. indicativamente M. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I, *Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966, 111 ss.

⁶⁵ Su questo aspetto v. *infra* nt. 240.

⁶⁶ Sul punto v. *infra*, 111 ss. Sulle conoscenze tecnico-giuridiche di Apuleio cfr. AMARELLI, LUCREZI, *I processi cit.*, 131 ss.

dell'autore prima che la donazione indicata nel passo precedente e compiuta da Pudentilla in favore dei figli dietro consiglio di Apuleio si perfezionasse. Il verbo *perficere* viene impiegato con accezione tecnica in quanto esso è utilizzato nelle fonti giuridiche per indicare proprio il momento in cui la donazione non è più revocabile e dunque è da considerarsi secondo la giurisprudenza di età classica *donatio perfecta*⁶⁷. Il riferimento alla *perfectio donationis* lascia trasparire una volta di più la conoscenza del diritto da parte di Apuleio, con particolare riguardo alla *causa donationis* e alle implicazioni sul piano attuativo che l'atto di liberalità comportava. D'altra parte lo studio del diritto era parte fondamentale della formazione di un retore e la natura stessa dell'orazione, pronunciata dinnanzi al governatore Claudio Massimo, *vir aequus et iustitiae pertinax*⁶⁸, rende consono l'utilizzo di tali tecnicismi. In considerazione del contesto nel quale viene impiegato, che come detto avrebbe fors'anche richiesto l'indicazione puntuale del negozio giuridico attuativo della volontà liberale, risulta dunque ancora più notevole l'uso del termine *donatio* per indicare un negozio giuridico concluso *donationis causa*.

3.3 Il verbo *dono* negli autori della prima età imperiale

Meno tecnicamente connotato, nelle fonti letterarie, appare l'impiego del verbo *dono* che comunque permane nel lessico degli autori di età imperiale per indicare un'un'attribuzione effettuata *donationis causa*.

Un primo esempio si può rinvenire in un luogo dello svetoniano *De vita Caesarum*:

SVET. *Tib.* 15,2: Gaio et Lucio intra triennium defunctis adoptatur ab Augusto simul cum fratre eorum M. Agrippa, coactus prius ipse Germanicum fratris sui filium adoptare. Nec quicquam postea pro patre familias egit aut ius, quod amiserat, ex ulla parte retinuit. Nam neque donavit neque manumisit, ne hereditatem quidem aut legata percepit ulla aliter quam ut peculio referret accepta.

⁶⁷V. *infra*, 95 ss.

⁶⁸Cfr. APUL. *apol.* 102: *Putate vos causam non apud Claudium Maximum agere, virum aequum et iustitiae pertinacem, sed alium aliquem pravum et saevum iudicem substitute, accusationum fautorem, cupidum condemnandi: date ei quod sequatur, ministrare vel tantulam veri similem occasionem secundum vos pronuntiandi.*

Svetonio, soffermandosi sulla figura di Tiberio, afferma che l'imperatore non disperse le ricchezze ricevute in eredità, evitando di causare diminuzioni del proprio patrimonio. È interessante notare come il *donare* venga in rilievo insieme a *manumittere*, altro verbo inteso a indicare un atto di liberalità cui corrisponde un preciso negozio giuridico, appunto la manumissione.

Fenomeno analogo si osserva anche in una satira di Giovenale:

IUV. 6, 210-215: igitur longe minus utilis illi / uxor, quisquis erit bonus
optandusque maritus./ nil umquam inuita donabis coniuge, uendes/ hac
obstante nihil, nihil haec si nolet emetur./ haec dabit affectus: ille
excludatur amicus/ iam senior, cuius barbam tua ianua uidit.

Il poeta offre al destinatario della satira un ritratto della donna romana in negativo, nel tentativo di distoglierlo dal proposito del matrimonio. La moglie infatti, a parere del poeta, rappresenterebbe un limite per l'autonomia privata del marito, impedendo che egli possa liberamente compiere donazioni o compravendite. Dal punto di vista giuridico risulta significativo l'accostamento del verbo *donare* con i verbi *vendere* e *emere*: infatti *donare*, contestualizzato nei versi, non può che indicare una donazione *inter vivos*, vero e proprio atto di alienazione che, omissa ogni riferimento alla mera valenza causale, viene in tal modo direttamente paragonato alla compravendita assumendo al pari di quest'ultima ordinario rilievo nelle dinamiche patrimoniali di un soggetto.

Come in età repubblicana, tuttavia, anche in età imperiale il verbo *donare* mostra un campo semantico più ampio rispetto al termine *donatio*, tale da ricomprendere liberalità non donative e persino l'offerta di doni in ambito militare o religioso⁶⁹. In particolar modo per quanto riguarda le liberalità

⁶⁹ Particolarmente significativo è l'uso del verbo *donare* per indicare la concessione imperiale di *subseciva* ai privati, attestato ad es. in HYG. *de lim.* Lachmann 111: *Sed videamus ne forte postea iussu principis alicui datus sit, qui terram metiri denuo praeceperit, sicut Caesaris Augusti temporibus factum est. Nam alia subseciva Vespasianus vendidit, alia autem quae remanserunt Domitianus donavit atque concessit.* Per ulteriori esempi dell'impiego estensivo di *donare*, con particolare riguardo all'indicazione di *donum militaria* e offerte votive, v. [W] BANNIER, *Donum*, in *TLL*, V, Lipsiae 1909-1934, 2005, 18 ss. e, con riguardo alla costruzione *donum alicui alicuius rei*, 2010, 6 ss.

d'uso si deve osservare che il verbo *donare* è impiegato nelle fonti per indicare i *munera* elargiti in occasione del *dies natalis*:

PETR. 30: Ceterum ut pariter movimus dextros gressus, servus nobis despoliatus procubuit ad pedes ac rogare coepit, ut se poenae eriperemus: nec magnum esse peccatum suum, propter quod periclitaretur; subducta enim sibi vestimenta dispensatoris in balneo, quae vix fuissent decem sestertiorum. Retulimus ergo dextros pedes, dispensatoremque in atrio aureos numerantem deprecati sumus ut servo remitteret poenam. Superbus ille sustulit vultum et: "Non tam iactura me movet, inquit, quam neglegentia nequissimi servi. Vestimenta mea cubitoria perdidit, quae mihi natali meo cliens quidam donaverat, Tyria sine dubio, sed iam semel lota. Quid ergo est? dono vobis eum."

Nella celebre descrizione della *cena Trimalchionis* Petronio si sofferma su un episodio che vede come protagonista uno schiavo il quale supplica gli invitati di salvarlo dalla punizione che gli verrebbe altrimenti inflitta per avere smarrito al bagno pubblico una veste del *dispensator* di Trimalchione, dal medesimo ricevuta in dono per il suo *dies natalis*. Evidentemente anche durante il principato si conservò l'usanza, già attestata in età medio-repubblicana, di compiere donativi in determinati occasioni, verosimilmente non senza una certa costrizione dettata dal costume sociale, come sembrerebbe testimoniare la qualificazione del donante come *cliens* del donatario⁷⁰.

4. La donazione nelle fonti letterarie: breve sguardo d'insieme

Nelle fonti letterarie dell'età imperiale la donazione appare in conclusione come un fenomeno ben definito: il vocabolo *donatio* corrisponde ad un negozio giuridico o comunque ad un atto compiuto *causa donationis*, con un'accezione dunque assai più precisa rispetto alla nozione di *donum* dell'età medio-repubblicana. Tale rinnovato uso del *nomen actionis*, come si osserverà in seguito, trova riscontro nella riflessione giurisprudenziale della prima età imperiale anche a seguito dell'elaborazione dottrinale resasi necessaria al fine di individuare con maggiore esattezza la nozione di

⁷⁰Il ruolo di *dispensator* non era riservato ai soli schiavi ed è pertanto possibile che il personaggio petroniano, probabilmente *Cinnamus*, intrattenesse rapporti clientelari.

donazione e la conseguente applicabilità dei noti divieti in materia ⁷¹. L'accezione atecnica del sostantivo osservata nei testi degli autori della tarda età repubblicana è correlativamente meno attestata, mentre è diffuso l'uso del *nomen actionis* con valore tecnico, in primo luogo con riferimento ai casi di donazioni consistenti nella consegna di una cosa a titolo gratuito e, successivamente, anche ad applicazioni della *causa donationis* mediante altri negozi giuridici.

⁷¹Su tale aspetto v. *infra*, 38 ss.

CAPITOLO II

RIFLESSIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMAZIONE IMPERIALE IN TEMA DI DONAZIONE FRA AUGUSTO E DIOCLEZIANO

1 *Donatio e causa donationis* nelle fonti giurisprudenziali

1.1 La nozione di *donatio* nei testi dei giuristi da Labeone ad Aristone

Se in seguito all'approvazione della *lex Cincia* il relativo divieto sembrò non trovare rigorosa applicazione, stante anche la natura di *lex imperfecta* del provvedimento, la concessione nell'ambito del processo formulare di un'*exceptio legis Cinciae*⁷² e il recupero da parte della legislazione augustea

⁷² Sulla *lex Cincia* e la relativa *exceptio* v. A. ASCOLI, *Sulla legge Cincia*, in *BIDR*, 6, 1894, 173-228; ID., *Trattato cit.*, 370 ss.; F.P. GAROFALO, *La "lex Cincia de donis et muneribus"*, in *BIDR*, 15, 1903, 310-312; R. LEONHARD, "*Donatio*", in *RE*, V.2, Stuttgart 1905, 1535 ss.; A. VON RAMBACH, *Inhalt der "Lex Cincia"*, Borna-Leipzig 1908; M. RADIN, *La disparition de la loi Cincia*, in *RHD*, 7, 1928, 249-252; CH. APPLETON, *La sanction de la "loi Cincia". Sous les actions de la loi et en cas de délégation*, in *RHD*, 10, 1931, 423-449; H. SIBER, "*Confirmatio donationis*", in *ZSS*, 53, 1933, 136 ss.; E. BUSSI, *La donazione nel suo svolgimento storico cit.*, 177 ss.; B. BIONDI, *Il concetto di donazione cit.*, 110 ss. (= ID., *Scritti giuridici*, III, *Diritto romano, diritto privato*, Milano 1965, 652 ss.); ID., *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955², 633 ss. (I ed. Milano 1943, 635 ss.); ID., *Donazione (diritto romano)*, in *NNDI*, VI, Torino 1968, 225 ss.; J. DÉNOYEZ, *Les donations visées par la loi Cincia*, in *Iura*, 2, 1951, 146-152; A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, 549; G.G. ARCHI, *La donazione cit.*, 13 ss.; ID., *Donazione (diritto romano)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, 932 ss. (= ID., *Scritti cit.*, II, 975 ss.); F. CASAVOLA, "*Lex Cincia*" cit.; M. GARCÍA GARRIDO, *Observaciones sobre el origen y escritura de la donación romana. A propósito de dos libros recientes*, in *AHDE*, 30, 1960, 737-748; C. DUPONT, *Les donations dans les constitutions de Constantin*, in *RIDA*, 9, 1962, 291 ss.; G. MELILLO, *Arnobio e l'ultima vicenda della "lex Cincia"*, in *Labeo* 8, 1962, 62-72; G. LONGO, "*Lex Cincia de donis et muneribus*", in *NNDI*, IX, Torino 1968, 803-804; A. GONZALEZ, *The Possible Motivation of the "Lex Cincia de donis et muneribus"*, in *RIDA*, 34, 1987, 161-171; P. VOCI, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *Iura* 38, 1987, 77 ss. (= ID., *Ultimi studi di diritto romano*, a cura di R. ASTOLFI, Napoli 2007, 7 ss.); E. RODRÍGUEZ DÍAZ, *Algunos aspectos de la "donatio mortis causa" en el derecho romano*, Oviedo 2000, 30-38; P. GIUNTI, *Donazione (storia del diritto privato)*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sez. Civile*, VII, Torino 1991, 162-164.

del divieto di donazioni fra coniugi, probabilmente risalente ai *mores*⁷³, indussero la riflessione giurisprudenziale a soffermarsi sulla nozione di donazione, con l'evidente fine di delineare con maggiore efficacia le fattispecie in cui il divieto stesso avrebbe dovuto trovare applicazione. Tale esigenza si coglie fin dalla prima età imperiale; una significativa testimonianza in proposito è infatti già riconoscibile nel seguente testo:

D. 39.5.19.1, Ulp. 76 *ad ed.*: Labeo scribit extra causam donationum esse talium officiorum mercedes ut puta: si tibi adfuero, si satis pro te dederò, si qualibet in re opera vel gratia mea usus fueris.

Il frammento è escerpito dai *commentarii ad edictum* di Ulpiano, dedicato probabilmente al commento dell'*exceptio legis Cinciae*⁷⁴. Viene riportata l'opinione di Labeone in merito alla qualificazione di talune donazioni compiute con il fine di adempiere ad un *officium*, considerate dal giurista non idonee ad attuare la *causa donationis* in quanto non poste in essere al fine di compiere una liberalità quanto piuttosto per doverosità e convenienza, come

⁷³ Sul divieto di donazione fra coniugi in generale cfr. L. ARU, *Le donazioni fra coniugi in diritto romano*, Padova 1938; M. LAURIA, *Il divieto delle donazioni fra coniugi*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, II, *Diritto romano e bizantino*, a cura di P. CIAPESSONI, Padova 1937, 513-560; K. MISERA, *Der Bereicherungsgedanke bei der Schenkung unter Ehegatten*, Köln-Wien 1974; ID., *Die Drittwirkung des Schenkungsverbots unter Ehegatten (Erstreckung auf Hausverbände und Sklaven)*, in *ZSS*, 93, 1976, 33-59; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma Antica. Dall'età arcaica al Principato*, Torino 1995³, 169 ss. (I ed. *ibid.* 1989); A. LÓPEZ PEDREIRA, *Orígenes de la prohibición de donaciones "inter virum et uxorem"*, in *Index* 27, 1999, 441-449; U. VINCENTI, *La presunzione muciana e la sua connessione con il divieto di donazione tra coniugi*, in *Index* 27, 1999, 451-469; M. GARCÍA MORCILLO, *Limiting Generosity: Conditions and Restrictions on Roman Donations*, in *Gift giving and the 'embedded' economy in the ancient world*, a cura di F. CARLÀ-UHINK, Heidelberg 2014, 249 ss.; P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi nell'esperienza giuridica romana*, Lecce 2018; J.M.J. CHORUS, *The splendour & misery of legal dogmatics: some proprietary effects of the prohibitions of donations between spouses in classical Roman Law*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. GAROFALO, L. VACCA Napoli 2021, 117-144 e in particolare 127 ss.

⁷⁴Cfr. O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, II, Lipsiae 1889, 867 nr. 1689; G.G. ARCHI, *La donazione cit.*, 24; R. HESKY, *Alcune note intorno alla significazione della parola "lex"*, in *BIDR*, 15, 1903, 172 suppone che pure nell'opera labeoniana si possa individuare un commentario alla *lex Cincia*, al quale sarebbe riferibile la citazione di Ulpiano.

si evince anche dal sostantivo *mercedes* utilizzato per indicarle⁷⁵. La soluzione labeoniana riflette persuasivamente la nota distinzione tra *donum* e *munus*, in quanto, come in precedenza osservato, il *munus* è un donativo compiuto *officii causa* e tale caratteristica è di impedimento a definirlo *donum*, il quale è invece compiuto *sponte*⁷⁶.

Se nel testo ora riportato viene usata l'espressione *donationis causa*, il termine *donatio* è altrove impiegato dallo stesso giurista:

D. 24.1.64, Iav. 6 *ex post.*: Vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. Labeo: Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit si verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum, contra. sed verum est, quod Proculus et Caecilius putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium non foret alterum esse matrimonium: alias nec donationem ullius esse momenti futuram.

Il passo è escerpito dal commento di Giavoleno ai *libri posteriores* di Labeone⁷⁷, il quale, al fine di risolvere una questione portata alla sua

⁷⁵Cfr. A. ASCOLI, *Il concetto della donazione nel diritto romano*, Milano 1893, 63; ID., *Trattato delle donazioni* cit., 91; H. SIBER, "Operae liberales", in *Jherings Jahrbücher für Dogmatik des burgerlichen Rechts*, 88, 1940, 170 ss.; A. D'ANGELO, *La donazione remuneratoria*, Milano 1942, 80; J. MICHEL, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1952, 279 ss.; F. CANCELLI, *Saggio sul concetto di "officium" in diritto romano*, Milano 1958, 364; ID., *Ufficio (diritto romano)*, in *ED*, XLV, Milano 1992, 612; G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 24 ss.; F. BONA, *Contributi alla storia della "societas universorum quae ex quaestu veniunt" in diritto romano*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, I, Torino 1968, 419-420.

⁷⁶ Lo stesso Labeone accoglie tale distinzione nei medesimi termini, v. *supra*, 16.

⁷⁷ Sulla tradizione testuale dei *libri posteriores* di Labeone cfr. A. BERGER, *Contributi alla storia delle fonti della giurisprudenza romana. I. Intorno all'epitome giavoleniana dei "libri posteriores" di Labeone*, in *BIDR*, 44, 1937, 91-130; S. DI PAOLA, *L'opera di Giavoleno Prisco sui "Libri Posteriores" di Labeone*, in *BIDR*, 49/50, 1947, 277-331; A.M. HONORÉ, *Labeo's "Posteriora" and the Digest Commission*, in "Daube Noster", a cura di A. WATSON, Edinburgh 1974, 161-181; G. VIARENGO, *Riflessioni su Giavoleno Prisco*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 10/1, 1980, 3-43; D. MANTOVANI, *Sull'origine dei "libri posteriores" di Labeone*, in *Labeo* 34, 1988, 271-322.; F.B.J. WUBBE, *Iavolenus contra Labeonem*, in *Satura R. Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata*, Fribourg 1985, 95-115; C. KOHLAAS, *Die Überlieferung der "libri posteriores" des "Antistius Labeo"*, Pfaffenweiler 1986; G. NEGRI, *Riflessioni sparse sui "posteriores*

attenzione da un anonimo consultante, riporta a sua volta un responso di Trebazio in merito alla vicenda di Mecenate e Terenzia che ha avuto particolare risonanza nell'opinione pubblica dell'epoca sia per la rilevanza e la notorietà dei personaggi coinvolti, sia per l'interesse della questione sotto il profilo giuridico, concernente la validità di una donazione fra ex coniugi compiuta nell'intervallo tra il divorzio e la successiva riconciliazione proprio per favorire la riconciliazione stessa⁷⁸. Secondo Trebazio la donazione è da ritenersi valida purché il divorzio sia realmente intervenuto mentre nel caso in cui il *divortium* sia stato *simulatum* dovrà riconoscersi il perdurare dell'unione con applicabilità dei divieti in tema di donazione fra coniugi⁷⁹. Nel caso di specie tuttavia, Proculo e Cecilio ritenevano senz'altro invalida la donazione in quanto il periodo fra il divorzio e il nuovo matrimonio non era stato sufficientemente lungo da far ritenere l'unione tra i coniugi effettivamente venuta meno.

Labeonis" di Giavoleno, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini*, a cura di D. MANTOVANI, Torino 1996, 57-70.

⁷⁸ Cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, Roma 1925, 247-248 (rist. a cura di G. Bonfante, G. Crifò, Milano 1963, 337-338); E. LEVY, *Der Hergang der römischen Ehescheidung*, Weimar 1925, 87 ss.; G. LONGO, *Sulla simulazione dei negozi giuridici*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, III, Palermo 1936, 125 ss. (= ID., *Sulla simulazione dei negozi giuridici*, in *Ricerche Romanistiche*, Milano 1966, 13 ss.), ID., *Ancora sul matrimonio romano (a proposito del volume di J. Huber)*, in *SDHI*, 43, 1977, 464-465 M. LAURIA, *Matrimonio e dote in diritto romano*, Napoli 1952, 45-46; M. ANDRÉEV, *Divorce et adultère dans le droit romain classique*, in *RHDE*, 35, 1957, 6; R. YARON, *De divortio varia*, in *TR*, 32, 1964, 536-537; J. HUBER, *Der Ehekonsens im römischen Recht. Studien zu seinem Begriffsgehalt in der Klassik und Frage seines Wandels in der Nachklassik*, Roma 1977, 50-52; A. GUARINO, *Mecenate e Terenzia*, in *Labeo* 37, 1991, 137-146 (= ID., *Trebazio ed il caso di Terenzia*, in ID., *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 98-108); U. VINCENTI, *La presunzione muciana* cit., 461-462; R. MARTINI, *Di una causa giudiziaria "inter Terentiam et Maecenatem"*, in *Rivista storica dell'antichità* 25, 1995, 177-185; H.-D. SPENGLER, *Der Beginn des Digestentitels 24,2. Bemerkungen zur Verwendung von Paulus-Texten durch die Kompilatoren*, in *"Iurisprudentia universalis". Festschrift für Theo Mayer-Maly*, a cura di M.J. SCHERMAIER, J.M. RAINER, L.C. WINKEL Köln-Weimar-Wien 2002, 739-740.

⁷⁹ In tal caso il *divortium* sarebbe peraltro un atto in frode alla legge, come notato da L. FASCIONE, *"Fraus legi". Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nell'esperienza giuridica romana*, Milano 1983, 125 ss.; R. MARTINI, *Di una causa giudiziaria* cit., 179; H. HONSELL, *"In fraudem legis agere"*, in *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, München 1976, 126

Il frammento rappresenta una delle prime fonti giurisprudenziali nelle quali è attestato l'uso del sostantivo *donatio*⁸⁰, che viene qui impiegato per indicare un'attribuzione a titolo gratuito, verosimilmente di una somma di denaro, da parte di Mecenate. Nel caso di specie si tratta di una consegna a titolo di liberalità di *res nec Mancipi*, ritenuta efficace ai fini del trasferimento della proprietà delle cose donate in quanto assistita da *iusta causa traditionis*⁸¹. Che la *causa donationis* fosse ricompresa dai giuristi dell'età

⁸⁰ Cfr. F. LEITAO ÁLVAREZ-SALAMANCA, *La terminología de los juristas romanos sobre la donación*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. (Sección Derecho Romano)*, 36, 2014, 111 ss.; fra le prime attestazioni del termine *donatio* nelle fonti giurisprudenziali v. anche, per Quinto Mucio, D. 17.2.7,11, Ulp. 30 *ad Sab.*: 7. [...] *si non fuerit distinctum, videtur coita esse universorum quae ex quaestu veniunt, hoc est si quod lucrum ex emptione venditione, locatione conductione descendit*. 11. *Et ita de hereditate legato donatione Quintus Mucius scribit*; per Sabino, D. 17.2.7,9, Ulp. 30 *ad Sab.*: *Nec adiecit Sabinus hereditatem vel legatum vel donationes mortis causa sive non mortis causa, fortassis haec ideo, quia non sine causa obveniunt, sed ob meritum aliquod accedunt*.

⁸¹ Cfr. A. EHRHARDT, *“Iusta causa traditionis”*. Eine untersuchung über den erwerb des eigentums nach römischem recht, Berlin 1930; E. BETTI, *Il dogma bizantino della φύσις τῆς παραδόσεως e la irrilevanza del dissenso nella causa della tradizione*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, I, Milano 1930, 303-334; ID., *Sul carattere causale della “traditio” classica (a proposito di studi recenti)*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, IV, Palermo 1936, 113 ss.; ID., *Istituzioni di diritto romano*, II.1, Padova 1947², 399; ID., *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, in *Studi in onore di V. Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli 1953, 81-125; C.A. FUNAIOLI, *La tradizione*, Padova 1942; P. VOCI, *“Iusta causa traditionis” e “iusta causa usucapionis”*, in *SDHI*, 15, 1949, 141-185 (= ID., *Studi di diritto romano*, I, Padova 1985, 53-104); ID., *Modi di acquisto della proprietà*, Milano 1952, 138 ss.; J.G. FUCHS, *“Iusta causa traditionis” in der Romanistischen Wissenschaft*, Basel 1952; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 435 ss.; R. CUIGNET, *De la “iusta causa traditionis” et des fragments 36, “D. de adq. rer. Dominio”, 41, 1 et 18 (18,1), “D. de reb. cred.”*, 12, 1, in *RIDA*, 6, 1959, 293-312; M. KASER, *Zur “iusta causa traditionis”*, in *BIDR*, 64, 1961, 61-97; U. WESEL, *Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufs*, in *ZSS*, 85, 1968, 100 ss. ID., *Das römische Privatrecht*, I, München 1971², 416 ss.; L. VACCA, *“Iusta causa e bona fides” nell’ “usucapio” romana a proposito del titolo “pro suo”*, in *“Sodalitas”. Scritti in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli 1984, 1955-2000 (= EAD., *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianei*, Padova 2006, 79-128); EAD., *“Emptio venditio” e “iusta causa traditionis” (a proposito di alcuni libri recenti)*, in *Revista general de Derecho Romano* 19, 2012 (online); G. EVANS-JONES, G. MACCORMACK, *“Iusta causa traditionis”*, in *New Perspectives in the Roman Law of Property. Essays for Barry Nicholas*, a cura di P. BIRKS, Oxford 1989, 99-109; M. GORDON, *The importance of the “iusta causa” of the “traditio”*, in *New Perspectives in the Roman*

classica fra le *iustae causae* ai fini della *traditio* è evidente da numerose fonti giurisprudenziali⁸², tuttavia va notato come si tratti di una *causa* che non

Law of Property cit., 123-135; W. FLUME, *Rechtsakt und Rechtsverhältnis. Römische Jurisprudenz und modernrechtliches Denken*, Paderborn 1990, 53 ss.; G. PUGLIESE, *Compravendita e trasferimento della proprietà in diritto romano*, in *Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica*, a cura di L. VACCA, Milano 1991, 46 ss.; ID., *Istituzioni di diritto romano*, con la collaborazione di F. STIZIA, L. VACCA, Torino 1991³, 466 ss. C.A. CANNATA, “*Traditio*” causale e “*traditio*” astratta: una precisazione storico-comparatistica, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, I, Milano 1994, 153-164 (= ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, a cura di L. VACCA, Torino 2012, 141-152); ID., *Corso di Istituzioni di Diritto Romano*, I, Torino 2001, 306-307; O. BEHREND, “*Iusta causa traditionis*”. La trasmissione della proprietà secondo il “*ius gentium*” del diritto classico, in L. LABRUNA, “*Tradere*” e altri studii, Napoli 1998, 27-78 (= *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 9/10, 1997/1998, 133-170); R. LAMBERTINI, *In tema di “iusta causa traditionis”*, in “*Fides, Humanitas, Ius*”. *Studii in onore di Luigi Labruna*, IV, Napoli 2007, 2745-2756 (= ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, a cura di L. VACCA, Torino 2012, 141-152); S. ROMEO, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010, 304 ss.; B. CORTESE, *Alcune brevi riflessioni sui modelli di trasferimento della proprietà: l'innovazione della tradizione*, in *RIDA*, 69, 2022, 131-158.

⁸² Particolarmente significativa in proposito è la testimonianza resa da D. 41.1.36, Iul. 13 dig.: *Cum in corpus quidem quod traditur consentiamus, in causis vero dissentiamus, non animadverto, cur inefficax sit traditio, veluti si ego credam me ex testamento tibi obligatum esse, ut fundum tradam, tu existimes ex stipulatu tibi eum deberi. Nam et si pecuniam numeratam tibi tradam donandi gratia, tu eam quasi creditam accipias, constat proprietatem ad te transire nec impedimento esse, quod circa causam dandi atque accipiendi dissenserimus*; nel frammento appare infatti pacifico che la *traditio donationis causa* produca il trasferimento della proprietà di *res nec Mancipi* alla pari di altre cause che trovano il proprio fondamento in un rapporto negoziale; sul testo v. segnatamente P. DE FRANCISCI, *Il trasferimento della proprietà. Storia e critica di una dottrina*, Padova 1924, 156 ss. e 202 ss.; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, II.2, *La proprietà*, Roma 1928, 184-185 (rist. a cura di G. Bonfante, G. Crifò, Milano 1968, 248-249); E. BETTI, *Il dogma bizantino* cit., 303 ss.; P. VOCI, “*Iusta causa traditionis*” cit., 149 ss. (= ID., *Studi di diritto romano* cit., I, 63 ss.); ID., *Modi di acquisto della proprietà* cit., 144 ss.; R. CUIGNET, *De la “iusta causa traditionis”* cit., 300 ss.; U. ZILETTI, *La dottrina dell'errore nella storia del diritto romano*, Milano 1961, 140 ss. nt. 116; H. HANISCH ESPÍNDOLA, *La intención de donar*, in *Revista de estudios jurídicos* 2, 1977, 29 ss.; W. FLUME, *Rechtsakt und Rechtsverhältnis* cit., 54 ss.; G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano* cit., 466 ss.; C.A. CANNATA, “*Iul. D. 41,1,36*”: una ‘*interpolazione occasionale*’, in *Incontro con Giovanni Pugliese*. 18 aprile 1991, Milano 1992, 67-76 (= ID., *Scritti scelti* cit., II, 23-29); S. ROMEO, *L'appartenenza e l'alienazione* cit., Milano 2010, 345 ss.; sulla *causa donationis* quale *iusta causa traditionis* v. anche B. BIONDI, *Il concetto di donazione* cit., 107 ss (= ID., *Scritti* cit., III, 647 ss.); ID., *Successione testamentaria e donazioni* cit., 673 ss. (I ed. 673 ss.); ID.,

necessariamente rinvia a un diviso rapporto giuridico precedente, potendo anche constare nella sola volontà di donare o ricevere correlativa alle parti. Come ha osservato il Cannata, infatti, la *iusta causa traditionis* è prodromica a un fenomeno negoziale che può consistere sia in un vero e proprio contratto sia in un mero accordo sulla *causa*, come nel caso di una donazione⁸³. Il risultato dell'operazione complessiva tuttavia è designato con il *nomen actionis* di *donatio*, nonostante tale fenomeno non abbia (ancora) natura di negozio autonomo.

Come notato nell'esempio di fonti non giuridiche, il sostantivo *donatio* è utilizzato anche qui in modo da porre inequivocabilmente in rilievo il solo fattore di liberalità dell'atto senza che vi sia esplicita menzione dell'eventuale negozio concluso *donationis causa* né, conseguentemente, del fatto che la donazione costituisca la motivazione funzionale a quest'ultimo (*causa*)⁸⁴.

Rilevante al riguardo è un altro frammento labeoniano, ove l'espressione *donationis causa* è impiegata dal giurista insieme alla menzione del negozio che attua gli effetti per il quale è predisposto l'atto di liberalità:

D. 24.1.67, Lab. 2 *pith. a Paul. epit.*: Si uxor nummis a viro aut ab eo qui in eius potestate esset sibi donatis servum emerit, deinde cum eius factus fuerit, eum ipsum donationis causa viro [tradiderit] <mancipaverit>, rata erit [traditio] <mancipatio>, quamvis ea mente facta fuerit qua ceterae donationes, neque ulla actio eius nomine dari potest.

Donazione (diritto romano) cit., 226 ss.; G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 83 ss.; ID., *Donazione (diritto romano)* cit., 937 ss. (= ID., *Scritti* cit., pp. 986 s.); F. CASAVOLA, "Lex Cincia" cit., 116 ss.; M. TALAMANCA, *Donazione possessoria e donazione traslativa*, in *BIDR*, 64, 1961, 249-283; S. ROMEO, *L'appartenenza* cit., 304 ss.; B. CORTESE, *Alcune brevi riflessioni sui modelli di trasferimento della proprietà* cit., 137 ss.

⁸³ Cfr. C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni* cit., 308 ss.; pure nel caso in cui si ammettesse la natura astratta della *traditio* va osservato come la donazione rappresenti ugualmente una *causa* idonea alla produzione degli effetti giuridici dell'atto, in questo senso v. segnatamente B. ALBANESE, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982, 252 ss.; P. VOCI, "Iusta causa traditionis" cit., 143 ss. (= ID., *Studi di diritto romano* cit., I, 57 ss.); ID., *Modi di acquisto della proprietà* cit., 138; M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1994², 331 ss.

⁸⁴ V. *supra* nt. 82

Il frammento è contenuto nell'epitome di Paolo dei *Pithanà* labeoniani ed è dunque una testimonianza attendibile non solo del pensiero del giurista augusteo ma anche della terminologia da questi impiegata⁸⁵. Diversi studiosi hanno avanzato ipotesi di interpolazione con riguardo alla menzione della *traditio* di *res Mancipi* contenuta nel testo⁸⁶: sono in effetti note le modifiche apportate dai compilatori relative alla *mancipatio*, non più esistente nel secolo VI e conseguentemente sostituita dalla *traditio*, negozio traslativo della proprietà ormai praticato al tempo⁸⁷. Va inoltre osservato come nel testo sia impiegata l'espressione *ratum esse*, solitamente riferita ad un negozio formale e non alla semplice consegna di una *res*⁸⁸. Labeone fa riferimento al caso di una donna, evidentemente *sui iuris*, che ha acquistato un servo

⁸⁵ Sui *Pithanà* e l'epitome paolina cfr. M. TALAMANCA, *I Pithanà di Labeone e la logica storica*, in *Iura*, 26, 1975, 1-40; B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien 1970, 124 ss.; W. FORMIGONI, *Il "pithanon" labeoniano nell'esperienza giuridica di Paolo (L'epitome di Paolo ai Pithanà di Labeone)*, Ferrara 1982; EAD., ΠΙΘΑΝΩΝ "a Paulo epitomatorum libri VIII". *Sulla funzione critica del commento del giurista "Iulius Paulus"*, Milano 1996; A. GUARINO, "Pithanà" tra Labeone e Paolo, in *Labeo* 43, 1997, 108-110; C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea cit.*, I, 316 ss.; L. VACCA, *I precedenti e i responsi dei giuristi*, in *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti. Profili storico-comparatistici. Seminario ARISTEC* (Perugia, 25-26 giugno 1999), a cura di L. VACCA, Torino 2000, 52 ss. (= EAD., *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche*, Padova 2006, 144 ss.); EAD., *Casistica e sistema da Labeone a Giuliano*, in "Ius controversum" e "auctoritas principis". *Giuristi, principe e diritto nel primo Impero. Atti del Convegno Internazionale di diritto romano* (Copanello, 11-13 giugno 1998), a cura di F. MILAZZO, Napoli 2003, 356 ss.

⁸⁶ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig 1889, 531 nr. 206; S. DI PAOLA, *Contributi ad una teoria dell'invalidità e della inefficacia in diritto romano*, Milano 1966, 109 ss.

⁸⁷ Come è stato notato da F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Sección Derecho Romano* 33, 2011 (online) ciò corrisponde ad una di quelle "interpolazioni tipiche, indice del fatto che Giustiniano aveva trasformato od eliminato una serie di istituzioni e regole giuridiche classiche"; in proposito v. anche L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee*, in *AUPA*, 16, 1931, 387-388 (= ID., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee*, Cortona 1931, 387-388); C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni cit.*, 381 nt. 457, ove viene definita "usuale nelle fonti giustinianee" l'interpolazione in esame ancorché con riferimento ad un altro frammento; più in generale sull'impostazione dei compilatori giustinianei con riguardo alla selezione ed elaborazione delle fonti giurisprudenziali cfr. G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 181 ss.

⁸⁸ Cfr. *VIR*, V, Berolini 1939, 83 ss.

pagando il prezzo attraverso il denaro ricevuto a titolo gratuito da parte del marito e successivamente, una volta intervenuto un atto o un fatto idoneo a farle acquisire la corrispondente proprietà (*cum eius factus fuerit*), la ha trasferita a sua volta al marito⁸⁹. Si possono di conseguenza isolare due atti di liberalità: una donazione di denaro da parte del marito (o di chi per lui) in favore della moglie e una donazione del servo acquistato da parte di quest'ultima in favore del marito. Nel primo caso si tratta di una *traditio donationis causa di pecunia*, per la quale vale quanto osservato in precedenza, mentre nel secondo caso, con riguardo allo schiavo *res mancipi*, viene espressamente menzionata la *mancipatio*. Labeone afferma che, nonostante il negozio sia intercorso tra coniugi, la donazione sarà in questo caso valida. Il Di Paola ha notato come tale soluzione sia ancora una volta fondata sul criterio della mancata *depauperatio-locupletatio* in quanto, avendo il marito in precedenza donato il denaro necessario all'acquisto del *servus*, considerando nel complesso l'intera transazione non vi sarà un arricchimento del coniuge⁹⁰. Rimane comunque significativa la validità della prima dazione di denari (testualmente *donati*) compiuta dal marito in favore della moglie: forse, come è stato notato dalla Lamberti in relazione ad altri casi di donazione, già i giuristi repubblicani avevano “posto l'accento sul dato dell'uso in comune dei beni pur appartenenti all'uno o all'altro coniuge, in alcuni casi appunto allo scopo di sottrarre gli stessi dall'ambito di applicazione del divieto di *donatio*”⁹¹, che trovava al contrario operatività ogniqualvolta la liberalità avesse ecceduto in valore o avesse avuto uno scopo eterogeneo rispetto alla soddisfazione delle esigenze della *familia*. D'altra parte ciò è compatibile con l'accennato indirizzo giurisprudenziale per cui “i giureconsulti ponevano a base del divieto la *depauperatio-locupletatio*”⁹², eccettuando da esso tutte le fattispecie nelle quali tale dinamica patrimoniale non aveva luogo⁹³.

⁸⁹Un caso simile si rinviene in D. 24.1.29 pr, Pomp. 14 ad Sab.: *Si mulier ex pecunia donata emptum servum vendidisset et alium emisset, posteriorem periculo mulieris esse Fulcinius scripsit: quod non est verum, licet non ex re mariti emptus sit.*

⁹⁰Cfr. S. DI PAOLA, *Contributi ad una teoria dell'invalidità* cit., 109 ss.

⁹¹Così F. LAMBERTI, *Suggerzioni in tema di “praesumptio Muciana”*, in *RDR*, 5, 2005, 1-25 (= EAD., *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma Antica*, Torino 2014, 170).

⁹²Così G. G. ARCHI, *La donazione* cit., 206; sul punto v. anche M. LAURIA, *Il divieto delle donazioni* cit., 513-560.

⁹³Tra le eccezioni al divieto di donazioni fra coniugi, oltre a quelle già citate, si può ricordare anche la *donatio sepulturae causa*, attestata in in D. 24.1.5.8, Ulp. 32 ad Sab.: *Concessa donatio est sepulturae causa: nam sepulturae causa locum marito ab uxore*

Ad un'attenta riflessione, si può osservare come nel testo in considerazione la *mancipatio* sia compiuta dichiaratamente *donationis causa* mentre per la dazione di denaro a titolo di liberalità effettuata dal marito, l'impiego del participio *donatis* assume valore concettualmente assorbente con riguardo a ogni riferimento sia all'atto posto in essere, sia alla *causa* retrostante. È dunque evidente che per una liberalità così effettuata il giurista, nell'impiegare direttamente il verbo *dono*, non abbia avvertito la necessità di fare riferimento ad una realizzazione *donationis causa* mentre per un atto formale quale la *mancipatio* abbia fatto espressamente emergere il ruolo della liberalità come causa determinante del negozio.

L'uso *tout court* del participio *donati* (*donatis*) da parte di Labeone per riferirsi alla somma oggetto di liberalità consegue in altre parole all'identificazione della liberalità stessa con l'atto che la pone in essere, laddove tale identificazione non ha luogo nel caso in cui l'atto sia connotato da insuperabile formalità come appunto la *mancipatio*. Detto fenomeno è confrontabile con quanto osservato con riguardo alle fonti letterarie coeve al giurista⁹⁴.

Analoghe osservazioni possono essere svolte prendendo in considerazione il seguente frammento ulpiano, ove è riportato il parere di Sabino in merito ad una donazione tra coniugi:

D. 25.1.11.1, Ulp. 36 ad Sab.: Donationem inter virum et uxorem circa impensas quoque inhibitam vere Sabinus scribit.

vel contra posse donari constat et si quidem intulerit, faciet locum religiosum. Hoc autem ex eo venit, quod definiri solet eam demum donationem impediri solere, quae et donantem pauperiorem et accipientem faciet locupletiolem: porro hic non videtur fieri locupletior in ea re quam religioni dicavit. Nec movit quemquam, quod emeret, nisi a marito accepisset: nam etsi pauperior ea fieret, nisi maritus dedisset, non tamen idcirco fit locupletior, quod non expendit; come afferma G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 206 “per quanto l’oggetto della donazione fosse suscettibile di valutazione economica, essendo *res in commercio*, pur tuttavia l’*usus religiosus*, a cui era destinata, induceva i giureconsulti a ritenere irrilevante questo aspetto”; numerose erano inoltre le eccezioni al divieto proprio in virtù dell’assenza di *depauperatio-locupletatio*: sul punto cfr. segnatamente L. ARU, *Le donazioni fra coniugi* cit., 156 ss.; K. MISERA, *Der Bereicherungsgedanke* cit, 8 ss; M. GARCÍA MORCILLO, *Limiting Generosity* cit., 255 ss.; P. BUONGIORNO, *Il divieto* cit., 121 ss.

⁹⁴ V. *supra* 24 ss.

Il testo è escerpito dal libro trentaseiesimo *ad Sabinum*, nel quale il giurista severiano tratta dell'istituto della dote⁹⁵. A tal proposito viene riportato il pensiero del più antico giureconsulto in tema di *impensae utiles*, ossia le spese sostenute dal marito al fine di aumentare la rendita dei beni dotali e che davano diritto ad un rimborso nel caso in cui fossero state autorizzate dalla moglie⁹⁶. Come ha affermato il Lévy “une impense utile qui n'est pas remboursée est une donation”⁹⁷: il mancato rimborso della somma sostenuta dal coniuge equivale infatti ad un'attribuzione a titolo gratuito, almeno nel caso in cui si sia determinato un vero e proprio incremento patrimoniale che non trova legittimazione se non nel caso in cui la somma necessaria alla miglioria costituisca un semplice anticipo. Si può ritenere, nonostante non si abbia la certezza dell'effettivo impiego del *nomen actionis* da parte di Sabino anziché di Ulpiano, che anche nella percezione del primo la nozione di *donatio* corrispondesse alla dazione indiretta della somma di denaro intesa a determinare l'incremento patrimoniale, nel caso di specie rientrante nel campo di applicazione del divieto⁹⁸.

⁹⁵ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia* cit., II, 1153 nr. 2808.

⁹⁶ Cfr. C. FAYER, *La “familia” romana: aspetti giuridici ed antiquari*, II, “*Sponsalia*”, *matriomonio, dote*, Roma 2005, 710 ss.; F. J. ANDRÉS SANTOS, *Efectos patrimoniales de la crisis matrimonial en la experiencia histórica: el caso romano*, in *Aspectos civiles y penales de las crisis matrimoniales*, a cura di C. GUILARTE MARTÍN-CALERO, Valladolid 2009, 220 ss.; di contrario avviso si mostra M.T. GONZALEZ-PALENZUELA GALLEGU, *Impensas útiles dotales y “voluntas mulieris”*, in *AFDUE*, 11, 1993, 408 ss.

⁹⁷ Così J. PH. LÉVY, *Les “impenses dotales” en droit romain classique*, Paris 1937, 118.

⁹⁸ Una conferma di tale percezione del fenomeno nella riflessione di Sabino si troverebbe in Vat. 269, Ulp. 46 *ad Sab.*: ‘*Ut quod utendum mater filiae dedit, non videatur donatum et si donatum sit, non valeat, in potestate filia constituta patris; aliud esse, si dotem dedit*’. *Ulpianus: constat, quod utendum filiae datum est, non esse donatum; sed et si donatum esset, aequè donatio non ualeret in filiam conlata, quae in patris erat potestate. plane si in dotem mater filiae dedisset, ualet quod factum est; potest enim donare filiae, cum, quamvis res mariti fiant, quandoque filia vel sola, si iuris sui fuerit, vel voluntate filiae pater habeat rei uxoriae actionem. Merito igitur Sabinus ait, si inscia uxore vel invita in dotem dedit, rem mariti non esse factam et ideo vindicari ab herede mulieris posse; quod si sciente ea hoc factum sit, consequens erit dicere in dotem conversum esse id quod datum est.*; P. BONFANTE, *Corso* cit., I, 317 nt. 1 (rist. 432 nt. 1); K. MISERA, *Gebrauchsüberlassung und Schenkungsverbot unter Ehegatten*, in *Index*, 3, 1972, 398 hanno ritenuto l'inciso *ut quod-dedit* una citazione dell'opera di Sabino fatta da Ulpiano mentre LENEL, *Palingenesia* cit., II, 1174 nr. 2903; F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, 306 ss.; R. ASTOLFI, *I “libri Tres iuris civilis” di Sabino*, Pavia 2001², 185 ritengono che il periodo sia invece una glossa di autore postclassico. Nel caso in cui si accettasse l'attribuzione a Sabino il frammento fornirebbe testimonianza di come la consegna di una *res* a titolo gratuito

Se il sostantivo *donatio* è impiegato dalla giurisprudenza di tarda età repubblicana e di prima età imperiale con riferimento al risultato di un'attribuzione a titolo gratuito, il suo utilizzo rivolto ad indicare l'elemento di gratuità insito in una transazione è attestato già nella riflessione della giurisprudenza della fine del secolo I:

D. 39.5.18pr.-1, Ulp. 71 *ad ed.*: pr. Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum donatione, obligationem non contrahi eo casu, quo donatio est, et ita et Pomponius eum existimare refert. 1. Denique refert Aristonem putare, si servum tibi <tradidero> ad hoc, ut eum post quinquennium manumittas, non posse ante quinquennium agi, quia donatio aliqua inesse videtur: aliter atque, inquit, si ob hoc tibi tradidissem, ut continuo manumittas: hic enim nec donationi locum esse et ideo esse obligationem. (...).

Ulpiano riporta l'opinione di Aristone a proposito della figura del *negotium mixtum cum donatione*, che nel frammento considerato viene presa in espressa considerazione dal giureconsulto⁹⁹. La transazione posta in essere

fosse la nozione di donazione più comune nella prima età imperiale, tanto che il giurista sente la necessità di distinguere la *donatio* dalla *datio ad utendum*; è stato in proposito osservato dal F. CASAVOLA, "*Lex Cincia*" cit., 159 che "Sabino mostra chiaramente di ritenere che l'*utendum dare* può essere una *donatio*. E dunque che l'una e l'altra figura possano strutturalmente confondersi"; in questo senso v. anche M. DE FILIPPI, "*Vaticana Fragmenta*". *Storia di un testo normativo*, Bari 2012², 95 (I ed. *ibid.*): "mentre ai tempi di Sabino era estremamente improbabile, ma non certo, come esprime il verbo *videatur*, che la *datio utendi causa* non si risolvesse in una *donatio*, ai tempi di Ulpiano la disciplina si è ormai consolidata"; diversamente M. TALAMANCA, *Donazione possessoria e donazione traslativa* cit., 274 evidenzia come "il giurista si preoccupa di determinare se una *datio ad utendum* dalla madre alla figlia abbia o meno effetti traslativi: e lo esclude sotto il profilo che la *traditio* non può sortire tali effetti in quanto l'*utendum dare*, come funzione economico-sociale, non concreta la *causa donationis*"; sul testo in generale v. pure G.G. ARCHI, *Dote e donazione nel diritto romano*, cit., 255 ss. (= ID., *Scritti* cit., II, 1106 ss.); M. GARCÍA GARRIDO, "*Ius uxorium*". *El régimen patrimonial de la mujer casa en derecho romano*, Roma-Madrid 1958, 99-100; I. BUTI, "*Si serva servo quasi dotem dederit*", in *Index* 27, 1999, 129-130.

⁹⁹ Come ha notato A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, Ancona 1990, 64-65 "è evidente che i pensieri attribuiti al nostro giurista mostrano una compattezza tale da far escludere che in queste 'trascrizioni' essi siano stati stravolti; v. pure V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo' di "Titius Aristo"*, in *Ostraka*, 4, 1995, 326; E. STOLFI, *Studi sui "libri ad edictum" di Pomponio*, I, *Trasmissione e fonti*, Napoli 2002, 522 ss.; T. DALLA MASSARA, *Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella*

dalle parti infatti risulta composita in quanto è presente sia *aliquid donationis* sia un obbligo gravante sul donatario di manomettere il servo ricevuto dopo un quinquennio. Il contenuto della donazione consiste proprio nell'uso del servo ma solo limitatamente al periodo di tempo precedente la manomissione prevista¹⁰⁰. Come affermato nel *principium*, dunque, nella medesima transazione coesistono anche nominalmente un *negotium* (traslativo della proprietà) e una *donatio* come fenomeni distinti per quanto strettamente correlati, sicché nella parte in cui vi è donazione *obligatio non contrahi* in quanto fattore distinto dal *negotium gerere*, idoneo di per sé a generare obbligazioni¹⁰¹. Rileva a questo proposito la segnalazione di avvenute interpolazioni¹⁰²: nonostante infatti il *servus* sia considerato in età classica una *res Mancipi*, nel testo vi è riferimento alla *traditio* dello stesso, i cui effetti limitati al trasferimento del possesso sulla *res* sono inconciliabili con la clausola di manomissione dopo il quinquennio oltre che con la successiva ipotesi di una *traditio ut continuo manumittas*¹⁰³. Come non ha mancato di sottolineare l'Archi ciò è dovuto alla già menzionata circostanza “che ogni ricordo della *mancipatio* è abolito nella Compilazione di Giustiniano, perché

giurisprudenza classica, Padova 2004, 206 nt. 28; P. MARRA, “*Fiduciae causa*”, Milano 2018, 263 nt. 569; G. ROMANO, *Giuliano e i “nova negotia”*, II, *Sulla tutela dei c.d. contratti innominati tra l'età traianea e l'età dei Severi*, Torino 2021, 198 ss.; M. MILANI, *La “fiducia” in diritto romano. Atti costitutivi, causa, oggetto*, Napoli 2022, 334 nt. 98.

¹⁰⁰ Cfr. W. ERBE, *Die Fiducia im römischen Recht*, Weimar 1940, 189 ss.; M. AMELOTTI, *La “donatio mortis causa”* cit., 122 ss.; B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni* cit., 720 ss. (I ed. 717 ss.); A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone* cit., 65 ss.; P. MARRA, “*Fiduciae causa*” cit., 261 ss.; M. MILANI, *La “fiducia”* cit., 334 ss.

¹⁰¹ Cfr. E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, II.1, Padova 1960, 99; G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 2 ss.; ID., “*Donare*” e “*negotium gerere*” cit., 687 ss. (= ID., *Scritti* cit., II, 967 ss.); ID., *Donazione* cit., 931 (= ID., *Scritti* cit., II, 974).

¹⁰² Cfr. O. LENEL, *Palingenesia* cit. 41 nr. 159, 842 nr. 1606; A. PERNICE, “*Labeo*”: *römisches Privatrecht im ersten Jahrhunderte Kaiserzeit*, III.1, Halle 1892, 128 ss. e nt. 1; P. OERTMANN, *Die “Fiducia” im römischen Privatrecht*, Berlin 1890, 46 ss. e nt. 192; W. ERBE, *Die “Fiducia”* cit., 153; M. AMELOTTI, *La “donatio mortis causa”* cit., 122 ss.; P. SIMONIUS, *Die “Donatio Mortis Causa” im klassischem römischen Recht*, Basel 1958, 152 ss.; G.G. ARCHI, “*Animus donandi*” cit., 122 ss. (= ID., *Scritti* cit., II, 1039 ss.); ID., *La donazione* cit., 37 ss.; U. ROBBE, *Diritto ereditario romano*, I, Napoli 1962, 107 ss.; R. SANTORO, *Il contratto nel pensiero di Labeone*, in AUPA, 37, 1983, 227 ss.; A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone* cit., 65.

¹⁰³ In tal senso cfr. R. SCEVOLA, “*Negotium mixtum cum donatione*”. *Origini terminologiche e concettuali*, Padova 2008, 79 nt. 3; diversamente cfr. A. SALOMONE, “*Donationes sub modo*”. *Verso un'unità sistematica*, Napoli 2020, 46-47.

ormai non ha più alcuna importanza la distinzione, prima fondamentale, tra *res Mancipi* e *res nec Mancipi*¹⁰⁴. L'opinione prevalente, già prospettata dal Lenel e sviluppata da Oertmann, riconoscerebbe nel frammento un caso di *fiducia manumissionis causa*, consistente nell'alienazione del servo *fiduciae causa* al fine di attribuirne la proprietà all'*accipiens* ma con l'obbligo di manomissione *ad tempus*¹⁰⁵. Recentemente tuttavia è stato proposto di identificare la fattispecie con una "figura strutturata sul *do ut manumittas* come convenzione atipica inquadrabile nel più ampio orizzonte rappresentato dal *dedi ut aliquid facias*"¹⁰⁶.

Aristone non ritiene opportuno concedere un'*actio* a tutela del dante causa che si sia pentito del trasferimento: il *quinquennium* infatti definisce lo spazio temporale di una *donatio* consistente nell'utilità che l'*accipiens* potrebbe trarre dall'uso del servo durante il periodo: poiché la compressione di tale utilità sarebbe stata in contrasto con la nozione di donazione ormai generalmente accolta, il donante non avrebbe potuto esperire rimedi idonei a recuperare la *res donata* prima che fosse trascorso il *quinquennium*, ossia nel momento in cui la facoltà concessa al donatario sarebbe venuta meno¹⁰⁷. Diversamente, nell'ipotesi di una *mancipatio ut continuo manumittas* non vi sarebbe stata *donatio* in quanto non sarebbe venuta in essere un'utilità per l'*accipiens* perdurante nel tempo, con conseguente identificabilità dell'operazione posta in essere dalle parti esclusivamente come un *negotium gerere*¹⁰⁸.

¹⁰⁴ Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 37; in proposito al venir meno dell'antica distinzione tra *res Mancipi* e *res nec Mancipi* e la conseguente attività interpolativa della commissione di Triboniano si rinvia alla bibliografia già riportata a nt. 72.

¹⁰⁵ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia* cit. 41 nr. 159, 842 nr. 1606; P. OERTMANN, *Die "Fiducia"* cit., 47; sull'intervento interpolatorio sul frammento da parte della commissione giustiniana v. inoltre G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 37 ss.; M. AMELOTTI, *La "donatio mortis causa"* cit., 123 ss.

¹⁰⁶ Così R. SCEVOLA, "*Negotium mixtum cum donatione*" cit., 127.

¹⁰⁷ Accogliendo l'interpretazione che identifica la transazione con una *fiducia*, il dante causa avrebbe potuto in questo caso esperire l'*actio fiduciae* per esercitare il proprio pentimento; circa i rimedi conseguenti all'inquadramento della fattispecie come convenzione innominata cfr. R. SCEVOLA, "*Negotium mixtum cum donatione*" cit., 125 ss.

¹⁰⁸ Il frammento prosegue al §2 riportando un caso del tutto analogo a quello trattato nel §1 in cui tuttavia il *dans* non è proprietario del *servus*: *idem Aristo ait, si donationis causa in hoc tradatur servus, ut post quinquennium manumittatur, sit autem alienus, posse dubitari an usucapiatur, quia aliquid donationis interveniret. et hoc genus quaestionis in mortis causa donationibus versari Pomponius ait et magis putat ut, si ita donetur, ut post quinquennium manumittatur, posse dici usucapionem sequi*. In

Sotto il profilo terminologico va sottolineato come Aristone utilizzi sia il sostantivo *donatio* sia l'espressione *donationis causa mancipare*.

questa ipotesi la *mancipatio* non trasferirà il *dominium ex iure Quiritium* ma solo il possesso sulla *res*: la *mancipatio* infatti rappresentava anche una *datio* ed era pertanto idonea a trasferire comunque il possesso nel caso di invalidità del negozio; sul punto cfr. S. RICCBONO, “*Traditio ficta*”, in *ZSS*, 33, 1912, 174, il quale evidenzia come “la *mancipatio* non può trasmettere per sé stessa la proprietà, se non è accompagnata dalla *traditio corporalis*”, conseguentemente riconoscendo la necessità di una *traditio* contestuale o successiva alla *mancipatio*. A tale teoria si oppone in parte il P. BONFANTE, *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana* (“*res Mancipi*” e “*res nec Mancipi*”), in *Scritti giuridici varii*, II, *Proprietà e servitù*, Torino 1918, 156 nt. 2, che non ritiene la *traditio corporalis* necessaria al trasferimento della proprietà delle *res Mancipi* pur tuttavia ammettendo “che la mancipazione comprendesse necessariamente sempre la tradizione [...] nondimeno, ammesso pure che la mancipazione comprendesse sempre la tradizione, non rimane men fermo il concetto che i due atti hanno natura essenzialmente diversa”. Cfr. anche Gai 4.131a: *Item si verbi gratia ex empto agamus, ut nobis fundus Mancipio detur, debemus (hoc modo) praescribere: EA RES AGATUR DE FUNDO MANCIPANDO, ut postea si velimus vacuam possessionem nobis tradi*; sugli acquisti *a non domino* v. indicativamente L. VACCA, *Il c.d. “duplex dominium” e l’ “actio Publiciana”*, in *La proprietà e le proprietà. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del diritto* (Pontignano 30 settembre – 3 ottobre 1985), a cura di E. CORTESE, Milano 1988, 39-74 (= EAD., *Materiali per un corso di diritto romano*, Torino 1997, 88-117 = EAD., *Appartenenza e circolazione dei beni cit.*, 152 ss.); EAD., *La doppia vendita e la rilevanza dell’affidamento nella casistica della giurisprudenza romana*, in *Le situazioni affidanti*, a cura di M. LUPOI, Torino 2006, 77 ss. (= EAD., *Appartenenza e circolazione dei beni cit.*, 603-617); EAD., *Osservazioni in tema di “actio Publiciana” e “acquisto a non domino”*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, Lecce 2016, 317-338; F.B.J. WUBBE, *Luchtledige Rechtswetenschap*, in “*Ex iusta causa traditum*”. *Essays in honour of Eric Pool*, Pretoria 2005, 434-441; M.J. TORRES, *Doble venta y venta “a non domino”: del derecho romano al derecho comunitario europeo*, in *RIDROM. Revista Internacional de Derecho Romano*, 12, 2014, 193-229; S.A. CRISTALDI, *In tema di doppia vendita “a non domino”: alcune considerazioni su D. 19.1.31.2 e D. 6.2.9.4*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 7, 2020 (online); M. FRUNZIO, *Gli acquisti “a non domino”. Antiche matrici e prospettive attuali*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 7, 2020 (online); come viene affermato da Aristone è comunque possibile per l’*accipiens* usucapire e ciò proprio in virtù della presenza dell’elemento *donatio* nella transazione: come ha infatti osservato M. AMELOTTI, *La “donatio mortis causa” cit.*, 124 “se mancasse questo *aliquid* l’usucapione non sarebbe possibile, non costituendo la *fiducia* titolo a ciò idoneo”; è evidente che l’usucapione avverrà in base al titolo *pro donato*, come testimonia l’uso della congiunzione *quia* dopo *dubitor*: nel caso esposto dunque la *donatio* non solo rappresenta un elemento dell’operazione posta in essere dalle parti ma è anche l’elemento del negozio che consente all’*accipiens* di perfezionare il suo acquisto.

Quest'ultima rende manifesto come il giurista traiano percepisca il fenomeno della donazione quale causa che assiste negozi giuridici, emergendo tuttavia quale elemento caratterizzante. In continuità con gli esempi in precedenza considerati, infatti, a fronte del negozio formale necessario a porre in essere l'attribuzione a titolo gratuito – peraltro neppure espressamente menzionato – è senza dubbio maggiormente avvertita la necessità di evidenziare l'attuazione dell'intento di liberalità.

1.2 *Proprie donatio e non proprie donatio*: la riflessione di Salvio Giuliano

Il concetto di donazione delineato da Aristone trova riscontro nell'articolata nozione giuliana di *donatio*:

D. 39.5.1pr., Iul. 17 *dig.*: *Donationes complures sunt. Dat aliquis ea mente, ut statim velit accipientis fieri nec ullo casu ad se reverti, et propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem et munificentiam exerceat: haec proprie donatio appellatur. Dat aliquis, ut tunc demum accipientis fiat, cum aliquid secutum fuerit: non proprie donatio appellabitur, sed totum hoc donatio sub condicione est. Item cum quis ea mente dat, ut statim quidem faciat accipientis, si tamen aliquid factum fuerit aut non fuerit, velit ad se reverti, non proprie donatio dicitur, sed totum hoc donatio est, quae sub condicione solvatur. Qualis est mortis causa donatio.*

La valenza sistematica del testo era già evidente ai compilatori giustinianeî i quali hanno infatti inserito il frammento nel libro trentanovesimo come *incipit* del titolo *de donationibus*¹⁰⁹. Un primo dato da porre in evidenza è che, come ha affermato l'Archi, Giuliano “non solo svolge il suo ragionamento considerando le sole donazioni consistenti in un *dare*, ma di queste parla come delle donazioni in genere (*donationes complures sunt*), senza darsi la pena di avvertire che vi sono fattispecie che non consistono in un *dare*”¹¹⁰. In effetti nel testo emerge la sola eventualità che l'atto di liberalità si estrinsechi in un *dare* da parte di qualcuno che, a seconda dell'assetto degli interessi concretamente riferibili alle parti, può essere

¹⁰⁹ Secondo il O. LENEL, *Palingenesia* cit., I, 367 nr. 291 il frammento potrebbe essere collocato sotto il titolo *de donationibus inter virum et uxorem*; che tale testo possa essere collocato in un contesto meno generale, ancorché con intento sistematico, è anche proposto da P. FERRETTI, *Le donazioni* cit., 29 nt. 29.

¹¹⁰ Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 86; sul punto v. anche U. VINCENTI, *Lezioni di metodologia della scienza giuridica*, Padova 1997, 26 ss.

condizionato o no. Pare invece da escludere, nella visuale terminologica del giurista, l'utilizzazione del sostantivo *donatio* in relazione a negozi che non consistono in un'attribuzione con carattere di realtà. Correlativamente, è stato in precedenza posto in luce come lo stesso vocabolo *donatio* risulti utilizzato nei testi dei giuristi della prima età imperiale per indicare esclusivamente la donazione reale: è plausibile che la prospettiva giuliana rimanesse aderente a tale accezione del termine, mentre la mancata utilizzazione nel contesto dell'espressione *donationis causa* non consente, come in altri frammenti, di aprire lo sguardo su altre utilizzazioni del sostantivo¹¹¹.

Sul piano sistematico il giurista adrianeo propone una *summa divisio* delle *donationes* in due specie: ciò che *proprie donatio appellatur* e ciò che *non proprie donatio appellabitur*. La prima corrisponde alla consegna di una cosa *ut [donator] statim velit accipientis fieri nec ullo casu ad se reverti*, con definizione corrispondente alla nozione di *donatio* assunta dai giuristi della prima età imperiale: l'atto si caratterizza per la gratuità nel momento stesso in cui avviene la *datio* e non vi è altro fine, ossia altro interesse estraneo all'intento di porre in essere una liberalità¹¹². Alla seconda specie appartengono invece le *donationes* dette *sub condicione*, nelle quali l'attribuzione non è a titolo immediato e definitivo ma, essendo apposta una condizione ora sospensiva ora risolutiva, all'avverarsi della stessa il donatario diventa titolare della *res* ovvero cessa di esserlo. La *donatio sub condicione* secondo Giuliano *non proprie donatio appellabitur* in quanto nell'un caso e nell'altro si rileva l'esistenza in capo al donante di un interesse ulteriore rispetto all'intento liberale. È stato notato che tale *divisio* è suscettibile di confronto con la distinzione labeoniana tra *donum* e *munus*, quest'ultimo inteso quale *donum cum causa*¹¹³: come osservato in precedenza, ciò che caratterizza il *munus* è in effetti la presenza di un

¹¹¹ Va evidenziato come Giuliano fosse ben consapevole della possibilità di attuare la *causa donationis* per mezzo di negozi non consistenti nella consegna di una cosa; agli esempi considerati nel testo si aggiunga anche D. 39 5.14, Iul. 17 dig.: *Qui alienum fundum donationis causa excolit, nullam retentionem propter impensas faciet, quia domini res ab eo iniectas continuo efficit.*

¹¹² F. PRINGSHEIM, "Liberalitas", in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, I, Milano 1953, 679 ha ritenuto interpolato l'inciso *quam ut liberalitatem et munificentiam exerceat*, ritenendolo attribuibile ad una sensibilità non appartenente alla giurisprudenza di età classica.

¹¹³ Cfr. P. FERRETTI, *Le donazioni* cit., 32 ss. che propone tale confronto in tema di donazioni tra nubendi.

interesse (*causa*) in capo al donante che, nella declinazione giuliana, corrisponde all'apposizione di una *condicio*, mentre il sostantivo *donatio* continua ad essere impiegato in senso proprio per indicare il *donum sine causa* e non anche il *donum cum causa*. Giuliano tuttavia ammette l'utilizzo del termine anche per indicare fenomeni non sempre riconducibili ad un'attribuzione immediata a titolo di liberalità. In ciò è possibile riconoscere una prima estensione del campo semantico: se infatti il vocabolo *donatio* nella riflessione dei giuristi del secolo I era utilizzato per indicare la dazione idonea a trasferire la proprietà su una *res* a titolo gratuito, nella definizione giuliana non è più necessario che tale dazione sia immediatamente produttiva di effetti traslativi, essendo ammessa anche quella condizionata¹¹⁴. Seppur *non proprie*, tale fenomeno può essere comunque definito *donatio*. La divisione proposta da Giuliano deve essere tuttavia confrontata con un'affermazione dello stesso giurista contenuta nel medesimo libro dei *Digesta*:

D. 39.6.2, Ulp. 32 *ad Sab.*: Iulianus libro septimo decimo digestorum tres esse species mortis causa donationum ait, unam, cum quis nullo praesentis periculi metu conterritus, sed sola cogitatione mortalitatis donat. aliam esse speciem mortis causa donationum ait, cum quis imminente periculo commotus ita donat, ut statim fiat accipientis. tertium genus esse donationis ait, si quis periculo motus non sic det, ut statim faciat accipientis, sed tunc demum, cum mors fuerit insecuta.

Il testo è escerpito dai *commentarii ad Sabinum* ulpiani, ove il giurista severiano riporta il passo di Giuliano. Evidente è il tentativo giuliano di rapportare alla *causa mortis* la casistica in tema di donazione altrove delineata. Il caso della *donatio* effettuata *sola cogitatione mortalitatis*, in quanto apertamente riferibile alla normale condizione umana, ben corrisponde infatti alla donazione propriamente detta. La terza ipotesi, a sua volta, trova riscontro nella donazione *non proprie*, compiuta in quanto sottoposta a condizione sospensiva ove il termine finale è del tipo *certus an*

¹¹⁴ Il donatario avrebbe infatti consolidato l'acquisto in seguito al verificarsi dell'evento morte, prima del quale sarebbe comunque stato proprietario della *res donata* nonostante la possibilità in capo al donante di esercitare un'azione rivolta a recuperare quanto alienato. Sul punto v. segnatamente S. DI PAOLA, "Donatio mortis causa" cit., 31 ss.; H.J. LÉGIER, *La libéralité conditionnelle entre vifs en droit romain*, in ID., "Varia". *Études de droit romain*, III, Sirey 1958, 155-238; E. RODRÍGUEZ DÍAZ, *Algunos aspectos de la "donatio mortis causa"* cit., 78 ss.

incertus quando. L'unica fattispecie a non trovare piena corrispondenza in D. 39.5.1pr. è la seconda, la quale si verifica laddove il donante si senta in effettivo ed imminente pericolo di vita e tale percezione costituisca il fattore causale di un trasferimento che, pur mantenendo la caratteristica della gratuità, si segnala per una forma per così dire attenuata di liberalità in quanto non vi corrisponde la consapevolezza di una duratura rinuncia al bene donato.

Il disallineamento fra i due testi si può comprendere alla luce di un intervento dei compilatori: probabilmente il frammento contenuto in D. 39.5.1pr. non corrisponde con l'esposizione della materia fatta da Giuliano e il riferimento alla *donatio mortis causa* è stato inserito dalla commissione di Triboniano per il suo valore esemplificativo¹¹⁵.

Anche in questo frammento il sostantivo *donatio* è impiegato con riguardo ad un'attribuzione destinata a perfezionarsi in un secondo momento e non consistente nell'immediata consegna della *res donata*, diversamente da quanto emerso nel linguaggio dei giuristi della prima età imperiale. Si può di conseguenza osservare una rilevante trasformazione semantica del sostantivo *donatio*, che viene ora utilizzato per indicare non solo la consegna a titolo gratuito di una cosa ma anche la destinazione per effetto della quale il trasferimento della cosa stessa in capo all'accipiente avverrà alla manifestazione di un evento futuro. Il *nomen actionis*, in altri termini, si presta ora a indicare una nozione dell'atto di liberalità non necessariamente correlata alla consegna contestuale di una *res* che occorre comunque ritenere ancora *nec mancipi*.

Come appare anche da D. 39.6.2, a tale uso del sostantivo *donatio* corrisponde tuttavia, da parte dello stesso Giuliano, il persistente impiego dell'espressione *donationis causa*, utilizzata per riferirsi all'elemento psicologico comune alle parti:

D. 39.5.2.7, Iul. 60 *dig.*: Titio decem donavi ea condicione, ut inde Stichum sibi emeret: quaero, cum homo antequam emeretur mortuus sit, an aliqua actione decem recipiam. Respondi: facti magis quam iuris quaestio est: nam si decem Titio in hoc dedi, ut Stichum emeret, aliter non daturus, mortuo Sticho condicione repetam: si vero alias quoque donaturus Titio decem, quia interim Stichum emere proposuerat, dixerim in hoc me dare, ut Stichum emeret, causa magis donationis quam condicio

¹¹⁵ Sul punto v. segnatamente S. DI PAOLA, "Donatio mortis causa" cit., 22 ss.; M. AMELOTI, "La donatio mortis causa" cit., 26.

dandae pecuniae existimari debeat et mortuo Stichus pecunia apud Titium remanebit.

La presenza di nomi fittizi e del sostantivo *quaestio* testimoniano l'origine scolastica del frammento. Il caso proposto è quello della donazione di una somma di denaro finalizzata all'acquisto da parte del donatario di un determinato servo. La questione sottoposta al giurista è se tale somma possa essere ripetuta nel caso in cui lo schiavo sia morto prima di essere acquistato. Per quanto nella *quaestio* l'effettività della donazione sia espressamente correlata all'apposizione di una *condicio*, l'impostazione giuliana in termini di *quaestio facti magis quam iuris* comporta un'indagine in concreto per stabilire se l'acquisto dello schiavo rappresentasse una vera e propria condizione in senso tecnico-giuridico cui ritenere sottoposto l'atto di liberalità ovvero se il donante si sarebbe ugualmente determinato a compiere l'atto stesso con regressione della *condicio*, sul piano psicologico, a semplice *causa donationis*: solo nel primo caso si sarebbe dovuta ammettere la ripetizione di quanto donato¹¹⁶.

L'espressione *donationis causa* ricorre anche nei testi di altri giuristi contemporanei a Giuliano, in particolar modo qualora venga in considerazione una liberalità attuata attraverso negozi non consistenti nella consegna di una *res donata*. Un caso è la definizione di un prezzo simbolico (*nummo uno*) nell'ambito di una compravendita¹¹⁷:

D. 24.1.5.5, Ulp. 32 *ad Sab.*: Circa venditionem quoque Iulianus quidem minoris factam venditionem nullius esse momenti ait: Neratius autem (cuius opinionem Pomponius non improbat) venditionem donationis causa inter virum et uxorem factam nullius esse momenti, si modo, cum animum maritus vendendi non haberet, idcirco venditionem commentus sit, ut donaret: enim vero si, cum animum vendendi haberet, ex pretio ei remisit, venditionem quidem valere, remissionem autem hactenus non valere, quatenus facta est locupletior: itaque si res quindecim venit quinque, nunc

¹¹⁶ Cfr. G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 46-47; G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser. Ein Beitrag zur römischen Rechts geschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts*, Karlsruhe 1974, 137-138 con altra bibliografia.

¹¹⁷ Cfr. S. BROISE, "*Animus donandi*" cit., 125 ss.; R. CARDILLI, *Il problema della resistenza del tipo contrattuale nel diritto romano tra "natura contractus" e "forma iuris"*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, III, Napoli 2008, 1 ss.; A. SALOMONE, "*Venditio donationis causa*", Torino 2016, 109 ss. (I ed. *ibid.* 2012).

autem sit decem, quinque tantum praestanda sunt, quia in hoc locupletior videtur facta.

Nerazio, la cui *opinio* è riportata da Ulpiano, si oppone al pensiero di Giuliano in tema di *venditio minoris* tra coniugi in quanto mentre quest'ultimo ritiene che anche la vendita ad un prezzo inferiore al valore di mercato sia invalida in quanto posta in essere in violazione del divieto, quegli afferma che l'atto sarebbe stato invalido solamente nel caso in cui il coniuge avesse inteso compiere una donazione. Diversamente, nel caso in cui il coniuge alienante avesse inteso porre in essere una compravendita (*cum animus vendendi haberet*), ancorché ad un prezzo inferiore al valore di mercato del bene, Nerazio ammette che *venditionem quidem valere*, con censura di invalidità per la sola *remissio pretii*, essendosi dovuto imperativamente procedere a una vendita al reale valore del bene¹¹⁸. L'impiego della locuzione *venditio donationis causa* è significativo ai fini della presente indagine poiché, come sopra accennato, implica qui una nozione della donazione estesa ai casi in cui la liberalità si realizza in atti diversi dalla semplice consegna a titolo gratuito di un bene.

Allo stesso tempo è possibile notare come anche nel caso di un negozio verbale sia sentita la necessità di menzionare la *causa donationis*:

D. 24.1.5.1, Ulp. 32 *ad Sab.*: Si maritus duos reos habeat Titium et mulierem et mulieri accepto tulerit donationis causa, neuter liberatur, quia acceptilatio non valet: et haec Iulianus libro septimo decimo digestorum scribit. plane si mihi proponas Titio accepto latum, ipse quidem liberabitur, mulier vero manebit obligata.

D. 24.1.5.4, Ulp. 32 *ad Sab.*: Si uxor viri creditorum donationis causa promiserit et fideiussorem dederit, neque virum liberari neque mulierem obligari vel fideiussorem eius Iulianus ait, perindeque haberi ac si nihil promississet.

¹¹⁸ Cfr. G.G. ARCHI, "Animus donandi" cit., 132 nt. 47 (= ID., *Scritti cit.*, II, 1050 nt. 47); S. BROISE, "Animus donandi" cit., II, 125 ss.; A. SALOMONE, *Venditio donationis causa* cit., 29 ss. (I ed. 32 ss.); diversa ricostruzione della fattispecie è compiuta da G. PUGLIESE, *La simulazione nei negozi giuridici*, Padova 1938, 128 ss.; sulla nozione di *animus donandi* in età classica e la genuinità della relativa espressione cfr. G.G. ARCHI, *Animus donandi* cit., 109-158 (= ID., *Scritti di diritto romano cit.*, II, 1027-1080); ID., *La donazione* cit., 49 ss.; ID., *Donazione (diritto romano)* cit., 134 ss. (= ID., *Scritti cit.*, II, 980 ss.); S. BROISE, "Animus donandi" cit.

L'opinione di Giuliano viene presa in considerazione nel primo frammento a proposito di una donazione effettuata per mezzo della remissione del debito nel primo caso e di una rinuncia all'eredità nel secondo. L'*acceptilatio donationis causa* posta in essere dal marito nei confronti della moglie, sua debitrice insieme ad un terzo, è ritenuta invalida in quanto contraria al divieto di donazione tra coniugi¹¹⁹. Di qualche interesse è il confronto con Plinio il Giovane, contemporaneo di Giuliano. Come visto in precedenza, infatti, Plinio non esita a definire direttamente *donatio* una liberalità compiuta attraverso la remissione del debito, senza ricorrere alla nozione di *causa donationis*¹²⁰. Se è vero che tale uso lessicale potrebbe corrispondere ad una scelta stilistica¹²¹ in quanto l'epistolario, ancorché destinato alla pubblicazione, non si proponeva l'analisi di questioni giuridiche, non si può fare a meno di riconoscere l'impiego estensivo del termine *donatio* come tendenza lessicale diffusa nel secolo I che Giuliano, non è dato sapere quanto consapevolmente, non sembra adottare¹²².

In D. 24.1.5.4, invece, Ulpiano riporta la soluzione di Giuliano dinanzi al caso di una donazione compiuta dalla moglie in favore del marito attraverso la promessa di pagamento al creditore di quest'ultimo e la fideiussione da parte di un terzo¹²³. Il giurista adrianeo ritiene invalida la donazione in quanto, come si è visto in precedenza, in questo caso si realizzerebbe un arricchimento vietato del coniuge tanto più che, essendo il debito iniziale del solo marito, non sembra ricorrere la possibilità di ritenere tale atto di

¹¹⁹ Cfr. L. ARU, *Le donazioni fra coniugi* cit., 138; M. AMELOTTI, *La "donatio mortis causa"* cit., 187 nt. 27; A. STEINER, *Die römischen Solidarobligationen. Eine Neubesichtigung unter aktionenrechtlichen Aspekten*, München 2009, 45; P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione* cit., 202.

¹²⁰ V. *supra* 30

¹²¹ Sullo stile e la terminologia dell'epistolario di Plinio v. quanto osservato *supra*, 30.

¹²² Come sopra evidenziato, il giurista nel definire *proprie donatio* solo l'attribuzione immediata e incondizionata di un bene ritiene meno appropriato l'uso del termine in relazione a ogni altra applicazione della *causa donationis*, definita *non proprie donatio*.

¹²³ In questo senso cfr. W. ENDEMANN, *Der Begriff der "Delegatio" im klassischen römischen Recht*, Marburg 1959, 51-52; diversamente F. BONIFACIO, *La novazione in diritto romano*, Napoli 1959², 43 ss. (I ed. Napoli 1950, 36 ss.) il quale riconosce nel testo "una *stipulatio* novativa formalmente perfetta, la quale non produce l'estinzione della *prior obligatio* perché non ne crea una nuova"; v. anche S. DI PAOLA, *Considerazione su Gai. 3.176 (Novazione mediante "stipulatio post mortem")*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, I, Milano 1965, 415-416; ID., *Contributi* cit., 35-37; A. BISCARDI, *Lezioni sul processo romano antico e classico*, Torino 1968, 256 ss.

liberalità finalizzato alla soddisfazione delle esigenze strettamente connesse con l'ambito familiare. Per quanto ora rileva, l'espressione *donationis causa* nel testo sembra corrispondere a un'ipotesi di *stipulatio* con accollo del debito.

Tale posizione tuttavia non risulta trovare seguito in un'altra testimonianza giuliana escerpta dal medesimo libro del *commentarium ad Sabinum*:

D. 24.1.5.13, Ulp. 32 *ad Sab.*: Si maritus heres institutus repudiet hereditatem donationis causa, Iulianus scripsit libro septimo decimo digestorum donationem valere: neque enim pauperior fit, qui non adquirat, sed qui de patrimonio suo deposuit. [...].

Nel testo l'espressione *donationis causa* è utilizzata per indicare la motivazione del *repudium hereditatis* da parte del marito, a seguito del quale la moglie, erede sostituta o *ab intestato*, come si può comprendere dal periodo finale, avrebbe potuto ricevere un'eredità. È interessante notare in proposito come tanto la nozione di *causa donationis* quanto lo stesso sostantivo *donatio*, siano qui utilizzati con riguardo al combinato effetto di due atti unilaterali, la rinuncia all'eredità da un lato e la sua libera accettazione dall'altro. In relazione a tale assetto di interessi l'Archi ha ritenuto che “solo un espresso accordo tra le parti poteva legittimare il fatto che l'acquisto di B era da considerarsi da parte di A come donazione”¹²⁴: si tratterebbe dunque di un *pactum donationis causa* attraverso il quale il donante si impegna a rinunciare all'eredità. In alternativa occorrerebbe ammettere che il contenuto della *donatio* potesse consistere anche solo nel far sorgere in capo al donatario un'opportunità o una facoltà. Vero è che il *pactum* nel testo non viene menzionato, mentre assumono rilievo espressivo e sostanziale sia l'atto di rinuncia che potenzialmente comporta l'arricchimento (*donatio*), sia la *causa donationis* che ne rappresenta la giustificazione sul piano logico-giuridico, benché attraverso l'impiego, invero piuttosto atipico, di un sintagma ben noto.

Quanto alla motivazione proposta dal giurista, la rinuncia all'eredità con il fine di porre in essere una liberalità fra coniugi, definita come accennato in termini di *donatio*, è ritenuta valida in quanto *neque pauperior fit qui non adquirat*: non vi è dunque quella correlazione diretta fra *depauperatio* e *locupletatio* che in un'altra ipotesi aveva consentito di evidenziare al medesimo giurista come il marito avesse rinunciato ad un diritto patrimoniale

¹²⁴Così ARCHI, *La donazione cit.*, 136.

in favore della moglie, riducendo il proprio patrimonio¹²⁵. Come afferma l'Archi, nonostante la giurisprudenza romana non avesse mai elaborato una nozione corrispondente all'odierna categoria dei diritti potestativi, tuttavia pare "che non si possa negare che, formulazione e sistemazione a parte (...) già i classici avessero percepito la particolarità propria alle rinunzie omissive, traendone sul terreno concreto le debite conseguenze"¹²⁶.

Va dunque evidenziato come, contestualmente all'impiego iniziale dell'espressione *donationis causa* in relazione alla fattispecie, il termine *donatio* venga successivamente utilizzato *tout court* dallo stesso Giuliano per indicare una liberalità non attuata né attuabile mediante la consegna di una *res*, segno ulteriore di un'implicita adesione del giurista alla nuova accezione del sostantivo.

1.3 Liberalità e *donationes* non consistenti nella consegna di una cosa: aspetti della riflessione teorica

L'estensione della nozione di *donatio* ad applicazioni della *causa donationis* che non comportano una *datio rei*, deducibile dai testi sopra riportati, trova esplicita enunciazione e motivazione teorica per la prima volta in Pomponio, non senza rilevanti indizi lessicali:

D. 39.5.9pr., Pomp. 33 *ad Sab.*: In aedibus alienis habitare gratis donatio videtur: id enim ipsum capere videtur qui habitat, quod mercedem pro habitatione non solvit. potest enim et citra corporis donationem valere donatio, velut si donationis causa cum debitore meo paciscar, ne ante certum tempus ab eo petam.

Nel primo periodo del frammento viene affermato che è definibile *donatio* il *gratis habitare* nell'immobile altrui, con ciò intendendosi una locazione *nummo uno* dell'unità immobiliare ove "die auf der anderen Seite für die Schenkung notwendige Vermögenseinbuße des Wohnungsgebers (*donare*) ist darin zu erblicken, daß er die gedachte Mietzinsforderung nicht geltend macht"¹²⁷. La *donatio* comprende di conseguenza anche il caso di una *citra*

¹²⁵ V. *supra*, 59.

¹²⁶ Così ARCHI, *La donazione* cit., 137.

¹²⁷ Così K. SLAPNICAR, "Gratis habitare". *Unentgeltliches Wohnen nach römischem und geltendem Recht*, Berlin 1981, 96-97; v. anche J. MICHEL, *Gratuité* cit., 42 ss.; L. ALMIRANTE, "Locare habitationem", in *Studi in onore di Biondo Biondi* cit., I, 455-465 e specialmente 461-462; C. GARCÍA VÁZQUEZ, *Contribución al estudio del "usus"*,

*corporis donationem*¹²⁸, non coincidendo più esclusivamente, come sopra esemplificato, con la nozione di donazione reale effettuata mediante la consegna di una cosa per indicare ogni liberalità posta in essere mediante atti che non comportano necessariamente una *datio*. Nel testo in esame, dunque, la donazione non corrisponde più alla nozione che emerge nelle prescrizioni della *lex Cincia*, consistente in un *dono dare* che trova riscontro, nella prospettiva del donatario, in un *capere* connotato dal carattere della realtà, ma può essere individuata pure nell'attribuzione – anche indiretta come nel caso della rinuncia all'eredità – di altri diritti¹²⁹. Va tuttavia notato in proposito che, come visto in precedenza, esempi di *donationes* non consistenti nella consegna di una *res* sono presenti già nella giurisprudenza della prima età imperiale: la precisazione di Pomponio sembra dunque recepire, motivare concettualmente e perciò 'codificare' un indirizzo di pensiero precedente¹³⁰. Evidentemente ancora in età antonina la donazione era percepita "*proprie*" come donazione reale e, d'altra parte, tale constatazione non sorprende se si considera che lo stesso Giuliano aveva

la "*habitatio*" y las "*operae servorum*", Cádiz 1995, 90 ss.; M.O. GIL GARCÍA, *La "locatio-conductio" del derecho de "habitatio"*, in *Revista Jurídica da FA7* 16/1, 2019, 156; R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford 1996, 191 ss.; A. SALOMONE, "*Venditio donationis causa*" cit., 87-88 (I ed. 95-96); diversamente A. ASCOLI, *Sulla legge Cincia* cit., 199 ss.; P. BIAVASCHI, *Ricerche sul "precarium"*, Milano 2006, 210-211; è stato in proposito osservato da J. STOCK, *Zum Begrifi der "donatio" insbesondere im Verhältnis zum "commodatum"*, Leipzig 1932, 41; L. ARU, *Le donazioni fra coniugi* cit., 109; G.G. ARCHI, "*Animus donandi*" cit., 127 nt. 37, (= ID., *Scritti* cit., II, 1047 nt. 37); ID., *La donazione* cit., 89 ss.; K. MISERA, *Gebrauchsüberlassung und Schenkungsverbot unter Ehegatten* cit., 405 ss.; ID., *Der Bereicherungsgedanke bei der Schenkung unter Ehegatten* cit. 187 ss. che il *gratis habitare* in questione farebbe riferimento già in età classica ad un vero e proprio diritto reale d'uso denominato *habitatio* e pertanto la donazione in esame sarebbe da identificarsi nella costituzione di un *ius in re aliena* piuttosto che essere contestualizzata in un negozio con effetti obbligatori. Si può riconoscere anche in questa soluzione una dematerializzazione dell'oggetto della *donatio*.

¹²⁸ *Digesta Iustiniani Augusti*, a cura di P. BONFANTE, C. FADDA, C. FERRINI, S. RICCOBONO, V. SCIALOJA, Milano 1960, 1079 nt. 2 e G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 89 segnalano tuttavia la *lectio* dell'Aloandro corrispondente a *citra corporis dationem*: la diversa lezione in ogni caso non inficia le considerazioni svolte in questa sede.

¹²⁹ Cfr. G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 89 ss.; M.P. PAVESE, "*Cetera iura evicit*". *Evizione e 'donazione' di servitù prediali nell'iscrizione di un cippo confinario da "Luceria"*, in *RDR*, 16/17, 2016/2017, 11 ss.; A. SALOMONE, "*Venditio donationis causa*" cit., 88 ss. (I ed. 95 ss.).

¹³⁰ V. *supra*, 53 ss.

omesso di fare riferimento nella sua definizione di *donatio* ad altre fattispecie che non corrispondessero con una *datio*.

La portata innovativa dell'affermazione di Pomponio consiste nel dichiarare apertamente che anche a questo tipo di donazioni compete il *nomen iuris* di *donatio*.

Una riflessione particolare merita l'argomentazione esposta con le parole: *id enim ipsum capere videtur qui habitat, quod mercedem pro habitatione non solvit*: significativa è qui l'estensione del campo semantico del verbo *capio*, utilizzato negli esempi delle origini con l'ablativo strumentale di *manus* e l'accusativo di un termine indicante un referente necessariamente materiale (*manu capere aliquod*) ed ora considerato riferibile a una utilità indiretta quale il mancato pagamento di un canone di locazione.

Analoghe osservazioni possono proporsi con riguardo al seguente frammento di Papiniano:

D. 8.4.17, Pap. 7 *quaest.*: Si precario vicinus in tuo maceriam duxerit, interdicto 'quod precario habet' agi non poterit, nec maceria posita donatio servitutis perfecta intellegitur, nec utiliter intendetur ius sibi esse invito te aedificatum habere, cum aedificium soli condicionem secutum inutilem faciat intentionem. Ceterum si in suo maceriam precario, qui servitatem tibi debuit, duxerit, neque libertas usucapietur et interdicto 'quod precario habet' utiliter cum eo agetur. Quod si donationis causa permiseris, et interdicto agere non poteris et servitus donatione tollitur.

Nella prima parte del testo è presa in considerazione l'ipotesi di un soggetto che ha edificato un muro a secco sul fondo altrui a seguito di una facoltà ricevuta *precario*¹³¹. In questo caso Papiniano, appunto a motivo della precarietà della concessione, posto che non si potrebbe ritenere costituita per donazione una corrispondente servitù, afferma non competere l'interdetto *quod precario habet*, né alcuna azione utile in quanto, per effetto della costruzione *invito domino*, il manufatto seguirebbe la condizione giuridica del terreno venendo acquistato dal relativo proprietario senza che possa assumere alcun rilievo l'intenzione di colui che lo ha edificato¹³².

¹³¹ Cfr. segnatamente P. BIAVASCHI, *Ricerche cit.*, 272 ss. con bibliografia.

¹³² Come ha osservato P. BIAVASCHI, *Ricerche cit.*, 278 "Evidentemente vi deve essere una ragione per cui Papiniano ha affermato l'impossibilità dell'esperimento dell'interdetto: tuttavia, la laconicità della frase può indurre solamente a elaborare delle ipotesi ed è forse per questo che ben pochi autori si sono 'avventurati' per tale

Se invece taluno abbia edificato il muro sul proprio fondo, gravato da una servitù nei confronti del fondo confinante, in seguito alla facoltà precariamente concessa dal vicino, non è dato riconoscere l'estinzione per *usucapio libertatis* della servitù stessa e conseguentemente il menzionato interdetto diviene esperibile in via utile¹³³.

Diversamente ancora accadrebbe se la costruzione del muro a secco fosse stata consentita per atto di liberalità dal titolare del fondo dominante, ipotesi nella quale non sarà possibile esperire l'interdetto.

Nel contesto l'impiego del verbo *permitto* è particolarmente significativo in quanto non viene nominato alcun negozio giuridico che concretamente attui la *causa donationis*, mentre assume rilievo solo l'acquiescenza espressa da parte del proprietario del fondo dominante il quale rinuncia così alla servitù compiendo una *donatio*. Come risulta dall'inciso conclusivo, infatti, *servitus donatione tollitur*: la donazione rappresenta il fenomeno nominalisticamente ed anche effettivamente rilevante in seguito al quale si estingue il diritto reale¹³⁴. Si può anche in questo caso evidenziare come il sostantivo *donatio* venga impiegato con riguardo a transazioni non consistenti nella consegna di una cosa.

Non stupisce allora che sia lo stesso Papiniano a sintetizzare altrove tale accezione del fenomeno:

D. 50.17.82, Pap. 9 *resp.*: Donari videtur, quod nullo iure cogente conceditur.

Significativo è il fatto che il testo sia stato collocato dai compilatori nel titolo 17 dell'ultimo libro del Digesto rubricato *De diversis regulis iuris antiqui*. L'estrpolata massima papiniana fa riferimento alla spontaneità, che insieme alla gratuità rappresenta uno dei requisiti della *donatio* individuati dalla giurisprudenza di età imperiale¹³⁵. Rileva in questa sede che l'oggetto della donazione, così come descritto dal giurista, è *quod nullo iure cogente conceditur*. Significativo è qui l'uso del verbo *concedo* in quanto utilizzato

cammino"; per una sintesi delle proposte ermeneutiche si rinvia a P. BIAVASCHI, *Ricerche cit.*, 275 ss. con bibliografia.

¹³³ Cfr. R. BASILE, *Note sulla servitù nella giurisprudenza severiana*, in *Index* 25, 1997, 349 ss.; P. BIAVASCHI, *Ricerche cit.*, 274.

¹³⁴ Per analoghe testimonianze v. *infra*, 65 ss.

¹³⁵ Sul punto cfr. più diffusamente G.G. ARCHI, *La donazione cit.*, 69 ss.; ID., *Donazione (diritto romano) cit.*, 933 ss. (= ID., *Scritti cit.*, II, pp. 982 ss.).

nelle fonti non tanto con riguardo all'alienazione di una cosa ma soprattutto all'attribuzione di un diritto¹³⁶.

A conclusione dell'esame dei testi sopra considerati, si può osservare che fra il secolo II e il secolo III il campo semantico del sostantivo *donatio* nell'ambito della riflessione giurisprudenziale inizia ad estendersi fino a ricomprendere rapporti negoziali che in precedenza erano esclusivamente indicati attraverso il corrispondente vincolo teleologico riconoscibile nell'espressione *donationis causa* mentre ora sono inclusi nella nozione di donazione.

1.4 La nozione di *donatio* nella riflessione dei giuristi dell'età severiana

L'affermarsi di una diversa accezione del sostantivo *donatio* è evidente anche nel caso dell'alienazione di *res mancipi*, operazione in precedenza descritta attraverso la menzione del negozio giuridico impiegato a tal fine¹³⁷ ma che nella giurisprudenza di età severiana inizia ad essere individuata con il vocabolo *donatio*:

Pap. 8 *resp.* D. 34.4.24.1. Pater hortos instructos filiae legavit: postea quaedam ex mancipiis hortorum uxori donavit. Sive donationes confirmavit sive non confirmavit, posterior voluntas filiae legato potior erit: sed etsi non valeat donatio, tamen minuisse filiae legatum pater intellegitur.

¹³⁶ Cfr. in tal senso l'uso del verbo *concedo* in relazione alla costituzione di una servitù, già evidente in D. 45.1.56.4, Iul. 52 *dig.*: *Qui ita stipulatur: "decem, quoad vivam, dari spondes?", confestim decem recte dari petit: sed heres eius exceptione pacti conventi summovendus est: nam stipulatorem id egisse, ne heres eius peteret, palam est, quemadmodum is, qui usque in kalendas dari stipulatur, potest quidem etiam post kalendas petere, sed exceptione pacti summovetur. Nam et heres eius, cui servitus praedii ita concessa est, ut, quoad viveret, ius eundi haberet, pacti conventi exceptione submovebitur.*; v. anche per un'attestazione successiva D. 8.3.14, Pomp. 32 *ad Quint.*: *Per quem locum viam alii cessero, per eundem alii aquae ductum cedere non potero: sed et si aquae ductum alii concessero, alii iter per eundem locum vendere vel alias cedere non potero*; v. anche *VIR*, I, Berolini 1903, 860 ss.

¹³⁷ V. *supra*, 44 ss.

Un *pater familias* ha fatto testamento disponendo un legato avente ad oggetto alcuni fondi predisposti per la coltivazione (*instructi*)¹³⁸ in favore della figlia ma, in un secondo momento, ha trasferito la proprietà di uno di questi fondi alla moglie. Il giurista afferma che l'eventuale conferma delle donazioni compiute in vita non è idonea ad inficiare la validità dell'atto in quanto prevale la manifestazione di volontà *posterior*¹³⁹. Nel caso di specie, tuttavia, la donazione dovrà essere considerata invalida in quanto è stata posta in essere in violazione del divieto di donazioni *inter virum et uxorem*¹⁴⁰. Malgrado ciò, secondo Papiniano, la *voluntas* del testatore di diminuire il *quantum* del legato, deducibile dalla donazione, deve essere ugualmente considerata nonostante l'invalidità di quest'ultima, e pertanto il terreno donato non integrerà l'oggetto della disposizione di ultima volontà. Come anticipato, l'uso del termine *donatio* risulta significativo sotto il profilo della complessiva percezione del fenomeno da parte del giurista: l'operazione posta in essere dal *pater familias* al fine di trasferire alla moglie la proprietà sulla *res Mancipi* viene infatti definita *donatio*. Tale osservazione assume maggiore rilevanza se si considera che nel testo non vi è menzione né di una *mancipatio* né di altri negozi giuridici idonei a trasferire la proprietà sulle *res Mancipi*.

Nella riflessione della tarda età imperiale la nozione di *donatio* è connotata da una maggiore autonomia rispetto al passato non solo in quanto essa si estende ormai a definire situazioni in cui l'atto di liberalità ha ad oggetto utilità piuttosto varie, ma anche perchè il sostantivo *donatio* diviene il referente terminologico esclusivo dell'intera transazione.

Tale fenomeno si coglie già nella riflessione gaiana:

Gai. 9 *ad ed.* D. 15.1.27.2: Si servus alienatus sit, quamvis in eum, qui alienaverit, intra annum praetor de peculio actionem polliceatur, tamen

¹³⁸ Su tale significato del verbo *instruo* cfr. [H.] V. KAMPTZ, *Instruo*, in *TLL*, VII.1, Lipsiae 1934-1964, 2018, 17 ss.

¹³⁹ In tema di conferma delle donazioni mediante atti *mortis causa* cfr. M. AMELOTTI, *Il testamento romano* cit., 161 ss. Particolarmente significativo è in proposito P. Hamb. 72 = CLA XI, 496; il formulario testamentario, infatti, contempla la clausola di conferma delle donazioni *inter vivos* compiute dal testatore, fornendo dunque testimonianze della diffusione di tale prassi formulare; su quest'ultimo testo, oltre alla bibliografia già richiamata, v. pure V. GIUFFRÈ, *Documenti testamentari romani*, Milano 1974, 39 ss.; M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975, 99 ss.

¹⁴⁰ Sul quale v. *supra* nt. 73.

nihilo minus et in novum dominum actio datur, et nihil interest, aliud apud eum adquisierit peculium an quod pariter cum eo emerit vel ex donatione acceperit eidem concesserit.

Nel frammento viene affermato che i creditori del servo alienato dal proprietario possono agire in giudizio non solo contro quest'ultimo mediante un'*actio de peculio annalis* ma anche contro l'acquirente sperando un'*actio de peculio ex ante gesto*, a nulla rilevando se il nuovo proprietario avesse concesso al servo un nuovo *peculium* o invece avesse acquistato a titolo oneroso o a titolo di donazione il precedente *peculium*¹⁴¹. Tale uso di *donatio* tuttavia non fa emergere il negozio giuridico retrostante ma solo l'elemento della liberalità, che appare come unico titolo di acquisto in alternativa all'*emere* successivamente ipotizzato.

Un impiego simile dell'espressione *ex donatione* si rinviene nell'opera di Ulpiano:

D. 39.5.12, Ulp. 3 *disp.*: Qui ex donatione se obligavit, ex rescripto divi Pii in quantum facere potest convenitur. sed enim id, quod creditoribus debetur, erit detrahendum: haec vero, de quibus ex eadem causa quis obstrictus est, non debet detrahere.

Il testo della costituzione di Antonino Pio menzionata nel frammento non è pervenuto, tuttavia è possibile ricostruire parte del suo contenuto attraverso

¹⁴¹ Cfr. in proposito I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei "servi"*, Napoli 1976, 204 ss.; sulle *actiones de peculio* v. indicativamente S. SOLAZZI, *Studi sull' "actio de peculio"*, in *BIDR*, 17, 1905, 208-264; 18, 1906, 228-259; 20, 1908, 5-22 (=ID., *Scritti di diritto romano*, I, Napoli 1955, 161-245); ID., *Peculio e "in rem versio" nel diritto classico*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo 1910, 203-229 (= ID., *Scritti cit.*, I, 247-267); ID., *Sul "peculium" nell' "actio de in rem verso"*, in *AG*, 152, 1957, 3-18 (= ID., *Scritti di diritto romano*, VI, *Ultimi scritti, Glosse a Gaio, "Notae"*, Napoli 1972, 1-13); G. PUGLIESE, *Intorno all'impossibilità della prestazione causata dal "paterfamilias" e dal fideiussore*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze 1956, 584 ss.; A. BURDESE, *Controversie giurisprudenziali in tema di capacità degli schiavi*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, I, Milano 1982, 147-180; G. MACCORMACK, *The early history of the "actio de in rem verso" (Alfenus to Labeo)*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, II, Milano 1982, 319-339; ID., *The later history of the "actio de in rem verso" (Proculus-Ulpian)*, in *SDHI*, 48, 1982, 318-367.

alcune testimonianze conservate nel Digesto¹⁴². Il rescritto avrebbe introdotto una forma di tutela per il donante che si fosse obbligato ad eseguire una prestazione dal valore maggiore rispetto alle sue possibilità economiche: in questo caso infatti, come attesta Ulpiano, il donatario avrebbe potuto convenire il donante solamente *in quantum facere potest*, con conseguente rinuncia alla parte della prestazione eccedente il patrimonio del donante¹⁴³. L'espressione *ex donatione* è in questo caso utilizzata per identificare il titolo in base al quale l'*obligatio* nasce in capo al donante stesso. Anche in questo caso l'indicazione della liberalità insita nel negozio assorbe la menzione dell'atto che concretamente produce gli effetti giuridici tra le parti, verosimilmente una *stipulatio*, alla stregua delle precedenti testimonianze relative alla *mancipatio donationis causa*.

Ancora la seguente attestazione permette di evidenziare come la *donatio* sia percepita dalle parti come il titolo in base al quale è proposta un'azione processuale:

Paul 2 *man.* D. 42.1.49: Et exheredatum vel eum, qui se paterna hereditate abstinuit, nec ex ipsius contractu nisi id quod facere potest condemnandum. Quemadmodum autem facere posse credatur, videndum est, utrum deducto omni aere alieno, ut is, qui ex donatione convenitur, an ut maritus et patronus nullo deducto aere alieno. Et indubitati iuris est ad similitudinem viri et patroni eum detrahendum: pinguius enim donatori succurrere debemus quam ei, qui verum debitum persolvere compellitur.

¹⁴² Cfr. A. GUARINO, *La condanna nei limiti del possibile*, Napoli 1975, 44 ss.; sul tema v. anche A. ASCOLI, *Trattato cit.*, 299 ss.; A. GUARINO, *Studi sulla "taxatio in id quod facere potest"*, in *SDHI*, 7, 1941, 5-34; B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni cit.*, 703 ss. e segnatamente nt. 1 (I ed. 701 e segnatamente nt. 2).

¹⁴³ È lecito porsi la questione circa l'opportunità del provvedimento imperiale in quanto il donante, considerata l'esiguità del *modus legis Cinciae*, avrebbe potuto eventualmente opporsi alla pretesa del donatario con la corrispondente *exceptio*. Come ha notato in proposito B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni cit.*, 704 "poiché sarebbe singolare che il donante, convenuto in giudizio dal donatario per l'esecuzione della donazione, anziché opporre la *exceptio legis Cinciae*, e quindi respingere in pieno la pretesa del donatario, preferisca avvalersi della semplice limitazione della condanna, è da ritenere che il *beneficium* si applicasse a quelle donazioni eccettuate dalla legge Cincia".

Il testo¹⁴⁴ prende in considerazione i limiti della responsabilità del soggetto diseredato ovvero che non ha accettato l'eredità: egli potrà infatti essere condannato solamente *in quantum facere potest*, alla stregua di colui che è convenuto per l'adempimento di una donazione il quale, come visto in precedenza, avrebbe potuto richiedere l'applicazione di un analogo limite; lo stesso si può dire nel caso di un'azione esperita contro il marito oppure il patrono, nei confronti dei quali era parimenti concesso tale beneficio¹⁴⁵.

Particolarmente significativo è l'uso dell'espressione *ex donatione* riferito al verbo *convenio*, laddove la donazione assume rilievo quale titolo fondante l'azione in luogo del diverso negozio giuridico concluso a scopo di liberalità. Anche in ambito processuale, dunque, la *donatio* è assunta, quanto meno sotto il profilo terminologico, come referente della transazione senza la menzione di un diverso atto produttivo di effetti giuridici tra le parti.

Va osservato come mentre nella riflessione dei giuristi della prima età imperiale l'indicazione della *causa donationis* fosse adottata laddove la liberalità fosse stata posta in essere mediante un negozio che non comportava

¹⁴⁴ A. GUARINO, *La condanna* cit., 128-129 ha avanzato sospetti di interpolazione, la quale tuttavia non ha modificato il principio giuridico espresso nel frammento; diversamente v. M. PAMPLONI, *Sulla teoria del "beneficium competentiae" nel diritto romano*, Torino 1898, 4; W. LITEWSKI, *Das "beneficium competentiae" im römischen Recht*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, IV, Milano 1971, 491. L'ultima frase potrebbe invero corrispondere ad un'interpolazione giustiniana: in particolare l'uso del comparativo di *pingue*, che si rinviene in un altro frammento paolino (D. 44.2.14pr., Paul. 70 *ad ed.*), è proprio del linguaggio della cancelleria giustiniana; cfr. C. 7.71.7, IMP. IUSTINIANUS A. IULIANO P.P.: *Cum et filii familias possint habere substantias, quae patribus adquiri vetitae sunt, nec non peculium vel castrense vel quod patre volente possident, quare cessio bonorum eis deneganda sit? cum, etsi nihil in suo censu hi qui in potestate sunt parentum habeant, tamen, ne patiantur iniuriam, debet bonorum cessio admitti. si enim et pater familias admittendus est propter iniuriarum timorem ad cessionis flebile veniens adiutorium, quare filiis familias utriusque sexus hoc ius denegamus? cum apertissimi iuris est et inter patres familias et alieno iuri subiectos, si quid postea eis pinguius accesserit, hoc iterum usquead modum debiti posse a creditoribus legitimo modo avelli.* D. X K. MART. CONSTANTINOPOLI POST CONSULATUM LAMPADII ET ORESTIS VV. CC. (a. 531); v. pure C. 4.1.12pr.; C. 6.25.7.1; sul frammento cfr. anche A. WACKE, *Zur einrede des notbedares (ne egeat) bei schenkungsversprechen und im dotalrecht*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, VI, a cura di C. RUSSO RUGGERI, Milano 2010, 458 ss.; J.C. PRADO RODRÍGUEZ, *Incumplimiento de la donación promisorio y beneficium competentiae: bases romanistas de su recepción en el Código civil de Bello*, in *Glossae* 17, 2020, 646 ss.

¹⁴⁵ Sul punto v. segnatamente W. LITEWSKI, *Das "beneficium competentiae"* cit., 526 ss., 545 ss. e, limitatamente all'ipotesi dell'azione esperita fra coniugi, A. GUARINO, *La condanna* cit., 55 ss.

l'attribuzione immediata di un diritto reale, nei frammenti in precedenza considerati il sostantivo *donatio* è compatibile anche con negozi giuridici non consistenti nella mera consegna della *res donata*. La sfera semantica di *donatio* si è dunque estesa fino all'indicazione della transazione nel suo insieme, nella quale la liberalità emerge quale elemento predominante.

Il termine *donatio* sostituisce la menzione del negozio giuridico anche nel caso in cui la questione verta sulla validità di quest'ultimo:

D. 24.1.3.4, Ulp. 32 *ad Sab.*: Secundum haec si mater filio, qui in patris potestate esset, donet, nullius momenti erit donatio quia patri quaeritur: sed si in castra eunti filio dedit, videtur valere, quia filio quaeritur et est castrensis peculii. quare et si filius vel privignus vel quivis alius potestati mariti subiectus de castrensi suo peculio donavit, non erit irrita donatio.

D. 24.1.32.5, Ulp. 33 *ad Sab.*: Si maritus ea quae donaverit pignori dederit, utique eum paenituisse dicemus, licet dominium retinuit. quid tamen, si hoc animo fuit, ut vellet adhuc donatum? finge in possessionem precariam mulierem remansisse paratamque esse satisfacere creditori. dicendum est donationem valere: nam si ab initio ei rem obligatam hoc animo donasset, dicerem vim habere donationem, ut parata satisfacere mulier haberet doli exceptionem: quin immo et si satisfacisset, potuisse eam per doli exceptionem consequi, ut sibi mandentur actiones.

D. 41.6.1.1, Paul. 54 *ad ed.*: Si pater filio quem in potestate habet donet, deinde decedat, filius pro donato non capiet usu, quoniam nulla donatio fuit.

In questi frammenti espressioni quali *donatio valere*, *donatio nullius momenti esse*, *irrita donatio*, *vim habere donatio*, nel qualificare l'atto per il solo fatto di essere stato compiuto a titolo di liberalità, considerano la validità del relativo acquisto esclusivamente sotto il profilo dell'applicabilità dei divieti in tema di donazione¹⁴⁶. Analogamente si deve osservare l'utilizzo

¹⁴⁶ Cfr. anche D. 39.5.29.2, Pap. 12 *resp.*: *Donationem quidem partis bonorum proxima cognatae viventis nullam fuisse constrabat: verum ei, qui donavit ac postea iure praetorio successit, quoniam adversus bonos mores et ius gentium festinasset, actiones hereditarias in totum denegandas respondit*; sul frammento v. segnatamente M.F. MEROTTO, *I patti successori dispositivi nel diritto romano*, Napoli 2020, 188 ss. con bibliografia.

dell'espressione *pro donato* in luogo dell'indicazione analitica dei titoli di usucapione derivanti da atti di liberalità.

Diversamente, come accennato, nei testi giurisprudenziali della fine del secolo I la questione della validità è posta con riguardo al negozio compiuto *donationis causa*¹⁴⁷. Si osserva correlativamente che l'uso di quest'ultima espressione diminuisce progressivamente rispetto a quello del sostantivo *donatio*¹⁴⁸.

Questa accezione di *donatio* trova riscontro ed anche accentuazione nei decenni successivi¹⁴⁹:

Mod. 12 *resp.* D. 1.5.22: Herennius Modestinus respondit, si eo tempore enixa est ancilla, quo secundum legem donationis manumissa esse debuit, cum ex constitutione libera fuerit, ingenuum ex ea natum.

Il responso di Modestino concerne verosimilmente una *mancipatio donationis causa*, poiché non solo vi si richiama l'alienazione di una schiava, ma si fa riferimento anche ad un obbligo di manomissione disposto probabilmente per mezzo di una *lex mancipii* corrispondente all'atto di

¹⁴⁷ V. *supra*, 38 ss.

¹⁴⁸ L'espressione *donationis causa* risulta comunque presente nel lessico dei giuristi di tarda età imperiale, ad es. in D. 39.5.17, Ulp. 58 *ad ed.*: *Si in stipulatum iudicatum novationis causa deductum sit et stipulatio donationis causa accepto lata, dicendum est locum liberationem habere*; in particolar modo il caso di una *emptio-venditio nummo uno* sembra far emergere con maggiore intensità la presenza della *causa donationis*, diversamente dal caso in cui si tratti di una *mancipatio nummo uno*: cfr. D. 16.1.17pr., Afr. 4 *quaest.*: *Vir uxori donationis causa rem viliori pretio addixerat et in id pretium creditori suo delegaverat. Respondit venditionem nullius momenti esse et, si creditor pecuniam a muliere peteret, exceptionem utilem fore, quamvis creditor existimaverit mulierem debtricem mariti fuisse: nec id contrarium videri debere ei, quod placeat, si quando in hoc mulier mutuata est, ut marito crederet, non obstaturam exceptionem, si creditor ignoraverit in quam causam mulier mutuaretur, quoniam quidem plurimum intersit, utrum cum muliere quis ab initio contrahat an alienam obligationem in eam transferat: tunc enim diligentiores esse debere*; D. 18.1.38, Ulp. 7 *disp.*: *Si quis donationis causa minoris vendat, venditio valet: totiens enim dicimus in totum venditionem non valere, quotiens universa venditio donationis causa facta est: quotiens vero viliori pretio res donationis causa distrahitur, dubium non est venditionem valere. hoc inter ceteros: inter virum vero et uxorem donationis causa venditio facta pretio viliori nullius momenti est.*

¹⁴⁹ In merito ad alcune questioni testuali concernenti il frammento in analisi cfr. P. PESCANI, *Ricostruzione testuale di un passo di Modestino nel Digesto attraverso le fonti orientali*, in *BIDR*, 66, 1963, 102-108 con bibliografia.

disposizione, la quale tuttavia viene direttamente indicata con la locuzione *lex donationis*¹⁵⁰: nel testo non vi è quindi menzione alcuna del negozio concluso fra le parti e persino un elemento strutturale dello stesso, quale la *lex contractus* medesima, viene indicato con il sostantivo *donatio* in funzione determinativa.

La nozione di *donatio* finora delineata trova infine l'espressione più sintomatica nel seguente frammento:

D. 31.36, Mod. 3 *pand.*: Legatum est donatio testamento relicta.

La definizione di *legatum* che emerge nel testo risulta significativa in quanto *species* del genere *donatio*, riferibile quest'ultimo a tutte le attribuzioni poste in esse a titolo di liberalità. Il legato infatti è equiparato ad una donazione, ancorché *testamento relicta*, poiché si tratta di un atto che comporta un vantaggio totalmente gratuito per il beneficiario, benchè manchi l'aspetto della *depauperatio* del disponente, gravante però sugli eredi¹⁵¹. Il

¹⁵⁰Cfr. S. DI SALVO, *Impostazione terminologica di una ricerca sul "modus" in diritto romano*, in ANA, 80, 1969, 177; A. SALOMONE, *Gli obblighi di manomettere tra corrispettività, gratuità e libertà*, in Index, 44, 2016, 322 ss.; EAD., *Donationes sub modo cit.*, 21 ss.; diversamente S. RANDAZZO, "Leges mancipii". *Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano 1998, 115 nt. 93 ritiene problematico sostenere che la *lex* menzionata nel testo sia una *lex mancipii* "per difetto di sicuri elementi formali". Anche in quest'ultimo caso si possono egualmente proporre osservazioni simili a quelle avanzate con riguardo ai frammenti in precedenza considerati poiché con il termine *donatio* si definisce la transazione tra le parti mentre non vi è menzione degli atti *donationis causa* destinati a produrre concretamente gli effetti giuridici desiderati dalle parti.

¹⁵¹ La definizione di legato come *donatio testamento relicta* è stata ritenuta risultato di un'interpolazione dovuta alla diversa sensibilità dei compilatori giustinianeï, che avrebbero ritenuto la liberalità elemento essenziale del *legatum* diversamente dalla nozione classica; in questo senso cfr. F. MESSINA VITRANO, *L'elemento della liberalità e la natura del legato nel diritto romano classico e giustiniano*, Palermo 1914; ID., *Sulla dottrina romana della revoca tacita dei legati e dei fedecommessi*, in AUPA, 3/4, 1917 35-36; E. BETTI, *Legato e liberalità (diritto romano)*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 9, 1955, 632-641; P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1946¹⁰, 646 ss. (rist. a cura di G. Bonfante, G. Crifò, Milano 1987, 520 ss.); diversamente C. FADDA, *Diritto ereditario romano*, I, Napoli 1900, 55 ss.; ID., *Concetti fondamentali del diritto ereditario romano*, I, Milano 1949, 61 ss.; B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni cit.*, 305-306 (I ed. 309); ID., *Legato (diritto romano)*, in *NNDI IX*, Torino 1963, 600 (= ID., *Scritti cit.*, III, 602 ss.) hanno ritenuto la definizione risultato del processo di elaborazione del legato dalla precedente *donatio mortis causa*; v. anche G. GROSSO, *I legati nel diritto romano*, Torino 1962², 40-42 il

testo di Modestino prescinde ormai totalmente dalla nozione di *causa donationis* che la giurisprudenza della tarda età repubblicana e della prima età imperiale avevano elaborato: il *nomen actionis* indica infatti una categoria di atti autonoma e in relazione alla quale l'atto nominalmente concluso *donationis* causa non ha più rilievo, quasi come se la *donatio* rappresentasse titolo idoneo alla produzione di effetti tra le parti¹⁵².

1.5 La nozione di *donatio* nelle costituzioni imperiali fra i Severi e Diocleziano

L'impiego della terminologia sin qui considerata non è limitato ai testi giurisprudenziali ma trova riscontro anche in diverse costituzioni. L'uso del sostantivo *donatio* è ad esempio attestato già all'inizio del secolo III, come dimostra il seguente rescritto attribuibile ad Alessandro Severo:

C. 4.6.2, IMPERATOR ALEXANDER SEVERUS: Si, ut proponis, pater tuus ea lege sorori tuae praedia ceteraque quorum meministi donavit, ut creditoribus ipsa satisfaceret ac, si placita observata non essent, donatio resolveretur, eaque contra fidem negotii gesti versata est, non est iniquum actionem conditionis ad repetitionem rerum donatarum tibi qui patri successisti decerni. ALEX. A. ASCLEPIADI. PP. XIII K. DEC. ALBINO ET MAXIMO CONSS. (a. 227).

quale ha sostenuto l'autenticità della definizione "sebbene queste approssimazioni siano più care ai giustiniani", non potendosi invero definire il legato un atto di liberalità in quanto "questa attribuzione formale, fatta nel testamento, concretava già scopo, cioè l'elemento causale, dell'atto, considerato come gratuito, a cui non si poneva l'alternativa di una posizione di corrispettivo o di una possibilità di qualche corrispettivo o controprestazione"; v. pure A. SPINA, *Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola*, Milano 2012, 260 ss.

¹⁵² In tale senso ha osservato G. FRANCIOSI, "Lex Falcidia", "Sc. Pegasianum" e disposizioni a scopo di culto, in *Studi in memoria di Guido Donatuti*, I, Milano 1973, 412 che "L'accostamento, e poi l'assimilazione, tra *legatum* e *donatio* si inquadrano, pur con caratteristiche peculiari, in una più generale linea di sviluppo che vede da un lato slargarsi concetti e categorie giuridiche tradizionali, talora fino al limite di rottura, dall'altro l'obliterarsi ed il venire meno del rigore tecnico di certe distinzioni classiche. Lo slargarsi del concetto di *donatio* prende indubbiamente le mosse dal grande favore mostrato verso l'istituto dalla giurisprudenza e dalla stessa cancelleria imperiale".

Oggetto della pronuncia imperiale è un atto di liberalità effettuato dal *pater* nei confronti della *filia sui iuris* avente ad oggetto dei *praedia* e altri beni, condizionato al pagamento da parte della donataria dei suoi creditori. Poiché la *filia* sembrerebbe non aver adempiuto a tale *condicio*, il fratello nonché erede del donante nel frattempo deceduto, ha inoltrato alla cancelleria imperiale delle *preces* relative alla possibilità di esperire l'azione fondata sulla mancata osservanza del *modus* con la quale il *pater* avrebbe potuto in vita ripetere quanto donato¹⁵³. La risposta al quesito è affermativa in quanto conforme alla volontà del donante. Ciò che rileva è l'uso del termine *donatio*: analogamente a quanto evidenziato nei testi dei giuristi di età severiana, il sostantivo è qui impiegato per indicare l'intera transazione posta in essere dalle parti, mentre non è menzione dei negozi giuridici concretamente adottati per realizzare l'atto di liberalità.

A non diverse considerazioni induce l'esame della costituzione seguente:

C. 5.16.12, IMPERATOR GORDIANUS: Si maritus tuus creditores sortitus post factam in te donationem fundum, quem ex donatione iuri tuo vindicas, isdem specialiter obligavit, eandem obligationem defensionis tuae firmitatem inrumpere intellegere debes, cum sit manifestum non solum ex huiusmodi obligatione, sed etiam ex donatione vel venditione vel alio quolibet modo rebus alienatis revocatam esse a viro in mulierem factam donationem. GORD. A. SECUNDINAE. PP. VI K. FEBR. ARRIANO ET PAPO CONSS. (a. 243).

Nel rescritto di Gordiano è possibile notare come l'*uxor* donataria rivendichi esplicitamente *ex donatione* un fondo ricevuto dal marito, il quale lo aveva successivamente costituito in garanzia ai propri creditori. L'imperatore afferma che in presenza di quest'ultima circostanza la *donatio* cessa di avere i limitati effetti comunque prodotti fino alla cessione in garanzia, così come sarebbe avvenuto nel caso in cui il marito avesse deciso di alienare il fondo donato: la *donatio inter virum et uxorem* era infatti invalida e perciò il donante poteva comunque disporre del relativo oggetto. Il successivo atto di disposizione della *res* consente anche in questo caso di

¹⁵³ Controversa è l'identificazione del rimedio concesso in tale circostanza, sul quale v. segnatamente G. DONATUTI, *Le "causae" delle "condictiones"*, in *Studi Parmensi* 1 (1950), 37 ss. (= ID., *Studi di diritto romano*, a cura di R. REGGI, II, Milano 1977, 764 ss.); A. SALOMONE, *Donationes sub modo cit.*, 49 ss.

ritenere venuta meno quella *perseverantia voluntatis* che avrebbe permesso alla donataria di consolidare l'acquisto in caso di decesso del marito¹⁵⁴.

Assume qui speciale rilievo, oltre all'utilizzo dell'espressione *ex donatione* per indicare il titolo sulla base del quale la donataria stessa agisce in rivendica della *res* (asseritamente) donata¹⁵⁵, l'equiparazione alternativa tra la *donatio* e la *venditio* e in generale qualsiasi altra modalità di trasferimento di una cosa.

Particolarmente significativa nel linguaggio della cancelleria imperiale è inoltre l'espressione *donationem facere*, ricorrente in diversi provvedimenti del secolo III¹⁵⁶:

C. 10.1.1, IMPERATORES SEVERUS, ANTONINUS: Si prius, quam fisci rationibus pater vester obligaretur, perfectam praediorum donationem fecisse fuerit probatus, quod citra fraudem creditorum gestum est, non rescinditur. SEV. ET ANT AA. ATTICO ET SEVERO.

C. 5.3.6, IMPERATOR AURELIANUS: Cum in te simplicem donationem dicas factam esse die nuptiarum et in ambiguo possit venire, utrum a sponso an marito donatum sit, sic distinguendum est, ut, si in tua domo donum acceptum est, ante nuptias videatur facta esse donatio, quod si penes se dedit sponsus, retrahi possit: uxor enim fuisti. AUREL. A. DONATAE.

C. 8.55.5, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: Si donationem rite fecisti, hanc auctoritate rescripti nostri rescindi non oportet. DIOCL. ET

¹⁵⁴Su tale aspetto v. segnatamente *infra*, 95 ss.

¹⁵⁵Non mancano tuttavia attestazioni che manifestano il permanere dell'antica nozione di *donatio*, come ad es. C. 7.10.5, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. MARCELLINAE: *Si tradita sunt ex donatione mancipia, ius manumittendi donatrix non habuit*. PP. V K. MAI. MAXIMO ET AQUILINO CONSS. (a. 286); va ugualmente notato come venga utilizzata l'espressione *ex donatione* in luogo del riferimento esplicito alla *causa donationis*.

¹⁵⁶Cfr. anche C. 2.29.2pr., IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. MIDAE: *Si in te ac fratrem tuum emancipatos pater vester fecit donationem, in alium postea transferendo portionem eius nihil vobis abstulit: nec, si frater tuus sibi quaesiti praedii rustici partem donanti patri consensit, dominium ab eo discedere potuit propter senatus consulti auctoritatem, nec auxilium in integrum restitutionis in hac re necessarium est*. D. VIII K. IAN. AA. CONSS. (a. 293); C. 8.53.16, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. THEODORO: *Senectus ad donationem faciendam sola non est impedimento*. D. V K. DEC. AA. CONSS. (a. 293).

MAXIM. AA. ET CC. EPAGATHO. S. V. K. MAI. HERACLIAE AA. CONSS. (a. 293).

Il primo testo concerne una donazione di *praedia* avvenuta prima che il donante assumesse la qualità di debitore del fisco imperiale: in questo caso la donazione viene ritenuta valida in quanto manifestamente non compiuta al fine di sottrarre garanzie per la soddisfazione del debito tributario¹⁵⁷.

Nel secondo rescritto, pervenuto sotto il nome di Aureliano, viene preso in considerazione il caso di una *simplex donatio*, con ciò intendendosi una donazione senza condizioni o *modus* apposti¹⁵⁸, avvenuta il giorno stesso delle nozze e di cui è dubbio se sia stata effettuata da parte dello *sponsus* o del marito a favore di una tale *Donata*. Mentre l'effettuazione ancora nella casa della donna farebbe salva l'operazione, quella dopo il suo ingresso nella casa maritale costituirebbe prova evidente della seconda situazione, pertanto la donazione sarebbe invalida poiché ritenuta *inter virum et uxorem*, con la conseguenza che il donante potrà ripetere quanto donato¹⁵⁹.

¹⁵⁷In proposito v. H.M. LENZ, "Privilegia fisci", Pfaffenweiler 1994, 65 ss.

¹⁵⁸Cfr. A. POPESCU, *L'aspect du droit romain classique à sa limite extrême (270-284 de n.è.)*, in *RHDE*, 56, 1978, 569 ss.

¹⁵⁹ Il medesimo caso è trattato anche da D. 24.1.66 pr., Scaev. 9 dig.: *Seia Sempronio cum certa die nuptura esset, antequam domum deduceretur tabulaeque dotis signarentur, donavit tot aureos: quaero, an ea donatio rata sit. non attinuisse [tempus], an antequam domum deduceretur, donatio facta esset, aut tabularum consignatarum, quae plerumque et post contractum matrimonium fierent, in quaerendo exprimi: itaque nisi ante matrimonium contractum, quod consensu intellegitur, donatio facta esset, non valere*; sul testo v. indicativamente C. GIOFFREDI, *Per la storia del matrimonio romano*, in ID., *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Romae 1980, 133 ss.; M.V. SANSÓN RODRÍGUEZ, *La posesión constante del estado de hijo legítimo*, in *Estudios de derecho romano en memoria de Benito M.^a Reimundo Yanes*, II, a cura di A. MURILLO VILLAR, Burgos 2000, 495 ss.

La terza costituzione¹⁶⁰ riconnette la validità di una donazione alla circostanza di essere *rite facta*¹⁶¹. Va in proposito osservato come l'avverbio *rite* riferito al *donationem facere* presupponga, quanto meno sul piano espressivo, una ritualità nella donazione piuttosto che nel negozio retrostante a testimonianza della ritenuta trascurabilità di quest'ultimo nella considerazione della fattispecie da parte della cancelleria imperiale.

In tutti e tre i testi viene utilizzata l'espressione *donationem facere* in relazione alla conclusione dell'atto di attribuzione di una *res* a titolo gratuito, ponendo in rilievo la *donatio* come oggetto del *facere*¹⁶². La circostanza che la *donatio* diventi oggetto di un *facere* è rappresentativa di come la donazione sia percepita quale transazione che deve essere posta in essere (*facta*) dal donante con i mezzi opportuni, non senza l'incipiente concezione di una sua autonomia terminologica e concettuale.

¹⁶⁰ Circa l'attribuzione a Diocleziano o Massimiano del provvedimento si nota che il luogo di emanazione e il nome del destinatario depongono a favore dell'attribuzione al primo; come nota tuttavia M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, 13 "in ogni modo il problema della precisa paternità di ciascuna costituzione non riveste una grande importanza pratica. La divisione di competenza territoriale fra Diocleziano e Massimiano, come non implica rinuncia alla concezione unitaria dell'impero, così non esclude il vigore generale delle norme legislative emanate dall'uno o dall'altro su un piano di formale parità". Quando osservato vale per tutte le costituzioni attribuibili anche a Diocleziano che si vedranno in seguito.

¹⁶¹ Cfr. P. SCIUTO, "Rescindere" nella cancelleria diocleziana: determinazione concettuale del termine, in *WP del Centro di ricerca TIMAD*, 6, 2012, 21.

¹⁶² Un' analoga espressione è in realtà attestata già in un responso di Nerazio, nel quale tuttavia è evidente il permanere della nozione di *causa donationis*: D. 23.3.53, Nerat. 3 membr.: *Cum vir uxori donare vellet, debitor mulieris qui solvendo non erat dotem ei promisit. ad id dumtaxat, ad quod solvendo fuit, viri periculo ea res est: et si quid debitori ad solvendum facultatis accesserit, periculum ad eam summam quae accesserit crescet permanebitque etiam, si rursus pauperior factus erit: quia neque tum, cum dos promitteretur, donatio facta est nisi eius pecuniae quae a debitore servari non poterat, neque cum solvendo is esse coepit, donationis causa permaneat, cum eo loco res sit, quo esset, si tum quoque, cum promitteretur dos, locuples fuisset*; invero non vi è riferimento alla nozione di *causa donationis* in D.39.5.11, Gai. 3 *de legatis ad ed. praetoris urbani*: *Cum de modo donationis quaeritur, neque partus nomine neque fructuum neque pensionum neque mercedum ulla donatio facta esse videtur*; D. 24.1.24, Paul. 7 *ad Sab.*: *Si inter extraneos facta sit donatio et antequam per tempus legitimum dominium fuerit acquisitum, coierint, vel contra si inter virum et uxorem facta sit donatio et ante impletum tempus supradictum solutum sit matrimonium, nihilo minus procedere temporis suffragium constat, quia altero modo sine vitio tradita est possessio, altero quod fuerit vitium, amotum sit.*

Se le costituzioni imperiali poc'anzi considerate utilizzano modi espressivi della giurisprudenza di età classica estendendone la portata, va evidenziato un profondo sviluppo del linguaggio relativo al fenomeno della donazione nella legislazione diocleziana, che rappresenta anche un momento particolarmente rilevante nell'elaborazione della nozione di *donatio*. Un rescritto che in tal senso viene in considerazione è il seguente:

C. 5.16.13, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: Si quidem ante donationem possessionis in te iure, ut dicis, a marito collatam praedium ab eodem creditori obligatum fuit, alienationem eius salvo iure debiti (si tamen iuris ratio actionem eius non excludit) factam esse dubium non est. 1. Quod si donazione iure celebrata eo, quod vel ante nuptias facta est vel in isdem casibus, in quibus etiam constante matrimonio donatio procedere potest, obligatio insecuta est, factum mariti, quem diem suum obisse memorasti, iuri tuo officere non posse certum est. DIOCL. ET MAXIM. AA RUFINAE. PP. XII K. IUL. MAXIMO II ET AQUILINO CONSS. (a. 286).

Se il donante ha alienato alla moglie un fondo già gravato da ipoteca, la donazione è ritenuta valida fatto salvo il diritto del creditore. Nel §1 si aggiunge che in caso di *donatio iure celebrata*, vale a dire disposta *ante nuptias* ovvero effettuata nei casi ammessi *constante matrimonio*, la persistente costituzione del fondo in garanzia, per quanto effettuata successivamente all'atto di liberalità, al decesso del donante non è di ostacolo al consolidamento dei diritti della moglie sulla cosa donata, fermi restando gli effetti della costituzione stessa¹⁶³. L'espressione *donatione iure celebrata* è rappresentativa della nuova visuale in cui il fenomeno viene considerato. *Iure celebrata*, così come in C. 8.55.5 *rite facta*, è detta la *donatio* e non il negozio giuridico *donationis causa*, che è in realtà l'elemento travolto dall'invalidità della causa negoziale. Anche qui l'accento all'atto di disposizione posto in essere per dare luogo all'intento liberale è ormai del tutto assente.

Di ciò è conferma in un'altra costituzione emanata il medesimo anno:

Vat. 283, DIUI DIOCLETIANUS ET CONSTANTIVS AURELIO CARRENONI: Si praediorum stipendiariorum proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem

¹⁶³ Ciò a differenza di quanto affermato in C. 5.16.12, ove la donazione in questione era invalida poiché posta in essere in violazione del divieto di donazione tra coniugi.

eius qui accepit ad te rediret, donatio inrita est, cum ad tempus proprietas transferri nequiverit. [...]. PROPOSITA V ID. MART. MAXIMO ET AQUILINO CONSS.

La costituzione, attribuibile al 286, è stata inserita anche nel *Codex Iustinianus*, ove tuttavia sono rilevabili evidenti interpolazioni¹⁶⁴. La versione contenuta in Vat. 283, tuttavia, come notato dall'Amelotti, presenta un'*inscriptio* errata in quanto non coerente con la *subscriptio* che si rinviene anche nella versione del *Codex*¹⁶⁵. La fattispecie presa in esame è quella di una donazione sottoposta a termine, allo scadere del quale il donatario è tenuto alla restituzione della *res donata*¹⁶⁶: siffatta donazione a parere della cancelleria imperiale *inrita est* e ciò in quanto non è possibile secondo il *ius civile* costituire un diritto di proprietà che non sia a titolo definitivo¹⁶⁷. Ciò

¹⁶⁴ Cfr. C. 8.54(55).2, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. AURELIO ZENONI: *Si praediorum proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio valet, cum etiam ad tempus certum vel incertum ea fieri potest, lege scilicet quae ei imposta est conservanda*. PP. V. ID. MART. MAXIMO II ET AQUILINO CONSS.; sul punto v. segnatamente CH. APPLETON, *Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne*, II, Paris 1889, 177 ss. e 379 ss.; E. PETIT, *Nouvel essai d'interprétation du §283 des fragments du Vatican*, in *Mélanges de Droit Romain dédiés à Georges Cornil*, Paris 1926, 211-219; P. BONFANTE, *Corso cit.*, II.2, 282-283 (rist. 376-377); ID., *Corso di diritto romano*, IV, *Le obbligazioni (dalle lezioni)*, a cura di G. BONFANTE, G. CRIFÒ, Milano 1979, 388; S. SOLAZZI, *Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali*, Napoli 1947, 115 ss.; P. SIMONIUS, *Die "donatio mortis causa" cit.*, 194; M. AMELOTTI, *La "donatio mortis causa" cit.*, 98 ss.; G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino 1958², 72-73; ID., *Riflessioni sulla costituzione delle servitù e dell'usufrutto "pactionibus et stipulationibus" sui fondi provinciali*, in *Sein un Werden im Recht. Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970*, a cura di W.G. BECKER, L. SCHNORR VON CAROLSFELD, Berlin 1970, 413; M. BRETONE, *La nozione romana di usufrutto*, II, *Da Diocleziano a Giustiniano*, Napoli 1967, 111; U. WESEL, *Zur dinglichen Wirkung cit.*, 106-107; F. PETERS, *Die Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufrechts*, Köln-Wien 1973, 175-176.

¹⁶⁵ Cfr. M. AMELOTTI, *La "donatio mortis causa" cit.*, 98 nt. 11: "nel 286 d.C. imperatori sono Diocleziano e Massimiano, cui solo nel 293 si aggiungeranno, venendo a costituire la famosa tetrarchia, Galerio e Costanzo".

¹⁶⁶ Come ha notato M. AMELOTTI, *La "donatio mortis causa" cit.*, 99 la fattispecie "non raffigura una vera e propria *donatio mortis causa*, quanto piuttosto una donazione a termine finale, in quanto il ritorno della cosa donata è previsto per dopo la morte del donatario indipendentemente dal fatto che il donante sia ancora vivo".

¹⁶⁷ Cfr. K. VISKY, "*Ager vectigali's és tartományi földtulajdon*", in *Antik Tanulmányok*, 3, 1956, 261; G. GROSSO, *Usufrutto cit.*, 72-73; ID., *Riflessioni cit.*, 413 s.; R. YARON, *Reichsrecht, Volksrecht and Talmud*, in *RIDA*, 11, 1964, 288 ss.; P. BONFANTE, *Corso*

che rileva sotto il profilo terminologico è l'espressione *proprietatem dono dedisti*: se infatti nelle attestazioni precedenti dell'espressione questa era riferita alla *res*¹⁶⁸, nella costituzione in esame oggetto del *dono dare* è la *proprietas*¹⁶⁹. Ciò significa che nella percezione del redattore del

cit., IV, 389; W. FLUME, *Rechtsakt* cit., 150 ss.; il testo prosegue, come ha notato G. GROSSO, *Riflessioni* cit., 414, soffermandosi sull'eventualità che l'atto posto in essere dal donante fosse da intendersi "secondo una interpretazione della volontà centrata sulla sostanza dell'apposizione del termine, come costituzione dell'usufrutto": *si uero usum fructum in eam, contra quam supplicas, contulisti, usum fructum a proprietate alienare non potuisti*; in tale ipotesi l'atto sarebbe ugualmente risultato invalido "perché sui fondi provinciali non si poteva costituire l'usufrutto colla semplice *traditio* del fondo *utendi fruendi causa*; in proposito v. anche CH. APPLETON, *Histoire de la propriété prétorienne* cit., 177 ss.; A. CARCATERRA, *Il possesso dei diritti nel diritto romano*, Milano 1942, 106; diversamente cfr. S. SOLAZZI, *Requisiti e modi di costituzione* cit., 114 ss.

¹⁶⁸Cfr. ad es., nonostante l'uso del verbo *accipio*, D. 4.2.14.5, Ulp. 11 *ad ed.*: *Aliquando tamen et si metus adhibitus proponatur, arbitrium absolutionem adfert. quid enim si metum quidem titius adhibuit me non conscio, res autem ad me pervenit, et haec in rebus humanis non est sine dolo malo meo: nonne iudicis officio absolvar? aut si servus in fuga est, aequae, si cavero iudicis officio me, si in meam potestatem pervenerit, restitutum, absolvi debebo. unde quidam putant bona fide emptorem ab eo qui vim intulit comparantem non teneri nec eum qui dono accepit vel cui res legata est. sed rectissime viviano videtur etiam hos teneri, ne metus, quem passus sum, mihi captiosus sit. pedius quoque libro octavo scribit arbitrium iudicis in restituenda re tale esse, ut eum quidem qui vim admisit iubeat restituere, etiamsi ad alium res pervenit, eum autem ad quem pervenit, etiamsi alius metum fecit: nam in alterius praemium verti alienum metum non oportet*; utilizzo analogo dell'espressione è fatto anche dalla stessa cancelleria diocleziana in Vat. 281: DIVI DIOCLETIANUS ET COSTANTIUS SEVE [- -] DRO: *Pater in filium, quem in potestate habet, conferens ipso iure donationem non facit, sed ex praeceptis statutorum recepta humanitate placuit, si in eodem iudicio perseuerans in fatum concesserit, liberalitatem eius salva lege Falcidia probari. proinde si pater, qui per epistulam res tibi dono dedit, non reuocata liberalitate nec mutata uoluntate fatalem diem intestato obiit, inlibata donatio permanet, si tamen legis Falcidiae ratio comminui eam nec exegerit; quod si locum habet, eatenus ex donatione fratres tui deducunt, quatenus id fieri indemnitas et iuris ratio in optinendis portionibus, quas eos habere necesse est, exigunt. Iuxta hanc iuris formam praeses provinciae ad uicem familiae eriscundae officium sententiae suae legibus temperabit.* PROPOSITA BYZANTIO XI KAL. APR. MAXIMO ET AQUILINO CONSS. (a. 286).

¹⁶⁹ Il sostantivo *proprietas* appare impiegato con significato analogo al termine *dominium* già nella giurisprudenza di età classica; in proposito v. M. OTTINK, *Proprietas* in *TLL*, X.2, Berlin-Boston 1995-2009, 2085 ss.; *VIR*, IV.3/4, Berlin-New York 1985, 1256 ss.; S. ROMEO, *L'appartenenza e l'alienazione* cit., 74 nt. 152; per quanto concerne le costituzioni imperiali, esso è attestato già in età severiana, come ad es. in C. 6.53.4, IMPP. SEVERUS ET ANTONINUS AA. AMMIAE: *Cum uxori usus fructus*

provvedimento l'atto che trasferisce la proprietà (e non la *res*) è indicato nella donazione, nonostante si tratti dell'alienazione di *praedia*. La transazione, ancorché *inrita*, viene peraltro definita *donatio*: l'atto *donationis causa* non è esplicitato né ai fini del trasferimento della proprietà né per la definizione stessa del rapporto che intercorre tra le parti.

Particolarmente verso la fine del secolo III il linguaggio della cancelleria imperiale fa uso del termine *donatio* con un significato sempre più autonomo, finanche giungendo a definire la scrittura attestante un negozio giuridico *donationis causa* come *instrumentum donationis*¹⁷⁰:

C. 8.53.23, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: Si ea quae donaveras posteriori placito qui acceperat donum tibi reddidit, donationis antecedens instrumentum actis sequentibus nihil obesse potest. DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. OLYMPIADI (a. 294).

Nel testo, oltre all'ormai consueto impiego del termine *donatio* per indicare il negozio concluso fra le parti, si deve osservare che anche il relativo documento (*instrumentum*), è riferito alla donazione stessa a ulteriore testimonianza di una percezione del fenomeno ormai lontana dalla nozione di semplice causa negoziale¹⁷¹.

Tale impostazione si rinviene in altre costituzioni diocleziane:

C.5.16.15, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: Si non verum contractum pater vester gessit, sed sub specie venditionis donationem possessionis in matrem vestram contulit, nec ex bonis, quae in persona

fundi legatur et eius proprietates, cum liberos habuerit, nato filio statim proprietatis legati dies cedit nec quicquam obest, si is decedat. PP. K. AUG. ANTONINO A. III ET GETA ITEM III CONSS. (a. 208); per l'età diocleziana cfr. ad es. C. 7.32.8, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. CYRILLO: Per procuratorem utilitatis causa possessionem et, si proprietates ab hac separari non possit, dominium etiam quaeri placuit. PP. XVIII K. MART. SIRMI CC. CONSS. (a. 294).

¹⁷⁰V. anche Vat. 297, DIVI DIOCLETIANUS ET COSTANTIUS CLODIAE IULIAE PTOLEMAIDI: *Cum matrem tuam donationis instrumenta in neptem suam fecisse nec ea tradidisse dicas, in dubium non uenit liberalitatem, quae non adsignatis instrumentis minime coepta est, inualidam esse. igitur ut quaestio, quae inter uos orta est, cognita causa comprimatur, a uiua matre tua neque instrumenta neque possessionem traditam esse ostende. PROPOSITA IIII NON. NOV. SUNEATA DIOCLETIANO AUGUSTO II ET ARISTOBULO CONSS. (a. 285); in proposito v. *infra*, 114 ss.*

¹⁷¹Per l'esegesi del provvedimento in esame si rinvia a quanto osservato *infra*, 114 ss.

patris vestri permansisse videbantur, ob primipilum indemnitati fiscali satisfieri potuit, licet in eadem donandi voluntate perseverasse eum probari potest, ex eadem possessione ad supplendam pecuniam, quae ex bonis ab eo relictis colligi nequivit, conferendum est. 1. Quod si liberalitatis tenorem mutata voluntate pater tuus interruptit, in hereditate eius dominium resedisce nulla dubitatio est. DIOCL. ET MAXIM. AA. IUSTINIANO ET ALIIS. PP. IIII K. FEBR. TIBERIANO ET DIONE CONSS. (a. 291).

Nell'ambito di una successione ereditaria viene in rilievo la donazione di un fondo compiuta dal marito in favore delle moglie *sub specie venditionis*, dunque mediante compravendita, probabilmente nel tentativo di eludere il noto divieto¹⁷². Gli imperatori affermano tuttavia che nel caso in cui il patrimonio ereditario non sia sufficiente a soddisfare il debito del *de cuius* nei confronti del fisco non sarà possibile considerare valida la donazione stessa anche nel caso in cui il marito abbia manifestato una *perseverantia voluntatis*, implicitamente ammettendo la validità di una simile *donatio* in assenza di un debito fiscale¹⁷³. L'atto di liberalità è stato dunque realizzato attraverso una *venditio nummo uno* e tuttavia la compravendita è evocata solamente come dato formale (*species*)¹⁷⁴, mentre l'attribuzione della *possessio* è direttamente riferita alla *donatio*. La compravendita è *imago sine re*, benché la sua menzione sia ancora percepita necessaria al fine di fornire alla donazione una forma negoziale riconosciuta.

Analoghe considerazioni possono proporsi per il seguente provvedimento:

C. 4.38.3, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: Si donationis causa venditionis simulatus contractus est, emptio sui deficit substantia. Sane si in possessionem rei sub specie venditionis causa donationis, ut te aleret, induxisti, sicut donatio perfecta facile rescindi non potest, ita legi,

¹⁷²Su tale accezione del termine *possessio* v. in particolare K.-H. KRUSE, *Possessio*, in *TLL*, X.2, Leipzig 1980-1995, 97, 37 ss.

¹⁷³Il §1 della costituzione afferma infatti che nel caso in cui tale *perseverantia* non sia manifestata *nulla dubitatio est* circa l'invalidità della donazione. Su tale aspetto v. segnatamente *infra*, 95 ss.

¹⁷⁴ L'espressione è impiegata dalla cancelleria diocleziana con significato simile anche in C.4.38.3 riportata *infra* nel testo; su tale accezione di *species* v. segnatamente *VIR*, V, Berolini 1939, 646,11 ss.; il medesimo significato all'espressione è attribuito da G. PUGLIESE, *La simulazione* cit., 141 nt. 1.

quam tuis rebus donans dixisti, parere convenit. DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. VALERIAE VIACRAE.

Il testo è lacunoso per quanto riguarda la *subscriptio*, tuttavia è possibile proporre il termine *post quem* del 293 considerando la menzione dei Cesari nel sistema della tetrarchia¹⁷⁵. L'ipotesi di compravendita riportata nel rescritto è quella di una *venditio nummo uno* che, come visto in precedenza, è ritenuta dalla giurisprudenza di età classica invalida in quanto manchevole sotto il profilo del *pretium*, principio ribadito dalla cancelleria imperiale quando afferma che *emptio sui deficit substantia*. Nonostante ciò gli imperatori affermano che nel caso in cui sia stata effettuata la consegna della *res*, essa potrà essere valida come *traditio donationis causa* poiché *donatio perfecta facile rescindi non potest*¹⁷⁶, con ciò intendendosi valorizzare la volontà del donante, che nel caso di specie si direbbe orientata a soddisfare esigenze di natura alimentare (*ut te aleret*)¹⁷⁷. Va in proposito evidenziato come mentre il negozio è esplicitamente indicato come *venditio donationis causa*, retaggio dell'antica nozione¹⁷⁸, nel momento in cui esso è dichiarato invalido i relativi effetti non sono caducati ma ritenuti persistenti sotto la specie, dichiarata anche sul piano nominalistico, di *donatio*: ciò significa che mentre l'elemento di liberalità all'interno di un negozio è ancora percepito come applicazione della *causa donationis*, nel caso in cui la liberalità sia compiuta attraverso l'attribuzione a titolo gratuito di un diritto o di un bene, non vi sono dubbi circa l'impiego del sostantivo *donatio* per definire la transazione così eseguita.

Lo stesso fenomeno è evidente in un provvedimento emanato solamente l'anno successivo:

C. 4.38.9, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: Empti fides ac venditi sine quantitate nulla est. Placito autem pretio non numerato, sed

¹⁷⁵Su tale aspetto cfr. segnatamente M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione* cit., 11.

¹⁷⁶ Su tale significato del verbo *rescindo* v. P. SCIUTO, *Sulla c.d. rescissione per lesione enorme*, in *Labeo*, 46, 2000, 404-433; EAD., "Rescindere". *Storia di una nozione giuridica*, I, *Dall'esperienza repubblicana alle soglie dell'età diocleziana*, Catania 2009; EAD. "Rescindere" *nella cancelleria diocleziana* cit., 1-33.

¹⁷⁷ Sulla nozione di *donatio perfecta* v. *infra*, 95 ss.

¹⁷⁸ Evidentemente in questo caso le implicazioni sul piano giuridico della commistione tra la *causa emptio* e la *causa donationis* impedivano, anche in un contesto giuridico-culturale distante dalla nozione di donazione tardo repubblicana, di identificare la *donatio* con la *venditio nummo uno*.

solum tradita possessione istiusmodi contractus non habetur irritus, nec idcirco is qui comparavit minus recte possidet, quod soluta summa quam dari convenerat negatur. Sed et donationis gratia praedii facta venditione si traditio sequatur, actione pretii nulla competente perficitur donatio. DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. SEVERO MIL. (a. 294).

Il provvedimento è databile con certezza al 294, come attesta la *subscriptio* comprensiva di datazione consolare. La questione sottoposta agli imperatori concerne in primo luogo una compravendita nella quale, pur non essendovi stato il pagamento del *pretium*, è intervenuto l'accordo sullo stesso. In tale ipotesi la cancelleria riconosce la validità della *venditio* poiché il *pretium* risulta comunque stabilito dalle parti e di conseguenza il negozio giuridico consta di tutti gli elementi essenziali richiesti dall'ordinamento. Viene quindi in rilievo il caso di una compravendita conclusa *donationis causa*: anche in assenza della *numeratio* del prezzo simbolico, una volta compiuta la *traditio* della *res donata* la *donatio* è ritenuta *perfecta* in quanto, considerato l'intento di liberalità, non si configura un'azione per il pagamento del prezzo medesimo. Ancora una volta è possibile apprezzare come la compravendita conclusa *donationis gratia* venga esplicitamente denominata *donatio* allorché l'*emptio venditio* invalida fosse intesa a realizzare un atto di liberalità.

È dato inoltre osservare che la cancelleria diocleziana insiste in tale uso del termine *donatio* in più occasioni¹⁷⁹. Nonostante dunque la nozione di *venditio donationis causa* fosse ancora nota agli esperti di diritto¹⁸⁰ è evidente

¹⁷⁹ Cfr. ad es. C. 5.16.13.1, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. RUFINAE: *Quod si donatione iure celebrata eo, quod vel ante nuptias facta est vel in isdem casibus, in quibus etiam constante matrimonio donatio procedere potest, obligatio insecuta est, factum mariti, quem diem suum obisse memorasti, iuri tuo officere non posse certum est.* PP. XII K. IUL. MAXIMO II ET AQUILINO CONSS. (a. 286); C. 7.36.2, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. MARCELLAE: *Si debitori heres non extitisti, sed iusta viginti annorum possessione collata in te donatio roborata est, neque personali actione, quia debitori non successisti, conveniri te iuris ratio permittit nec data pignori praedia post intervallum longi temporis tibi auferenda sunt, quando etiam praesentibus creditoribus decem annorum praescriptionem opponi posse tam rescriptis nostris quam priorum principum statutis probatum sit.*

¹⁸⁰ Testimonianza di ciò si rinviene in diverse costituzioni nelle quali il retaggio dell'antica nozione di *causa donationis* persiste; cfr. ad es., sempre con riguardo alla cancelleria diocleziana, C. 2.4.25, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. MARCELLAE ET CYRILLAE: *Si maiores quinque et viginti annis cum patruo sive avunculo vestro transegistis vel ei debita donationis causa sine aliqua condicione*

come la percezione del fenomeno tendesse a identificarlo quale autonoma transazione: l'estensore della costituzione imperiale non si preoccupa più di dare rilievo alla liberalità in funzione causale della donazione ma identifica direttamente come *donatio* la transazione fra le parti, intendendo in essa 'assorbito' l'avvenuto atto di disposizione della *res*.

Tale fenomeno peraltro trova la sua motivazione, come si vedrà in seguito, nella convinta valorizzazione della volontà del donante a discapito dell'atto formalmente produttivo di effetti giuridici¹⁸¹. In tale prospettiva il negozio giuridico attuativo della *causa donationis* è relitto di una superata percezione, che viene in necessaria considerazione solamente quando emerge la simulazione del negozio solo formalmente concluso.

Considerando complessivamente le testimonianze sopra riportate, è possibile evidenziare come anche nella prospettiva della cancelleria imperiale la *donatio* abbia assunto nel secolo III caratteri di tendenziale autonomia. La transazione percepita è ormai la donazione, non senza qualche sopravvivenza del retaggio dell'antica *causa donationis* che in alcuni casi viene incoerentemente menzionata in testi nei quali la concezione del fenomeno è complessivamente attestata nella nuova visuale.

1.6 Alcune riflessioni sull'impiego di *donator*

Un aspetto particolare utile a meglio comprendere la progressiva formazione della nozione di *donatio* nell'esperienza romana concerne il significativo impiego da parte dei giuristi del termine *donator* per indicare colui che compie l'attribuzione a titolo gratuito. Tale fenomeno espressivo assume rilievo in quanto comporta la sostituzione della parte del negozio retrostante con quella pertinente al soggetto attivo della donazione: il *tradens*, il *venditor* o lo *stipulator* non sono espressamente menzionati e ad essi si allude sul piano terminologico in esclusiva funzione della liberalità

remisistis, non idcirco, quod hoc huius hereditatis captandae causa, id est spe futurae successionis, vos fecisse proponatis, aliis ei succedentibus instaurari finita debent. S. II ID. APRIL. CC. CONSS. (a. 294); C. 5.12.20, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. TIBERIO: Pro oneribus matrimonii mariti lucro fructus dotis totius esse, quos ipse cepit, vel, si uxori capere donationis causa permisit, eum in quantum locupletior facta est posse agere manifestissimi iuris est. D. V K. MAI. SIRMI CC. CONSS. (a. 294).

¹⁸¹ V. *infra*, 95 ss.

caratterizzante il negozio. Le prime attestazioni del termine sono databili già alla tarda età repubblicana, come testimonia il seguente frammento:

D. 39.6.43, Nerat. 1 *resp.*: Fulcinus: inter virum et uxorem mortis causa donationem ita fieri, si donator iustissimum mortis metum habeat. Neratius: sufficere existimationem donantis hanc esse, ut moriturum se putet: quam iuste nec ne susceperit, non quaerendum. Quod magis tuendum est.

Il testo è escerpito dai *libri responsorum* di Nerazio Prisco, il quale riporta e commenta un passo di Fulcinio in tema di donazione¹⁸². Quest'ultimo afferma che una *donatio mortis causa* tra coniugi, notoriamente esclusa dal divieto, può ritenersi valida nel caso in cui il *donator* avesse al momento un *iustissimus mortis metus*¹⁸³. Nerazio, aderendo all'orientamento favorevole a talune donazioni *inter virum et uxorem* diffuso nella prima età imperiale¹⁸⁴, commenta il parere di Fulcinio sostenendo l'opportunità di adottare un criterio soggettivo piuttosto che oggettivo, richiedendo cioè per la validità dell'atto di liberalità che il donante percepisse un pericolo imminente secondo la propria *existimatio*, senza che fosse necessario indagare circa l'effettività del pericolo stesso. Nella *sententia* di Fulcinio il termine *donator* è appunto impiegato per indicare il coniuge che ha posto in essere la *donatio* della cui validità si discute.

A conferma dell'uso di *donator* a partire dalla tarda età repubblicana si può considerare anche un frammento in cui è menzionata l'opinione di Labeone:

¹⁸²Sulla figura di Fulcinio cfr. C. FERRINI, *Viviano – Prisco Fulcinio*, in *Opere di Contardo Ferrini*, II, a cura di E. ALBERTARIO, Milano 1929, 81 ss.; W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar 1967², 137.

¹⁸³In proposito v. M. AMELOTTI, *La "donatio mortis causa"* cit., 19-20; P. SIMONIUS, *Die "donatio mortis causa"* cit., 100; TH. MAYER-MALY, *Das Putativtitelproblem bei der "Usucapio"*, Graz-Köln 1962, 60 ss.; S. DI PAOLA, *"Donatio mortis causa"* cit., 65 ss. (I ed. *ibid.* pp. 98 s.); G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 211 ss.; P. VOICI, *Diritto ereditario romano*, II, Milano 1963², 439; R. GREINER, *"Opera Neratii"*. *Drei Textgeschichten*, Karlsruhe 1973, 161 ss.; V. SCARANO USSANI, *Ermeneutica, diritto e 'valori' in L. Nerazio Prisco*, in *Labeo*, 23, 1977, 148 ss.; ID., *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli 1979, 8 ss.; P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione* cit., 131 ss.

¹⁸⁴V. *supra*, 46 ss.

D. 39.5.18.3, Ulp. 71 *ad ed.*: Labeo ait, si quis mihi rem alienam donaverit inque eam sumptus magnos fecero et sic mihi evincatur, nullam mihi actionem contra donatorem competere: plane de dolo posse me adversus eum habere actionem, si dolo fecit.

Secondo l'opinione labeoniana riportata da Ulpiano il donatario che ha sopportato delle spese in relazione alla *res donata a non domino*, poi rivendicata con successo dall'effettivo proprietario, non ha alcuna azione a tutela della propria posizione, fatta eccezione per l'*actio de dolo* nel caso in cui il donante abbia consapevolmente agito in modo ingannevole¹⁸⁵. Il soggetto che ha effettuato l'attribuzione a titolo gratuito è definito anche da Labeone *donator*, mentre la menzione del negozio giuridico da questi impiegato per porre in essere l'atto di liberalità è assorbita dall'uso del verbo *dono*.

Prendendo in considerazione i testi dei giuristi successivi è invece possibile evidenziare alcuni frammenti nei quali il termine *donator* viene accostato, sotto la specie della fungibilità, ad altre figure rilevanti dal punto di vista negoziale:

Gai. *ad ed.* D. 39.3.13: Sed venditor aut donator interdicto quod vi aut clam de damno et impensis ab actore factis tenebitur.

Ulp. 3 *disp.* D. 44.3.5pr.: An vitium auctoris vel donatoris eiusve qui mihi rem legavit mihi noceat, si forte auctor meus iustum initium possidendi non habuit, videndum est. Et puto neque nocere neque prodesse: nam denique et usucapere possum, quod auctor meus usucapere non potuit.

¹⁸⁵ In questo senso cfr. A. BÜRGE, “*Retentio*” *im römischen Sachen- und Obligationenrecht*, Zürich 1979, 69 che tuttavia osserva come “Es bleibt beim Retentionsrecht als einzigem Rechtsbehlf”; il medesimo principio è ribadito anche in D. 21.1.62, Mod. 8 *diff.*, sul quale v. *infra*, 88 ss. Sulla funzione sussidiaria dell'*actio de dolo* nell'esperienza giuridica romana v. pure R. CARDILLI, *La 'Buona fede' come principio di diritto dei contratti: diritto romano e America Latina*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese* (Padova – Venezia – Treviso, 14-15-16 giugno 2001), I, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2003, 286 ss. [= ID., *Bona fides' tra storia e sistema*, Torino 2010², 4 ss. (I ed. *ibid.* 2004)].

Nel frammento gaiano la posizione del *donator* è accostata a quella del *venditor* per quanto riguarda la soggettività passiva rispetto all'azione dell'*accipiens* che sia stato destinatario di un *interdictum quod vi aut clam* dopo aver effettuato spese sulla cosa ricevuta¹⁸⁶. Il secondo testo, tratto dai *libri disputationum* di Ulpiano¹⁸⁷, menziona invece quale dante causa in una transazione tanto il *donator* quanto, alternativamente, un generico dante causa (*auctor*) o il testatore (disponente un legato), ai fini di affermare la possibilità per l'*accipiens* di usucapire la *res* in suo possesso (con decorrenza dalla consegna, evidentemente, per effetto della sua buona fede) in presenza di vizi che avrebbero impedito al dante causa una simile forma di acquisto¹⁸⁸.

Il fenomeno di cui si tratta appare ancora più evidente nel secolo III, allorché Modestino definisce *donator* il soggetto che ha posto in essere una compravendita *nummo uno*¹⁸⁹:

D. 21.1.62, Mod. 8 *diff.*: Ad res donatas edictum aedilium curulium non pertinere dicendum est: etenim quid se restitutum donator repromittit, quando nullum pretium interveniat? Quid ergo si res ab eo cui donata est melior facta sit, numquid quanti eius qui meliorem fecit interest donator conveniatur? Quod minime dicendum est, ne eo casu liberalitatis suae donator poenam patiat. Itaque si qua res donetur, necesse non erit ea repromittere, quae in rebus venalibus aediles repromitti iubent. Sane de dolo donator obligare se et debet et solet, ne quod benigne contulerit fraudis consilio revocet.

Il testo si concentra in primo luogo sull'ipotesi dell'applicabilità, già presa in considerazione da Labeone, di un'azione a tutela del donatario in seguito all'evizione o all'azione conseguente a vizi della *res donata*. La risposta è

¹⁸⁶ Cfr. M. SARGENTI, *L' "actio aquae pluviae arcendae"*. Contributo alla dottrina della responsabilità per danno nel diritto romano, Milano 1940, 133 ss.; B. SANTALUCIA, *L'opera di Gaio "ad edictum praetoris urbani"*, Milano 1975, 155 ss.

¹⁸⁷S. DI MARZO, *Appunti sulla dottrina della "causa lucrativa"*, in *BIDR*, 15, 1903, 111 nt. 1 ritiene interpolato il riferimento al *donator*; di contrario avviso si mostrano P.P. ZANZUCCHI, *Sulla storia dell' "accessio possessionis" nell'usucapione*, in *AG*, 76, 1906, 18; C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, *La "accessio possessionis"*, in *BIDR*, 98/99, 1995/1996, 568.

¹⁸⁸ Cfr. C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, *La "accessio possessionis"* cit., 568-569; sull'usucapione successiva alla donazione v. *infra*, 91 ss.

¹⁸⁹Non inficia il valore del testo in esame sotto il profilo terminologico l'ipotesi di interpolazione avanzate da G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955, 268 ss.

analoga a quella fornita dal più antico giurista: poiché *nullum pretium intervenit* il donante non sarà tenuto a garantire per la cosa donata poiché non sarebbe nemmeno significativa la restituzione del prezzo in quanto simbolico. Viene poi presa in considerazione l'ipotesi in cui il donatario abbia apportato migliorie alla *res donata*. Nuovamente Modestino non riconosce la possibilità di un'azione contro il donante in quanto non pare opportuno che *liberalitatis suae donator poenam patiatur*. La gratuità dell'attribuzione dunque non consente al donatario di esperire rimedi processuali a tutela della propria posizione. Tutto ciò con l'ovvia riserva dell'*actio de dolo*, sempre esperibile nella fattispecie. Anche se nel testo viene formalmente in rilievo una compravendita, il giurista non esita ad utilizzare più volte il sostantivo *donator* per indicare la parte che ha compiuto l'attribuzione a titolo gratuito. Ciò peraltro avviene anche in costanza di riferimenti espliciti ad un elemento caratteristico dell'*emptio-venditio* quale il *pretium*, benché esso in questo caso sia simbolico: in tal senso, sotto il profilo terminologico, la compravendita deve ritenersi pressoché completamente obliterata dalla *causa donationis*, essendo ridotta a mero involucro formale nella percezione della transazione da parte dei contraenti. Correlativamente, per la donazione di *res venales* gli edili curuli non richiedono la prestazione delle garanzie previste in caso di effettiva compravendita.

Il medesimo fenomeno espressivo è evidenziabile anche nel linguaggio della cancelleria imperiale¹⁹⁰:

Vat. 312, DIVI DIOCLETIANUS ET COSTANTIUS AURELIO ONESIMO: Successoribus donatoris perfectam donationem revocare non permittitur, cum imperfectam perseverans voluntas per doli mali replicationem confirmet. Unde aditus praeses provinciae, si de possessione te pulsum animadvertit nec annus excessit, ex interdicto 'unde vi' restitui te cum sua

¹⁹⁰ Cfr. anche C. 8.54.3 = Vat. 286, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: *Quotiens donatio ita conficitur, ut post tempus id quod donatum est alii restitatur, veteris iuris auctoritate rescriptum est, si is in quem liberalitatis compendium conferebatur stipulatus non sit, placiti fide non impleta, ei qui liberalitatis auctor fuit vel heredibus eius condicticiae actionis persecutionem competere. 1. Sed cum postea benigna iuris interpretatione divi principes ei qui stipulatus non sit utilem actionem iuxta donatoris voluntatem competere admiserint, actio, quae sorori tuae, si in rebus humanis ageret, competeat, tibi accommodabitur.* DIOCL. ET MAXIM. AA. IULIAE MARCELLAE PP. SIRMI XI K. OCT. IPSIS III ET III AA. CONSS. (a. 290); sul testo v. più diffusamente *infra*, 110 ss.

causa providebit, vel si hoc tempus finitum est, ad formulam promissam, quasi nullas vires donationem habuisse dicatur, quaestione facti examinata, iudicem praeses provinciae sententiam ferre curabit. PROPOSITA VIII KAL. MART. DIOCLETIANO V ET MAXIMIANO III CONSS. (a. 293).

Il rescritto prende in considerazione una *donatio imperfecta*, con ciò intendendosi una donazione revocabile per cui è possibile per il donante esperire utilmente un rimedio rivolto a recuperare la *res donata*¹⁹¹. Tuttavia, nel caso di premorienza del donante al donatario, la cancelleria imperiale ha concesso con una *benignior interpretatio* al donatario medesimo di consolidare il proprio acquisto, subordinatamente alla mancata

¹⁹¹ Tale è l'ipotesi della donazione al liberto, ravvisabile nel testo come sostenuto da H. SIBER, "Confirmatio donationis" cit., 140; G. NICOSIA, *Studi sulla "deiectio"*, Milano 1965, 22 ss.; G. PAPA, *La "replicatio". Profili processuali e diritto sostanziale*, Napoli, 2009, 227 ss.; siffatta donazione era revocabile esclusivamente dal patrono, come affermato in una costituzione di Filippo l'Arabo databile al 249 (Vat. Frag. 272) e successivamente dalla diocleziana Vat. Frag. 313; sulla donazione al liberto in generale v. A. ASCOLI, *Trattato cit.*, 310 ss.; G. FERRARI DALLE SPADE, *La donazione nei papiri di Ravenna*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1936, 474-475; C. COSENTINI, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I, Catania 1948, 223 ss.; ID., *Di alcune precisazioni sul valore degli scholia ai "Fragmenta vaticana"*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, III, Milano 1956, 524 ss. (= ID., *Miscellanea romanistica*, Catania, 1956, 62 ss.); M. A. DE DOMINICIS, *Contributi alla critica delle fonti giuridiche postclassiche. Precedenti della legislazione giustiniana nelle fonti postclassiche occidentali*, Trieste 1950, 76 ss.; E. LEVY, *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht*, Weimar 1956, 245 ss.; F. CASAVOLA, "Lex Cincia" cit., 83 ss.; G.G. ARCHI, *La donazione cit.*, 188 ss.; S. SCIORTINO, *Un'ipotesi sulla revoca della donazione per ingratitudine del liberto*, in *TSDP*, 15, 2022; diversamente A. UBBELHODE, *Continuazione a Glück, Commentario alle Pandette, Serie dei libri 43-44, Parte V*, trad. it. a cura di V. POUCHAIN, Milano 1907, 16 s.; M. WLASSAK, *Zum römischen Provinzialprozess*, Wien 1919, 33 nt. 49 riferiscono il testo ad una donazione compiuta attraverso la mera *traditio* di un fondo italico, circostanza che avrebbe conseguentemente reso possibile agli eredi del donante esperire una *vindicatio* a discapito della volontà del *de cuius*; propone invece L. ARU, *Studi sul "negotium imperfectum"*, in *AG*, 124, 1940, 38 ss. di riconoscere nella fattispecie una donazione fra coniugi; tuttavia, come notato da G. NICOSIA, *Studi cit.*, 26 ss., la collocazione del rescritto da parte dell'anonimo compilatore insieme ad altri testi in tema di atti di liberalità tra patrono e liberto, il riferimento al *praeses provinciae*, improbabile nel caso in cui si tratti di un fondo italico, nonché il nome del destinatario del rescritto, tipicamente servile, depongono a favore della prima interpretazione.

manifestazione di volontà contraria del donante¹⁹²: è di conseguenza riconosciuta all'*accipiens* la possibilità di esperire contro gli eredi del donante l'*interdictum unde vi* ovvero, nell'ipotesi in cui sia trascorso un anno dalla consegna della *res donata*, la tutela nell'ambito del giudizio dinanzi al *praeses provinciae*¹⁹³.

Anche in questo caso per indicare il soggetto dante causa è impiegato il termine *donator* mentre non vi è alcun accenno al negozio formalmente posto in essere, laddove l'unico riferimento in merito è costituito dall'avvenuta *perfectio donationis*.

2. Validità ed effetti giuridici della *donatio*.

2.1. Il titolo *pro donato* ai fini dell'*usucapio*.

Riprendendo quanto sopra osservato in proposito al riconoscimento degli effetti giuridici delle donazioni in favore dei figli *in potestate*, è possibile ora evidenziare come, accanto ai diversi negozi che potevano essere posti in

¹⁹² Tale era il principio *morte Cincia removetur*, introdotto da Caracalla come si apprende da Vat. Frag. 266, Ulp. 1 *ad ed. de rebus creditis: Indebitum, solutum accipimus non solum si omnino non debebatur, sed et si per aliquam exceptionem peti non poterat, id est perpetuam exceptionem. Quare hoc quoque repeti poterit, si quis perpetua exceptione tutus soluerit. Unde si quis contra legem Cinciam obligatus non excepto solverit, debuit dici repetere eum posse, nam semper exceptione Cinciae uti potuit, nec solum ipse, verum, ut Proculeiani contra Sabinianos putant, etiam quivis, quasi popularis sit haec exceptio, sed et heres eius, nisi forte durante voluntate decessit donator: tunc enim doli replicationem locum habere imperator noster rescripsit in haec verba*; in proposito v. H. SIBER, "Confirmatio donationis" cit., 99-150; V. DE VILLA, *Nullità e convalidazione della donazione tra padre e figlio*, in *Studi Sassaresi* 13 (1935), 55-114; J. GAUDEMET, "Perseverantia voluntatis", in *Mélanges Philippe Meylan*, Lausanne 1963, 139-157; B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni* cit., 666-667 (I ed. 644-645); G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 178 ss.; ID., *Donazione (diritto romano)* cit., 944 ss. (= ID., *Scritti* cit., 1002 ss.); V. GIUFFRÉ, *L'utilizzazione degli atti giuridici mediante 'conversione' in diritto romano*, Napoli 1965, 276 ss.; G. PAPA, *La "replicatio"* cit., 211-236. È possibile altresì osservare in proposito come la proposizione dell'*exceptio legis Cinciae* da parte degli eredi del donante fosse esorbitante rispetto alle esigenze di tutela della volontà del donante che avevano portato il pretore all'elaborazione di tale rimedio processuale; in generale sull'abuso del diritto in ambito processuale cfr. C. BUZZACCHI, *L'abuso del processo nel diritto romano*, Milano 2002.

¹⁹³ La consequenzialità dell'*interdictum utrubi* e di un'azione petitoria proposta dinanzi al *praeses provinciae* è stata in particolar modo evidenziata da G. PAPA, *La "replicatio"* cit., 227 ss.

essere a scopo di liberalità¹⁹⁴, il riferimento alla donazione sia utilizzato anche per integrare l'elenco dei titoli utili ai fini dell'usucapione. Come testimonia il seguente frammento, infatti, la *causa donationis* era annoverata già da Celso fra le *iustae causae usucapionis*¹⁹⁵:

D. 41.3.27, Ulp. 31 *ad Sab.*: Celsus libro trigensimo quarto errare eos ait, qui existimarent, cuius rei quisque bona fide adeptus sit possessionem, pro suo usucapere eum posse nihil referre, emerit nec ne, donatum sit nec ne, si modo emptum vel donatum sibi existimaverit, quia neque pro legato neque pro donato neque pro dote usucapio valeat, si nulla donatio, nulla dos, nullum legatum sit. idem et in litis aestimatione placet, ut, nisi vere quis litis aestimationem subierit, usucapere non possit.

Il testo ulpiano riporta un'opinione tratta dal trentaquattresimo libro dei *Digesta* celsini nel quale il giurista adrianeo si oppone a quanti affermano la validità del titolo putativo ai fini dell'usucapione: nel caso in cui sia invalido il titolo che formalmente giustifica la consegna di un bene non sarà possibile all'*accipiens* usucapire, neppure nel caso ricorra il requisito *pro suo*¹⁹⁶. Il titolo *pro donato* è con l'occasione richiamato da Celso come titolo astrattamente idoneo ai fini dell'usucapione¹⁹⁷. A tal proposito è significativo che la donazione, tradizionalmente considerata mera causa negoziale, figuri

¹⁹⁴ Sui modi di attuazione della *causa donationis* cfr. indicativamente B. BIONDI, *Il concetto di donazione* cit., 107 ss. (= *Scritti* cit., III, 647 ss. *Successione testamentaria e donazioni* cit., 673 ss. (I ed. 673 ss.): G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 85 ss.; ID., *Donazione (diritto romano)* cit., 937 ss. (= ID., *Scritti* cit., II, 986 ss.).

¹⁹⁵ Sull'usucapione *pro donato* in generale cfr. G. NICOSIA, *Donazione fra coniugi e "usucapio pro donato"*, in *AG*, 101, 1956, 67-90 (= ID., *Silloge. Scritti 1956-1996*, Catania 1998, 1-32); G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 104 ss.; F. FABBRINI, *Donazione (diritto romano)*, in *NNDI*, XX, Torino 1975, 286; L. VACCA, *Usucapione (diritto romano)*, in *ED*, XLV, Milano 1992, 1006 (= EAD., *Appartenenza e circolazione dei beni* cit., 219-220).

¹⁹⁶ Evidentemente, come ha notato il P. VOCI, *Modi di acquisto della proprietà* cit., 203 ss., la questione era controversa fra i giuristi, come testimonierebbe peraltro il riferimento esplicito nel testo (*errare eos ait*); sul punto cfr. anche P. BONFANTE, *Corso* cit., II.2, 266 ss. (rist., p. 357); L. VACCA, "*Iusta causa*" e "*bona fides*" cit., 1977-1978 nt. 41 (= EAD., *Appartenenza e circolazione dei beni* cit., 104-105 nt. 41).

¹⁹⁷ Come ha posto in evidenza F. CASAVOLA, "*Lex Cincia*" cit., 151 ss. nell'espressione *pro donato* il verbo *dono* farebbe riferimento alla struttura *dono aliquem aliqua re*, cosicché l'espressione *pro donato* non sarebbe un'ellissi del sintagma *quod donatum est* bensì un il titolo per cui il donatario (*donatus*), investito del possesso, acquisirebbe anche la proprietà del bene donato.

fra i titoli menzionati nell'elenco esemplificativo accanto al legato e alla dote. Allo stesso tempo il riconoscimento di un titolo *pro donato* testimonia in qualche modo l'equiparazione della donazione ad altri negozi sotto il profilo patologico del mancato acquisto del *dominium*.

Il pensiero della giurisprudenza dell'età imperiale si riflette anche nel seguente frammento di Paolo:

D. 41.6.1pr.-2, Paul. 54 *ad ed.*: pr. Pro donato is usucapit, cui donationis causa res tradita est: nec sufficit opinari, sed et donatum esse oportet. 1. Si pater filio quem in potestate habet donet, deinde decedat, filius pro donato non capiet usu, quoniam nulla donatio fuit. 2. Si inter virum et uxorem donatio facta sit, cessat usucapio. Item si vir uxori rem donaverit et divortium intercesserit, cessare usucapionem Cassius respondit, quoniam non possit causam possessionis sibi ipsa mutare: alias ait post divortium ita usucapturam, si eam maritus concesserit, quasi nunc donasse intellegatur. Possidere autem uxorem rem a viro donatam Iulianus putat.

Il testo ha inizio con una chiara enunciazione di principio: a seguito di *traditio donationis causa*, evidentemente di *res Mancipi*, è possibile usucapire *pro donato*. La donazione dunque è espressamente nominata come titolo idoneo a consolidare l'acquisto del donatario, omessa la menzione di ogni altro negozio. Il giurista perviene invece ad una diversa soluzione nell'ipotesi di una donazione effettuata dal *pater* in favore del *filius in potestate*, considerata nel §1 del frammento. Come affermato da Paolo, un simile atto di liberalità rimane improduttivo di effetti giuridici anche successivamente al decesso del padre, con conseguente riconoscimento del figlio quale soggetto *sui iuris*, poiché la donazione era da considerarsi invalida fin dal momento in cui è stata consegnata la *res donata*: all'epoca infatti non era ancora stata affermata la possibilità di valorizzare la *perseverantia voluntatis* del donante¹⁹⁸, dunque non si è formato un titolo idoneo per usucapire la *res tradita*¹⁹⁹.

Nel §2 viene esaminata la donazione fra coniugi che, alla stregua della donazione in favore del figlio *in potestate*, è da ritenersi invalida. In proposito viene riportata l'opinione di Cassio secondo il quale, nel caso in cui intervenga il divorzio, in mancanza di una volontà confermativa della liberalità da parte del donante non è possibile per il donatario iniziare ad

¹⁹⁸ V. *infra*, 95 ss.

¹⁹⁹ Sulla donazione in favore del *filius in potestate* v. *infra*, 100 ss.

usucapire la *res donata* poiché *non possit causam possessionis sibi ipsa mutare*. Diversamente, riteneva lo stesso autore nella testimonianza di Paolo (*alias ait*), ove fosse possibile ritenere una persistente volontà del marito intesa a non far venire meno gli effetti dell'atto di liberalità, quest'ultimo si poteva ritenere idoneo a costituire titolo *pro donato* ai fini dell'usucapione. In tal caso, afferma il giurista severiano, *quasi nunc donasse intellegatur*, dunque si può riconoscere in tale *concessio* una nuova donazione idonea a far decorrere il tempo necessario all'usucapione. Nell'impiego del verbo *concedo* fatto da Cassio è possibile cogliere una significativa anticipazione di quella nozione di donazione elaborata dalla giurisprudenza e sintetizzata da Papiniano nella massima *donari videtur quod nullo iure cogente conceditur*²⁰⁰, per cui l'atto di liberalità non deve necessariamente estrinsecarsi nella materiale consegna del bene donato ma può consistere anche in un *pati usucapi*²⁰¹ o in una più generica concessione a titolo gratuito.

Può essere infine evidenziato come nel caso di una compravendita con corrispettivo simbolico l'usucapione avvenga in base al titolo *pro donato*, come testimonia il seguente frammento di Ermogeniano:

D. 41.6.6, Herm. 2 *iur. epit.*: Donationis causa facta venditione non pro emptore, sed pro donato res tradita usucapitur.

Il giurista afferma esplicitamente che nel caso in cui una *venditio* sia posta in essere *donationis causa*, il donatario consoliderà il proprio acquisto *pro donato* e non *pro emptore*, come invece legittimamente ci si potrebbe attendere: ancorché concluso a titolo di liberalità, il negozio giuridico destinato a produrre effetti tra le parti era la compravendita. La prevalenza del profilo sostanziale su quello formale conferma al contempo come, ormai nella tarda età imperiale, la donazione venisse indicata come un fenomeno direttamente rilevante sotto il profilo della produzione di effetti giuridici.

²⁰⁰ V. *supra*, 61 ss.

²⁰¹ Va evidenziato in tal senso che il *pati usucapi* era considerato ormai in età severiana una vera e propria *alienatio*, come testimonia D. 50.16.28pr., Paul. 21 *ad ed.*: "*Alienationis*" *verbum etiam usucapionem continet: vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi. Eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutes. Qui occasione acquirendi non utitur, non intellegitur alienare: veluti qui hereditatem omittit aut optionem intra certum tempus datam non amplectitur*; sul punto cfr. segnatamente G.G. ARCHI, *La donazione cit.*, 104 ss.

2.2 *Perfectio donationis, perseverantia voluntatis* ed efficacia dell'atto di liberalità

È già stato autorevolmente osservato che, considerando la produzione normativa del secolo III, “si coglie un indirizzo favorevole all’istituto della donazione”²⁰² per cui nell’opera dei giuristi e nei rescritti emanati dall’imperatore alla riflessione circa l’applicabilità dei divieti viene a sostituirsi un’attività interpretativa rivolta alla tutela della *voluntas* del donante anche nell’ipotesi di invalidità dell’atto. Tale indirizzo, d’altra parte, si colloca cronologicamente dopo un periodo nel quale “la giurisprudenza romana, soprattutto tenendo presente che l’atto di disposizione avviene senza corrispettivo, si era concentrata sugli aspetti soggettivi della *donatio*”²⁰³. La valorizzazione dell’elemento soggettivo quale essenza volontaristica della causa negoziale può essere indicata come prospettiva caratterizzante di questa elaborazione giurisprudenziale. Le costituzioni imperiali, infatti, mostrano come l’elaborazione della nozione di *donatio* ad opera della giurisprudenza severiana abbia avuto significative conseguenze, in particolar modo nella concezione dell’elemento soggettivo medesimo: la riflessione dei giuristi come recepita dalla cancelleria imperiale non si limita cioè all’identificazione della causa del negozio giuridico posto in essere ma indaga invece se l’intenzione del donante effettivamente corrisponda alla volontà di gratificare il donatario. Questa tendenza trova significativa manifestazione nella nozione di *donatio perfecta*, espressione con la quale si intende non solo una donazione compiuta e definitiva “contro la quale la legge non consente alcun rimedio giuridico”²⁰⁴ ma anche la sussistenza in capo al donante di una volontà sufficientemente matura e manifestamente perseverante²⁰⁵. In questo senso anche una donazione inizialmente invalida può essere ritenuta *perfecta* se caratterizzata da una *perseverantia voluntatis* opportunamente accertata.

La nozione di *donatio perfecta* appare dunque rappresentativa dell’orientamento ermeneutico che ha caratterizzato la produzione normativa dell’età tardo imperiale: la *perfectio donationis* identifica la *donatio* in costanza della relativa volizione, giungendo persino ad affermare

²⁰² Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 167.

²⁰³ Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 171.

²⁰⁴ Così B. BIONDI, *Il concetto* cit., 114; v. anche ID., *Successione testamentaria e donazioni* cit., 683 ss. (I ed. 641 ss.).

²⁰⁵ Cfr. G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 170 ss.; ID., *Donazione (diritto romano)*, 943 ss. (= ID., *Scritti* cit., II, 1001 ss.).

l'irrelevanza del negozio giuridico formalmente posto in essere in attuazione della corrispondente *causa*; l'invalidità di esso infatti non inficia la possibilità di definire *donatio* la transazione avvenuta, ritenendola come tale produttiva di effetti. Conseguentemente non è più possibile identificare nella donazione una causa negoziale destinata a rimanere sullo sfondo della transazione, poichè essa è ormai intesa quale parte integrante del negozio giuridico di attuazione, divenuto vuoto contenitore la cui persistenza nell'assetto degli interessi delle parti è dovuta alla mancanza di una specifica regolamentazione giuridica del fenomeno.

Una delle applicazioni più evidenti del principio affermato dalla cancelleria imperiale può essere osservato con riguardo alle donazione fra coniugi, presa in considerazione nella seguente costituzione di Caracalla²⁰⁶:

C. 5.16.3, IMPERATOR ANTONINUS A. EPICTETO: Donatio mancipiorum aliarumque rerum, quas tibi ab uxore tua donatas dicis, si modo suae potestatis, cum donaret, fuit vel patris voluntate id fecit et in eadem voluntate donationis usque ad ultimum diem vitae perseveravit, ex mea et divi Severi patris mei constitutione firmata est. 1. Sin autem post mortem filiae facta est donatio a quondam socero tuo, etiam inter vivos ea perfici potuit. PP. III NON. MART. ANTONINO A. III ET BALBINO CONSS. (a. 213).

Il rescritto, databile al 213, prende in esame il caso di una *donatio inter virum et uxorem* avente ad oggetto un complesso di beni, corrispondente sia a *res mancipi* che a *res nec mancipi*. In proposito va evidenziato come ormai, anche e soprattutto nel linguaggio della cancelleria imperiale, la *donatio* sia un fenomeno autonomo sotto il profilo terminologico: la *donatio* in questione infatti, data la natura mista dal punto di vista giuridico delle *res donatae*, dovrebbe essere produttiva di effetti diversi rispetto a ciascuna delle due specie di cose; nonostante ciò l'operazione viene definita al singolare *donatio*, la quale peraltro *firmata est* dagli imperatori a conferma della percezione dell'atto di liberalità come unitario. In questo senso la donazione è considerata nel rescritto sotto il profilo del risultato e non dei mezzi di attuazione.

²⁰⁶ Cfr. anche, emanata dal medesimo imperatore, C. 5.16.1, IMPERATOR ANTONINUS A. TRYPHAENAE: *Bona quondam mariti tui fiscus si nemine ei successore existente ut vacantia occupavit, donationes ab eo factae, si usque ad finem vitae in eadem voluntate permansit, revocari non possunt.* PP. III ID. IAN. DUOBUS ASPRIS CONSS. (a. 212).

Tale atto di liberalità è senza dubbio invalido²⁰⁷, tuttavia l'imperatore richiama una *constitutio Divi Severi* che avrebbe concesso la possibilità di considerare valide le donazioni fra coniugi purché il donante avesse manifestato la propria costante volontà di conferire a titolo gratuito i beni alla moglie *usque ad ultimum diem vitae*²⁰⁸; la *perseverantia voluntatis* consente di attribuire efficacia a tale donazione considerato che con il decesso di un coniuge viene a cadere il noto divieto²⁰⁹. Ha notato in proposito il Gaudemet

²⁰⁷ Su tale aspetto v. *supra* nt. 73.

²⁰⁸ Come ha posto in evidenza G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 214, oltre alla *lectio* del *codex Parisiensis* riportata nel corpo di testo, sussistono due *lectiones* che sostituirebbeo l'ultimo periodo con *et ex mea et divi Severi patris mei constitutione*, lasciando dunque intendere una pluralità di provvedimenti. In proposito osserva L. ARU, *Le donazioni fra coniugi* cit., 258 ss. che in numerose fonti viene utilizzato il termine *oratio* per indicare il provvedimento a sostegno della convalida delle donazioni fra coniugi mentre nel *rescriptum* in esame è impiegato il sostantivo *constitutio* "lungi dal servire per indicare una *Oratio in Senatu habita*": di qui la possibilità che prima di una *Oratio* rivolta alla sistemazione della materia siano intervenute diverse costituzioni che attestavano il principio di diritto. Tale ricostruzione tuttavia, come osserva G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 214, "trova anch'essa i suoi non lievi ostacoli, tra cui non ultimo quello di sapere perché mai nel 213 Caracalla cita ancora delle *constitutiones* o una *constitutio*"; in generale su tale intervento imperiale v. anche F. DE ROBERTIS, *La convalescenza delle donazioni fra coniugi nelle "orationes" di Severo e Caracalla*, in *Annali del Seminario Giuridico Economico della R. Università di Bari*, 1935, 39-71 (= ID., *Scritti varii di diritto romano*, Bari 1987, 33-67); C. DUPONT, *Les donations* cit., 244; H. SIBER, "*Confirmatio donationis*" cit., 103 ss.; P. BONFANTE, *Corso* cit., I, 220 (rist. 299); V. GIUFFRÉ, *L'utilizzazione* cit., 242 ss. e in particolare 242-243 nt. 84.

²⁰⁹ Va peraltro evidenziato come il donatario avrebbe acquisito il *dominium* della *res donata*, come testimonierebbe una costituzione diocleziana nella quale viene richiamato il provvedimento severiano; cfr. C. 5.16.14, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. OCTAVIANAE: pr. *Ex verbis, quae in postremis iudiciis inseruntur, licet ad fideicommissum vel legatum utilia sunt, non omnimodo legati vel fideicommissi persecutio datur, sed ita demum, si relinquendi studio huiusmodi verba fuerint adscripta. Unde te voluntatis, non iuris quaestionem in preces tuas contulisse palam est* 1. *Cum igitur lecto testamento animadvertimus maritum tuum ex praecedente donatione dominium tibi conservasse securitatie tuae ad obtinendam proprietatem cavisse, inditorum verborum conceptio non fideicommissum relictum ostendit, sed ex senatus consulti auctoritate liberalitatem mariti tui, cui custodiendae etiam moriens prospexit, quatenus firmare potuit dominium, mortis tempore tibi esse addictam*. PP. XII K. IUL. MAXIMO II ET AQUILINO CONSS. (a. 290); in proposito H. SIBER, "*Confirmatio donationis*" cit., 107; E. BETTI, *Diritto romano*, Padova 1935, 339; L. ARU, *Le donazioni fra coniugi* cit., 343 ss. hanno diversamente sostenuto che l'effetto dell'*Oratio* era solamente quello di concedere al donatario l'*exceptio doli* e non anche quello di affermare il *dominium ex iure Quiritium* di quest'ultimo sulla *res donata*; G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 223 ha invece evidenziato come l'uso del termine *dominium*

anche con riguardo ad altri esempi che “les juristes n’ont pas considéré que l’*Oratio* validait la donation non révoquée au décès du conjoint donateur, on se référant à une *donatio mortis causa* ou à un fidéicommiss implicite”²¹⁰. Diversamente l’Archi ha opportunamente affermato che la convalida dell’atto interviene piuttosto per “dare efficacia alla volontà liberale di per sé stessa, in quanto si era manifestata perseverante fino al giorno del decesso [...] senza richiedere che si estrinsecasse in uno degli istituti giuridici conosciuti”²¹¹. È da evidenziare a tal proposito come Ulpiano affermi esplicitamente che *quasi testamento sit confirmatum quod donatum est*, con ciò facendo riferimento ad una *fictio iuris* e non ad un’ipotesi di conversione propriamente detta²¹². L’Archi descrive tale fenomeno come tipizzazione della *voluntas* del defunto: “questa, in quanto *suprema*, assumeva il carattere di atti di disposizione per dopo la propria morte, sacrario dell’autonomia privata romana. In tutto questo è certamente da vedere uno dei maggiori ardimenti dell’evoluzione giuridica del tardo diritto romano classico”²¹³.

fosse un uso tecnico del termine e di conseguenza alla *confirmatio donationis* sarebbe conseguita una piena proprietà della *res*. Sull’*exceptio doli* quale rimedio atto a perseguire un’eguaglianza sostanziale fra le parti v. segnatamente L. GAROFALO, *Per un’applicazione dell’“exceptio doli generalis” romana in tema di contratto autonomo di garanzia*, in *Riv. dir. civ.*, 42, 1996, I, 629-661 (= *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professore F. Gallo*, III, Napoli 1997, 453-492 = ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi*, Padova 2005, 143-183); ID., *Giambattista Impallomeni e l’eccezione di dolo generale*, in *L’eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, a cura di L. GAROFALO, Padova 2006, 7-16; ID., *Sull’eccezione di dolo generale*, in *Questioni vecchie e nuove in tema di responsabilità*, a cura di L. GAROFALO, Napoli 2011, 1-54 (= ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi saggi*, Torino 2015, 68-115); ID., “*Exceptio doli*”, in *800 años de historia a través del derecho romano*, a cura di A. CASTRESANA, Salamanca, 2018, 233-239 (= ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Altri saggi*, Padova 2021, 135-142); ID., *Storia e contenuto di un libro inedito*, in *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Altri saggi*, cit., 217-236.

²¹⁰ Così J. GAUDEMET, “*Perseverantia voluntatis*” cit., 141; v. anche B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni* cit., 667 ss. (I ed. 668 ss.).

²¹¹ Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 221.

²¹² Cfr. D. 24.1.32.1, Ulp. 33 *ad Sab.*: *Oratio autem imperatoris nostri de confirmandis donationibus non solum ad ea pertinet, quae nomine uxoris a viro comparata sunt, sed ad omnes donationes inter virum et uxorem factas, ut et ipso iure res fiant eius cui donatae sunt et obligatio sit civilis et de Falcidia ubi possit locum habere tractandum sit: cui locum ita fore opinor, quasi testamento sit confirmatum quod donatum est*; in proposito v. G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 223-224.

²¹³ Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 221.

Il riconoscimento degli effetti della donazione fra coniugi in costanza di una *perseverantia voluntatis* è un principio accolto anche nella legislazione successiva a quella severiana, come nel caso del seguente provvedimento diocleziano²¹⁴:

Vat. 276, DIUI DIOCLETIANUS ET CONSTANTIUS ...IAE. Si pater tuus nomine matris tuae de sua pecunia fundum comparauit donationis causa eique tradidit et decedens non reuocauit id quod in eam contulisse uidetur, intellegis frustra te uelle experiri, cum oratione diui Seueri huiusmodi donationes post obitum eorum, qui donauerunt, confirmentur. PROPOSITA PRIDIE NON. MART. ANTIOCHIAE AUGG. IIII ET III CONSS.

Il rescritto è databile al 290 e presenta un'*inscriptio* lacunosa limitatamente all'indicazione del destinatario. Dal tenore del testo, tuttavia, è possibile ritenere che quest'ultimo fosse il figlio ed erede di un soggetto che aveva in vita donato alla moglie un fondo – verosimilmente in suolo provinciale come testimoniato dal luogo di emanazione del provvedimento – che aveva inoltrato all'imperatore le *preces* in merito alla possibilità di esperire un'azione per accertare l'invalidità dell'atto di liberalità e vedersi di conseguenza riconosciuta la titolarità della *res*. Va in primo luogo notato come il negozio scelto dalle parti per porre in essere la liberalità sia una compravendita: il verbo *comparo* è infatti ormai correntemente utilizzato in età diocleziana, quanto meno con riguardo alle fonti giuridiche, per indicare l'*emptio-venditio* e d'altra parte ciò è confermato dalla successiva menzione

²¹⁴ Per l'età severiana si segnala anche, tra le altre, C. 5.15.2, IMPERATOR ALEXANDER SEVERUS A. PAPIANAE: *Quod de suo maritus constante matrimonio donandi animo in dotem adscripsit, si eandem donationem legitime confectam non revocavit, qui incrementum doti dedit, et durante matrimonio mortem obiit, ab heredibus mariti, quatenus interposita liberalitas munita est, peti potest.* PP. NON. DEC. ALEXANDRO A. III ET DIONE CONSS. (a. 229); v. anche la diocleziana C. 5.16.15, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: *Si non verum contractum pater vester gessit, sed sub specie venditionis donationem possessionis in matrem vestram contulit, nec ex bonis, quae in persona patris vestri permansisse videbantur, ob primipilum indemnitati fiscali satisfieri potuit, licet in eadem donandi voluntate perseverasse eum probari potest, ex eadem possessione ad supplendam pecuniam, quae ex bonis ab eo relictis colligi nequivit, conferendum est.* 1. *Quod si liberalitatis tenorem mutata voluntate pater tuus interrupit, in hereditate eius dominium resedissee nulla dubitatio est.* DIOCL. ET MAXIM. AA. IUSTINIANO ET ALIIS. PP. IIII K. FEBR. TIBERIANO ET DIONE CONSS. (a. 291).

della *traditio* ²¹⁵. Contestualmente va osservato un atteggiamento terminologicamente conservativo da parte della cancelleria ancora alla fine del secolo III con riguardo ad un contratto concluso al fine di compiere una liberalità: l'uso dell'espressione *donationis causa* infatti riflette una percezione del fenomeno che risente dell'antica elaborazione della donazione come *causa donationis*. Evidentemente le implicazioni sul piano giuridico derivanti della commistione tra la *causa emptio* e la *causa donationis* impedivano, anche in un contesto giuridico-culturale distante dalla nozione di donazione tardo repubblicana, di identificare dal punto di vista terminologico la *donatio* con la *venditio nummo uno*. La cancelleria imperiale risponde in senso negativo al quesito (*frustra te velle esperiri*) affermando che, non avendo il donante revocato fino alla morte la donazione compiuta, questa sarà da ritenersi confermata e dunque valida, come stabilito da un'*oratio Divi Severi*²¹⁶. Il principio attestatosi in età severiana perdura dunque anche nella legislazione diocleziana, attraverso il richiamo all'*interpretatio* imperiale precedente.

Oltre che in tema di donazioni fra coniugi, è possibile individuare un elevato numero di interventi imperiali rivolti alla valorizzazione della *perseverantia voluntatis* anche al fine di confermare donazioni in favore di soggetti *in potestate*. Siffatte donazioni, come ha rimarcato il Bonfante, erano *iure civili* invalide a causa “della vera incapacità patrimoniale del *filius familias*, cioè, in ultima analisi, dell'esistenza della patria potestà”²¹⁷.

²¹⁵ Cfr. ad es. C. 2.12.16, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. PACONIAE: *Procuratorem vel actorem praedii, si non specialiter distrahendi mandatum accepit, ius rerum dominii vendendi non habere certum ac manifestum est. unde si non ex voluntate domini vendentibus his fundum comparasti, pervides improbum tuum desiderium esse dominium ex huiusmodi emptione tibi concedi desiderantis*. S. NON. APR. BYZANTII AA. CONSS. (a. 293); C. 3.32.17, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. SABINO: *Si fundum vestrum, vobis per denuntiationem admonentibus volentem ad emptionem accedere, quod distrahentis non fuerit, non recte is contra quem preces funditis comparavit vel alio modo mala fide contraxit, tam fundum vestrum constitutum probantibus quam fructus, quos eum mala fide percepisse fuerit probatum, aditus praeses provinciae restitui iubebit*. D. XII K. DEC. SIRMI AA. CONSS. (a. 293); per attestazioni precedenti del verbo con l'accezione che qui rileva v. anche [H.] MERTEL, *Comparo*, in *TLL*, III, Lipsiae 1906-1912, 2010 ss.; *VIR*, I, Berolini 1903, 836 ss.

²¹⁶ V. *supra* nt. 208.

²¹⁷ Così P. BONFANTE, *Corso cit.*, I, 118 (rist. 157-158); sul punto v. anche V. DE VILLA, *Nullità e convalescenza cit.*, 56 ss.

Nonostante ciò, a partire dal secolo III è possibile rilevare come nella riflessione giurisprudenziale, in particolari ipotesi, tali donazioni possano ugualmente essere produttive di effetti giuridici, come affermato in un frammento di Papinano:

Vat. 261, Pap. 12 *resp.*: Peculium vindicta manumisso vel inter amicos si non adimatur, donari videtur. quae ratio facit, ut ex iusta causa possidens usucapere rem possit. aliud in his placuit, qui testamento libertatem acceperunt uel testamento parentis potestate soluuntur; quos amittere peculium, si non sit legatum, constitit, neque enim tacita liberalitas defuncti permittentis retinere peculium potuit intellegi.

Il testo è stato escerpito dal dodicesimo dei *libri responsorum* che probabilmente raccoglieva, fra gli altri, anche le risposte dell'autore in merito di quesiti relativi all'applicazione della *lex Cincia*²¹⁸. In esso viene riportato il caso di un *servus*, manomesso *inter amicos*, senza che prima il proprietario abbia preteso la restituzione del *peculium*²¹⁹. In questo caso, afferma Papiniano, *donari videtur*. Se, come ha notato il Talamanca, “l'*ademptio peculii*, in quanto tende a modificare la situazione precedente, consiste in una volizione, in un *velle* che si manifesta nel mondo fenomenologico”²²⁰, allora “il figlio (o servo) che precedentemente aveva la mera disponibilità di fatto del peculio ne acquista la proprietà o la *possessio ad usucapionem*, in quanto la sua volontà di trattenere come proprio il peculio è confortata dalla volontà da parte del *pater* di attribuirglielo”²²¹. La *donatio* dunque non coincide con la *datio* ma viene in essere in un secondo momento e senza necessità che venga effettuata una nuova consegna, essendo sufficiente una perseveranza del *pater* nell'intento liberale con riguardo all'oggetto a suo tempo conferito al peculio e rimasto nella disponibilità del servo dopo la manomissione. A ciò consegue che quest'ultimo potrà avvalersi dell'usucapione. Non così accade nel caso del soggetto che diviene *sui iuris* con la morte del *pater* o che viene manomesso mediante una clausola testamentaria: in tale ipotesi

²¹⁸ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia* cit., I, 937 nr. 695.

²¹⁹ Sul significato di *adimo* cfr. *VIR*, I, Berolini 1903, 220-221.

²²⁰ Così M. TALAMANCA, *Donazione possessoria e donazione traslativa* cit., 277 nt. 69; diversamente G. MICOLIER, *Pécule et capacité patrimoniale. Étude sur le pécule, dit profetice, dupis l'édit "de peculio" jusqu'à la fin de l'époque classique*, Lyon 1932, 269; F. CASAVOLA, “*Lex Cincia*” cit., 111.

²²¹ Così M. TALAMANCA, *Donazione possessoria e donazione traslativa* cit., 278; v. anche M. GARCÍA GARRIDO, “*Ius uxorium*” cit., 25-26

solo l'espressa previsione di un legato avente ad oggetto il *peculium* potrà consentirne l'acquisto²²².

Lo stesso principio viene ribadito con riguardo al *filius* prima della sua emancipazione:

Vat. 260, Pap. 12 *resp.*: Filius emancipatus, cui pater peculium non ademit, res quidem pro donato uel pro suo, quod iustam causam possidendi habet, usu capit, sed debitores conuenire non potest neque lites peculiare prosequi, si non sit in rem suam cognitor datus aut nominum delegationes interuenerunt. plane quod ei soluitur patre non dissentiente, debitorem liberat, nec interest an emancipatum ignoret vel ei non esse peculium ademptum, cum rei substantia plus polleat existimatione falsa.

Il frammento precedeva probabilmente anche nell'opera originaria quello poc'anzi considerato: il testo infatti presenta la medesima *inscriptio* e appare verosimile che l'anonimo compilatore dei *Vaticana Fragmenta* nella sua ricezione non abbia mutato l'ordine di disposizione²²³. La fattispecie

²²² H. SIBER, "Confirmatio donationis" cit., 129; A. WACKE, *Zur Lehre vom "pactum tacitum" und zur Aushilfsfunktion der "exceptio doli". Stillschweigender Verzicht und Verwirkung nach klassischem Recht*, in *ZSS*, 91, 1974, 255.

²²³ In proposito v. in generale S. BRASSLOFF, "Fragmenta iuris Vaticana", in *RE*, VII.1, Stuttgart 1910, 76 ss.; W. FELGENTRÄGER, *Zur Entstehungsgeschichte der "Fragmenta Vaticana"*, in *Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen*, V, Freiburg 1935, 27-42; E. VOLTERRA, "Fragmenta Vaticana", in *Digesto Italiano*, XII.2, Torino 1940, 862; S. VON BOLLA, *Einige Bemerkungen zu den "Fragmenta Vaticana"*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini* cit., IV, 91-97.; H.J. WOLFF, *Vorgregorianische Reskriptsammlungen*, in *ZSS*, 69, 1952, 128-153; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 543-545; F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1959, 285-311; F. RABER, "Fragmenta iuris Vaticana", in *RE*, suppl. X, Stuttgart 1965, 231-241; G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore* cit., 29-33 [= ID., *Il problema delle fonti del diritto* cit., 19-23 = ID., *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano* cit., 19-23 (I ed. *ibid.* 1987, 26-30)]; D. PIATTELLI, "Fragmenta Vaticana", in *NNDI*, XX, Torino 1975, 572-574; D. LIEBS, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien*, Berlin 1987, 150 ss.; ID., *Sogenannte "Fragmenta iuris Vaticana"*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, V, *Restauration und Erneuerung*, a cura di R. HERZOG, P.L. SCHMIDT, München 1989, 64-65; M. BIANCHINI, *Sulla giurisprudenza nell'Italia tardoantica*, in *Labeo*, 36, 1990, 98 ss.; F. BETANCOURT, *El libro anónimo "de interdictis". "Codex Vaticanus" N. 5766*, Sevilla 1997; M.U. SPERANDIO, "Codex Gregorianus". *Origini e vicende*, Napoli 2006, 115-138; ID., *Il "Digesto Antegiustiniano". Osservazioni sui "Fragmenta iuris" del "Codex Vaticanus Latinus" N. 5766*, in *Historia et Ius*, 15, 2019, 1-25; M. DE FILIPPI, "Vaticana fragmenta" cit.; S. CORCORAN, "Fragmenta Vaticana", in *The Encyclopedia of Ancient*

presentata è inoltre simile in quanto si tratta di un *filius* il cui *pater* al momento dell'emancipazione non aveva manifestato la volontà di procedere all'*ademptio peculii*. In tal caso, afferma il giurista, il *filius* potrà usucapire *pro donato* o *pro suo* in quanto è presente una *iusta causa possidendi*. Va evidenziato come in questo caso il responso papiniano esplicitamente manifesti un orientamento diverso dalla soluzione di Paolo successivamente elaborata e attestata in D. 41.6.1.1, ove è ferma l'opposizione all'usucapione *pro donato* da parte del *filius in potestate* dopo la morte del *pater* in quanto la donazione era *ab origine* invalida. Il giurista più antico ammette invece l'*usucapio* del *filius*, valorizzando la presunta intenzione di donare del padre. Una spiegazione plausibile, data l'antiorità cronologica del frammento ora in esame, è che Paolo si riferisse ad una donazione conclusa in un contesto generico mentre Papiniano consentisse l'usucapione in virtù del conferimento al *peculium* della *res donata* e non nel caso di una semplice donazione. Va in proposito ricordato come Papiniano abbia mostrato, sia in qualità di segretario *a libellis* che nella sua attività rispondente, un *favor* nei confronti dell'attribuzione del *peculium* al soggetto divenuto *sui iuris*, indirizzo interpretativo che sembra aver caratterizzato la produzione normativa alla fine del secolo II²²⁴.

Tale orientamento favorevole alle donazioni in favore dei soggetti *in potestate* viene recepito ed esteso nei secoli successivi dalla cancelleria imperiale. Un primo provvedimento è attribuibile ad Alessandro Severo:

C. 6.20.1, IMPERATOR ALEXANDER SEVERUS A. DEUTERIAE: Emancipatos liberos testamento heredes scriptos et ex eo successionem obtinentes a patre donata fratri conferre non oportere, si pater, ut hoc fiat, supremis iudiciis non cavit, manifesti iuris est. PP. III ID. IUL. IULIANO ET CRISPINO CONSS. (a. 224).

Nel testo del rescritto viene affermato che la *res donata* dal *pater* al proprio *filius in potestate* non sarà ricompresa nel patrimonio ereditario, come ragionevolmente ci si dovrebbe attendere in quanto al momento del decesso

History, a cura di R.S. BAGNALL, K. BRODERSEN, C.B. CHAMPION, A. ERSKINE, S.R. HUEBNER, Oxford 2013, 2757-2758; J.M. COMA FORT, "Codex Theodosianus": *historia de un texto*, Madrid 2014, 93-99. M. VARVARO, I "Vaticana Fragmenta" a due secoli dalla riscoperta, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 9, 2021, 409-442.

²²⁴ Sul punto cfr. U. ROTH, "Peculium", *freedom, citizenship: golden triangle or vicious circle? An act in two parts*. In *By the Sweat of Your Brow. Roman Slavery in its Socio-Economic Setting*, a cura di U. ROTH, London, 91-120, in particolare 100 ss.

la stessa era di proprietà del *pater*, ma potrà essere attribuita al *filius* divenuto soggetto *sui iuris*. Ciò se il donante *supremis iudiciis non cavet*, non abbia cioè manifestato una diversa volontà nel proprio testamento, dunque confermando le donazioni compiute in vita. Anche in questo caso non si tratta di un'implicita continenza (o conversione) della donazione in una disposizione testamentaria ma di una vera e propria *confirmatio* che consente l'acquisto innovando rispetto alle norme esistenti²²⁵. Non va infatti dimenticato che una *traditio* vi era pur sempre stata ed è di conseguenza con riferimento a tale situazione che agisce la *benignior interpretatio* imperiale²²⁶: essa consente, infatti, che il *filius* possa successivamente acquistare la *res donata* con attribuzione di effetti dell'atto compiuto mentre era *in potestate*. In tal modo, facendo luogo ad un'*interpretatio* rivolta alla tutela della *voluntas* del donante, non sarebbe stato introdotto un principio in contrasto con l'orientamento normativo che fino a quel momento aveva caratterizzato l'esperienza giuridica romana.

A testimonianza della progressiva diffusione e rilevanza dell'*interpretatio* imperiale sul tema si può ricordare un provvedimento di analogo contenuto pervenuto attraverso il *Codex Gregorianus*²²⁷:

²²⁵ Cfr. in proposito G.G. ARCHI, *La donazione* cit. 183 ss.; diversamente H. SIBER, "Confirmatio donationis" cit., 127 ss.; V. DE VILLA, *Nullità e convalidazione* cit., 95; B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni* cit., 717-718 (I ed. 713 ss.); V. GIUFFRÉ, *L'utilizzazione degli atti giuridici* cit., 270.

²²⁶ Sulla *benignior* o *humanior interpretatio* cfr. F. SCHULZ, *Prinzipien* cit., 128 ss.; A. PALMA, "Humanior interpretatio". "Humanitas" nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino 1992; ID., "Benignior interpretatio". "Benignitas" nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino 1997; T. HONORÉ. *Ulpian. Pioneer of human rights*, Oxford 2002², 86 ss.; L. GAROFALO, *L' "humanitas" nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *Ius antiquum*, 4, 2005 (online) (= ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica*, Padova 2005, 4 ss.); M. FRARE, *L' "humanitas" romana. Un criterio politico normativo*, Napoli 2019, 91 ss.

²²⁷ Sul *Codex Gregorianus* e la sua tradizione testuale v. indicativamente P. JÖRS, "Codex Gregorianus", in *RE*, Stuttgart 1900, 161-164; G. ROTONDI, *Studi sulle fonti del Codice Giustiniano*, in *BIDR*, 26, 1913, 175-246, *BIDR*, 29, 1916, 104-180 (= ID., *Scritti giuridici*, Pavia 1922, 110-283); G. SCHERILLO, *Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, a cura di E. ALBERTARIO, Milano 1934, 247-323 (= ID., *Scritti giuridici*, I, *Studi sulle fonti*, Palermo 1986, 263-332); D. LIEBS, *Die Jurisprudenz* cit., 30 ss.; M. BIANCHINI, *Sulla giurisprudenza* cit., 95 ss.; A. SCHIAVONE, *Dai giuristi ai codici. Letteratura giuridica e legislazione nel mondo tardoantico*, in *Storia di Roma*, III.2, *L'età tardoantica*, a cura di A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE, Torino 1993, 973 ss.; F. GRELLI, *I giuristi, il diritto municipale e il "Codex*

Cod. Greg. 3.8.2, IMPP. VALERIANUS ET GALLIENUS AA. ANTONIO POLITO: Si domum cuius meministi pater tuus, cum in potestate eius ageres, nomine tuo donandi animo comparavit, iure quidem non subsistere donationem scire debuisti: verum si in extremum fati diem pater eadem animi destinatione duravit, iudicium eius iuxta formam constitutam esse servandum indubitati iuris est. PP. XI KAL. APRIL. SAECULARE II ET DONATO CONSS. (a. 260)

Nuovamente la questione affrontata dalla cancelleria imperiale verte sulla validità di una donazione compiuta dal *pater* nei confronti del *filius*: viene infatti considerata la situazione di un donante che ha concluso una compravendita (*comparavit*) avente ad oggetto una *domus* con l'intento di porre in essere l'atto di liberalità nei confronti del figlio (*animus donandi*)²²⁸; a tal fine concorda con il venditore che la *traditio* del bene acquistato venga compiuta nei confronti del figlio stesso²²⁹. Sotto il profilo terminologico va evidenziata la presenza dell'espressione *donandi animo*, indizio di persistenza dell'antica percezione ricorrente allorquando la liberalità sia

Gregorianus”, in “*Iuris Vincula*”. *Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli 2001, 317-342 (= ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. FANIZZA, Roma 2005, 473-495); S. CORCORAN, *The publication of law in the era of the Tetrarchs. Diocletian, Galerius, Gregorius, Hermogenian*, in *Diokletian und die Tetrarchie*, a cura di A. DEMANDT, A. GOLTZ, H. SCHLANGE-SCHÖNINGE, Berlin-Boston 2004, 56-73; M.U. SPERANDIO, *La “Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti” e alcuni problemi del “Codex Gregorianus”*, in *AARC*, XV, Napoli 2005, 37-56; ID., “*Codex Gregorianus*” cit.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 170 ss.

²²⁸ Sull'espressione *animus donandi* cfr. F. PRINGSHEIM, “*Animus donandi*”, in *ZSS*, 42, 1921, 273-327; ID., “*Animus*” in *Roman Law*, in *Law Quarterly Review*, 143, 1922, 411; ID., “*Liberalitas*” cit., 677; A. ASCOLI, *Trattato cit.*, 102 ss.; G.G. ARCHI, “*Animus donandi*” cit., 109-158 (= ID., *Scritti cit.*, II, 1027-1080); ID., *La donazione cit.*, 49 ss.; ID., *Donazione (diritto romano) cit.*, 934 ss., (= ID., *Scritti cit.*, II, 980 ss.); S. BROISE, “*Animus donandi*” cit.

²²⁹ Cfr. in tal senso F. PRINGSHEIM, “*Liberalitas*” cit., 665; S. BROISE, “*Animus donandi*” cit., II, 206; è possibile attribuire il medesimo significato ad un'espressione simile attestata in un'altra costituzione diocleziana, C. 3.36.18pr., IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. DOMNAE: *Filiae, cuius pater nomine res comparavit, si non post contrarium eius iudicium probetur, per arbitrium dividendae hereditatis praecipuas adiudicari saepe rescriptum est. his itaque, si patri successisti, quem nomine tuo quaedam comparasse dicis, adversus sororem tuam apud praesidem provinciae, si res integra est, uti potes*. D. XVIII K. IAN. AA. CONSS. (a. 293).

attuata attraverso una compravendita²³⁰. Allo stesso tempo la transazione viene indicata nel periodo successivo con il termine *donatio*, a testimonianza del progressivo attestarsi, anche con riguardo alle donazioni indirette, dell'uso del *nomen actionis*. La soluzione a cui è pervenuta la cancelleria imperiale è che, benché l'atto di liberalità non sarebbe dovuto *iure subsistere* in quanto il *filius* non aveva i requisiti di acquistare la *res donata*, in costanza di una *eadem animi destinatio* perdurante *in extremum fati diem* la donazione è da ritenersi produttiva di effetti²³¹.

Come ha evidenziato l'Archi è importante sottolineare che “il figlio acquista la proprietà della cosa donatagli non al momento della morte del padre ma in virtù dell'*officium iudicis* [...] resta quindi escluso che il figlio acquisti automaticamente *ex donatione*, resta però anche escluso che esso acquisti mediante una *fictio*, che voglia far ritenere una volontà negozialmente tipicizzata (prelegato; fedecompresso)”²³²: conseguentemente non si tratta dell'introduzione di un principio incompatibile con il *ius civile* quanto piuttosto di un'interpretazione in favore del donatario che nel rispetto della volontà del *pater* donante acquista rilievo in ambito giurisdizionale²³³.

²³⁰ V. *supra* nt.118.

²³¹ Viene in proposito in rilievo una *iuxta forma constituta*, interpretata da V. DE VILLA, *Nullità e convalescenza* cit., 91 come “riferimento ad una costituzione precedente in materia”; v. anche H. SIBER, “*Confirmatio donationis*” cit., 130; G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser* cit., 89; diversamente J. GAUDEMET, “*Perseverantia voluntatis*”, 12; riferisce l'espressione “principalmente a requisiti che noi ignoriamo” così pure V. GIUFFRÉ, *L'utilizzazione degli atti giuridici* cit., 269. In proposito va osservato che, come affermato anche in C. 6.20.1, il riferimento è piuttosto alla mancanza di diversa manifestazione di volontà del donante e in tale senso andrebbe interpretato il sostantivo *forma*, intendendosi il rispetto dell'implicita volontà contenuta nell'atto testamentario.

²³² Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 186-187.

²³³ In particolar modo come ha notato ARCHI, *La donazione* cit., 186-187 viene fatto riferimento nella presente costituzione e in altri rescritti al *iudicium familiae erciscundae*; il medesimo rilievo può essere fatto per C. 6.20.1, cfr. tuttavia anche Vat. 277: DIVI DIOCLETIANUS ET CONSTATIUS AURELI [- - - -]. *Si quam impugnat frater pater tuus in te contulit donationem et decedens supremo iudicio non revocavit, scilicet manente potestate, praeses provinciae iuxta divorum principum constitutiones super hac re factas vim prohibebit, de ceteris inter vos disceptaturus*. PROPOSITA IIII KAL. SEPT. MAXIMO ET AQUILINO CONSS. (a. 286); Vat. 278: DIVI DIOCLETIANUS ET CONSTATIUS AURELIO ZOILO. *Cum adfirmes patrem tuum donationes perfectas in te contulisse et supremis iudiciis eas non revocasse, poteris iure constituto, praesertim cum honori primipilari sis adstrictus, securo animo ea quae donata sunt possidere*. PROPOSITA (V)III KAL. NOV. MAXIMO ET AQUILINO CONSS. (a. 286); non venendo

L'operatività del principio sul piano processuale e non sul piano sostanziale, d'altra parte, è contestualizzabile negli orientamenti che la cancelleria aveva assunto nel secolo III. È sufficiente infatti ricordare i provvedimenti rivolti ad impedire l'esperimento dell'*exceptio legis Cinciae* agli eredi del donante (*morte Cincia removetur*) che aveva manifestato una *perseverantia voluntatis usque ad mortem* per comprendere come l'innovazione normativa in tema di donazione si esplicasse principalmente sul piano processuale²³⁴.

L'indirizzo fin ora visto trova applicazione anche in età diocleziana²³⁵:

Vat. 281, DIUI DIOCLETIANUS ET CONSTANTIVS AURELIO SEVE... DRO: Pater in filium, quem in potestate habet, conferens ipso iure donationem non facit, sed ex praeceptis statutorum recepta humanitate placuit, si in eodem iudicio perseuerans in fatum concesserit, liberalitatem eius salua lege Falcidia probari. proinde si pater, qui per epistulam res tibi dono dedit, non reuocata liberalitate nec mutata uoluntate fatalem diem intestato obiit, inlibata donatio permanet, si tamen legis Falcidiae ratio comminui eam nec exegerit; quod si locum habet, eatenus ex donatione fratres tui deducunt, quatenus id fieri indemnitas et iuris ratio in optinendis portionibus, quas eos habere necesse est, exigunt. Iuxta hanc iuris formam praeses prouinciae ad vicem familiae erciscundae officium sententiae suae legibus temperabit. PROPOSITA BYZANTIO XI KAL. APR. MAXIMO ET AQUILINO CONSS. (a. 286)

Il testo inizia con un'affermazione di principio riguardante il *ius civile*, per cui *donationem non facit* il *pater* che attribuisce a titolo gratuito un bene al

probabilmente in rilievo in questi casi un *iudicium familiae erciscundae* è concessa una "tutela del possesso con possibilità di usucapire *pro suo*".

²³⁴ V. *supra* nt. 209.

²³⁵ Cfr. anche, nonostante l'*inscriptio* lacunosa, Vat. 292: [- - -] *Donatio quidem a patre in filium familias collata ipso iure nulla est [- - -] sed benigne subuenitur filio, si in eadem voluntate pater perseuerans decessit; valet enim novissima voluntas, quam in extremum diem pater retinuit, modo legitima omnibus portio quae ab intestato debetur inlibata seruetur. iuxta quae adi correctorem virum clarissimum amicum nostrum et ea, quae in precem contulisti, adlega, qui in examinationibus eam sententiam promet, quam iuris atque aequitatis ratio dictaverit.* PROPOSITA MEDIOLANO XII KAL. IAN. TUSCO ET ANULLINO CONSS. (a. 295); per l'attribuzione del provvedimento alla cancelleria diocleziana v. A. CENDERELLI, *Ricerche sul "Codex Hermogenianus"*, Milano 1965, 174-175 nt. 76; M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione cit.*, 7 nt. 2; TH. MAYER-MALY, *Juristische Reflexionen über "ius" II*, in ZSS, 119, 2002, 10; M. DE FILIPPI, "Vaticana Fragmenta" cit., 191.

filius in potestate. Se tuttavia tale *sententia* è corretta considerando l'aspetto giuridico-sostanziale, viene invece confermato che in presenza di una *perseverantia in fatum* il donatario potrà ugualmente acquistare la *res donata*, con il limite di cui la *lex Falcidia*²³⁶. Conseguentemente la *donatio per epistulam* sottoposta all'esame della cancelleria sarà presa in considerazione in sede di divisione ereditaria e nel rispetto delle *portiones* destinate ai coeredi del donatario²³⁷: esplicito è il riferimento al *iudicium familiae erciscundae*, attraverso il quale il *praeses provinciae* dovrà fornire adeguata tutela alla volontà del donante in applicazione dell'*interpretatio* imperiale, vincolante per il giudice. Va notato come la cancelleria diocleziana non senta la necessità di richiamare provvedimenti precedenti, segno dell'avvenuta consolidazione del principio. Allo stesso tempo la soluzione giuridica viene motivata richiamando la nozione di *humanitas*, spesso impiegata dalla cancelleria imperiale per giustificare decisioni che comportano la disapplicazione del *ius civile*²³⁸.

²³⁶ Su tale limite, generalmente riguardante i legati e le *donationes mortis causa*, v. in generale F. BONIFACIO, *Ricerche sulla "lex Falcidia de legatis"*, Napoli 1948; ID., *In tema di "lex Falcidia"*, in *Iura* 3, 1952, 229-233; F. SCHWARZ, *War die "lex Falcidia" eine "lex perfecta"?*, in *SDHI*, 17, 1951, 225-247; U. WESEL, *Über den Zusammenhang der "lex Furia", "Voconia" und "Falcidia"*, in *ZSS*, 81, 1964, 308-316; G. FRANCIOSI, *"Lex Falcidia", "Sc. Pegasianum" e disposizioni a scopo di culto* cit., 409-416; A. WACKE, *Die Rechtswirkungen der "lex Falcidia"*, in *Studien im römischen Recht. Max Kaser zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Hamburger Schülern*, a cura di D. MEDICUS, H.H. Seiler, Berlin 1973, 209-251; V. MANNINO, *Cervidio Scevola e l'applicazione della "Falcidia" ai legati fra loro connessi*, in *BIDR*, 84, 1981, 125-157; D. SCHANBACHER, *"Ratio legis Falcidiae". Die falzidische Rechnung bei Zusammentreffen mehrerer Erbschaften in einer Hand*, Berlin 1995. Analogo principio, con riguardo alla *legitima portio*, fu precedentemente affermato in C. 3.29.2, IMPERATORES VALERIANUS, GALLIENUS: *Pater si omne patrimonium suum impetu quodam immensae liberalitatis in filium effudit, aut in potestate is permansit, et arbitri familiae erciscundae officio congruit, ut tibi quartam debitae ab intestato portionis praestet incolumen, aut emancipatus fuerit, et, quia donatio non indiget alieno adminiculo, sed suis viribus nititur, iuxta pronouncementes is qui provinciam regit ad similitudinem inofficiosi querellae auxilium tibi aequitatis impertiet*. VALER. ET GALLIEN. AA. AETIAE. PP. VI K. AUG. MAXIMO II ET GLABRIONE CONSS. (a. 256); in proposito v. H. SIBER, *"Confirmatio donationis"* cit., 130-131; J. GAUDEMET, *"Perseverantia voluntatis"* cit., p. 149; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, *Parte speciale*, Milano 1963², 729 ss. (I ed. *ibid.* 1956, II.1, 424 ss.); G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser* cit., 89 s.; A. POLAČEK, *La forma come conseguenza della volontà nel diritto romano*, in *Labeo*, 28, 1982, 184.

²³⁷ Sulla *donatio per epistulam* v. *infra*, 111 ss.

²³⁸ V. *supra* nt. 226.

Confrontando la nozione di *donatio* che emerge dalle fonti ora analizzate con i riferimenti alla *causa donationis* riscontrabili nei testi della giurisprudenza dell'età classica è possibile porre in evidenza come in età tardo imperiale essa rappresenti una fase avanzata del processo di autonomo riconoscimento giuridico degli atti di liberalità. In particolar modo, se si considerano le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza dell'età classica per evitare che determinate fattispecie ricadessero nel divieto di donazione fra coniugi, è possibile notare come mentre i giuristi di quell'epoca utilizzavano un criterio oggettivo, quale quello della mancata *locupletatio-depauperatio*, per ritenere una fattispecie eccettuata dal divieto²³⁹, la cancelleria imperiale esaltò unicamente il criterio soggettivo. A ciò consegue una separazione del momento volitivo dal momento attuativo: la produzione degli effetti giuridici è infatti successiva alla consegna della *res* in quanto conseguente al decesso del donante di cui sia accertata o presumibile al riguardo la *perseverantia voluntatis*. In tale prospettiva l'atto di liberalità diviene apprezzabile come fenomeno autonomo di per sé produttivo di effetti giuridici: si attenua fino a quasi scomparire la percezione di un negozio che realizza l'intento liberale mentre tale intento assurge a unico elemento rilevante nell'attuazione della transazione. Nelle ultime fasi di questo percorso un ruolo determinante è svolto dall'*interpretatio* imperiale. Di *donatio* quale negozio giuridico non è ancora dato parlare, tuttavia il fenomeno appare ormai più vicino alla nozione costantiniana che all'antico referente teleologico della *causa donationis*.

Lo sviluppo del fenomeno della donazione ora sin qui rappresentato trova efficace conferma in una costituzione di Diocleziano, significativa sotto il profilo del progressivo venir meno del nesso tra atto di disposizione e *causa donationis*²⁴⁰:

²³⁹ V. *supra*, 46 ss.

²⁴⁰ La costituzione qui riportata compone un unico rescritto del quale la prima parte è riportata in C. 3.29.4: *Si filius tuus immoderatae liberalitatis effusione patrimonium suum exhausit, praesidis provinciae auxilio uteris, qui discussa fide veri, si in integrum restitutionem ex filii persona competere tibi ob improbabilem donationis enormitatem animadverterit, in removendis his quae perperam gesta sunt tibi subveniet. Ideoque non est tibi necessarium adversus immodicas donationes auxilium ad instar inofficiosi testamenti*. PP. IIII ID. FEBR. MEDIOLANI MAXIMO II ET AQUILINO CONSS.

C. 8.53.6, IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. CALPURNIAE ARISTAENETAE: Nec ambigi oportet donationes etiam inter absentes, maxime si ex voluntate donantium possessionem in quibus donatum est nanciscantur, validas esse. PP. III ID. FEBR. MEDIOLANI MAXIMUM II ET AQUILINO CONSS. (a. 286)

Nel rescritto viene affermata la validità della *donatio inter absentes*, laddove con tale espressione si deve intendere un atto di liberalità concluso senza l'intervento del donatario, che può ritenere acquistato il possesso della *res donata* per effetto della sola manifestazione di volontà del donante. Ciò che consegue a tale costruzione è la conferma della 'smaterializzazione' della donazione: anche nel caso in cui il contenuto dell'atto di liberalità consista nell'attribuzione di una *res*, essa non si realizza più necessariamente con la consegna di un bene a titolo gratuito ma anche con la sola manifestazione della volontà di *donare*, come il testo della costituzione lascia intendere riferendosi alla *voluntas donantium*. La *donatio inter absentes* è forse l'applicazione maggiormente rappresentativa della percezione del fenomeno attestatasi nel secolo III, per cui le conseguenze giuridiche dell'atto posto in essere dipendono dall'intento liberale piuttosto che dal negozio giuridico produttivo di effetti.

In tale contesto è collocabile anche una costituzione diocleziana in cui è concessa tutela al donatario di secondo grado:

C. 8.54.3 = Vat. 286, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS IULIAE MARCELLAE: Quotiens donatio ita conficitur, ut post tempus id quod donatum est alii restituatur, veteris iuris auctoritate rescriptum est, si is in quem liberalitatis compendium conferebatur stipulatus non sit, placiti fide non impleta, ei qui liberalitatis auctor fuit vel heredibus eius condicticiae actionis persecutionem competere. 1. Sed cum postea benigna iuris interpretatione divi principes ei qui stipulatus non sit utilem actionem iuxta donatoris voluntatem competere admiserint, actio, quae sorori tuae, si in rebus humanis ageret, competeat, tibi accommodabitur. PP. SIRMI K. OCT. IPSIS III ET III AA. CONSS. (a. 290).

Nel testo è presa in considerazione l'ipotesi in cui il donante ha trasferito la proprietà delle *res donatae* ad un primo donatario con la clausola tuttavia che quest'ultimo li trasferisse successivamente ad un secondo donatario. L'*auctoritas veteris iuris* non riconosce in questo caso un'obbligazione in capo all'*accipiens* in quanto non vi è stato alcun negozio giuridico idoneo a

produrre tale obbligo e conseguentemente non viene riconosciuta al donante o ai suoi eredi alcuna azione per ripetere quanto donato. Nonostante ciò, attraverso una *benigna interpretatio*, gli imperatori concedono ugualmente un'*actio utilis* a tutela del donatario di secondo grado, il quale potrà agire in giudizio anche in mancanza del requisito di parte negoziale. Pure in questo caso dunque la cancelleria imperiale fa prevalere la volontà del donante sulla rigida applicazione del *ius civile*.

La concessione al donatario di secondo grado di una tutela processuale rende evidente come la percezione della *donatio* quale autonoma transazione tra le parti sia ormai definitivamente penetrata negli ambienti della cancelleria imperiale: analogamente a quanto osservato con riguardo alle ipotesi di conferma della donazione il rimedio è concesso al donatario, seppur in virtù dell'*interpretatio* imperiale, in quanto l'atto è qualificabile *donatio*. Conseguentemente, il negozio giuridico compare anche nella riflessione della cancelleria imperiale solamente quale relitto dell'antica nozione, vuoto contenitore della reale transazione (*donatio*) che tuttavia non ha ancora assunto carattere di piena autonomia. La riforma costantiniana si porrà in tal senso come tappa finale dello sviluppo, sancendo definitivamente la nozione di donazione quale *contractus*²⁴¹.

3. Donazione e documentazione

3.1 *Instrumentum donationis*

Se, come si è sopra osservato, la volontà del donante nella tarda età imperiale ha assunto un ruolo centrale ai fini della produzione degli effetti dell'atto di liberalità, va in proposito ricordato come la prova di tale *voluntas* potesse consistere anche in un documento che comprovasse il negozio giuridico concluso a titolo di liberalità.

La questione è già affrontata da Papiniano in un responso²⁴²:

Vat. 265, Pap. 12 *resp.*: Aurum et argentum, quod in re praesenti fuit, pater filio sui iuris donavit eiusque possessionem traditam esse instrumento

²⁴¹ Cfr. Vat. 249.2, CONSTANTINUS ET CAESS: *Tempestiva dehinc communium donationum cura successit; absolutis enim illis, quae ideo prima sunt, quoniam sunt religione potiora, circumacto animo ad unversum donationum genus conspeximus omnes earum species signis ac nominibus inprimendas, ut in hominum contractibus differentiam sui nuncupationem proprietate secernant.* [...]; v. *infra*, 173 ss.

²⁴² Del medesimo giurista cfr. anche Vat. 268, sul quale v. *infra*, 118 ss.

palam fecit: non idcirco donationem inritam factam existimavi, quod usum omnium rerum apud patrem filius reliquit.

Il testo informa circa una donazione avente ad oggetto vasellame d'oro ed argento effettuata da un *pater* nei confronti di un *filius sui iuris* la cui avvenuta consegna è documentata per iscritto²⁴³. La questione verte sull'idoneità probatoria di tale *instrumentum*: ci si chiede in altre parole se la donazione si debba ritenere invalida nell'ipotesi in cui la *traditio* sia stata falsamente attestata ma non anche avvenuta²⁴⁴. Il giurista ritiene determinante che il figlio avesse l'uso delle *res donatae*, circostanza decisiva al fine di ritenere che effettivamente una consegna dei beni era avvenuta.

Come osservato dal Riccobono, "l'*instrumentum* può essere già una *epistula*"²⁴⁵, nella quale era evidentemente documentato il negozio giuridico concluso fra donante e donatario. Tale prassi è già attestata in età severiana²⁴⁶:

²⁴³ In tale accezione metonimica è stata interpretata l'endiadi *aurum et argentum* da parte di G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 180.

²⁴⁴ Cfr. G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 180-181; diversamente S. RICCOBONO, *La giurisprudenza classica come fattore di evoluzione nel diritto romano*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini*, a cura di G.G. ARCHI, Milano 1946, 66.

²⁴⁵ Così S. RICCOBONO, "Traditio ficta" cit., 163.

²⁴⁶ Cfr. anche D. 6.1.77, Ulp. 17 *ad ed.*: *Quaedam mulier fundum non marito donavit per epistulam et eundem fundum ab eo conduxit: posse defendi in rem ei competere, quasi per ipsam adquisierit possessionem veluti per colonam. Proponebatur, quod etiam in eo agro qui donabatur fuisset, cum epistula emitteretur: quae res sufficiebat ad traditam possessionem, licet conductio non intervenisset*; Non sembra trattarsi di una *donatio per epistulam* invece il caso considerato in D. 34.4.30.1, Scaev. 20 *dig*: *Titia testamento Seiam libertam eandemque collactaneam ex parte duodecima heredem instituerat, Pamphilo liberto suo praedia per fideicommissum dedit, in quibus et σύγκτησιν praediorum quae appellabatur circa Colonen: eidem liberto postea per epistulam alias etiam res donavit, in quibus de Seia et Pamphilo ita est locuta: 'Τίτια τοῖς κληρονόμοις μου χαίρειν. Βούλομαι βέβαια εἶναι τὰ ὑποτεταγμένα, ὅσα ἔφθασα εἰς τὸ ὄνομα τὸ Παμφίλου πεποιημένα. ἐὰν Σεῖα ἢ σύντροφός μου κληρονόμος μὴ γένηται, ἐξ οὗ γέγραφα αὐτὴν μέρος, βούλομαι αὐτῇ δοθῆναι τὴν σύγκτησιν τὴν περὶ Κολώνην'. *Quaesitum est, cum Seia liberta omissa parte hereditatis ei testamento adscripta ex codicillis fideicommissum, id est σύγκτησιν circa Colonen, eligat, an, si Pamphilus ex causa fideicommissi eadem praedia vindicet, doli mali exceptione summoveri debeat. Respondit translatum videri fideicommissum praediorum, id est σύγκτησιν quae est circa Colonen, in Seiam libertam*; in particolare, come osserva G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser* cit., 80, il verbo *dono* farebbe riferimento in questo caso ad un codicillo e non ad un negozio concluso *causa donationis*.*

Vat. 263, Pap. 12 *resp.*: Eam quae bona sua filiis per epistulam citra stipulationem donavit, si neque possessionem rerum singularum tradidit neque per mancipationem praediorum dominium transtulit nec interpositis delegationibus aut inchoatis litibus actiones novavit, nihil egisse placuit.

Il frammento in considerazione riporta il caso di un soggetto che ha inteso effettuare una promessa di donazione per mezzo della dichiarazione contenuta in una lettera, omettendo invece di compiere una *stipulatio in dando*²⁴⁷. Come ha notato il Biscardi, il responso di Papiniano “è conforme al regime classico della *donatio*”²⁴⁸ poiché, come viene esplicitato dal giurista, non è stata effettuata *traditio* o *mancipatio* delle cose donate così come non è stato compiuto un negozio giuridico obbligatorio fra le parti²⁴⁹. Tale pratica dunque contrasta con la funzione classica della *causa donationis* che assiste un negozio giuridico, per cui la redazione di un’*epistula* contenente la dichiarazione di volontà del donante non è donazione in quanto la *donatio* è causa negoziale e non autonoma transazione. In ogni caso è evidente che già in età severiana, quanto meno nella prassi, il trasferimento della *res donata* non fosse percepito come immediatamente consequenziale all’atto di disposizione *donationis causa*.

Diversa soluzione si rinviene invece in un rescritto imperiale:

C. 8.53.5, IMPERATORES CARUS, CARINUS, NUMERIANUS: Si donatio per epistulam facta non paret, verba tamen testamenti, quibus liberalitas testatricis confirmata est, fideicommissum continere non ambigitur.

²⁴⁷ Sul frammento cfr. anche F. BONIFACIO, *La novazione* cit., 63 ss.; G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser* cit., 81 ss.; G. SACCONI, *Studi sulla “litis contestatio” nel processo formulare*, Napoli 1982, 65 ss;

²⁴⁸ Così A. BISCARDI, *Lezioni sul* cit., 261.

²⁴⁹ Parrebbe diversa a parere del S. RICCOBONO, *La giurisprudenza classica* cit., 66 la risposta fornita del medesimo giurista, peraltro nello stesso luogo, contenuta in Vat. 265, Pap. 12 *resp.* riportato *supra*, 111; a parere dell’autore infatti “se si toglie la *praesentia rei*, cambiamento del possesso e trasferimento della proprietà sono nella decisione affermati per effetto della dichiarazione consacrata nell’*instrumentum*”; di diverso avviso si mostra G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 181 ss., il quale ritiene che “la funzione dell’*instrumentum* è solo *ad probationem* [...] la scrittura cioè manifesta che la *traditio* è avvenuta”. Anche nel caso in cui si dia adito a questa seconda interpretazione del frammento va ugualmente evidenziato come la *traditio* fosse ormai percepita in età severiana come elemento non intimamente connesso alla donazione, suscettibile di essere oggetto di presunzione quanto meno in ambito familiare, ove era meno sentita la necessità di consegna concreta del bene.

CARUS CARINUS ET NUMER. AAA. FALCONILLAE. PP. VI K. FEBR. ROMAE
CARINO II ET NUMERIANO AA. CONSS. (a. 284).

Il rescritto è indirizzato ad una tale Falconilla, la quale si era rivolta agli imperatori per ottenere i beni a lei promessi in donazione da un defunto mediante *epistula*, evidentemente trattenuti dagli eredi; per quanto fossero emersi dubbi sulla conservazione se non anche sulla redazione del documento, l'esplicita conferma di tale atto di liberalità nel testamento consente di ritenerlo efficace sotto la specie di un fedecommesso.

A differenza del responso papiniano considerato in precedenza la cancelleria imperiale non nega la possibilità di compiere una *donatio per epistulam*: il rescritto infatti dispone per il caso in cui non fosse stato possibile esibire la lettera attestante la donazione. La *donatio per epistulam* dunque non viene presa in considerazione quale erronea applicazione del diritto ma come concreta opportunità, per quanto non ricorrente con certezza nella fattispecie.

L'*instrumentum* si accompagna invece esplicitamente al determinante *donationis* nel seguente rescritto:

Vat. 297, DIVI DIOCLETIANUS ET COSTANTIUS CLODIAE IULIAE
PTOLEMAIDI: Cum matrem tuam donationis instrumenta in neptem suam
fecisse nec ea tradidisse dicas, in dubium non venit liberalitatem, quae non
adsignatis instrumentis minime coepta est, invalidam esse. Igitur ut
quaestio, quae inter vos sorta est, cognita causa comprimatur, a viva matre
tua neque instrumenta neque possessionem traditam esse ostende.
PROPOSITA IIII NON. NOV. SUNEATA DIOCLETIANO AUGUSTO II ET
ARISTOBULO CONSS. (a. 285).

La costituzione concerne una donazione compiuta in favore di una nipote dalla madre della richiedente, senza sottoscrizione dei relativi *instrumenta* (*non adsignatis instrumentis*) e senza compiere la *traditio* delle cose donate: a ciò consegue che la donazione è indubbiamente invalida proprio perché da un lato l'atto di disposizione non può dirsi provato da un documento non perfezionato né esibito, dall'altro non è stata effettuata la consegna della *res donata*²⁵⁰. Nonostante dunque venga ribadita la necessità della consegna della

²⁵⁰ Cfr. in tal senso S. RICCOBONO, "Traditio ficta" cit., 162; P. VOCI, *Tradizione, donazione, vendita* cit., 81 ss, (= ID., *Ultimi studi* cit., 11).

cosa, tuttavia l'*instrumentum donationis* emerge quale elemento rilevante nella transazione, concorrente con la *traditio* al fine di documentare la validità dell'atto. Può essere inoltre rilevato come nel secolo III non solo fosse diffusa la redazione di un documento attestante l'atto di liberalità ma anche come questo fosse generalmente consegnato al donatario.

La medesima locuzione è impiegata altrove dalla cancelleria diocleziana:

C. 8.53.23, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: Si ea quae donaveras posteriori placito qui acceperat donum tibi reddidit, donationis antecedens instrumentum actis sequentibus nihil obesse potest. DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. OLYMPIADI (a. 294).

Il testo in esame è parte di una costituzione più ampia, riportata nel *Codex Iustinianus* in modo frazionato²⁵¹. Il rescritto è indirizzato a una donna di nome Olimpia, che ha in un primo momento compiuto una donazione in favore di un soggetto facendo redigere un documento attestante l'atto di liberalità, appunto definito *donationis instrumentum*; in seguito, il donatario, per motivi imprecisati, ha restituito quanto ricevuto, il quale ha in effetti restituito il bene. Il quesito proposto alla cancelleria concerne la possibilità in capo a quest'ultimo di acquisire nuovamente la *res donata* presso la donante. La cancelleria afferma sul punto che la donante non sarà tenuta alla restituzione in quanto l'*instrumentum donationis* non può avere conseguenze sull'atto di disposizione successivamente compiuto dal donatario²⁵².

La redazione di un *instrumentum donationis* si rinviene anche nella seguente costituzione:

Vat. 314, DIUI DIOCLETIANUS ET CONSTANTIVS AURELIO APOLLONIDAE: in filium a patre donationum conscriptis instrumentis eum in vacuam inductum possessionem horum lectio manifestat. Ceterum sine dubia facti

²⁵¹Cfr. infatti C. 6.42.27: IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: *Fideicommissum eius qui reliquerat paenitentia probata successores numquam praestare compelluntur*. DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. OLYMPIADI. D. V K. OCT. VIMINACII CC. CONSS. (a. 294); il destinatario del rescritto è il medesimo così come la datazione; sul punto v. segnatamente O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *Testamentary succession in the constitutions of Diocletian*, Zutphen 1982, 123 ss.

²⁵² Osserva in proposito S. RICCOBONO, "Traditio ficta" cit., pp. 159 s. che all'epoca l'*instrumentum donationis* non era neppure idoneo a trasferire la proprietà della cosa donata; diversamente H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Aalen 1961, 61.

quaestione *divus Titus Antoninus parens noster nec necessarias angustias, ratione eius consortii quod nascendi tempore liberis et parentibus datur, cogitans, non admitti scrupulosam inquisitionem statuit; nec idcirco patris indignatione posse donationem iustam umquam rescindi summa cum ratione placuit. PROPOSITA V ID. NOV. MELANTIA CAESS. CONSS (a. 294).*

Il caso preso in considerazione è quello di un figlio – in questo caso *sui iuris* data l’assenza di riferimenti nel testo all’invalidità dell’atto – che ha ricevuto dal *pater* una donazione attestata in un *instrumentum*. Il successivo ripensamento del donante, con richiesta di restituzione del bene donato, non è ritenuto meritevole di accoglimento²⁵³. Tale decisione è fondata sul richiamo a un precedente provvedimento del *Divus Titus Antoninus* che, in ragione degli stretti rapporti interni al *consortium* familiare, aveva ritenuto inammissibile una *scrupolosa inquisitio* sulle modalità di attuazione della liberalità, fra le quali è da ritenere compresa l’eventuale *traditio*. La donazione è dunque considerata valida, almeno in simili situazioni, per effetto della sola manifestazione di volontà contenuta nel documento. Anche in questo caso il provvedimento imperiale, dunque, testimonia la regressione dell’atto compiuto con intento di liberalità rispetto ai relativi effetti che apertamente assumono la denominazione di *donatio*.

Infine, particolarmente significativo è l’impiego dell’espressione *chartula donationis* per individuare il documento attestante l’atto di liberalità:

C. 8.53.13, IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS: *Si aliquid per epistulam donatum tibi probetur, brevitatis chartulae donationis, si haec recte facta probetur, nihil quicquam derogat. DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. URANIAE. D. XV K. IUN. SIRMII AA. CONSS. (a. 293).*

Anche in questo caso il testo fa riferimento a una *donatio per epistulam* non per sancirne l’invalidità bensì per affermare che la sinteticità del documento non nuoce alla validità dell’atto a condizione che non siano state violate regole di carattere sostanziale. Come è stato affermato, in entrambi i rescritti la *donatio per epistulam* risulta essere una prassi non censurata dalla cancelleria imperiale tenuto conto che “weitere Umstände erwiesen werden

²⁵³ Cfr. P. VOCI, *Tradizione, donazione vendita* cit. 78-79 (= ID., *Ultimi studi* cit., 9); la fattispecie considerata nel *rescriptum* è peraltro accostabile alle testimonianze in tema di *donatio per epistulam*.

müssen und mithin für den rechtlichen Bestand der *donatio* als unabdingbar angesehen werden”²⁵⁴. Si può aggiungere al riguardo che nella costituzione non vi è alcun riferimento alla *traditio*, mentre la *voluntas donandi* è compiutamente manifestata in un documento scritto che assume qui la denominazione di *epistula* o *chartula donationis*.

In conclusione, nonostante i giuristi e la cancelleria imperiale, conformemente ai principi di diritto, ribadiscano la necessità che, al fine di attuare l’intento liberale, venga compiuto un negozio giuridico tipico (da intendersi formalizzato secondo quanto previsto dall’ordinamento) è evidente come la redazione di un documento al riguardo fosse prassi diffusa nell’impero e con essa la convinzione – avallata, come visto, dalla stessa cancelleria imperiale – che ormai la donazione consistesse nella manifestazione formalizzata della volontà di realizzare l’intento perseguito, spesso attestata in un documento scritto piuttosto che nell’effettiva consegna di un bene. Tale documento, che si può ritenere redatto su vari supporti (papiro, pergamena, tavolette cerate o no), assume diverse denominazioni quali *epistula*, *chartula donationis* e, soprattutto, *instrumentum donationis*. Queste considerazioni trovano significativo riscontro anche nelle fonti letterarie nelle quali, come osservato, è attestato l’uso dell’espressione *tabulae donationis*²⁵⁵. Il documento così redatto è sempre riferito alla *donatio* mentre non vi è menzione di un negozio retrostante.

Le testimonianze sopra considerate, dunque, consentono di osservare come la redazione scritta di documenti attestanti un atto di liberalità in essi denominato *donatio* – analogamente a quanto accadde per altri atti, in particolar modo le disposizioni testamentarie²⁵⁶ – nel corso dell’età imperiale assunse rilevanza sempre maggiore rappresentando una prassi diffusa, non ignota alla cancelleria imperiale. Considerando anzi le costituzioni dioclezianee sopra riportate, emerge come in tali provvedimenti la redazione del documento attestante l’atto di liberalità avesse già conosciuto/comprovi una prima forma di regolamentazione: se, infatti, in Vat. 297 la mancata *adsignatio* degli *instrumenta* è ritenuta uno dei motivi di invalidità della donazione, in C. 8.53.13 il riferimento al *recte facere* può essere interpretato

²⁵⁴ G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser* cit., 85.

²⁵⁵ V. *supra*, 31 ss..

²⁵⁶ In proposito v. segnatamente M. AMELOTTI, *Il testamento romano* cit., 111 ss. Sul ricorso alla forma scritta in tema di *pecunia constituta* cfr. P. COSTA, “*Constituta per litteras*” e riconoscimento del debito: ipotesi esegetiche, in *TSDP*, 14, 2021 (online).

anche con riguardo all'assolvimento di disposizioni redazionali non pervenute, introdotte forse dal medesimo Diocleziano e destinate a trovare compiuta riformulazione nella riforma costantiniana.

3.2. *Professio donationis*

Considerando il rapporto fra documentazione e donazione, va altresì segnalato come nel secolo III nelle province orientali si diffonda la prassi di compiere una *professio donationis*, di dichiarare cioè *apud acta* l'intenzione di porre in essere un atto di liberalità²⁵⁷. Va in proposito evidenziato come la *professio apud acta* fosse generalmente compiuta per dichiarazioni censuali e di nascita, in relazione ad un fedecommesso o comunque in materia di "situazioni, attinenti, diremmo oggi, allo stato civile"²⁵⁸, mentre appare inusuale il suo impiego nell'ambito della donazione.

Una prima menzione di tale pratica si può rinvenire in un responso probabilmente di età severiana:

Vat. 268: Quaerebatur, an, cum Seius filiam suam emanciparit et apud acta professus sit ei se donare fundum nec instrumenta donationis fecerit, an uideatur professione actorum perfecta esse donatio. respondi, si neque mancipatio neque traditio secuta est, solis actis dominium non transisse.

Lo sconosciuto giurista respondente²⁵⁹, ritiene inefficace ai fini dell'acquisto della proprietà la *professio donationis apud acta* relativa a un

²⁵⁷ Sull'argomento cfr. D. CURIR, "*Professio donationis*", in *BIDR*, 115, 2021, 245-265, contributo parzialmente utilizzato nella redazione di questo sottoparagrafo.

²⁵⁸ Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 228. Anche di fronte a rari casi di *professiones* concernenti rapporti obbligatori emerge la singolarità della *professio donationis* tenuto conto del fatto che in quest'ultimo caso oggetto della dichiarazione è, a ben vedere, una causa negoziale.

²⁵⁹ Cfr. G. SEGRÈ, *Sul Fr. Vat. 266a*, in *RISG*, 43, 1907, 355 con attribuzione ad Ulpiano (v. tuttavia ID., *Scritti giuridici*, II, Roma 1938, 493 ove l'attribuzione ad Ulpiano non è più esplicitata) e P. COGLIOLO, *Manuale delle fonti del diritto romano secondo i risultati della più recente critica filologica e giuridica*, Torino 1911², 503, sempre con attribuzione ad Ulpiano, il quale è in effetti l'autore del *responsum* immediatamente precedente al testo in considerazione nell'ordine seguito dalla tradizione manoscritta dei *Vaticana Fragmenta*. Di opinione diversa S. RICCOBONO, "*Traditio ficta*" cit., 167 e P. BONFANTE, *Corso* cit., II, 168. (rist., 226) che propongono Papiniano. In questo senso v. anche S. ROMEO, *L'appartenenza* cit., 122 nt. 52. In ogni caso il frammento non può essere più recente del secolo III d.C., considerato l'esaurirsi in quel secolo

fondo effettuata da un padre a favore della figlia precedentemente emancipata, non seguita dalla *mancipatio* o dalla *traditio*.

Lo stesso principio è affermato da in un rescritto di Alessandro Severo²⁶⁰:

Vat. 266a, Gregorianus libro XIII titolo. IMP. ALEXANDER FLAUIO MENANDRO: Professio donationis apud acta facta, cum neque mancipationem neque traditionem subsecutam esse dicas, destinationem potius liberalitatis quam effectum rei actae continet. eapropter quod non habuit filius tuus dominium, si quae adfirmas uera sunt, obligare pacto suo creditori non potuit, nec quod sine effectum gestum est uindicationem tui iuris impedit. PROPOSITA III KAL. IAN. ALEXANDRO AUG. III ET DIONE II CONSS. (a. 229).

Come indicato nell'*inscriptio* il provvedimento era inserito anche nel *Codex Gregorianus*. Tale circostanza, insieme alla presenza dello stesso testo nei *Vaticana Fragmenta*, depone a favore della provenienza orientale del *libellus*. Ciò trova conferma nell'indicazione del destinatario, senz'altro riconducibile alla città di Efeso²⁶¹. Anche in questo caso l'espressione

dell'attività giurisprudenziale classica. Sulla tradizione del testo si veda P. VOCI, *Tradizione, donazione vendita* cit., p. 85 (= ID., *Ultimi studi* cit., 12).

²⁶⁰ Sul rescritto cfr. segnatamente C. MANENTI, *Sul "Fr. Vat. 266a"*, in *BIDR*, 18, 1906, 223-227; G. SEGRÈ, *Sul Fr. Vat. 266a* cit., 351-366 (= ID., *Scritti giuridici* cit., II, 485-512); P. VOCI, *Tradizione, donazione vendita* cit., 86 (= ID., *Scritti giuridici* cit., p. 13).

²⁶¹ L'identificazione del *Flavius Menander* citato in Vat. 266a è incerta. R. GOLDFINGER, *Flavius (135)*, in *RE*, VI.2, Stuttgart 1909, 2606-2607 lo riconosce in *Publius Flavius Menander Africanus*, del quale ci sono restituite notizie da CIL X, 3855 e che F.J. NAVARRO, *Senadores y ciudades en el Occidente mediterráneo*, in *Sociedad y economía en el Occidente romano*, a cura di C. CASTILLO, J.F. RODRÍGUEZ NEILA, F.J. NAVARRO, Pamplona-Eunsa 2003, 11 nt. 44, ritiene essere efesino, origine condivisa da G. CAMODECA, *Sulle proprietà senatorie in Campania con particolare riguardo al periodo da Augusto al III secolo*, in *CCGG*, 16, 2005, 133; l'ipotesi deve tuttavia essere verificata con riguardo all'appellativo di *clarissimus iuuenis*, in riferimento ad una morte avvenuta in giovane età, come già notato da A.M. ANDERMAHR, "*Totus in praediis*". *Senatorischer Grundbesitz in Italien in der Frühen und Hohen Kaiserzeit*, Bonn 1998, 267 nr. 207. Diversamente in *PIR*, III, 321 il *Menander* dell'iscrizione non è ritenuto lo stesso *Flavius Menander* al quale è indirizzato il *rescriptum*. È da ritenersi più probabile l'identificazione con *Titus Flavius Menander* padre o figlio, entrambi asiarchi, ascendenti del *Publius Flavius Menander Africanus*, che hanno operato agli inizi del secolo III nel territorio di Efeso e che S. HOLDER, *The "Flavii Menandri" of Ephesus*, in *Mnemon* 16.1, 2016, 129-142 indica come particolarmente abbienti e influenti politicamente; un cenno ai personaggi al di là dell'ambito meramente prosopografico è in EAD., *Intellectuals and the integration of the eastern provinces I*

professio donationis è impiegata per indicare una dichiarazione effettuata verosimilmente da un *pater* a vantaggio del *filius* emancipato, avente ad oggetto l'intenzione del primo di compiere un'attribuzione a titolo gratuito nei confronti del secondo²⁶². A tale *professio* non ha fatto seguito né la *traditio* né la *mancipatio* della *res donata* sicché, come viene espressamente affermato nel testo, la donazione non è da considerare *perfecta* in quanto carente dal punto di vista del necessario trasferimento della proprietà. Tale circostanza produce conseguenze sulla garanzia costituita dal figlio sulla *res* in favore di un suo creditore il quale non potrà opporsi all'eventuale *rei vindicatio* del *pater*, a tutti gli effetti ancora *dominus* della cosa. La funzione della *professio donationis* in questa costituzione viene così a determinarsi *a contrario*: la *professio* non rende *ex se perfecta* una *donatio* ma è da considerare quale *destinatio liberalitatis*, dunque una semplice dichiarazione di intenti. Ciò implica che solo nel caso in cui fosse stato successivamente concluso un negozio giuridico traslativo del *dominium* la donazione sarebbe stata da considerare *perfecta*, avendo il donante fatto seguire l'esecuzione alla manifestazione del proprio intendimento. Nel rescritto viene pertanto evidenziata la subalternità della *professio* rispetto all'attuazione della *donatio*.

– 2nd century AD, in *Chaos e Kosmos* 17-18, 2016-2017, 1-30. Si vedano inoltre A. STEIN, *Der römische Ritterstand. Ein Beitrag zur Sozial und Personengeschichte des römischen Reiches*, München 1927, 353; PIR III, 320; D. KNIBBE, R. MERKELBACH, *Ephesische Bauinschriften 2. Die Inschrift des Hydreions*, in *ZPE*, 31, 1978, 96-98; H. HALFMANN, *Die Senatoren aus den Kleinasiatischen provinzen der römischen Reich vom 1. Bis 3. Jahrhundert (Asia, Pontus-Bithynia, Lycia-Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Cilicia)*, in *Epigrafia e ordine senatorio* (Tituli 5), II, Roma 1982, 630.

²⁶² Ritiene H. STEINACKER, *Die antiken Grundlagen der frmittelalterlichen Privaturkunde*, Leipzig-Berlin 1927, 77 che la *professio apud acta* di cui è menzione sia da ricondurre a un esempio di ἀναγραφή, vera e propria registrazione di un contratto avente effetto traslativo, in tale ipotesi essendo implicita l'esistenza di un negozio giuridico causa donationis tra le parti il quale sarebbe appunto oggetto dell'ἀναγραφή. Sull'impiego dell'ἀναγραφή in età romana si veda H.J. WOLFF, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats*, II, *Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs*, München 1978, 173 ss. Non appare invece condivisibile l'opinione di C. MANENTI, *Sul "Fr. Vat. 266a"* cit., 223 ss., il quale ritiene che oggetto della *professio* sia un *pactum* intervenuto tra il *filius* e il creditore. Può essere utile ricordare che, su un diverso piano di formalizzazione negoziale, l'oggetto della dichiarazione *apud acta* poteva anche consistere, anziché nella semplice volontà di donare, anche in una *stipulatio causa donationis* come evidenzia J.PH. LÉVY, *Essai sur la promesse de donation en droit romain*, in *RIDA*, 3, 1949, 91-136 in particolare 97 ss.

La cancelleria imperiale si ritrova di fronte a una questione simile alcuni decenni dopo, come attesta il seguente rescritto diocleziano²⁶³:

Vat. 285, DIUI DIOCLETIANUS ET CONSTANTIVS AA. AURELIO ABANTI: Si filiae tuae possessiones, de quibus agitur, neque mancipasti neque tradidisti, frustra uereris, ne ex una professione vel ut suas eas uindicet [- ca.36 -] praesertim cum fundos tributarios esse dicas [- ca.36 -] etiam ab iniuria tempera [- ca.36 -] MAXIMO ET AQUILINO CONSS. [- ca. 36 -].

Che si tratti di una *professio donationis* è evidente non solo per il contenuto del frammento ma anche in quanto esso si trova inserito sotto la rubrica *Ad legem Cinciam de donationibus* dei *Vaticana Fragmenta*²⁶⁴. Anche in questo caso, considerando che il destinatario è tale *Aurelius Abas*, si può affermare la provenienza orientale del *libellus*²⁶⁵. Il quesito posto alla

²⁶³ Oltre alle fonti richiamate nel testo si vedano ancora per l'età diocleziana C. 8,53,7, IMPP. DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS AA. IULIO: *Censualis quidem professio domino praeiudicare non solet. Sed si in censum velut sua mancipia deferenti privigno tuo consensisti, donationem in eum contulisse videris*. PP. ID. IUL. IPSIS AA. III ET III CONSS. (a. 290). Nulla è dato sapere sul destinatario, indicato con un solo elemento onomastico per di più di uso comune; C. 8,55,4, IMPP. DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS AA. PROCULAE: *Confiteri in fraudem te alterius donasse professionem inhonestam continere intellegas. Itaque si donationem perfecisti, eam revocare non potes ex memorata adlegatione sub obtentu paenitentiae*. PP. K. APRIL. HERACLIAE AA. CONSS. (a. 293); cfr. in proposito M. DE FILIPPI, *Le donne nella legislazione diocleziana*, in *Annali del dipartimento Jonico*, 1, 2013, 177. Anche in questo caso non è possibile proporre ipotesi sull'identificazione del destinatario a causa della generica indicazione onomastica restituita dal rescritto.

²⁶⁴ Il rescritto era compreso anche nel *Codex Gregorianus*, come già indicato da TH. MOMMSEN, *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum*, III, Berlin 1890, 91. Sull'impiego del *Codex Gregorianus* da parte del compilatore dei *Vaticana Fragmenta* cfr. M. U. SPERANDIO, "Codex Gregorianus" cit., 115 ss. Sul rescritto qui considerato cfr. inoltre M. DE FILIPPI, "Vaticana Fragmenta" cit., 45.

²⁶⁵ Il destinatario infatti apparteneva probabilmente allo stesso ceppo familiare del *Marcus Aurelius Abas* vincitore nel secolo II degli *Hadrianeia*, competizioni che avevano luogo nella città dell'Asia Minore in onore dell'imperatore Adriano, o dell'omonimo *Marcus Aurelius Abas* gran sacerdote ricordato in un'iscrizione di un santuario della città di *Tymbriada*; sulla figura dell'atleta *Marcus Aurelius Abas*, originario di Adada in Pisidia, si vedano M.L. CALDELLI, *L' "Agon Capitolinus"*. *Storia e protagonisti dall'istituzione domiziana al IV secolo*, Roma 1993, 144 nr. 4; R. GORDILLO HERVÁS, *La primera celebración de las "Hadrianeia" de Éfeso*, in *DHA*, 43.1, 2017, 213-236; per l'identificazione del sacerdote *Marcus Aurelius Abas* in contrapposizione con la figura dell'atleta vincitore degli *Hadrianeia* si veda D. KAYA,

cancellaria imperiale risulta essere analogo a quello di Vat. 266a in quanto si discute intorno agli effetti della dichiarazione non seguita da un atto di trasferimento della proprietà. La risposta fornita risulta essere la medesima: senza una *mancipatio* o una *traditio* del bene non si potrà considerare *perfecta* la *donatio*, essendo insufficiente la sola *professio*.

Atteso che la prassi censurata è circoscritta all'ambiente provinciale, come testimonierebbe l'esclusiva provenienza orientale dei rescritti ora considerati, va in ogni caso evidenziato come anche nel caso della *professio donationis* si possa riconoscere l'obliterazione del negozio giuridico concluso *donationis causa*, mentre la *donatio* è riconosciuta nella dichiarazione resa *apud acta* dal donante. A differenza di altre ipotesi, tuttavia, la cancellaria imperiale contrasta apertamente tale pratica in quanto manifestamente incompatibile con il *ius civile*. Al medesimo tempo non viene negata la possibilità di effettuare una *professio* riguardante una donazione, viene cioè ribadita la rilevanza che il momento volitivo aveva ormai assunto nonostante tale momento debba successivamente trovare seguito in un negozio giuridico.

La *professio donationis* peraltro sembrerebbe potersi riconnettersi con la prescrizione contenuta nella riforma costantiniana relativa all'allegazione negli *acta* del documento comprovante l'avvenuta donazione, recuperandone

S. MITCHELL, *The Sanctuary of the God "Eurymedon" at "Tymbriada" in Pisidia*, in *Anatolian Studies* 35, 1985, 39-55. Risulta in ogni caso che il cognomen *Abas* era diffuso nella parte occidentale dell'Asia Minore e in particolar modo non lontano da Efeso: *SEG* IV, 381 ne attesta l'uso nella Caria, regione limitrofa a quella in cui era situata Efeso, mentre *SEG* XVII, 742 testimonia la diffusione del cognomen nella città di *Kibyrtis*, sempre in Asia Minore. In argomento si veda L. ZGUSTA, *Kleinasiatische personennamen*, Prag 1964, 44. Depone inoltre a favore della provenienza orientale l'*inscriptio* del *rescriptum* che secondo M. DE FILIPPI, *Vaticana Fragmenta* cit., 169-170 potrebbe riflettere qualche errore del compilatore dei *Vaticana Fragmenta*, il quale, utilizzando probabilmente una raccolta circolante nella parte orientale dell'Impero, avrebbe ricalcato *inscriptiones* atipiche rispetto ai rescritti di sicura provenienza occidentale in quanto, oltre all'elisione di ogni riferimento a Massimiano, riporterebbero il nome di Costanzo anche negli anni in cui egli non è stato Augusto nel sistema della Tetrarchia; sul punto v. anche E. VOLTERRA, *Sulle "inscriptiones" di alcune costituzioni di Diocleziano*, in *BIDR*, 76, 1973, 267 ss. Da ultimo va segnalato come H.J. WOLFF, *Vorgregorianische Reskriptensammlungen* cit., 141 abbia riconosciuto nei passi da Vat. 275 a Vat. 286 un gruppo nettamente distinto dagli altri *rescripta* dioclezianeî compresi all'interno del *Codex Gregorianus*, tutti accomunati dall'essere stati emanati tra il 286 e il 290 in Oriente; v. però diversamente M.U. SPERANDIO, *"Codex Gregorianus"* cit., 101 ss.

la funzione di pubblicità e lo scopo di definizione formale a suo tempo impropriamente perseguito nelle province orientali²⁶⁶.

²⁶⁶ Cfr. Vat. 249.7, COSTANTINUS ET CAESS.: *non enim aliter uacua iure dantis res erit, quam ea uel eius uoluntate, si est mobilis, tradatur, uel abscessu sui, si domus aut fundus aut quid eiusdem generis erit, sedem nouo domino patefecerit. quae omnia consignare actis iudicis praestat, ut res multorum mentibus oculis auribus testata nullum effugiat, cuius aut scientiam capiat aut dissimulationem tegat*, PROPOSITA III NON. FEBR. ROMAE SABINO ET RUFINO CONSS. IN FORO DIUI TRAIANI; in proposito v. *infra*, 173 ss.

CAPITOLO III

LA DONAZIONE NELLE FONTI EPIGRAFICHE FRA ETÀ REPUBLICANA ED ETÀ IMPERIALE

1. L'espressione *donationis causa*

1.1 Uso tecnico dell'espressione *donationis causa*

Si è avuto modo di osservare come durante l'età imperiale si assista ad un progressivo sviluppo del fenomeno della donazione, dapprima consistente nell'assunzione di rilevanza della *causa donationis* nella menzione dell'assetto negoziale inteso dalle parti e, successivamente, nella prevalenza dell'intento di liberalità sull'atto posto in essere per realizzarlo, e ciò sia sotto il profilo terminologico, sia sotto il profilo della produzione di effetti giuridici. Se da un lato i documenti della prassi forniscono conferma della diffusione di tale percezione, dall'altro in alcuni casi essi sembrano persino anticipare taluni fenomeni espressivi e, forse, sostanziali riscontrabili nella riflessione giurisprudenziale²⁶⁷.

In questa sede si è inteso riportare alcune testimonianze esemplificativamente rilevanti, nel tentativo di delineare anche alla luce di tale documentazione, l'emersione delle trasformazioni di cui si tratta.

²⁶⁷ Sul concorso di normazione e prassi per la conoscenza dell'esperienza giuridica romana cfr. M. AMELOTTI, *Prassi testamentaria e diritto romano*, in *Annals of the Archive of Ferran Valls i Taberner's Library (Studies in roman law and legal history in honour of Ramon d'Abadal i de Vinyals on the occasion of the centenary)*, 6, 1989, 43-53, in part. 43 da cui la citazione sotto riportata (= ID., *Scritti giuridici*, a cura di L. MIGLIARDI ZINGALE, Torino 1996, 437-446, in part. 437 da cui la citazione sotto riportata): "Il rapporto tra i documenti della prassi e l'ordinamento giuridico romano, sia questo da riferire alla produzione normativa o all'attività giurisdizionale o all'elaborazione giurisprudenziale, può essere considerato sotto diversi profili. Talvolta infatti la prassi si conforma ai principi giuridici e solo ne dà un'applicazione pratica; altre volte ne offre un ulteriore sviluppo; altra volte ancora reagisce con atteggiamenti innovativi o addirittura contrastanti. Da parte sua l'ordinamento può restare del tutto indifferente alla documentazione o prenderne atto per darle una disciplina o un rilievo giuridico; può combatterne gli atteggiamenti aberranti o al contrario trarne motivo per sue proprie modificazioni".

Viene in primo luogo in rilievo l'impiego dell'espressione *donationis causa*, plausibilmente riferibile ad una concezione della liberalità come determinante eziologico che assiste negozi giuridici normalmente conclusi a titolo oneroso. Nonostante ciò, come si avrà occasione di osservare, il ricorrente riferimento alla *causa donationis* assume nel corso dei secoli diversa connotazione, senza dubbio confrontabile con la consapevole elaborazione del fenomeno compiuta dalla giurisprudenza e poi dalla cancelleria imperiale. In questo senso dunque l'espressione *donationis causa* può essere rappresentativa anche di una nozione di donazione assai distante da quella emergente nella riflessione di età repubblicana, assumendo piuttosto rilevanza al fine di evidenziare la ricezione (e talora fors'anche la spontanea anticipazione) nella prassi della nuova percezione del fenomeno che si stava affermando nell'esperienza giuridica.

Si può apprezzare l'impiego del significato tecnico dell'espressione *donationis causa* in diverse iscrizioni, alcune già recensite nei *FIRA*, fra le quali possono essere ritenute esemplificativamente significative quelle qui considerate a cominciare dalla seguente, databile tra il 27 a.C. e il 14 d.C. a motivo della menzione di Augusto imperatore²⁶⁸:

CIL VI, 2211 = FIRA III², n. 80g: *Cosmus aedituus matris d[eum – ca 6 -]/ Antiocho sacerdote annis XII eiusd[em rogatu]/ ab imp(eratore) Augusto gratis manumissus ol[las quae]/ supra sunt (sestertio) n(ummo) I donationis causa mancip[avit].*

Il donante è *Cosmus*, *servus Augusti* che ha svolto l'incarico di *aedituus* presso il tempio dedicato alla *Magna Mater*²⁶⁹ ed è stato manomesso senza che fosse a lui richiesta alcuna somma²⁷⁰. L'espressione *donationis*

²⁶⁸ L'epigrafe, rinvenuta nelle vigne del cardinale Rodolfo Pio di Carpi, è ora conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Cfr., anche per la datazione, *Catalogo delle iscrizioni latine del museo nazionale di Napoli*, Napoli 2000, 79-80 nr. 56; EDR143027.

²⁶⁹ Sui *servi publici* nell'età del Principato cfr. in generale W. L. WESTERMANN, *The slave systems of Greek and Roman antiquity*, Philadelphia 1955, 109 ss.; O ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976, 64-68; W. EDER, *Servitus publica*. Wiesbaden 1980, 6 ss. e da ultimo F. LUCIANI, *Slaves of the People. A Political and Social History of Roman Public Slavery*, Stuttgart 2022 con bibliografia.

²⁷⁰ Cfr. PH. LOTMAR, *Marc Aurels Erlaß uber die Freilassungsaufgabe*, in *ZSS*, 33, 1912, 342, nt. 6; P.L. BARJA DE QUIROGA, *Historia de la Manumisión en Roma*, Madrid 2007, 51 ss.; l'eccezionalità dell'evento è confortata da alcune iscrizioni che testimoniano

causa è riferita al verbo *mancipo*, che indica espressamente il negozio giuridico che le parti hanno posto in essere per trasferire la proprietà sulle *ollae*²⁷¹, ossia sulla porzione di monumento sepolcrale destinata ad ospitare le urne cinerarie²⁷²: il redattore del testo aveva dunque consapevolezza circa

dazioni di denaro *pro libertate*, come ad es. si legge in CIL XI, 5400; su quest'ultimo testo v. *Supplementa Italica*, XXIII, Roma 2007, 283 ss. con bibliografia aggiornata.

²⁷¹ Invero L. LAHDENSUU in *Catalogo cit.*, 79-80 nr. 56 ritiene le integrazioni *eiusd[em rogatu]* e *ol[las quae]* incompatibili con l'integrazione *mancip[avit]*; M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, "Donare, emere, vendere, ius habere, possidere concedere, similia". *Donazione e compravendita, diritti sul sepolcro e diritto alla sepoltura*, in "Libitina" e dintorni. *Atti dell'XI Rencontre franco-italienne sur l'epigraphie*, Roma 2004, 312 nr. Aa1 corregge in *mancip[io accepit]*, con interpretazione che, pur attribuendo al personaggio il ruolo di donatario anziché di donante, non inciderebbe, per quanto qui maggiormente rileva, sul contenuto dell'iscrizione; l'impiego della *mancipatio* per trasferire la proprietà sulle *ollae* non sorprende in quanto queste vanno intese come accessori solidali con il *monumentum*, in questo caso evidentemente posto su suolo italico; sul punto v. segnatamente C. FADDA, *Le "res religiosae" nel diritto romano*, in *Atti della Reale Accademia di scienze morali e politiche di Napoli*, 1900, 308 (= ID., *Studi e questioni di diritto*, I, *Diritto romano, diritto intermedio*, Napoli 1910, 184 ss.; P. BONFANTE, *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana ("res mancipi" e "res nec mancipi")*, in *Scritti giuridici varii*, II, *Proprietà e servitù*, Torino 1918, 150; M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, "Donare, emere, vendere, ius habere, possidere concedere, similia" cit., 322 ss.; diversamente v. TH. MOMMSEN, *Zum römischen Grabrecht*, in *ZSS*, 16, 1895, 209 nt.2; P. COGLIOLO, *Storia del diritto privato romano dalle origini all'impero*, II, *Istituti di diritto privato*, Firenze 1889, 35 ss.

²⁷² È da presumere che la porzione di monumento sepolcrale interessata non fosse ancora divenuta *res religiosa*, dunque ancora commerciabile. Sull'acquisto in capo al sepolcro della qualità di *res religiosa* anche in rapporto all'attività umana cfr. Gai 2.6: *Religiosum vero nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat*; D. 1.8.6.4, Marc. 3 *inst.*: *Religiosum autem locum unusquisque sua voluntate facit., dum mortuum infert in locum suum. In commune autem sepulchrum etiam invitis ceteris licet inferre. Sed et in alienum locum concedente domino licet inferre: et licet postea ratum habuerit quam illatus est mortuus, religiosus locus fit.* Cfr. TH. MOMMSEN, *Zum römischen Grabrecht* cit., 203 ss.; C. FERRINI, *De iure sepulcrorum apud Romanos*, in *AG*. 30, 1883, 456 ss. [= ID., *Opere di Contardo Ferrini*, a cura di P. CIAPESSONI, IV, *Studi vari di diritto romano e moderno (sui diritti reali e di successione)*, Milano 1930, 11 ss.]; F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963, 43 ss. G. LONGO, *Sul diritto sepolcrale romano*, in *Iura*, 15, 1964, 137-158 (= ID., *Ricerche romanistiche*, Milano 1966, 259-279); F. FABBRINI, "Res divini iuris", in *NNDI*, XV, Torino 1968, 557 xs.; G. LUZZATTO, *Sepolcro (diritto romano)*, in *NNDI*, XVII, Torino 1970, 32; M. KASER, *Zum römischen Grabrecht*, in *ZSS*, 95, 1978, 15-92; R.M. DE FIGUREIREDO MARCOS, *Em torno do "ius sepulchri" romano. Alguns aspectos de epigrafia juridica*, in *Boletim da Faculdade de Direito* 63, 1987, 152-179; A. PALMA, *Sepolcro (diritto romano)*, in *ED*, XLII, Milano

la natura di causa negoziale della donazione e indica puntualmente il negozio, concluso *donationis causa*, destinato a produrre gli effetti giuridici fra le parti. La stessa menzione del corrispettivo simbolico (*nummo uno*) mostra piena conoscenza delle modalità di attuazione della donazione nonché del formulario normalmente utilizzato nella redazione di documenti comprovanti atti di liberalità²⁷³.

L'indicazione del negozio giuridico nominalmente concluso *donationis causa* si rinviene anche nel contesto di una sanzione sepolcrale in un'iscrizione ostiense databile al secolo I²⁷⁴:

CIL XIV, 4865 = AE 1928, 135: L(ucius) Cocceius Sp(uri) f(ilius)/
Adiutor/ fecit sibi in parte/ dimidia intro/⁵ euntibus ab ianua/ parte
sinisteriore/ et Cocceiae Tyche/ libertae suae fecit/ et libertis/
libertabu(sque)/¹⁰ posterisque eorum,/ ita ut ne ea pars/ monumenti
de n(omine) eius exiat/ aut alium titulum/¹⁵ possuisse vellit aut/ ali
vendere aut/ donationis/ causa mancipare/ quod si quis fecerit/²⁰ rei
publicae/ Ostiensium/ ((sestertios)) L̄m(ilia) dare debeat./ In f(ronte)
p(edes) XII s(emissem); in a(gro) p(edes) XII s(emissem).

1990, 1 ss.; M. DUCOS, *Le tombeau, "Locus Religiosus"*, in *La mort au quotidien dans le monde romain. Actes du colloque par l'Université de Paris IV* (Paris-Sorbonne 7-9 octobre 1993), Paris 1995, 135-144; S. LAZZARINI, *Regime giuridico degli spazi funerari*, in *"Terminavit sepulcrum". I recinti funerari nelle necropoli di Altino. Atti del convegno* (Venezia, 3-4 dicembre 2003), a cura di G. CRESCI MARRONE, M. TIRELLI, Roma 2006, 47-57; ID., *Sepulture "in praediis" e abuso del diritto in frode ai creditori*, in *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, a cura di R. M. BÉRARD, Roma 2021, 224 ss.; A. TRISCIUOGGIO, *Sinallagma genetico e vendita delle "res extra commercium"*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, a cura di L. GAROFALO, I, Padova 2007, 277-310; Y. THOMAS, *"Res religiosae": on the categories of religion and commerce in Roman law*, in *Law, Anthropology and the Constitution of the Social. Making Persons and Things*, a cura di A. POTTAGE, Cambridge 2009, 40-72; M. PADOVAN, *Nascita e natura umana del corpo*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, a cura di L. GAROFALO, I, Pisa 2015, 9 ss.; I. CESAROTTO, *Cadavere e sepoltura*, in *Il corpo in Roma antica cit.*, 279 ss.; L. D'AMATI, *Sepolcro e "reliquiae hominis"*, in *LR*, 9, 2020, 152 ss. e 174 ss.; EAD, *"Dis Manibus (Sacrum)". La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari 2021, 144 ss.

²⁷³ Sulla *mancipatio nummo uno* v. *infra*, 133 ss.

²⁷⁴ Cfr. M. L. CALDELLI, *Multe e divieti*, in M. CÉBEILLAC-GERVASONI, M. L. CALDELLI, F. ZEVI, *Epigrafia Latina. Ostia: Cento Iscrizioni in Contesto*, Roma 2010, 303 ss. con datazione di CIL XIV, 850 = ILS 8209 relativa al medesimo personaggio.

L'iscrizione²⁷⁵ è suddivisa in due colonne. Si riporta solo la parte di testo corrispondente alla prima in quanto la seconda ha contenuto analogo, seppur riferito ad altro personaggio. Il fondatore del sepolcro è *Lucius Cocceius Adiutor*, il quale ha riservato per sé e per la sua liberta *Cocceia Tyche*, nonché *libertis libertabusque posterisque eorum*²⁷⁶, parte di un monumento sepolcrale, precisamente quella sinistra per chi entrava mentre l'altra metà sarebbe spettata ad un terzo soggetto, ricordato nella seconda colonna della tavola. La formula sanzionatoria è rivolta a proibire qualsiasi concessione di diritti sul monumento a soggetti estranei, espressamente vietando la vendita o, in alternativa, il trasferimento della proprietà per mezzo di una *mancipatio donationis causa*²⁷⁷. L'utilizzo di tale espressione è

²⁷⁵ L'iscrizione su tavola marmorea è murata sulla torre campanaria di Palazzo Venezia a Roma.

²⁷⁶ Sul significato della formula e sulla sua controversa efficacia cfr. F. DE VISSCHER, *Les défenses d'aliéner en droit romain*, in *SDHI*, 13/14, 1947/1948, 283 ss.; G. FABRE, "Libertus". *Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la république romaine*, Rome 1981, 150 ss.; W. ECK, *Römische Grabinschriften als Rechtsquellen*, in *Hermeneutik der Quellentexte zum römischen Recht*, a cura di M. AVENARIUS, Baden-Baden 2008, 83 ss.; N. LAUBRY, *La désignation de la postérité. Autour de la formule "libertis libertabusque posterisque eorum" dans les inscriptions funéraires romaines*, in *Esclaves et maîtres dans le monde romain. Expressions épigraphiques de leurs relations*, a cura di M. DONDIN-PAYRE, N. TRAN, Rome 2016, 65-79.

²⁷⁷ Sulle sanzioni sepolcrali in generale e la loro efficacia cfr. indicativamente PH. E. HUSCHKE, *Die "multa" und das "sacramentum" in ihren verschiedenen Anwendungen*, Leipzig 1874 (rist. Osnabrück 1968); F. WAMSER, *De iure sepulcrali Romanorum quid tituli doceant*, Darmstadini 1887; J. MERKEL, *Über die sogenannten Sepulkralmulden*, in *estgabe der Göttinger Juristen-Fakultät für Rudolf von Jhering zum fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum am 6. August 1892*, Leipzig, 1892, 79-134; G. GIORGI, *Le multe sepolcrali in diritto romano*, Bologna 1910; E. ALBERTARIO, *A proposito di un nuovo studio sulle multe sepolcrali*, in *BIDR*, 23, 1911, 107-115 e in *ZSS*, 32, 1911, 386-390, ora in ID., *Studi di diritto romano*, II, Milano-Pavia 1941, 61-67; I. PFAFF, *Sepulkralmulden*, in *RE*, II, A2, Stuttgart 1923, 1622-1625; A. PARROT, *Malédiction et violations des tombes*, Paris 1939; I. LUZZATTO, "Dolus malus abesto... et iurisconsultus", in *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, II, Milano 1950, 16-17; F. DE VISSCHER, *Les défenses d'aliéner en droit romain* cit., 278-288; ID., *Les peines sépulcrales*, in *Festschrift Hans Lewald*, Basel 1953, 176 ss.; ID., *Le droit des tombeaux* cit., 112-123; G. LONGO, *Sul diritto sepolcrale romano* cit., 137-158; M. DE DOMINICIS, *Il "ius sepulchri" nel diritto successorio romano*, in *RIDA*, 13, 1966, 184-190; F. FABBRINI, "Res divini iuris" cit., 559-560; A.M. ROSSI, *Ricerche sulle multe sepolcrali romane*, in *Rivista storica dell'Antichità* 5, 1975, 111-159; M. KASER, *Zum römischen Grabrecht* cit., 82-89; S. LAZZARINI, *Sul significato giuridico di "deasciare" ed "exacisciare"*, in *Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como* 160, 1978, 135-143; ID., "Sepulcrum familiare" e "ius

nuovamente rappresentativo della percezione del fenomeno donazione ancora riferibile alla nozione di causa negoziale, ad essa attribuendo tuttavia un ruolo centrale nella transazione²⁷⁸.

Interesse forse maggiore rivestono gli esempi in cui la menzione della *causa donationis* si rinviene in mancanza di ogni riferimento a un negozio formale, come nel caso della semplice consegna della *res donata*. È quanto attesta la seguente iscrizione²⁷⁹:

AE 2018, 163: D(is) M(anibus)./ L(ucius) Bruttius [I]anuarius q(uin)q(uen-nalis) corp(oris)/ fabrum nabalium Ostiensium,/ donationis causa sibi tradi/tam memoriam a Maria Callisfen(e)/5 eo quot, reconcinnationis causa mancipa/ta, sibi susceperit refeceritque sibi et Brittia/ Profuture coniugi et filis et libertis lib-erta/busque posteri(s)que aeorum (!).

Verosimilmente databile fra la seconda metà del secolo II e la prima del secolo III, il testo è stato recentemente ricostruito attraverso il ricongiungimento dei due frammenti che in origine componevano il supporto lapideo, ora conservati in luoghi diversi: murata in una parete del castello di Glienicke a Berlino la parte destra (CIL XIV, 368), conservata nel lapidario ostiense (inv. 7182) la parte sinistra²⁸⁰. Il reperto fa menzione di un *Lucius*

mortuum inferendi”, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, V, Milano 1984, 223 ss.; ID., “*Sepulcrum, fiducia, multa*”, in *Atti del III Seminario romanistico gardesano* (22-25 ottobre 1985), Milano 1988, 483-497; G. IMPALLOMENE, *Per una nuova ipotesi sul fondamento giuridico delle sanzioni sepolcrali alla base dei ritrovamenti in “Concordia Sagittaria”*, in *Aquileia nostra* 55, 1984, 121-136; A. PALMA, *Sepulcro cit.*, 10-11; G. GREGORI, “*Si quis contra legem sepulcri fecerit*”. *Violazioni e pene pecuniarie*, in *Libitina cit.*, 391-404.

²⁷⁸ Ulteriori testimonianze riferibili ad una *mancipatio donationis causa* sono CIL VI, 20061 = FIRA III², n. 82e: *donationis causa eman/cipatum erit*; CIL VI, 10240 (sec. II/III): *donationis /^s causa, mancipio accepit/ ((sestertium)) n̄(ummo) uno*; CIL VI, 10219 = FIRA III² n. 82° (sec. II/III): *donationis causa cui mancipare*.

²⁷⁹ Per le considerazioni relative all’iscrizione cfr. D. CURIR, “*Donatio, traditio, mancipatio*”. *Un esempio epigrafico*, in *Scritti in onore di Mariagrazia Bianchini*, a cura di M.P. PAVESE, R. LAURENDI, Torino 2023, 167-178 (in corso di stampa).

²⁸⁰ Cfr. A. LICORDARI, *Due iscrizioni ostiensi nello Schloß Glienicke di Berlino*, in *MEFRA*, 130.2, 2018, 365 ss. In precedenza era stata edita la sola parte destra della lapide: oltre a CIL XIV, 368 v. anche F. W. GOETHERT, *Katalog der Antikensammlung des Prinzen Carl von Preußen im Schloß zu Klein-Glienicke bei Potsdam*, Mainz 1972, 74 nr. 397, tav. 116; EDR 030779.

Bruttius Ianuarius, quinquennalis dei fabri navales di Ostia²⁸¹ quale ‘rifondatore’ del monumento sepolcrale cui l’epigrafe fu apposta²⁸², a lui tradito *donationis causa* da tale *Maria Callistenes* con successiva *mancipatio* che risulta espressamente funzionale ad un restauro indicato con il termine *reconcinnatio*²⁸³ anziché con il più comune *refectio*²⁸⁴.

²⁸¹ Sui *fabri navales* di Ostia e sulla carica di *quinquennalis* nelle corporazioni cfr. H.L. ROYDEN, *The magistrates of the roman professional collegia in Italy. From the first to the third century A.D.*, Pisa 1988, 30 ss.; ID., *The Tenure of Office of the “Quinquennales” in the Roman Professional “Collegia”*, in *The American Journal of Philology* 110, 1989, 303-315; T. HAECK, *The “quinquennales” in Italy: Social Status of a Roman Municipal Magistrate*, in *Latomus* 64, 2005, 601-618 con bibliografia.

²⁸² Sulla fondazione di monumenti sepolcrali cfr. S. LAZZARINI, *Regime giuridico degli spazi funerari*, in *“Terminavit sepulcrum”. I recinti funerari nelle necropoli di Altino. Atti del convegno* (Venezia, 3-4 dicembre 2003), a cura di G. CRESCI MARRONE, M. TIRELLI, Roma 2006, 47-57; L. D’AMATI, *“Dis Manibus (Sacrum)”* cit., 144 ss. L’utilizzo del termine *memoria* per indicare la funzione del monumento sepolcrale o anche, sineddoticamente, il monumento stesso, è attestato in numerose fonti giuridiche e trova riscontro anche in quelle epigrafiche; cfr. D. 11.7.2.6, Ulp. 25 *ad ed.*: *Monumentum est, quod memoriae servandae gratia existat*; in generale, su tale accezione del termine *memoria* si vedano O. PRINZ, *Memoria*, in *TLL*, VIII, Leipzig 1936-1966, 665 ss.; *VIR* III.2, Berlin-New York 1983, 1852-1853; H. LAVAGNE, *Le tombeau, mémoire du mort*, in *La mort, les morts et l’au-delà dans le monde romain*, Caen 1987, 159-165; E. THOMAS, *Monumentality and the Roman Empire. Architecture in the Antonine Age*, Oxford 2007, 183 ss.; C. RICCI, *“Sepulcrum est memoria illius”. Una riflessione sull’impiego del termine “memoria” negli epitaffi latini di Roma*, in *Scienze dell’antichità. Storia, archeologia, antropologia*, 16, 2010, 163 ss.

²⁸³ Il verbo *reconcinno* nel significato di ‘riparare, restaurare’, attestato in una lettera di Cicerone per indicare un intervento di sistemazione di un bene immobile, è comunque raro e ad oggi non sembrerebbe trovare riscontro in altre fonti epigrafiche; cfr. infatti Cfr. CIC. *ad Q. fr.* 2.4.3: * * * ἀμφιλαφίαν autem illam quam tu soles dicere bono modo desidero, sic prorsus ut advenientem excipiam libenter, latentem etiam nunc non excitem. tribus locis aedifico, reliqua reconcinno; su tale testo v. D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero: epistulae ad Quintum fratrem et M. Brutuum*, Cambridge 1980, 181 ss. Sul verbo *reconcinno* in generale cfr. [M.] HILLEN, *Reconcinno*, in *TLL*, IX.2, Berlin 2016, 369; *OLD*, II, Oxford 1968, 1584; v. inoltre AE 2018, 163 ove la ricorrenza del termine viene definita un *hapax* nelle fonti epigrafiche; in generale sull’impiego del verbo *reficio* per indicare il restauro di una *res* cfr. D. 43.20.1.6, Ulp. 70 *ad ed.*: *Deinde ait praetor ‘reficere purgare’. Reficere est quod corruptum est in pristinum statum restaurare. Verbo reficiendi tegere substruere sarcire aedificare, item advehere adportareque ea, quae ad eandem rem opus essententiarum continetur*; v. anche *VIR*, V, 55; A. GITNER, *Reficio*, in *TLL*, IX.2, Berlin 2016, 637 ss.

²⁸⁴ Le fonti epigrafiche mostrano come la *refectio* del monumento sepolcrale fosse un fenomeno piuttosto diffuso, almeno in età imperiale, tale da trovare la sua giustificazione contingente nella naturale fatiscenza legata al trascorrere del tempo; cfr.

Va osservato che il termine *causa* assume nelle due ricorrenze funzione diversa in quanto nel caso della *traditio* esso specifica la causa negoziale dell'atto ossia la *causa donationis*, mentre nel caso della *mancipatio*, in unione con il determinante *reconcinnationis*, indica la finalità concreta e non tipizzata dall'ordinamento che le parti intendono raggiungere, vale a dire il restauro del monumento

La circostanza che i due atti siano riferiti a due *causae* distinte e inoltre che risultino nel testo collocati in sequenza inversa rispetto alla pur prevedibile immissione al possesso della *res* successiva al trasferimento con effetti reali, induce a presumere la ritenuta insufficienza della *traditio* ai fini di un intervento edilizio sul monumento diretto a realizzarne una sensibile trasformazione²⁸⁵. La relazione fra le due operazioni è testualmente espressa

ad es. AE 1996, 117: *D(is) M(anibus)./ P(ublius) Pactumeius Theodotus/ ex iuris (!) concessum a/ Melitonio Niceforo et/ Ovelia Secundina/⁵ refecit sibi et suis lib(ertis)/ lib(ertabusque)/ posterisque eorum*, sulla cui tradizione testuale v. segnatamente M. BUONOCORE, *La collezione epigrafica: le iscrizioni latine e greche dei Massimo nel codice 1684 della Biblioteca Angelica*, in *Camillo Massimo collezionista di antichità. Fonti e materiali*, Roma 1996, 193 ss.; cfr. pure CIL XIV, 1620: *[Se]xtius Hyginus/ [conc]essa sibi parte di[midia] monumenti Vibi/ [Va]leriani ab A(ulo) Egrili/⁵[o Aga]thopo ad quem p[er] / [grad]us possessionum ius/ [huius m]onumenti pertinu[it qu]od vetustate deci[derat i]ntus refecit sibi et/¹⁰ [--- H]elpidi uxori et C(aio) Sex/[tio ---]ri filio et lib(ertis) libe/[rtabus post]erisque suor(um)*. In generale sul restauro di edifici sepolcrale cfr. A.D. MANFREDINI, "Monumentum perficere, monumentum reficere", in *RIDA*, 34, 1987, 221-229.

²⁸⁵ La *refectio* della parte di edificio ancora nella disponibilità dei privati, in quanto non dedicata agli dei Mani, è possibile senza il preventivo consenso dei pontefici in quanto qualificabile come atto di gestione di una *res* non ancora *divini iuris*, come esplicitato in D. 47.12.7, Marc. 3 *inst.*: *Sepulchri deteriolem condicionem fieri prohibitum est: sed corruptum et lapsum monumentum corporibus non contactis licet reficere*; diversamente, laddove l'edificio sia già divenuto *res religiosa*, si rende necessaria l'autorizzazione del collegio pontificale, come si legge in D. 11.8.5. pr.-1, Ulp. 1 *opin.*: *Si in eo monumento, quod imperfectum esse dicitur, reliquiae hominis conditae sunt, nihil impedit quominus id perficiatur. Sed si religiosus locus iam factus sit, pontifices explorare debent, quatenus salva religione desiderio reficiendi operis medendum sit*. Diversi sono in effetti le testimonianze che menzionano il parere positivo dei pontefici, cfr. ad es. CIL VI, 35068a: *Culciae Euhodiae et/ Claudiae Aromatine/ L(ucius) Ampius Clemens et/ C(aius) Trebellius Epaphroditus/⁵ fecer(unt) sibi et suis libertis/ libert(abus)q(ue) posterisq(ue) eor(um) et/ C(aio) Iulio Prosdocimo et/ Iuliae Speratae, / permissu pontific(is) refec(erunt)*; CIL VI, 22120: *D(is) M(anibus)./ Marcia Augurina sepulcrum parentum suorum/ vetustate conrup / tum permissu pontificum/⁵ c(larissimorum) v(ironum) restituit libertis lib(ertabusque) posterisque eo[r]/um. Hic monimentus (!) extra/neu(m) herede(m) non sequitur*.

dal sintagma *eo quot (eo quod)* il cui significato non appare tuttavia immediatamente univoco nel definire la loro successione nel tempo: da un lato infatti esso sembrerebbe riferirsi ad un rapporto di dipendenza della *traditio* nei confronti della *mancipatio*, cosicché la consegna della *res* sarebbe stata effettuata in esecuzione di una *mancipatio nummo uno (reconcinnationis causa)*, atto con il quale sarebbe stato trasferito il *dominium ex iure Quiritium*, verosimilmente sulle porzioni del monumento non ancora sottratte con la tumulazione alla disponibilità dei privati. A tale interpretazione risulta riconducibile anche l'ablativo assoluto se inteso con valenza consecutiva ("in modo tale che") per significare la necessità di una piena assunzione della titolarità del sepolcro, considerata appunto necessaria ai fini del suo completo restauro da parte del donatario.

Dunque, con particolare riguardo all'iniziale atto di liberalità, nella *traditio* inizialmente posta in essere da *Maria Callistenes* si potrebbe riconoscere l'intenzione comune alle parti di far ottenere al donatario una posizione giuridicamente riconosciuta e tutelata che gli consentisse non solo di escludere dal godimento della *res donata* i terzi ma anche "l'effettivo esercizio di comportamenti corrispondenti a quelli che la proprietà permette di esercitare sulla cosa"²⁸⁶, esercizio che nel caso di specie si potrebbe ritenere essenzialmente limitato al *ius inferendi*²⁸⁷. Di conseguenza la *mancipatio reconcinnationis causa*, come appena accennato, rappresenterebbe in questo caso il negozio giuridico, cronologicamente e logicamente successivo, attraverso il quale viene trasferita la proprietà del monumento con il fine di permettere al *mancipio accipiens* di eseguire nel pieno esercizio dei poteri dominicali i lavori di restauro ritenuti opportuni²⁸⁸.

²⁸⁶ Così C.A. CANNATA, *Possesso (diritto romano)*, in *NNDI*, XIII, Torino 1966, 326

²⁸⁷ Sul *ius inferendi* cfr. segnatamente F. FABBRINI, "Res divini iuris" cit., 557; S. LAZZARINI, "Sepulcrum familiare" e "ius mortuum inferendi" cit., 217-237; ID., "Sepulcra familiaria". *Un'indagine epigrafico-giuridica*, Padova 1991, 13 ss.

²⁸⁸ In proposito può essere evidenziato come la *traditio donationis causa* di *res mancipi* avrebbe dato luogo ad un possesso non pienamente tutelato dal pretore, il quale, a fronte dell'esperimento da parte del donatario di un'azione rivolta a reintegrare il possesso perduto, avrebbe potuto concedere al donante l'*exceptio legis Cinciae* in considerazione del valore della *res donata* se questo fosse stato eccedente il limite stabilito. È invece dibattuta la possibilità per il donatario di esperire, ove occorresse, l'*actio Publiciana* o un rimedio analogo all'*exceptio rei venditae et traditae*; ritengono tali rimedi preclusi al donatario F. GALLO, *Il principio "emptio dominium transfertur" nel diritto pregiustiniano*, Milano 1960, 57 nt. 82 e F. CASAVOLA, "Lex Cincia" cit., 134 ss.; così pure G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 149-150, il quale tuttavia ipotizza la possibilità di esperire l'*exceptio doli* e l'*exceptio in factum*; al contrario M. TALAMANCA, *Rec. a F.*

Dando adito a tale interpretazione si può meglio comprendere in rapporto alla *mancipatio* l'impiego del verbo *suscipio*, con il quale il committente afferma di aver acquisito la proprietà del *monumentum* per procedere quindi al necessario restauro²⁸⁹.

Considerando quindi l'impiego dell'espressione *donationis causa*, è evidente come nel testo ora esaminato la donazione sia esplicitamente percepita quale causa negoziale che assiste la *traditio* in un primo momento compiuta dalla donante, coerentemente con la nozione di *causa donationis*²⁹⁰.

Oltre alle attestazioni già considerate, di ambiente funerario, merita particolare attenzione la testimonianza resa da alcune *mancipationes* che, come ha notato l'Arangio Ruiz, sono assimilabili fra di loro in quanto risultano "trascritte sulle tavolette cerate in cui se n'era data la documentazione originaria"²⁹¹. Tali testi, dunque, restituiscono la verbalizzazione negoziale registrata nelle *tabulae*, – solitamente redatta da operatori professionali con adeguate conoscenze tecnico-giuridiche²⁹², – alla quale si può attribuire carattere di formalità e completezza.

GALLO, *Il principio "emptio dominium transfertur"* cit., in AG, 160, 1961, 150-151; ID., *Donazione possessoria e donazione traslativa* cit., 257-259 nt. 27 ritiene che l'*actio Publiciana* fosse concessa al donatario sulla base, tra le altre fonti, di D. 6.2.7.3, Ulp. 16 *ad ed.*: *Sed et si quis ex lucrativis causis rem accepit, habet Publicianam, quae etiam adversus donatorem competit: est enim iustus possessor et petitor, qui liberalitatem accepit*; il giurista severiano sembrerebbe infatti riconoscere una tutela edittale a colui che abbia acquistato il possesso *ex lucrativa causa*, laddove con tale espressione si intende, come nota P. LAMBRINI, *Il problema del "concursum causarum"*, Padova 2000, 16, un rapporto obbligatorio o reale che "consente un guadagno non correlato ad un onere"; sul punto v. già B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni* cit., 685 (I ed. 684); J. MICHEL, *Gratuité en droit romain*, cit., 402 ss. Va inoltre osservato come il donatario non avrebbe potuto ripetere quanto speso per il mantenimento e le migliorie della res donata nel caso di evizione della cosa, come testimoniato da D. 39.5.18.3, Ulp. 71 *ad ed.*: *Labeo ait, si quis mihi rem alienam donaverit inque eam sumptus magnos fecero et sic mihi evincatur, nullam mihi actionem contra donatorem competere: plane de dolo posse me adversus eum habere actionem, si dolo fecit.*

²⁸⁹ Sull'impiego del verbo *suscipio* per indicare l'acquisizione della titolarità su una res cfr. VIR, V, pp. 895 s.

²⁹⁰ Cfr. anche CIL VI, 16751 = CIL VI, 28567 = FIRA III², n. 82m: *Hoc monumentum (!) si quis donationis vel emancipationis causa ali tradere voluerit*; CIL VI, 10791 (sec. II): *munimentum (!) dolo malo donationis/¹⁰ causa tradedisse.*

²⁹¹ Così V. ARANGIO RUIZ, *Parerga. Note papirologiche ed epigrafiche*, Napoli 1945, 56 (= ID., *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli 1974, 200).

²⁹² Cfr. M. AMELOTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano* cit., 5 ss.

Un primo documento particolarmente significativo per il suo contenuto è il seguente²⁹³:

CIL VI, 10241 = FIRA III², n. 80d: D(is) M(anibus)/ M(arci) Herenni/ Proti. V(ixit) a(nnis) XXII,/ m(ensibus) II, d(iebus) V. Fecerunt parentes/⁵ M(arcus) Herennius Agricola et/ Herennia Lacena filio./ Chirographum: ollaria n(umero) IIII,/ cineraria n(umero) IIII intransibus par/te laeva, que sunt in monumento/¹⁰ T(iti) Flavi Artemidori quod est via/ Salaria in agro Volusi Basilides ientibus ab urbe parte sinistra, do/nationis causa mancipio accepit/ M(arcus) Herennius Agricola de T(ito) Flavio/¹⁵ Artemidoro ((sestertio)) n(ummo) I, libripende M(arco)/ Herennio Iusto; antestatus est Ti(berium)/ Iulium Erotem; inque vacuum/ possessionem earum ollarum/ et cinerariorum T(itus) Flavius Arte/²⁰ midorus Herennio Agricole ire aut mittere ossaque inferre per/misit, sacrumque, quotiens face/re vellit Herennius Agricola/ heredesve eius permisit, clavisve/²⁵ eius monumenti potestatem factu/rus se dixit, dolumque malum/ huic rei abesse afuturumque/ se. Haec recte dari, fieri, praestari/que stipulatus est M(arcus) Herennius/³⁰ Agricola, spondit T(itus) Flavius/ Artemidorus. Act(um) XVIII K(alendas) Ianuar(ias)/ C(aio) Calpurnio Flacco, L(ucio) Trebio/ Germano co(n)s(ulibus).

L'indicazione della coppia consolare consente di datare con certezza l'iscrizione al 126²⁹⁴. Oggetto della *mancipatio donationis causa* compiuta dal donante *Titus Flavius Artemidorus* in favore di *Marcus Herennius Agricola* sono quattro *ollaria* e quattro *cineraria* presenti nel monumento sepolcrale di proprietà del donante, ove tale indicazione è da intendersi nel senso già visto in precedenza di attribuzione della corrispondente porzione di monumento²⁹⁵. La *causa donationis* è espressamente menzionata con il fine di giustificare ed esplicitare la gratuità dell'atto posta in essere mediante la previsione di un corrispettivo simbolico. Va evidenziato, inoltre, come l'indicazione del *libripens* e dell'*antestatus* deponga a favore della consapevolezza circa le formalità tipiche del negozio giuridico, compresa la

²⁹³ L'iscrizione è stata rinvenuta presso villa Perucchi sulla via Salaria ed è ora conservata nel British Museum.

²⁹⁴ Cfr. *PIR*², VIII.1, Berolini 2009, 97 nr. 321; W. ECK, *Ein Diplom für die Hilfstruppen der Provinz Arabia, ausgestellt unter Hadrian, wohl im Jahr 126*, in *ZPE*, 197, 2016, 228-229.

²⁹⁵ V. *supra* nt. 272 e testo corrispondente.

menzione della *causa donationis*. È infatti solo raramente ed isolatamente che non si rinviene l'esigenza di esplicitare la *causa*²⁹⁶.

²⁹⁶ Confrontabile anche sotto il profilo redazionale è il caso di CIL VI, 10239 = FIRA III², n. 94: T. *Flavius Syntrophus, priusquam hortulos Epagathianos Dadu[chianos — — ianosque]/ cum aedificio et vineis maceria clusis, ita uti instructi sunt, qui sunt via Labic[ana inter miliarium II et III]/ euntibus ab urbe parte laeva ad viam, Aithale liberto suo mancipio daret, test[at]us est se in hanc condi[cionem] mancipare, ut infra scriptum est :/ Si tibi hortos Epagathianos Dad[uchianos — — ianosque],/ qu(ibus) d(e) a(gitur), q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt), mancipio dederō vacuumque possessionem tradiderō, tum per te no[n fieri factumve iri neque]/⁵ per heredem tuum eumve, ad quem ea res q(ua) d(e) a(gitur) pertinet pertinebit, quo minus ii ho[rti aedificiumve sit com]/mune tibi cum conlibertis tuis utriusque sexus, qui a me testamento codicillisv[e honorati erunt, cumque iis fru]/aris, parique portione inter vos redditum eius custodiat[is] ita, ut die parentali [meo, item XI k(al.) Apr(iles) die viola]/tionis, item XII k(al.) Iunias die rosationis, item III k(alendas) Ianuar. die natali meo, cu[m mortuus ero, tum ut]/ quisque vestrum vivet, quive ex vobis geniti erunt, aut a quo vestrum quis ma[gnus] erit, ad quem unum]/¹⁰ pluresve portio similiter huius loci aedificiive pertinebit, id ex formula su[pra] scripta dividatis : et si quis/ ibi inhabitare volverit, ex communi omnium consensu maiorisve partis [eorum qui vivent id ei liceat] :/ quae autem membra aedificii vacabunt, in redditu sint ita, ut huic volunta[ti] parentes, deducta summa]/ impensae et quod ad tutelam aedificii opus erit, quod reliquom erit, inter v[os] dividatis, et sic horti cum aedi]/ficis instrumentoque omni, quod die mortis meae ibi habuero, usui vestro [deserviant quamdiu vivetis] :/ ¹⁵ quive ex vobis novissimus morietur eodem modo testamento suo [caveat ut horti s(upra) s(cripti) per eos q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt), quive]/ ex iis prognati erint, aequaliter in familia<<m>> nominis mei permanea[nt] eodemque semper iure sint. Et]/ ab hac re promissioneque dolus malus cuius vestrum, de quibus agitur, a[bsit]. Si adversus ea f(actum) erit, q(uantum) e(a) r(es) e(rit),/ tantam pecuniam dari, et amplius poenae nomine (sestertium) L m(ilia) n(ummum) stipulatu[s] est T. Flavius Synthrophus],/ spondit T. Flavius Aithales libertus. Tum hortulos cum aedificio e[st] vineis maceria clusis, ita ut]/²⁰ empti sunt, et quae postea iis accesserunt, mancipio accepit T. Flavius Aitha[les] de T. Flavio Synthropo (sestertio) n(ummo) I],/ libripende Ti. Claudio Phileto, antestatus est T. Flavium Theopom[pum]. Et in vacuum possessionem horto]/rum, q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt), ex causa supra scripta ire aut mittere iussit T. Flavius Sy[n]trophus T. Flavium Aithalem, seque]/ inde excessisse desisseque possidere<<que>> dixit, salva volu[n]tate si qua ossa deinceps supra dictis]/ hortis inferri consacrare voluerit. Act(um) III [— —]s M[art]ias — — — cos.].²⁵ M. Clodi Saturnini, A. Cascelli Doryphori, T. Flavi Pii, T. St[— — —], T. Flavi Theopompi], Ti. Claudi Phile[ti]. Il testo è tradito da due apografi redatti da Giovanni Zaratino Castellini nel secolo XVII riproducenti una tavola marmorea rinvenuta a Roma nei pressi della porta Labicana, della quale oggi è conservato presso i Musei Vaticani soltanto un frammento riportante le prime otto linee. M. MACCIOCCA, “Epagathiani et Daduchiani hortuli”, in *Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium*, II, a cura di V. FIOCCHI NICOLAI, M.G. GRANINO CECERE, Z. MARI, Roma 2004, 223; M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, “Donare, emere, vendere, ius habere, possidere concedere, similia” cit., 320 nr. Ac5 propongono come datazione*

Il documento prosegue con la clausola di immissione al possesso e la concessione del *ius inferendi* nonché del *ius sepulchri*²⁹⁷. È inoltre menzionata la *traditio clavium*, ossia la consegna delle chiavi che fornivano accesso al monumento sepolcrale con l'evidente intento di farne effettivamente conseguire la piena disponibilità al donatario²⁹⁸.

Il testo si conclude con la clausola di dolo²⁹⁹, la clausola stipulatoria, nella quale è posto in risalto il diverso *status civitatis* dei contraenti, e infine la datazione consolare.

il secolo I, dato che sembrerebbe essere confortato, oltre che dagli elementi onomastici tipici della dinastia flavia, dall'iscrizione sepolcrale del donatario *Titus Flavius Aithales* (CIL VI, 17986) databile allo stesso periodo; su quest'ultima iscrizione cfr. anche EDR177724; sulla datazione di CIL VI, 10239 v. diversamente FIRA III², n. 94 con datazione ai secoli II-III. Sul contenuto dell'iscrizione v. pure PH. E. HUSCHKE, *C. Flavii Synthrophii Instrumentum donationis ineditum*, Vratislaviae 1838.

²⁹⁷ Sul punto v. M. DE DOMINICIS, *Il "ius sepulchri" nel diritto successorio romano* cit., 177-204.

²⁹⁸ Per un significativo riscontro v. anche CIL VI, 9258 *L(ucius) Maecius Marcus refecit/ aeterna(m) domu(m) lib(ertis) libertab(us)/ posterisque eorum./ Non fui et so, non ero, non mihi dolet.*⁵ *L(ucius) Maecius Marcus se vibo dedit,/ donavit solium intro parte/ leva et super ossuaria/ Felici Iun(iori), Felici Saturo Sen(iori) genna/ aera Neapolitanorum ci/¹⁰trariorum. C(aio) Saturo, Selugo,/ Saturnino, Saturo, Q(uinto) Saturo,/ Q(uinto) Iun(iori) Saturo me vibo itum am/bitum dedi, donavi. Ab heredes/ meos clavem <accipient>.* La giurisprudenza di età classica sembra ammettere la possibilità della *traditio clavium* purché questa avvenga nei pressi dell'immobile, garantendo dunque l'effettiva disponibilità al ricevente; cfr. D. 18.1.74, Pap. 1 *def.: Clavibus traditis ita mercium in horreis conditarum possessio tradita videtur, si claves apud horrea traditae sint: quo facto confestim emptor dominium et possessionem adipiscitur, etsi non aperuerit horrea: quod si venditoris merces non fuerunt, usucapio confestim inchoabitur*; sul punto v. segnatamente S. Riccobono, "*Traditio ficta*" cit. 197-198; B. COHEN, "*Traditio clavium*" in *Jewish and Roman Law*, in *L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di Paolo Koschaker*, II, Milano 1952, 575-593. È in proposito lecito parlare di un'ipotesi di *traditio symbolica*, sulla quale v. in generale W.M. GORDON, *Studies in the transfer of property by traditio*, Aberdeen 1970, 46 ss.; P. VOCI, *Modi di acquisto della proprietà* cit., 115-116; V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1985¹⁴, 203 ss.

²⁹⁹ Sulla clausola di dolo nella *mancipatio* v. segnatamente M. AMELOTTI, *Il testamento romano* cit., 164; M. AMELOTTI, G COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano* cit., 11; D. NÖRR, "*Exceptio doli*" und "*clausula doli*", in *L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, a cura di L. GAROFALO, Padova 2006, 363-386.

Confrontabile con la testimonianza appena considerata è la seguente epigrafe³⁰⁰:

CIL VI, 10231 = ILS 7313 = FIRA III², n. 93: Locus, sive is ager/ est, qui est via Appia inter miliarium secundum et III/ euntibus ab Roma e parte dexteriori,/ in agro Curtiano Talarchiano in⁵ praedis Iuliaes Monimes et sociorum,/ locus in quo aedificata est schola sub por(ticu)/ consecrata Silvano et collegio eius sodalic(ii)/ mancipio acceperunt immunes et curator/ et pleps universa collegi eius de Iulia Monime/¹⁰ et socis eius sestertio nummo uno donationis/ causa tutore C. Memio Orione Iuliaes Monimes,/ et ad eum locum itum actum aditum ambitum/ sacrificia facere vesci epulari ita lic[e]at/ quandiu is collegius steterit. Quodsi aliter/¹⁵ factum fuerit, quod ad collegium pertinet/ [Si]lvani, is locus sacratus restituetur/ [- ca 3 -] iri sine ulla controversia. Haec/ [stipula]ti sunt.

Il cippo marmoreo contenente l'iscrizione, è databile fra la fine del secolo I e il secolo II³⁰¹. La donante è tale *Iulia Monime*, la quale per mezzo di una *mancipatio donationis causa* ha attribuito la proprietà di un *locus*, probabilmente ancora *purus*³⁰², al *collegium Sodalicii Silvani*. Non trovando riscontro nell'esperienza giuridica romana il fenomeno della rappresentanza organica³⁰³, quantomeno con riguardo ai *collegia tenuiorum*, vengono nel testo menzionati tutti i componenti del *collegium*, che figurano quindi come

³⁰⁰ L'iscrizione è stata rinvenuta a Roma presso la Porta Capena ed è ora conservata presso i Musei Vaticani.

³⁰¹ Cfr. M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, "Donare, emere, vendere, ius habere, possidere, concedere, similia" cit., 320 nr Ac3; diversamente FIRA III², nr. 93 data il testo fra la fine del secolo II e l'inizio del III.

³⁰² In proposito v. A. ASCOLI, *Trattato* cit., 203; per ulteriori attestazioni dell'espressione v. pure M. RAOSS, *Locus*, in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, IV, Roma 1959, 1596-1597. Il *locus* donato da *Iulia Monime* è individuato attraverso l'indicazione degli elementi topici necessari come da prassi formulare.

³⁰³ Su tale aspetto v. orientativamente P.W. DUFF, *Personality in Roman Private Law*, Cambridge 1938; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano. Dai collegi della repubblica alle corporazioni del basso impero*, Bari 1938, 426 ss.; ID., *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari [1971], 235 ss.; R. ORESTANO, *Il 'problema delle persone giuridiche' in diritto romano*, Torino 1968; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 551 ss.

*mancipio accipientes*³⁰⁴: essi sono i membri onorari (*immunes*), i funzionari del *collegium (curatores)* e in generale la *plebs collegii*, con ciò intendendosi la totalità dei componenti che non ricoprivano cariche all'interno del sodalizio. Nella clausola mancipatoria manca la menzione dell'*antestatus*, forse presente invece nel documento originario e non trascritta per ragioni di economia nell'uso dello specchio epigrafico³⁰⁵. Si può invece notare la menzione dell'intervento del tutore muliebre che ha interposto la sua *auctoritas* per dotare di efficacia l'atto compiuto dalla donna³⁰⁶. Segue una clausola di costituzione di diritti in favore dei componenti del *collegium*, ai

³⁰⁴ Sui *collegia tenuiorum* in generale cfr. V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano 1937, 71 ss. e, con riferimento all'iscrizione di interesse, 212 nt. 39; v. pure F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano* cit., 243 ss.; ID., *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I, Bari [1971], 275 ss. Per l'analisi di una particolare configurazione di tale genere di sodalizi attestata in un documento epigrafico v. anche R. LAURENDI, *Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano. I "collegia iuuenum" tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistrato de cognitionibus D. 48.19.28.3*, in *AUPA*, 59, 2016, 261-285.

³⁰⁵ Tale fenomeno era assai diffuso nell'ambito della trascrizione su pietra di un testo contenuto in un documento redatto su tavolette cerate; in proposito v. G. SUSINI, *Il lapicida romano*, Roma 1968; ID., *Epigrafia romana*, Roma 1997³, 60 ss.

³⁰⁶ È noto il passo gaiano ove viene attribuita alla sensibilità dei *veteres* la percepita necessità dell'intervento del tutore muliebre a causa della *levitas animi* caratterizzante il sesso femminile, Gai 1.144: *Permissum est itaque parentibus liberis, quos in potestate sua habent, testamento tutores dare: masculini quidem sexus inpuberibus, feminini uero inpuberibus puberibusque, uel cum nuptae sint. ueteres enim uoluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi leuitatem in tutela esse.*; in generale sulla *tutela mulierum* v. S. SOLAZZI, *Studi sulla tutela*, in *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Modena*, 9, 1925, 54 ss.; 13, 1926, 42 ss. (= ID., *Scritti cit.*, III, 93-156); ID., *"Infirmitas aetatis" e "infirmitas sexus"*, in *AG*, 104, 1930, 3-33 (= ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli 1960, 357-377); ID., *Glosse a Gaio*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1936, 187 (= ID., *Scritti di diritto romano*, VI, *Ultimi scritti, Glosse a Gaio, "Notae"*, Napoli 1972, 263-264); ID., *Tutela (diritto romano)*, in *NNDI*, XIX, Torino 1973, 915-918; A. GUARINO, *Tagliacarte*, in *Labeo* 22, 1976, 118-119 (= ID., *Preziosità gaiane*, in *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 324-326) P. ZANNINI, *Gaio 'antifemminista'?*, in *Prospettive sistematiche nel diritto romano*, Torino 1976, 293-307; ID., *Studi sulla "tutela mulierum"*, I, *Profili funzionali*, Torino 1976, II, *Profili strutturali e vicende storiche dell'istituto*, Milano 1979; ID., *Quelques observations sur la tutelle des femmes à Rome*, in *AG*, 204, 1984, 719 ss.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano* cit., 529 ss.; C. FAYER, *La "familia" romana* cit., 515 ss.; O. SACCHI, *La "virgo" del Quirinale e la "tutela mulierum". Ipotesi ricostruttive*, in *Ius antiquum*, 15, 2005 (online).

quali saranno permessi il passaggio (*itus*)³⁰⁷, il transito con qualche mezzo (*actus*), l'accesso all'edificio (*aditus*), la deambulazione nell'area circostante l'edificio (*ambitus*)³⁰⁸, il compimento di sacrifici e la celebrazione di banchetti, tutto ciò finché il *collegium* non giunga ad estinzione. Conclude il testo l'apposizione della *condicio* per cui, ove il luogo venisse impiegato per attività estranee alle finalità del *collegium*, esso debba ritornare in proprietà della donante *sine ulla controversia*. È condivisibile la proposta di integrare l'ultima linea con *[stipula]ti sunt*³⁰⁹: una *stipulatio* rappresentava infatti ulteriore garanzia di restituzione della *res donata* nel caso in cui non fosse stata rispettata la *condicio* ed appare inoltre una clausola comune nelle *mancipationes donationis causa* il cui testo si è conservato, come visto nella *donatio Flavii Synthropii* nella quale in luogo della restituzione della *res* oggetto della *stipulatio* è previsto il pagamento di una somma di denaro. L'attributo *sacratus* riferito al *locus*, come nota il Capogrossi Colognesi, sembra invece essere un riferimento all'avvenuta *consecratio* del luogo al dio Silvano, circostanza che non avrebbe in ogni caso pregiudicato l'esistenza di un patrimonio, vincolato alle necessità del culto, la cui titolarità competesse ai membri del collegio³¹⁰.

È suscettibile di comparazione con le iscrizioni analizzate in questa sede l'impiego dell'espressione *donationis causa*, che anche in questo caso, come visto in precedenza, accompagna l'indicazione della gratuità dell'atto in quanto è presente il riferimento al corrispettivo *nummo uno*, con il consueto valore simbolico. Sembra dunque che la menzione della *causa donationis* assuma anche all'interno della descrizione del rito della *mancipatio* una particolare rilevanza.

L'espressione *donationis causa* all'interno del gruppo di iscrizioni preso in considerazione si rinviene infine nel seguente testo, ormai databile al secolo III:

CIL VI, 10247 = FIRA III², 95: Monumentum quot est via
Triumphale/ inter miliarium secundum et tertium/ euntibus ab urbe

³⁰⁷ Cfr. indicativamente M.P. PAVESE, "Iter actus". *Ricerche sulla viabilità privata nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2013 con bibliografia.

³⁰⁸ La menzione di un *ambitus* separato dall'*iter* potrebbe trovare spiegazione nel fatto che la *schola* donata fosse munita di una *porticus* sotto alla quale evidentemente i membri del *collegium* fossero soliti trattenersi.

³⁰⁹ Cfr. ILS *sub* 7313.

³¹⁰ Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana*, II, Milano 1976, 225 ss. nt. 44.

parte laeva, in clivo/ Cinnae et est in agro Aureli Primiani/⁵ fictoris pontificum cc. vv. et appella/tur Terentianorum, iuxta monumentum/ Claudi quondam Proculi, et si qui ali atfine/s sunt et qua quemque tangit, et populum/ Statia Irene [i]us liberorum habens M(arco) Licinio/¹⁰ Timotheo donationis mancipationisque cau/sa ((sestertio)) n̄(ummo) [I] mancipio dedit, libripende Claudio/ Dativo, antes{tes}tato Cornelio Victore inque/ vacua{cua}m possessionem monumenti s(upra) s(cripti) cessit/ et ad id monumentum itum aditum ambitum ad/¹⁵que haustum, coronare, vesci, mortuum mort/uas mortuosve, ossa inferre uti liceat. Quot/ mihi, Licinnio Timotheo, tu, Statia Irene, i(us) l(iberorum) h(abens)/ monumentum s(upra) s(criptum) ((sestertio)) n̄(ummo) [I] mancipio dedisti/ de ea re dolum abesse afuturumque esse/²⁰ a te, herede tuo et ab his omnibus ad quos/ ea res pertinebit, haec sic recte dari fie/ri praestarique stipulatus est Licinius Ti/moteus, spondit Statia Irene i(us) l(iberorum) h(abens). Ac/tum pr(idie) Kal(endas) Aug(ustas) Impp. dd. n̄n̄. Gallo Aug(usto) II/²⁵ et Volusiano Aug(usto) co(n)s(ulibu)s. Isdem co(n)s(ulibu)s eadem/ die Statia Irene i(us) l(iberorum) h(abens) donationi monumenti/ s(upra) s(cripti) sicut supra scriptum est consensi, sub/scripsi [---] et atsignavi. Actum [---] / -----.

L'iscrizione³¹¹ è nota da tradizione manoscritta³¹². La datazione al 31 luglio 252, indicata nelle *tabulae*, è stata trascritta sul supporto marmoreo. Oggetto della donazione è un monumento sepolcrale, la cui posizione è individuata attraverso le opportune indicazione topografiche. La donante *Statia Irene*, che a differenza di *Iulia Monime* non necessitava dell'intervento del tutore in quanto titolare di *ius liberorum*³¹³, come espressamente indicato nel testo, ha trasferito la proprietà del *monumentum* per mezzo di *mancipatio* a *Marcus Licinius Timotheus*; anche qui sono menzionati l'*antestatus* e il *libripens*. La *mancipatio* è compiuta in relazione di un corrispettivo simbolico e pure in questo caso il redattore del documento non ha trascurato di menzionare la *causa donationis*. A differenza dei testi in precedenza

³¹¹ Il testo è stato rinvenuto su una perduta tavola marmorea presso la vigna di Vincenzo Maccarani.

³¹² Sul punto v. segnatamente FIRA III², nr. 95.

³¹³ In proposito v. orientativamente E. BISIO, *Il "ius liberorum": tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, in *RDR*, 20, 2020, 127-165 con bibliografia.

considerati, tuttavia, la *mancipatio* è qui nominalmente conclusa *donationis mancipationisque causa*. Il riferimento alla *causa mancipationis* appare inusuale e non trova riscontro nella prassi documentale³¹⁴: ciò tradisce forse una soggettiva intenzione del redattore del documento – plausibilmente manifestata nell’uso della congiunzione coordinante le due *causae* –, che non ha pretermesso la menzione dell’intento liberale alla *mancipatio* in quanto altrettanto significativa sul piano negoziale. Il testo prosegue con la costituzione in favore del donatario dell’*iter ad sepulchrum* nonché con la concessione del *ius inferendi* e del diritto di celebrare i riti funerari nel luogo ove sorgeva il sepolcro³¹⁵. È presente anche una clausola di dolo redatta soggettivamente, esito forse della forma compositiva dei documenti privati che si stava diffondendo nella tarda età classica³¹⁶. Conclude il testo l’indicazione della data consolare riferita al termine *actum*, formula abitualmente utilizzata nelle tavolette cerate³¹⁷. Il lapicida ha invece mancato di trascrivere il luogo di redazione dell’atto “perché il titolo conservasse l’esatta quadratura”³¹⁸. Una particolarità del documento è indubbiamente la sottoscrizione in redazione soggettiva da parte della donante, la quale conferma l’avvenuto trasferimento di proprietà, in particolar modo la circostanza che tale atto non fosse in previsione di un corrispettivo, probabilmente uniformandosi alla prassi in tema di documenti liberatorii, ove la sottoscrizione è inserita con il fine di fornire al debitore una prova documentale dell’avvenuto pagamento del debito³¹⁹.

³¹⁴ È tuttavia da segnalare un’espressione analoga in CIL VI, 28567 = FIRA III², nr.82m, ove viene contrapposta nell’ambito di una sanzione sepolcrale la *causa donationis* alla *causa emancipationis*, quest’ultima da intendersi quale alienazione del monumento sepolcrale a titolo oneroso. Tale interpretazione del testo è tuttavia da respingere in quanto fondata più sulla falsificazione ligoriana che sull’integrazione della parte mancante della lastra marmorea.

³¹⁵ Sull’*iter ad sepulchrum* cfr. F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux* cit., 83 ss.; sul *ius inferendi* e il *ius sepulchri*, quest’ultimo inteso come diritto anche alla celebrazione dei riti funebri, v. segnatamente C. FADDA, *Le “res religiosae” in diritto romano* cit., 277 ss. (= ID., *Studi* cit., I, 197 ss.).

³¹⁶ Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Parerga* cit., 58 ss. (= ID., *Studi* cit., 201 ss.).

³¹⁷ È però assente l’indicazione del luogo forse, come afferma V. ARANGIO RUIZ, *Parerga* cit., 59 nt. 2 (= ID., *Studi* cit., 202-203 nt. 9) perché al lapicida “è parso inutile incidere su un monumento romano l’indicazione che il relativo negozio era stato compiuto proprio a Roma”.

³¹⁸ Così V. ARANGIO RUIZ, *Parerga* cit., 60 (= ID., *Studi* cit., 203).

³¹⁹ Su tale punto cfr. segnatamente V. ARANGIO RUIZ, *Parerga* cit., 56-66, (= ID., *Studi* cit., 200-208).

Considerando nel complesso le iscrizioni che riportano il contenuto di tavolette cerate, si può evidenziare una progressiva acquisizione di rilevanza da parte della *causa donationis*, che si manifesta nella menzione della stessa all'interno del documento nonostante le evidenti omissioni di parte del testo probabilmente dovute a questioni di spazio nello specchio epigrafico. Risulta invece isolata l'assenza dell'espressione *donationis causa* nella *donatio Flavii Synthrophii*, sostituita dalla sola indicazione del corrispettivo *nummo uno*: ciò pone in luce come nella prima età imperiale, almeno nella redazione di documenti aventi ad oggetto un negozio formale, la *causa donationis* non fosse ancora emersa quale elemento assorbente la transazione, come invece avvenne successivamente, in particolar modo fra i secoli II e III, allorquando non solo l'esigenza di indicare la liberalità insita nell'atto è tale da essere trascritta nel chirografo, ma pure la *causa donationis* diviene elemento rilevante nella transazione a tal punto da essere percepita quale formale giustificazione del trasferimento di proprietà alla pari del negozio giuridico concretamente produttivo di effetti giuridici tra le parti.

1.2 L'espressione *donationis causa* riferita a verbi che indicano una generica attribuzione

In alcune iscrizioni la menzione della *causa donationis* è correlata ad un verbo che non indica un negozio giuridico determinato ma che fa riferimento ad una generica attribuzione di diritti sulla *res donata*. Si può osservare tale fenomeno nella seguente iscrizione³²⁰:

CIL XIV, 1020: D(is) M(anibus) L(ucius) Firmius/ Fortunatus/
donationis caus(a)/ accepit ab/ C(aio) Kacio/ C(ai) l(iberto)
Primigenio/ colu(mbaria) II ol(las) III l(ibertis) l(ibertabusque)
p(osterisque) e(orum).

Si tratta di una tavola marmorea rinvenuta ad Ostia, ora conservata nei Musei Vaticani, verosimilmente databile al secolo I³²¹. Oggetto della donazione sono due *columbaria* e quattro *ollae*, donati da *Caius Cacius Primigenius*, definito liberto di *Caius*, a *Lucius Firmius Fortunatus*. L'uso del verbo *accipio* fa generico riferimento ad una dazione della *res* ed è di

³²⁰ Cfr. pure CIL XIV; 1106 (sec. I).

³²¹ Cfr. EDR145368

conseguenza plausibile ritenere che sia stata posta in essere una *mancipatio donationis causa* al fine di trasferire la proprietà sulla parte individuata del monumento sepolcrale, negozio che, come sopra ricordato, era necessario per la validità del trasferimento del diritto di proprietà, pur non potendosi escludere anche la sola immissione al possesso con l'intento di consentire al donatario l'esclusivo utilizzo della porzione di monumento³²². A differenza delle iscrizioni viste in precedenza, tuttavia, non vi è menzione del negozio giuridico concluso *donationis causa* in quanto l'intera transazione viene indicata dalle parti con un verbo atenico allusivo alla ricezione della cosa da parte del destinatario, senza riferimento al *nomen iuris* di alcun negozio. Conclude l'iscrizione la stereotipata formula per l'attribuzione di diritti funerari ai liberti e i loro discendenti.

Il medesimo impiego del verbo *accipio* può essere riscontrato anche in iscrizioni databili al secolo successivo.

Un discorso analogo può essere fatto in relazione all'uso del verbo *concedo*³²³:

CIL VI, 15836: D(is) M(anibus)./ [C]lodiae Priscillae, coniugi/ [be]ne merenti, f(ecit) M(arcus) Ulpus/ [F]elix et libertis libertabus posteris/⁵[q]ue eorum. Haec aedicula, cum colum/[b]aris quattuor

³²² V. quanto osservato *supra*, 129 ss. L'uso dell'espressione *donationis causa* riferita al verbo *accipio* trova peraltro significativo riscontro nella riflessione giurisprudenziale di età classica, come in D. 24.1.57, Paul. 7 *resp.*: *Ea, quae a marito suo pecuniam ex causa donationis acceperat, litteras ad eum misit huiusmodi: 'Cum petenti mihi a te, domine carissime, adnuerit indulgentia tua viginti ad expediendas quasdam res meas, quae summa mihi numerata est sub ea condicione, ut, si per me meosque mores quid steterit, quo minus in diem vitae nostrae matrimonium permaneat, sive invito te discessero de domo tua vel repudium tibi sine ulla querella misero divortiumque factum per me probabitur, tunc viginti, quae mihi hac die donationis causa dare voluisti, daturam restitutam me sine ulla dilatione: spondeo'. Quaero, an, si eadem Titio marito suo repudium miserit, pecuniam restituere debeat. Paulus respondit pecuniam, quam vir uxori donavit, ex stipulatione proposita, si condicio eius exstitit, peti posse, quoniam ex donatione in pecuniam creditam conversa est: quod si stipulatio commissa non probetur, tunc tantum peti posse, quanto locupletior ex ea donatione facta probetur; in generale sul significato di *accipio* nelle fonti giuriprudenziali cfr. *VIR*, I, Berolini 1903, 80 ss.*

³²³ Oltre all'iscrizione riportata nel testo, si segnalano anche CIL X, 1870 (sec. II): *munim(entum) (!)/ sepulturae donationis causa con/⁵cessit*; AE 1986, 27 (sec. II/III): *quisquis vendiderit vel donationis [causa]/ concedere voluerit*;

adiunctis, donation[is]/ [c]ausa concessa est ab P(ublio) Nonio Artema, / in quibus ollae n̄(umero) XII.

L'iscrizione è posta su una tavola marmorea rinvenuta a Roma, ora conservata nella Collezione archeologica delle Assicurazioni Generali nella stessa città, verosimilmente databile al secolo³²⁴. Il fondatore del monumento sepolcrale è tale *Marcus Ulpus Felix*, il quale ha riservato il sepolcro alla moglie *Clodia Priscilla* ed ai suoi liberti. Di particolare interesse è la seconda parte del testo, nella quale è menzionata la *concessio donationis causa* di diritti inerenti al monumento (*aedicula*) e a quattro *columbaria* realizzati al suo interno³²⁵. Il verbo *concedo* viene impiegato nelle fonti giuridiche con diverse accezioni ma si può ragionevolmente ritenere che in questo caso il redattore dell'iscrizione abbia fatto riferimento all'attribuzione di diritti a titolo definitivo e gratuito sulle parti di edificio menzionate oppure alla mera concessione del possesso al donatario³²⁶.

³²⁴ Cfr. M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, “*Donare, emere, vendere, ius habere, possidere, concedere, similia*” cit., 343 nr. Bd24.

³²⁵ L'aggettivo *adiunctum* per indicare l'appartenenza dei *columbaria* al monumento sepolcrale è significativa della materiale solidarietà sotto il profilo giuridico degli elementi architettonici inerenti al sepolcro nel senso visto *supra* nt. 272 e testo corrispondente.

³²⁶ È significativa in proposito la definizione contenuta in Pap. 9 *resp.* D. 50.17.82: *Donari videtur quod nullo iure cogente conceditur*; è da evidenziare come nelle fonti giuridiche esso si rinvenga anche per indicare situazioni possessorie, come in D. 31.88.pr., Scaev. 3 *resp.*: *Lucius Titius testamento ita cavuit: “si quid cuique liberorum meorum dedi aut donavi aut in usum concessi aut sibi adquisiit aut ei ab aliquo datum aut relictum est, id sibi praecipiat sumat habeat”*. (...); altro esempio di impiego analogo dell'espressione *donationis causa concedo* è in CIL VI, 15836: *D(is) M(anibus). / [C]lodiae Priscillae, coniugi / [be]ne merenti, f(ecit) M(arcus) Ulpus / [F]elix et libertis libertabus posteris / [q]ue eorum. Haec aedicula, cum colum / [b]aris quattuor adiunctis, donation[is] / [c]ausa concessa est ab P(ublio) Nonio Artema, / in quibus ollae n̄(umero) XII.*; su quest'ultima iscrizione, databile al secolo II, v. W. ECK, *Tra epigrafia, prosopografia e archeologia*, Roma 1996, 243 nt. 4; EDR137115; segnatamente, per quanto concerne il verbo *concedo* in relazione all'attribuzione di diritti funerari v. anche M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, “*Donare, emere, vendere, ius habere, possidere, concedere, similia*” cit., 347-348; M. DE PAOLIS, “*Iura sepulcrorum*” a Ostia: *consuntivi tematici ragionati*, in *Archeologia Classica* 61, 2010, 583-629; N. LAUBRY, “*Iura sepulcrorum*” a Ostie: *un supplément*, in *Ricerche su Ostia e il suo territorio. Atti del Terzo Seminario Ostiense* (Roma, École française de Rome, 21-22 ottobre 2015), a cura di M. CEBEILLAC-GERVASONI, N. LAUBRY, F. ZEVI, Rome 2018, 349-367.

L'impiego dell'espressione *donationis causa* riferita ad un verbo che indica genericamente una transazione è documentato anche nella seguente iscrizione³²⁷:

AE 1920, 107 = AE 2004, 280: D(is) [M(anibus)]./ [---]++or(um)./
Antistiae Fortunatae et Q(uinto) Miniç[io ---]/ et Umbricia(e)
Matronice, quae et Mar[---, filii? f]eçerun[t]/ matri dulcissim(ae) et
libertis libert[abusqu]e privatis Um/briciae Matronice. In quo
sepulc[ro ---]li`o` Apolausto/⁵ marito itus, actus, aditus, ambit[us
deb(etur)?]. Si qu]is autem hoc/ monumentum vendere au[t
don]at[ionis ca]usa abalenare (!)/ voluerit, inferet virgin[ib]us
Vest[alibus] ((sestertium)) XX m̄(ilia) n̄(umum)./ Huic monumento
d(olus) m(alus) abesto. In fr[onte ped(es)] XI, in agro ped(es) XI.

I frammenti della tavola marmorea contenente l'iscrizione sono stati rinvenuti nella necropoli della via Ostiense a Roma e sono ora conservati nella stessa città presso i Musei Capitolini e il Museo della Civiltà Romana. I fondatori del sepolcro sono *Quintus Minicius* e *Umbricia Matronica*, figli di *Antistia Matronica* alla quale riservarono, unitamente ai suoi liberti, parte del monumento. Nell'uso della formula *itus, actus, aditus, ambitus* è possibile riconoscere una costituzione di diritti in favore del marito *Apostolaustus*, che appare del tutto confrontabile, seppur nella diversa qualificazione della *res donata*, con la clausola contenuta nella *donatio Iuliae Monimes*³²⁸. L'iscrizione si conclude con il divieto di *vendere* o *alienare* (*abalenare*) *donationis causa* il *monumentum*, comportamento sanzionato con il pagamento della somma di ventimila sesterzi in favore del collegio delle vergini vestali. Anche in questo caso, l'utilizzo dell'espressione *alienare donationis causa* risulta significativo per la sua genericità, laddove l'espressione *donationis causa* appare al contrario l'elemento esclusivamente rilevante nella definizione della transazione³²⁹.

³²⁷ Cfr. anche CIL VI, 13387, ove ricorre l'espressione *donationis causa in alieno nomine transferre*, e CIL VI, 22518, in cui la clausola di sanzione sepolcrale recita *neque vendere neque donationis causa neque de nomine utrorumque exire possit*.

³²⁸ V. *supra*, 131-132.

³²⁹ Si ricorda anche la plausibile integrazione di AE 1982, 295 (sec. I/II): *veto post mort[em] meam alienare?]/donat[ionis causa]*.

Un ulteriore esempio dell'uso di verbi generici per indicare il negozio giuridico concluso *donationis causa* si rinviene nella seguente attestazione:

CIL VI, 15197: D(is) M(anibus) / Ti(berius) Claudius Philetus vivus / fecit sibi et suis et libertis / libertabusque suis pos/terisq(ue) eorum hoc / monumentum (!) sive / sepulchrum si quis v/ender(it) sive donatio/nis causa dederit im/feret (!) aerario popu/li Roman(i) HS XX m(ilia) n(ummum).

L'epigrafe riporta nuovamente il testo di una sanzione sepolcrale prevista dal fondatore del *monumentum*, che lo ha riservato *libertis libertabusque posterisque eorum*, circostanza che spiegherebbe la successiva comminazione di multa. Viene qui in rilievo l'impiego dell'espressione *donationis causa dare* per indicare uno dei comportamenti giuridicamente rilevanti sanzionati dalla formula in presenza dei quali il trasgressore avrebbe dovuto corrispondere la somma di ventimila sesterzi in favore dell'*aerarium Populi Romani*. Analogamente al considerato impiego del verbo *concedo*, nella prospettiva del donante il verbo *do* fa riferimento all'attribuzione della proprietà o del possesso del *monumentum sive sepulchrum*, senza tuttavia specificare il negozio giuridico concluso ma attribuendo prevalente rilevanza all'intento liberale perseguito dalle parti³³⁰.

Nel considerare ora il complesso delle testimonianze sopra riportate, è possibile osservare come l'espressione *donationis causa* acquisti maggiore rilievo nei testi in cui sia riferita ad un verbo genericamente indicante una transazione rispetto al caso in cui essa venga impiegata con riguardo a negozi giuridici nominativamente indicati. In tale contesto espressivo assume particolare rilevanza il verbo *concedo*, che esprime l'attribuzione di diritti sulla *res donata* senza che ne venga menzionata la specifica forma contrattuale, laddove l'intento di liberalità è invece esplicitamente riportato. Come si osserverà in seguito, l'uso del verbo *concedo* trova riscontro in diverse testimonianze epigrafiche fra loro confrontabili, a riprova del fenomeno qui considerato³³¹.

³³⁰ Analoga modalità espressiva si rinviene in CIL VI, 9042 (sec. II): *donationis causa ((sestertio)) n(ummo) ((uno)) dare*; CIL VI, 16809 (sec. II): *si quis donationis eorum aea (!) monumenta cum aedificis (!) sui(s)/ causa dederit*; CIL VI, 15197 (sec. II/III): *donatio/nis causa dederit*; CIL VI, 13028 (sec. II/III): *sive vendederit sive do/nationis causa dederit*; CIL VI, 10848 = FIRA III², n. 82d (sec. II/III): *hunc monumentum vel aedificium donationis/¹⁵ causam vel alioque nomine temptaverit facere dare*.

³³¹ V. *infra*. 152 ss. e, con riferimento al corrispondente *nomen actionis*, 153 ss.

1.3 L'espressione *ex causa donationis*

La menzione della *causa donationis* assume rilievo nel caso in cui si renda necessario indicare il titolo sulla base del quale si è verificata la fondazione di un sepolcro³³². In un primo caso l'acquisto dei diritti inerenti al monumento sepolcrale è avvenuto esplicitamente per mezzo di una compravendita con corrispettivo simbolico:

CIL VI, 10427 = CIL XI, 630*: D(is) M(anibus)./ [- - - - -]/ loca pura plurima huius moni(menti) (!)/ et agri puri ex causa empti(onis) adque/⁵ donationis sibi suisque libertis,/ libertis (!) libertabusque post/erisque eorum fabrica coque/ instituta fecit.

L'iscrizione, originariamente rinvenuta a Roma, è stata in passato conservata presso il palazzo Baldeschi-Balleani ad Osimo, ove tuttavia non è oggi reperibile. Il testo informa circa l'acquisto da parte dei fondatori del sepolcro, i cui nomi non sono pervenuti, di diversi loculi presenti nel monumento nonché dell'*ager purus*, con ciò intendendosi la porzione di terreno sulla quale insiste l'edificio ovvero una porzione contigua al monumento non ancora oggetto di dedicazione agli dei Mani. L'acquisto è nominalmente concluso *ex causa empti(onis) adque donationis*: la *causa donationis* è dunque esplicitamente indicata, a motivo dell'attuazione mediante una compravendita³³³. Va in proposito osservato come un'espressione confrontabile si rinvenga in CIL VI, 10247 = FIRA III², n. 95 laddove anche in tale ipotesi è rilevabile la menzione congiunta del negozio giuridico produttivo di effetti e dell'intento di liberalità quali *causae* della transazione.

Va dunque osservato come l'indicazione della *causa empti(onis)* e della *causa donationis* siano poste sul medesimo piano attraverso l'impiego della congiunzione coordinante *adque*, forse a testimonianza di un'autonoma rilevanza sul piano negoziale assunta dalla donazione nel concreto assetto degli interessi delle parti.

³³² Cfr. anche CIL VI, 16168, ove la singolare formula *ex condonationis causa* è forse allusiva alla pluralità di donatari.

³³³ V. *supra* nt. 118 e testo corrispondente.

La menzione del negozio giuridico concluso *causa donationis* non si ritrova invece nel caso in cui il restauro di un monumento sepolcrale sia compiuto a titolo di liberalità:

CIL VI, 11446 = AE 2001, 169: D(is) M(anibus)/ Alfius Agath[o - - -]/us Abuttius et [- - - Lic?]/entina et Ceia Li[- - - Au]/relius Simpliciu[s (!) memori]/am disruitam (!) ref[ecerunt]/ ex cause (!) donati[onis - - -]/ suis libertis libe[rta]busque/ posterique eorum. [Quod si quis voluer]/it fiduciare vel donare [inferat arcae (!) Ponti]/fic(um) (sestertium) (quingenta) milia n[ummum].

L'iscrizione, riportata su una lastra marmorea rinvenuta nei pressi dell'eremo di Camaldoli a Frascati e ora conservata nei Musei Vaticani, è databile al secolo II³³⁴. Nel testo³³⁵ è esplicitamente affermato che la *memoria disrupta*³³⁶ è stata restaurata *ex causa donationis*, espressione che tiene luogo del titolo in base al quale i fondatori del sepolcro hanno fatto luogo al restauro del monumento nel senso sopra osservato.

Il testo si conclude con una sanzione sepolcrale rivolta a proibire l'alienazione del monumento tramite negozio fiduciario ovvero donazione (*fiduciare vel donare*): ancora una volta assume rilevanza l'alternativa fra le due ipotesi.

Un caso simile, sempre riferito alla fondazione di un sepolcro, si rinviene nella seguente iscrizione, databile tra il secolo II e il secolo III:

L. CHIOFFI, *Museo Archeologico dell'Antica Capua, collezione epigrafica*, Roma 2011, p. 86 nr.100: In hoc soleo co/rpus, Antoniae Vi/telliae, quae vixit/ annis XIII, mens(ibus) IIII,⁵ die I, curantibus/ M(arco) Aufustio Pateri/one et Flavia Vitellia/ parentibus; ex causa/ donationis condi/¹⁰tum est.

³³⁴ Cfr. G. DI GIACOMO, *Aggiunte e correzioni al CIL VI. Revisioni nella galleria lapidaria* (settori 7,17), in *Bollettino dei musei e delle gallerie pontificie* 21, 2001, 188 nr. 11446.

³³⁵ V. anche S. LAZZARINI, "Sepulcra familiaria" cit., 42-43; G. DI GIACOMO, *Aggiunte e correzioni al CIL VI* cit., 188 nr. 11446.

³³⁶ Sull'impiego del termine *memoria* per indicare un monumento sepolcrale v. *supra* nt. 282.

Il testo è iscritto su una lastra di marmo bianco rinvenuta nei pressi di Capua ed è ora conservata nel Museo Archeologico della medesima città³³⁷. I genitori della defunta *Antonia Vitellia* hanno inumato i resti della figlia nel monumento sepolcrale.

Anche in questo caso non è presente la menzione del negozio concluso a titolo di liberalità, avente ad oggetto appunto il *ius inferendi*, nuovamente assorbito dall'indicazione della *causa donationis*.

Considerando ora le iscrizioni esaminate, si può riconoscere come la nozione di *donatio* quale causa negoziale sia attestata durante l'età imperiale anche nelle fonti epigrafiche: è indicativo di tale percezione il permanere dell'espressione *donationis causa* anche nei documenti della prassi del secolo II-III. Nonostante ciò va evidenziato come anche in presenza della menzione del negozio giuridico destinato a produrre concretamente gli effetti giuridici fra le parti, la causa *donationis* assuma un ruolo determinante nel concreto assetto degli interessi facenti capo al donante e al donatario.

Il ruolo centrale della *causa donationis* viene ribadito – persino esasperato – nel progressivo eclissarsi del riferimento espresso al negozio giuridico, sostituito da verbi che genericamente alludono alla concessione di diritti sul monumento sepolcrale senza puntuale menzione del negozio sottostante. In tale contesto non risulta invece venir meno l'indicazione della *causa donationis* quale elemento caratterizzante la transazione che, come sopra osservato, rappresenta conseguentemente l'unico fattore manifesto sotto il profilo tecnico-giuridico.

Va infine evidenziato come si rinvenga più volte, nella definizione di un illecito punito con multa sepolcrale, la fungibilità fra vendita a titolo effettivamente oneroso e alienazione a titolo gratuito. La seconda di tali fattispecie sanzionate emerge in alcune testimonianze mediante l'indicazione del negozio tipico concluso a titolo di liberalità (*vendere aut donationis causa mancipare*), in altre mediante l'impiego di un verbo generico (*si quis vendiderit sive donationis causa dederit*). Come si osserverà in seguito, l'alternativa alla vendita nella definizione del comportamento sanzionato viene espressa, in altre attestazioni epigrafiche, con l'uso del sostantivo *donatio*, in modo da porre in rilievo come la donazione sia considerata fenomeno tendenzialmente rilevante in modo autonomo³³⁸.

³³⁷ V. anche H. SOLIN, *Nuove iscrizioni di Capua II*, in *Oebalus* 5, 2010, 256-264 nr. 5 con fotografia.

³³⁸ V. *infra*, 157 ss.

2. Il verbo *dono*

2.1. Il verbo *dono* riferito ad un determinato negozio giuridico.

Coerentemente con quanto osservato in merito alle testimonianze letterarie, così anche nelle testimonianze epigrafiche una transazione fra privati caratterizzata da liberalità può essere espressa con il verbo *dono* senza il ricorso al sostantivo corrispondente. Viene in primo luogo in rilievo il riferimento al fattore di liberalità insito nell'atto attraverso l'impiego di tale verbo nell'ipotesi in cui il negozio giuridico sia esplicitamente menzionato³³⁹:

CIL VI, 27988: M(arcus) Valerius Dius/ fecit Valeriae Chreste/
lib(ertae) suae carissimae et/ M(arco) Valerio Tertio lib(erto) suo/⁵ et
Valeriae Primae lib(ertae) suae/ hoc monimentu(m) (!) L(ucius)
Titurius Sabinus se viv/o donavit L(ucio) Salvio Symphoro
mancu/pavitque sestertio nummo uno.

Il donante, tale *Lucius Titurius Sabinus*, ha trasferito la proprietà di un monumento sepolcrale al donatario *Lucius Salvius Symphorus*. Nella titolarità sul manufatto sembrerebbe successivamente essere subentrato un terzo soggetto, il quale ha proceduto alla dedizione del sepolcro per alcuni suoi liberti. Il primo trasferimento di proprietà è stato compiuto da *Lucius Titurius Sabinus* mediante *mancipatio*, esplicitamente conclusa con corrispettivo simbolico. Al fine di palesare l'intento di liberalità comune alle parti, il redattore del testo ha ritenuto opportuno correlare alla menzione dell'avvenuta *mancipatio* il verbo *dono*, che concorre alla definizione della transazione nel suo insieme.

Analoga locuzione si riscontra in una testimonianza di avanzata età imperiale³⁴⁰:

³³⁹ L'iscrizione urbana è oggi conservata presso Palazzo Corsetti a Roma.

³⁴⁰ L'iscrizione è stata rinvenuta dal Fabretti presso il Castro Pretorio ed è databile fra il secolo II e il secolo III; cfr. G. IMPALLOMENI, *Sulla capacità degli esseri soprannaturali in diritto romano*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano 1971, 46 nt. 73 (= ID., *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996, 246 nt. 73); M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, "Donare, emere, vendere, ius habere, possidere, concedere, similia" cit., 343 nr. Bd35.

CIL VI, 20278 = FIRA III², n. 80f: D(is) M(anibus)/ Sex(to) Iulio Stratonico amico/ optimo M(arcus) Aur(elius) Fortunatus/ et M(arcus) Aur(elius) Alexander d{a}ede/runt donaveruntque, cui/⁵ et fruendum mancipatio/nem fecerunt s(estertio) n(ummo) I. Tunc post/ Iul(ius) Stratonicus fecit sibi/ et Clodiae Mercurin<a>e coiugi (!)/ suae et libertis libertabusqu{a}e/¹⁰ posterisqu{a}e {a}eorum./ H(oc) M(onumentum) s(ine) d(olo) m(alo) concessum est.

I due liberti imperiali, riconoscibili dal gentilizio *Aurelius*, hanno donato il monumento sepolcrale a *Iulius Stratonicus*, ad essi esplicitamente legato da rapporto di amicizia, il quale ha successivamente riservato il sepolcro a sé stesso, alla moglie nonché ai liberti di quest'ultima ed ai loro discendenti. Per indicare l'atto di liberalità è utilizzata in un primo momento l'espressione *dederunt donaveruntque*, mentre successivamente viene affermato che le parti, al fine di trasferire la proprietà sul monumento, hanno concluso una *mancipatio* con corrispettivo simbolico. Non è chiaro se tale precisazione abbia la funzione di indicare esplicitamente il negozio riferibile alla *datio* citata nella proposizione principale ovvero se le parti abbiano dapprima compiuto una *traditio* del monumento, ritenendo in un secondo tempo opportuno trasferirne anche la proprietà analogamente al caso riportato in AE 2018, 163³⁴¹. In entrambe le ipotesi è da evidenziare l'impiego dell'espressione *do et dono* per indicare la transazione.

In qualche caso l'atto di trasferimento è menzionato attraverso il solo riferimento al corrispettivo simbolico:

CIL X, 866: M(arco) Tofelano/ M(arci) f(ilio)/ Valenti(no) quod/ amico donavi(t)/ ((sestertium)) n(ummum) I

Il testo è databile verosimilmente al secolo I in quanto rinvenuto su una tavola marmorea collocata all'interno della casa detta di *Tofelanus Valens* a Pompei, ove è oggi conservata. Il nome del donante non è presente nell'iscrizione tuttavia è esplicito il legame personale che intercorre fra quest'ultimo e il donatario, diversamente identificato con tutti gli elementi onomastici. Il supporto epigrafico si trovava in corrispondenza dell'oggetto della donazione, non indicato nel testo ma che il Mommsen ipotizza essere una statua³⁴². Tale circostanza è significativa al fine di attribuire

³⁴¹ V. *supra*, 129 ss.

³⁴² Cfr. CIL X, *sub* 866.

l'elaborazione del testo quantomeno al ceto medio della compagine cittadina, in possesso di adeguate conoscenze giuridiche. Conseguentemente l'exasperata necessità di indicare il corrispettivo simbolico può attribuirsi proprio a tale consapevolezza del fenomeno, contrastante con la diffusa convinzione, particolarmente evidente in altre testimonianze forse riferibili ad ambienti meno edotti di diritto, che valorizzava esclusivamente la *donatio* nella transazione conclusa fra le parti.

A fronte delle attestazioni fin qui considerate, va osservato come l'uso del verbo *dono* riferito al fattore di liberalità caratterizzante un negozio giuridico esplicitato nel testo trovi significativo riscontro nelle fonti epigrafiche della prima età imperiale. Tale prassi formulare testimonia senz'altro la consapevolezza del redattore dell'iscrizione circa la necessità di attuare la donazione per mezzo di un negozio giuridico normalmente concluso a titolo oneroso. Nonostante ciò, va rilevato il mancato impiego dell'espressione *donationis causa*, senz'altro maggiormente puntuale sotto il profilo giuridico, che viene invece sostituita dall'uso del verbo *dono*.

2.2. La locuzione *dono et concedo*.

In altre testimonianze epigrafiche plausibilmente databili al secolo II, l'impiego del verbo *dono* non è correlato all'effettuazione di una *mancipatio sestertio nummo uno* ma si accompagna a quello del verbo *concedo*, genericamente suscettibile di essere inteso con riferimento a un negozio giuridico sottostante di cui non viene avvertita alcuna necessità di esplicitazione.

Si consideri in primo luogo la seguente iscrizione³⁴³:

CIL VI, 11131: D(is) M(anibus)/ Aemilia Candida iure donatu(m) et conces/su(m) esse hoc monomentum (!) ab Aelia Ama/zone alio nemine contradicente hunc /5 titulum scripsisse i[b]i [i]uri[s] publici ten]/ore habituris itu[m] actum libertis liber]/tabusqu{a}e at (!) me p[ertinentibus posteris]/qu{a}e eo[rum].

La fondatrice del monumento, tale *Aemilia Candida*, afferma di manifestare la dedizione del sepolcro (*titulum scripsisse*) sulla base della formale

³⁴³ L'iscrizione è databile al secolo II; cfr. M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, "Donare, emere, vendere, ius habere, possidere, concedere, similia" cit., 342 nr. Bd11.

attribuzione del medesimo a titolo gratuito da parte di *Aelia Amazonis*, espressa con le parole *iure donatu(m) et concessu(m) esse hoc monumentum*. Il testo, lacunoso nell'ultima parte, si conclude con alcune disposizioni circa la titolarità di diritti relativi al sepolcro.

La formula *dono et concedo* si rinviene anche nella seguente epigrafe:

CIL VI, 19328: [- - - - -]/ filius Herenniae/ Marcianes (!) P(ublio) Aeli[o]/ sacerdoti et Ulpiae/ Trophimae concessit/5 donavi[t]qu{a}e liver[tis] (!)/ livertabusq(ue) (!) pos(terisque) {a}eor[um].

Il testo, noto da tradizione manoscritta, informa che il donante, il cui nome non è pervenuto³⁴⁴ *concessit donavitque* al sacerdote *Publius Aelius* e ad *Ulpia Trophima* il *locus* destinato alla sepoltura di tali donatari, dei loro liberti e dei loro discendenti, anche in questo caso ricordati attraverso l'impiego della nota formula. È qui ben riscontrabile la modalità espressiva in considerazione che ancora una volta denota l'utilizzazione del generico *concedo* con il fine di indicare il trasferimento dei diritti sul monumento sepolcrale, integrata dall'impiego di *dono* per manifestare la gratuità dell'atto.

Confrontabile è ancora la seguente epigrafe³⁴⁵:

CIL VI, 29394: D(is) M(anibus)/ Ulpiae Sabinae coniug(i)/ optimae et dulcissimae/ et bene merenti P(ublius) Rufinus/5 Ephestion locum concessum/ et donatum ab heredibus Flavi/ Libani quae posita est infra hanc/ tricli<n>am in long(um) p(edes) VII in lat(um) p(edes) V.

La dedica, formalmente rivolta agli dèi Mani, ha per oggetto il *locus sepulturae* della moglie *Ulpia Sabina* che il marito *Publius Sabinus Ephestion* afferma essergli stato *concessum et donatum* dagli eredi di *Flavius Libanus*. Anche in questo caso la gratuità della *concessio* è esplicitata attraverso il verbo *dono*, coordinato sintatticamente al participio del verbo *concedo*.

Nelle testimonianze sopra osservate traspare l'esigenza di indicare la liberalità insita nell'atto di disposizione il quale, tuttavia, diversamente da

³⁴⁴ Residua tuttavia la parte di testo che indica, peraltro insolitamente, la madre del donante, tale *Herennia Marciana*.

³⁴⁵ Il testo iscritto su una tavola marmorea, oggi perduta, è noto da tradizione manoscritta.

quanto osservato con riguardo al precedente gruppo di iscrizioni, non è esplicitato ma è riportato come generica *concessio*. Il negozio giuridico concluso a titolo di liberalità, dunque, non compare come referente terminologico di percepita rilevanza nel definire la transazione.

2.3. La locuzione *do et dono*.

In altre testimonianze il verbo *dono* si accompagna, anziché a *concedo*, al verbo *do* diversamente allusivo alla consegna della *res* a titolo di liberalità e meno connotato rispetto alla funzione di alludere a un negozio giuridico retrostante.

Al riguardo è opportuno richiamare la seguente, precoce, attestazione³⁴⁶ ove l'uso di arcaismi depone a favore della datazione al secolo I a.C.³⁴⁷:

CIL VI, 7093: Olus Hirtius Bubalus/ locu(m) deded donavit Hirtia/e Ciratae, ne qui velet in[t]er/[p]el[l]ar(e) ea(m). Olus Aceronius.

Il donante *Olus Hirtius Bubalus* ha donato a *Hirtia Cirata* un fondo di sua proprietà presso il quale l'epigrafe era probabilmente apposta. L'espressione *ne qui velet interpellare eam* induce infatti ad escludere che si tratti della donazione di un luogo già destinato a sepoltura, consentendo di pensare anche a un terreno diversamente utilizzato. Come proposto dal Mommsen³⁴⁸, il terzo soggetto menzionato al caso nominativo è identificabile con colui che ha disposto la ricordata apposizione del *titulus*, verosimilmente legato da rapporto familiare con la donataria, sicché dovrebbe ritenersi sottinteso il verbo *posuit*.

Rilevante è l'impiego dell'espressione *deded donavit* (*dedit donavit*) ove il verbo *do* si riferisce all'atto di attribuzione della *res* mentre *dono* esplicita la gratuità caratterizzante tale attribuzione³⁴⁹.

³⁴⁶ La tavola marmorea sulla quale è stato trascritto il testo è stata rinvenuta nei pressi della vigna Aquari sulla via Latina.

³⁴⁷ Per la datazione al secolo I a.C. cfr. EDR109203.

³⁴⁸ Cfr. CIL VI, *sub* 7093.

³⁴⁹ Un diverso impiego dell'espressione *dedi donavi* si rinviene in ambito testamentario, con il fine di confermare eventuali donazioni compiute in vita dal testatore; in tal senso cfr. ad es. il formulario contenuto in P. Hamb. 72 = *Ch.L.A.*, a cura di A. BRUCKNER, R. MARICHAL, XI, Dietikon-Zurich 1979, 496 = L. MIGLIARDI ZINGALE, *I testamenti*

Disposizioni di liberalità manifestate in modo confrontabile si ritrovano anche in età imperiale; fra esse si segnala la seguente, databile al secolo I³⁵⁰:

CIL VI, 13871: Caecia C(ai) l(iberta) Eulimene/ C(aio) Caecio C(ai) l(iberto) Philaristo viro suo/ et sibi fecit./ D(ecimus) Cornelius Hilarus amicus/⁵ locum ollarum duarum dedit donavitque.

Il donante ha attribuito il diritto di utilizzazione dei due *loca ollarum* – ossia i loculi destinati a contenere *ollae* cinerarie disponibili nel monumento sepolcrale ove l'iscrizione era collocata – che successivamente la donataria *Caecia Eulimene* ha riservato per sé e per il coniuge. Anche in questo caso è possibile osservare l'utilizzo del verbo *do* unitamente al verbo *dono* per riferirsi alla transazione compiuta.

Non mancano neppure attestazioni nelle quali il verbo *dono* è utilizzato da solo per indicare l'attribuzione in modo gratuito di alcuni diritti, come è evidente nella seguente iscrizione³⁵¹:

AE 1987, 177j = AE 1991, 370h: Petronia Erotis sibi et / T(ito) Flavio Pharnaci kariss[i]mo / coniugi suo fecit et i(i)s quibus id ius pos/sidendi testamento suo legavit / posterisque eorum l(ibertis) liberta/bus / in fronte p(edes) [- - -] in agro p(edes) XXV / A(ulus) Pet(ronius) Zethu[s Aristidae Artem]idori filio Rhodio itum ambi/[tum adi]tu(m) donav(it)

L'epigrafe, ostiense, è databile fra i secoli I e II, come si deduce dal fatto che il dedicatario *Titus Flavius Pharnax* è qualificato altrove come

romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C., Torino 1997³, 16.

³⁵⁰ Cfr. M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, “*Donare, emere, vendere, ius habere, possidere, concedere, similia*” cit., 314 nr. Aa49.

³⁵¹ Sull'iscrizione cfr. H. THYLANDER, *Inscriptions du Port d'Ostie*, I, Lund, 1952, 146 ss. nr. A196; A. HELTTULA, *Nove iscrizioni sepolcrali dell'Isola Sacra (Porto)*, in *Arctos*, 24, 1990, 25 ss.; M. DE PAOLIS, “*Iura sepulcrorum*” a Ostia cit. 587 nr. Aa53; M.P. PAVESE, “*Cetera iura evicit*” cit., 9-10; si è accolta la lettura proposta da T. GESTRIN, [Iscrizione nr.] 167, in *Le iscrizioni sepolcrali latine nell'isola sacra*, a cura di A. HELTTULA, Roma 2007, 193 ss.

liberto imperiale, presumibilmente di età flavia³⁵². La fondatrice del sepolcro ha riservato i relativi diritti, oltre che per sé e per il coniuge appena ricordato, anche per i legatari nonché per i loro liberti e discendenti. A tale disposizione ne viene aggiunta un'altra riguardante l'attribuzione dei diritti di accesso all'area sepolcrale (*itus, ambitus aditus*), indicata con il solo perfetto *donavit* e compiuta da *Aulus Petronius Zethus* in favore di *Aristida Rhodius*: è verosimile che il donante fosse uno dei titolari dei diritti sepolcrali sopra indicati, mentre la donataria potrebbe essere stata chiamata alla celebrazione dei *sacra*³⁵³.

Sempre mediante l'impiego esaustivo del verbo *dono* in un'iscrizione databile fra i secoli I e II viene ricordata la dazione a titolo di liberalità condizionata di una somma di denaro:

CIL XI, 132: *Marianae Polycarpae / Cassiae Cassianae/ [- -]
 Claudius P(ubli) f(ilius) Cam(ilia) Iustu(s)/ coniug(i) sib(i)
 sanctissimae et P(ublio) Vario/⁵ Ariano fratri pientissimo/ posuit/ ob
 memoriam patris sui dec(uriae) VII/ collegi(i) fabr(um) m(unicipii)
 R(avennatis) HS (mille) n(ummum) liberalitate/ donavit sub hac
 condicione ut/¹⁰ quodannis rosas ad monumentum ei/ spargant et ibi
 epulentur dumtaxat in/ Idus Iulias quod si neglexerint tunc ad/
 dec(uriam) VIII eiusdem colleg(ii) pertinere debbit/ condicione
 supra scripta*

Il testo è divisibile in due parti: nella prima si afferma che tale *Claudius Iustus*³⁵⁴ ha riservato il sepolcro al quale l'iscrizione era apposta per la moglie e il fratello. La disposizione delle parole nello specchio epigrafico lascia poi intendere che alla l. 7 inizi una seconda parte in cui si ricorda la donazione di mille sesterzi compiuta dallo stesso fondatore in favore della settima decuria del collegio ravennate dei *fabri* sotto condizione che i membri della stessa ogni anno alle idi di luglio spargessero rose sul monumento e ivi celebrassero banchetti funerari. L'inadempimento è sanzionato con la

³⁵² Cfr. AE 1987, 177g: *T(ito) Flavio Aug(usti) l(iberto) Pharnaci/ fecit/ Petronia Erotis carissimo/ viro suo*; v. H. THYLANDER, *Inscriptions* cit., pp. 94 s. nr. A110; T. GESTRIN, [Iscrizione nr.] 171, in *Le iscrizioni sepolcrali* cit., 197 ss.; M. CARROLL, *Spirits of the Dead. Roman Funerary Commemoration in Western Europe*, Oxford 2006, p. 242 nr. 42.

³⁵³ Cfr. M.P. PAVESE, "*Cetera iura evicit*" cit., 10.

³⁵⁴ Considerata la completezza delle indicazioni onomastiche è verosimile che il *praenomen* fosse esplicitato nella parte di testo non pervenuta.

devoluzione della somma all'ottava decuria del collegio, ferma restando la medesima condizione.

Se da un lato la locuzione *do et dono* testimonia l'avvertita necessità di riferire la liberalità ad una *datio* produttiva di effetti giuridici, dall'altra parte va osservato come rispetto all'uso dell'espressione *donationis causa* la menzione dell'intento liberale appaia espressa sul piano logico-sintattico mediante un'endiadi ove il fattore causale risulta coordinato al negozio di attuazione.

Analoghe osservazioni possono proporsi con riguardo alle altre testimonianze prese in considerazione, ove l'esclusivo impiego del verbo *dono* al fine di indicare l'attribuzione di diritti reali ovvero l'uso del medesimo unitamente all'indicazione del corrispettivo simbolico evidenziano un'autonomia concettuale della donazione quantomeno sul piano della produzione di effetti giuridici.

L'impiego del verbo *do* è dunque un modo ancora generico di indicare il negozio giuridico retrostante, laddove il verbo *dono* assume la funzione di definire la transazione conclusa fra le parti, nella quale il fattore di liberalità emerge come elemento elettivamente percepito dal redattore del testo.

3. Il sostantivo *donatio*.

3.1. La prima emersione dell'attestazione documentale.

L'esigenza di documentazione scritta dei negozi giuridici, tema ormai esplorato al quale molto hanno contribuito le ricerche di Mario Amelotti, è attestata anche con riguardo alla donazione, per la quale anzi riveste una speciale importanza, correlata alla natura di determinante causale che tende a convertirsi in fenomeno negoziale di fatto.

Utili informazioni in proposito possono essere tratte da alcune delle *Tabulae Herculanenses*, in primo luogo la seguente:

G. PUGLIESE CARRATELLI, "*Tabulae Herculanenses*", in *Par. Pass.* 1, 1946, 380 = EDR 141452:

⟨:tab. III, extrinsecus, p. 6, index⟩

Tabelláe donatiō[is]

[Cal]atóriae [Them]dì (?) M(arci) Iulì

Primigeni ven(alici?). Idibus Fe[br(uaris)]
Nerone Claudio Caesare Aug(usto)
5 L(ucio) Antistio Vetere [co(n)s(ulibus)].

⟨:tab. II, extrinsecus, p. 4, signatores⟩

Q(uinti) Lolli +[- - -]
C(ai) Petroni F[- - -]
M(arci) Clodi S+[- - -]
Q(uinti) Trebi H[- - -]
5 M(arci) Badì Bla[sti]
A(uli) Tettei St[ephani?]
[M(arci)] Burri [Euphemi?]

La tavoletta, il cui testo è riprodotto secondo l'edizione di Giuseppe Camodeca³⁵⁵, sono state rinvenute ad Ercolano all'interno della cosiddetta casa del Bicentenario e sono databili con certezza, essendo presente l'indicazione della coppia consolare, al 55³⁵⁶. Benchè il contenuto del documento non sia ricostruibile, la relativa intitolazione identificativa, *tabellae donationis*³⁵⁷, testimonia come già nella prima età imperiale nella percezione della prassi non solo iniziasse ad essere diffuso l'impiego del sostantivo *donatio* per indicare la transazione nel suo insieme ma anche la documentazione scritta dell'atto di liberalità in maniera non diversa da quanto accadeva per i negozi giuridici tipici. Il redattore del testo è infatti

³⁵⁵ Cfr. EDR 141452, in cui si sostituisce *tabellae donationis* al *tabellae ex donatione* proposto invece da G. PUGLIESE CARRATELLI, "Tabulae Herculanenses" cit., 380; le osservazioni poste in essere in questa sede possono tuttavia essere proposte per entrambi i casi.

³⁵⁶ Cfr. G. PUGLIESE CARRATELLI, "Tabulae Herculanenses" cit., 380; G. CAMODECA, *I consoli degli anni di Nerone nelle Tabulae Herculanenses*, in *ZPE*, 193, 2015, 272-282; ID., "Tabulae Herculanenses". *Edizione e commento*, I, Roma 2017, 47 nt. 46.

³⁵⁷ L'impiego del sostantivo *tabella* per indicare le tavolette cerate sulle quali era stato trascritto il contenuto negoziale trova significativo riscontro anche nelle fonti giuridiche, cfr. D. 30.104.1, Iulianus 1 *ad Urseium Ferozem: In testamento sic erat scriptum: 'Lucio Titio, si is heredi meo tabellas, quibus ei pecuniam expromiseram, dederit, centum dato': Titius deinde antequam tabellas heredi redderet, decesserat: quaesitum est, an heredi eius legatum debetur. Cassius respondit, si tabulae fuissent, non deberi, quia non redditis his dies legati non cessit. Iulianus notat: si testamenti faciendi tempore tabulae nullae fuerunt, una ratione dici potest legatum Titio deberi, quod ἀδύνατος condicio pro non scripta habetur.*

consapevole che l'intento perseguito dalle parti è ormai denominato con il sostantivo *donatio* intenzionalmente utilizzato nella rubricazione del documento.

3.2. La *donatio* nella prima età imperiale: l'espressione *ex donatione*.

È stato sopra evidenziato come il termine *donatio* non sia generalmente impiegato con accezione tecnica nelle fonti letterarie e giurisprudenziali dell'età repubblicana³⁵⁸. Ciò trova riscontro anche nelle fonti epigrafiche che, già in età medio repubblicana, attestano un ampio uso del verbo *dono* e del termine *donum* mentre il sostantivo *donatio*, allo stato dei ritrovamenti, si rinviene solamente in iscrizioni databili all'età imperiale.

In primo luogo, esso compare impiegato unitamente all'indicazione dell'avvenuta *cessio/concessio* della *res donata*, vale a dire con riguardo a un trasferimento espresso con terminologia generica e non specificamente tecnica:

CIL XIV, 1135: D(is) M(anibus)./ Ti(berius) Iulius Ama/ranthus ob/ cessionem/⁵ donationemq(ue)/ monumenti ex/ parte tota ab Iunia Anthide et Plotio Herma lib(ertis)/¹⁰ libertabusq(ue) et/ posterisq(ue) eor(um)./

La tavola marmorea recante l'iscrizione è stata rinvenuta ad Ostia antica, ove è ancora conservata presso la basilica di Sant'Aurea. Il testo è suddiviso in tre colonne dal contenuto simile: in questa sede si è riportato il testo corrispondente alla sola prima colonna, meglio conservato rispetto a quello contenuto nelle altre. La presenza della formula *Dis Manibus* congiuntamente a quella di elementi onomastici attribuibili ad un liberto di Tiberio permette di datare il testo alla prima età imperiale³⁵⁹. Il fondatore del sepolcro ha ricevuto da *Iunia Anthide* e *Plotius Herma* il monumento *ob cessionem donationemque*, laddove con tale espressione si è inteso indicare un non meglio precisato negozio giuridico concluso a scopo di liberalità. Segnatamente, si può ritenere che la menzionata *cessio* corrisponda

³⁵⁸ V. *supra*, 9 ss.

³⁵⁹ Per la datazione all'età imperiale delle iscrizioni contenenti la formula *Dis Manibus* v. segnatamente R. CAGNAT, *Cours d'épigraphie latine*, Paris 1914⁴, 281; I. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia latina*, Milano 1983², 176; O. SALOMIES, *The Roman Republic*, in *The Oxford handbook of Roman Epigraphy*, a cura di C. BRUUN, J. EDMONDSON, Oxford 2015, 166.

all'alienazione della *res* mentre la *donatio* esprima il contenuto di liberalità insito nel negozio. È dunque ancora percepita dal redattore dell'iscrizione la necessità di riferire la donazione ad un negozio giuridico, tuttavia tale riferimento, diversamente dal caso dell'impiego dell'espressione *donationis causa*, viene posto sul medesimo piano della *cessio* sicché la *donatio* concorre a integrare la transazione e non solo a rappresentarne un'esterna motivazione. Di rilievo, in questa prospettiva, è il sintagma *ex parte tota*, indice di un tecnicismo espressivo che consente di ritenere consapevole l'obliterazione del preciso riferimento al negozio giuridico compiuto per motivi di liberalità³⁶⁰.

Appare suscettibile di confronto la seguente iscrizione ostiense databile al secolo II³⁶¹:

R. MARCHESINI, N. LAUBRY, [Iscrizione] nr. 1393, in *Epigrafia ostiense dopo il CIL. 2000 iscrizioni funerarie*, a cura di M.L. CALDELLI, M. CÉBEILLAC-GERVASONI, N. LAUBRY, I. MANZINI, R. MARCHESINI, F. MARINI RECCHIA, F. ZEVI, Venezia 2018, 537:

L(ucius) Pedanius Ones[i]mus/ in hoc moniment[o (!) locum?]/ pro parte dimidia/ co[m]paravit/ sibi et Pedaniae Moschiḡ[i sorori?]/⁵ suae et Pedaniae Admiaę [filiae?]/ ex concessionem (!) donatio[nemq(ue) (!)]/ [f]acta a P(ublio) Manlio Iucundo, [et lib(ertis)]/ [lib]er(tabus) posterisq(ue) eorum. H(oc) m(onumentum) h(eredem) ę(xterum) [n(on) s(equetur)]/ [--- ar]jeae quae est ante monim[entum]/¹⁰ partem dimidia[m].

La lastra marmorea, mutila a destra e nell'angolo inferiore sinistro, è conservata presso la Galleria Lapidaria ostiense. Nel testo superstite è

³⁶⁰ L'espressione *ex parte tota* è tipica del linguaggio giuridico e, come tale, riferibile anche ad altri ambiti negoziali, come quello testamentario; la stessa locuzione è attestata con tale significato in D. 28.5.1.5, Ulp. 1 *ad Sab.*: *Si autem sic scribat: 'Lucius heres', licet non adiecerit 'esto', credimus plus nuncupatum, minus scriptum: et si ita: 'Lucius esto', tantundem dicimus: ergo et si ita: 'Lucius' solummodo. Marcellus non insuptiliter non putat hodie hoc procedere. divus autem Pius, cum quidam portiones inter heredes distribuisset ita: 'ille ex parte tota, ille ex tota' nec adiecisset 'heres esto', rescripsit valere institutionem: quod et Iulianus scripsit.*

³⁶¹ Cfr. R. MARCHESINI, N. LAUBRY, [Iscrizione] nr. 1393, in *Epigrafia ostiense dopo il CIL. 2000 iscrizioni funerarie*, a cura di M.L. CALDELLI, M. CÉBEILLAC-GERVASONI, N. LAUBRY, I. MANZINI, R. MARCHESINI, F. MARINI RECCHIA, F. ZEVI, Venezia 2018, 537.

possibile individuare il nome del donante, *Publius Manlius Iucundus*, il quale ha alienato a titolo di liberalità metà del monumento sepolcrale che il donatario riserva per sé stesso e due soggetti femminili che condividono il medesimo *nomen*, nonché per i liberti ed i loro discendenti. Il testo si conclude con la nota formula rivolta ad escludere la successione ereditaria dei diritti sul sepolcro.

La destinazione riservata del sepolcro è esplicitamente compiuta *ex concessione donationeque facta*. Sulla sola base di questa locuzione, analogamente al caso sopra osservato, il sostantivo *donatio* si rinviene per alludere al carattere di liberalità insito nella transazione, mentre l'indicazione del negozio giuridico concluso a tal fine, inizialmente rappresentata dal verbo *comparo*, nel seguito è più genericamente risolta con l'uso del sostantivo *concessio*.

La medesima formula si rinviene in un'altra iscrizione ostiense databile allo stesso periodo³⁶²:

G. CALZA, *Edificio degli augustali*, in *Notizie degli scavi di antichità*, 1941, 206: Apusulena Ser/vata ex concession(em)/ donationemq(ue)/ sibi a Iunia Manthîs/⁵ idem et Plotio Hermâ/ libertis libertabu(sque)/ posterisque eorum./ In fr(onte) p(edes) XLVI, in agr(o) p(edes) XLV.

Il testo³⁶³ riporta la donazione, verosimilmente dell'intero monumento sepolcrale dal momento che vi è l'indicazione della porzione di terreno occupata³⁶⁴, compiuta da *Iunia Manthis* in favore di *Apusulena Servata*, la quale ha riservato i sepolcri anche per *Plotio Herma* nonché i liberti e i loro

³⁶² Si riporta il testo con la correzione *ex concessionem* il luogo di *ex concessione*: il *ductus* dell'iscrizione è infatti confrontabile con quello di R. MARCHESINI, N. LAUBRY, [Iscrizione] nr. 1393 cit. e, considerando anche la coincidenza del luogo di provenienza, è verosimile che i due testi, se non dallo stesso lapicida, siano stati prodotti nella medesima officina che nella propria elaborazione adoperava la formula *ex concessionem donationemque* come testimonia la seconda iscrizione ove *ex concessionem* non è in integrazione. Va inoltre osservato come non troverebbe giustificazione l'impiego, ancorché corretto sotto il profilo grammaticale, del caso ablativo in luogo dell'accusativo utilizzato dal redattore in *donationemque*. Concordemente con quanto osservato, è verosimile datare entrambe le epigrafi al secolo II.

³⁶³ L'iscrizione è stata rinvenuta con funzione di reimpiego ad Ostia antica, ove è oggi conservata nel lapidario.

³⁶⁴ Cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La delimitazione territoriale* cit., XXXIII ss.; S. LAZZARINI, *Regime giuridico degli spazi funerari* cit., 47-57.

discendenti. L'atto di liberalità è anche in questo caso indicato mediante la formula *ex concessione donationeque*, ben confrontabile con quella in precedenza considerata.

L'accostamento della *concessio* alla *donatio* trova riscontro nelle testimonianze sopra esaminate ove pure ricorre l'impiego di un verbo generico riferito all'atto concluso fra le parti³⁶⁵: anche in questo caso, dunque, l'indicazione del negozio giuridico è sfumata e coordinata all'intento liberale che ne costituisce il fattore maggiormente rilevante.

Un'analogha modalità espressiva compare in un'iscrizione databile alla seconda metà del secolo II:

CIL XIV, 523: Aelia Doris/ comparavit sibi et T(ito)/ Aelio Onesimo liberto/ suo ex donationem (!) Sex(ti) Coefi/⁵ Fortunati Ìunioris mono/mentum Vibianum quod/ ex gradu hereditario pos/sederat hoc nomen supra s(criptum)/ et libertis libertabusque/¹⁰ posteris(que) eorum/ In fronte p(edes) XV,/ in agro p(edes) XV.

L'iscrizione è trascritta su una lastra marmorea rinvenuta fuori Porta Romana a Ostia antica ed è ora conservata nella collezione dei Musei Vaticani. La fondatrice del sepolcro è tale *Aelia Doris*, la quale ha acquistato a titolo gratuito da *Sextus Coelius Fortunatus Iunior* per sé e per il suo liberto *Titus Aelius Onesimus* un monumento funerario identificato con l'appellativo *Vibianum*. Anche in questo caso si rinviene l'espressione *ex donatione*, ancorché corrotta da un errore del lapicida che ha fatto seguire la preposizione dall'accusativo. Tale espressione è riferita al verbo *comparo*, anche in questo caso utilizzato per indicare una compravendita con corrispettivo simbolico intercorsa fra le parti e assistita da intento di liberalità.

È infine esplicitato che il monumento era denominato *Vibianum* al fine di essere trasmesso per via ereditaria a una famiglia ancora diversa da quella del donatario³⁶⁶.

L'espressione *ex donatione*, benché non correlata ad un verbo, si rinviene anche nella seguente testimonianza:

³⁶⁵ V. *supra*, 152 ss. e 154 ss.

³⁶⁶ Il monumento era conseguentemente considerabile un *sepulchrum hereditarium*, sul quale v. C. FADDA, *Le "res religiosae" nel diritto romano* cit., 289 ss. (= ID., *Studi* cit., I, 206 ss.); S. LAZZARINI, *"Sepulchrum familiare"* cit., 13 ss. con bibliografia.

CIL VI, 4566: Flavia Zoe/ Tì(berio) Claudio Ia/nuario con/iugi carissi/⁵mo fec(it) et f(iliae) ei/us Iuliae Ianu/ariae quae vi/xit ann(is) XVI, m(ensibus)/ VI, die(bus) VIII, ex/¹⁰ donatione loci.

L'iscrizione è incisa sul primo da sinistra di tre specchi epigrafici che si susseguono sulla parte anteriore di un triplice *ollarium* marmoreo rinvenuto nei pressi della Vigna Condini a Roma³⁶⁷. Anche lo specchio centrale riporta un'iscrizione, qui omessa in quanto sovrapponibile alla prima per gli aspetti testuali che ora interessano, mentre il terzo, quello laterale destro, è anepigrafe, evidentemente per mancanza di utilizzazione del contenitore corrispondente. Il reperto è databile alla seconda metà del secolo II³⁶⁸. La fondatrice del sepolcro è *Flavia Zoe*, la quale lo ha riservato per il marito *Tiberius Claudius Ianuarius* e la di lui figlia *Iulia Ianuaria*.

Il titolo che fonda tale dedicazione viene espressamente dichiarato con l'espressione *ex donatione loci*. Il redattore del testo ha ritenuto opportuno indicare la gratuità dell'attribuzione dei diritti sul *locus* in favore della committente attestandone al contempo la titolarità; egli, tuttavia, non fa menzione del donante né, soprattutto, del negozio concluso fra le parti in tale contesto.

Considerando complessivamente le testimonianze sopra riportate, può essere evidenziato come nella prima età imperiale l'espressione *ex donatione* riferita ad un negozio giuridico fosse diffusa con il fine di indicare che quest'ultimo era stato posto in essere a scopo di liberalità. Tale modalità espressiva nell'impiego del *nomen actionis* pone in rilievo l'intento di liberalità: rispetto alla locuzione *donationis causa*, tuttavia, quella ora in considerazione sembra inglobare il vincolo teleologico, coerentemente con un orientamento espressivo in cui si riflette una diversa valorizzazione del sostantivo.

³⁶⁷ In proposito v. segnatamente D. MANACORDA, *Per l'edizione del secondo colombario Codini. Il problema epigrafico nel contesto archeologico*, in *Atti del XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina* (Roma, 18-24 settembre 1997), II, Roma 1999, 249-261.

³⁶⁸ Cfr. EDR122567.

3.3. La *donatio* nei secoli II e III: *donationem facere*.

La locuzione *donationem facere*, già rilevata nelle costituzioni imperiali del secolo III³⁶⁹, ricorre in alcune testimonianze epigrafiche precedenti l'intervento della cancelleria imperiale, come nel caso della seguente iscrizione:

CIL XIV, 166 = FIRA III², nr. 83p = [...]: T(it)o Flavio Titii f(ilio) Pal(atina) Vero/ equiti Romano aedem fecit/ Vibussia L(uci) f(ilia) Sabina mater/ quae iubet se quandone in ea aede poni et Gn(eum) Ost(iensem Hermete(m)/ maritum suum. Neque heres meus neque heredive meor(um) neque⁵ cuiquam licevit in ea aede ponere neque corpus neque ossa: quod/ siquis (!) adversus ea fecerit, inferet aerario p(opuli) R(omani) ((sestertium)) L m(ilia) n(ummum), item rei pub(licae)/ Ost(iensum) ((sestertium)) L m(ilia) n(ummum), is autem qui detulerit accipere debebit sum(marum) s(upra) s(criptarum) quartas./ <H>yogaeu(m) et cetera libertis libertab(us)q(ue) meis post(erisque) eor(um).¹⁰ Hic (!) monimentus (!) exteru(m) herede(m) non sequitur, set (!) nec donatione(m) facere./ In f(ronte) p(edes) XXVI, in a(gro) p(edes) XXXV.

La tavola marmorea contenente il testo è stata rinvenuta nei pressi della Porta Romana ad Ostia antica ed è ora conservata presso i Musei Vaticani. L'iscrizione è databile al secolo II³⁷⁰. La fondatrice, dopo aver dato disposizioni sull'uso del sepolcro per un figlio defunto, per sé e per il coniuge, con relative sanzioni³⁷¹, al fine di assicurare la destinazione familiare del sepolcro, dispone che *hoc monumentum heredem non sequitur*, così escludendo dal patrimonio ereditario i diritti su di esso³⁷². Probabilmente

³⁶⁹ V. *supra* nt. 162 e testo corrispondente.

³⁷⁰ Cfr. FIRA III, nr. 83p.

³⁷¹ Sulla previsione della corresponsione della somma a titolo di sanzione in favore della cassa municipale cfr. segnatamente S.M. MARENGO, *Le "multae"*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain* (Rome, 27-29 mai 1996), Rome 1999, 73-84; appare invero eccezionale, come osservato da R. MEIGGS, *Roman Ostia*, Oxford 1973², 461 nt. 4, la previsione del pagamento di una sanzione in favore delle due diverse casse delle finanze pubbliche. Sulle sanzioni sepolcrali più in generale v. *supra* nt. 277.

³⁷² Su tale formula v. in particolare A. GARCÍAVALDECASAS, *La formula H.M.H.N.S. en las fuentes epigráficas romanas (contribución a la historia de los sepulchros familiares*

al fine di evitare che la titolarità sul monumento potesse essere trasferita a titolo gratuito dai soggetti aventi diritto, ella impone inoltre il divieto di *donationem facere*.

L'espressione è significativa circa l'impiego del sostantivo *donatio*: come in precedenza notato, infatti, la circostanza che il sostantivo *donatio* sia oggetto di un *facere* depone a favore dell'autonomia terminologica e concettuale che la nozione stava assumendo nella percezione dell'ambiente di riferimento, atteso che la dedicante individua quale transazione conclusa (*facta*) – in questo caso ipotetica – la *donatio* e non un negozio giuridico retrostante.

Un'espressione analoga si rinviene nel seguente testo, databile al secolo II³⁷³:

CIL VI, 26445 = FIRA III², nr. 82f: D(is) M(anibus)./ Serviliae Pollae f(iliae)/ quae vixit ann(os) XII d(ies) XVII/ fecit/⁵ L(ucius) Servilius Agathysus/ pater et sibi et Popiliae/ Beronice coniugi et suis/ lib(ertis) libertabusq(ue) posterisq(ue)/ eorum huic munimento/¹⁰ intercedet lex ne donatio/ fiat: quod siquis (!) admiserit,/ inferet aerario p(opuli) R(omani) (sestertium) XXX <milia> n(ummum).

Il fondatore del sepolcro è tale *Lucius Servilius Agathysus*, il quale lo ha riservato alla figlia premorta, dedicataria dell'iscrizione, nonché a sé stesso e alla moglie. Si rinviene altresì la consueta formula relativa alla concessione di diritti sepolcrali anche ai liberti e i loro discendenti. Vi è quindi menzione della *lex sepulchri* inerente al *locus* che vieta l'alienazione a titolo di liberalità di quest'ultimo sotto sanzione pecuniaria in favore dell'*aerarium populi Romani*³⁷⁴. Tale divieto viene esplicitato mediante

y hereditarios en el Derecho Romano) , in AHDE, 5, 1928, 5-82; C.C. MIEROW, "Hoc Monumentum Heredem Non Sequitur" – an Interpretation, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 65, 1934, 163-177; F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains* cit., 101; F. FABBRINI, "Res divini iuris" cit., 559; M. KASER, *Zum römisches Grabrecht* cit., 42-45; S. LAZZARINI, "Sepulcra Familiaria" cit., 28-29.

³⁷³ Cfr. G.L. GREGORI, "Si quis contra legem sepulcri fecerit" cit., 397 nr. F83. La tavola marmorea è stata osservata dal Maffei nel museo del Collegio Romano ed è ora conservata presso la collezione dei Musei Vaticani.

³⁷⁴ Sulle *leges sepulchrorum* in generale cfr. FABBRINI, "Res divini iuris" cit., 559 ss.; G. IMPALLOMENI, *Successioni (diritto romano)*, in *NNDI*, XVIII, Torino 1971, 708 (= ID., *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996, 308).

l'espressione *ne donatio fiat*, ove *donatio* è soggetto del *fieri* giuridicamente rilevante al fine di indicare di per sé l'atto vietato

Si veda poi la seguente epigrafe, databile al secolo III³⁷⁵:

CIL VI, 34623: D(ecimus) Aurelius Epipodius Arriani fecit sibi [- - -]/ et Aureliis Chrestedi Bacchidi Aelianedi Chryside Chrest[- - -]/ Rufinae Maximae Polynoe Polychroniae Bioticae Pollia[- - -]/ sobrino meo Ariano Paulo Chresto Musonio Olympo Telesph[- - -]mne/⁵ Pelagio et eorum libertis et filis (!) et coiugibus (!) et libertis l[ib]ertabusq(ue)/ posterisque eorum siquis (!) autem post obitum meum corpus extraneum / intulerit vel donationem fecerit inferat populo HS L(milia) n(ummum) vel qui donationem ac/ceperit eadem poena populo inferat in fronte p(edes) XIII in agro p(edes) XII/ d(ono) d(edit) Antonio Espero cum co(n)iuge locus n(umero) I et Aur(eliae) Callicore loc(us) n(umero) I.

Il liberto dedicante afferma di avere riservato il monumento sepolcrale per sé e per alcuni soggetti espressamente menzionati, forse colliberti o suoi liberti, nonché per un suo cugino e i di lui liberti, figli, coniuge e discendenti. La volontà di costituire un sepolcro familiare è resa palese anche nella previsione di una sanzione sepolcrale a tutela dell'inumazione di altre salme, fatta eccezione per l'utilizzazione di due loculi rispettivamente donati a due coniugi e ad una donna. Alla medesima sanzione è soggetto colui che *donationem fecerit*, con plausibile riferimento alla titolarità delle parti ancora disponibili del monumento. Anche in questo caso è rilevante l'impiego della locuzione, laddove il *facere*, da intendere nel senso di porre in essere un atto giuridicamente rilevante, è riferito al sostantivo *donatio*.

Non meno diretta e significativa è l'espressione *d(ono) d(edit)*, utilizzata per ricordare l'attribuzione dei due loculi a titolo gratuito.

Ancora, la medesima espressione si rinviene in un'altra iscrizione databile al secolo III:

³⁷⁵ La tavola marmorea sulla quale è stato iscritto il testo, databile al secolo III, è stata rinvenuta presso il bosco sacro degli Arvali ed è ora conservata nel Museo Nazionale Romano. Si è proposto a l. 9 *d(ono)* in luogo di *d(onum)* contenuto nell'edizione di riferimento. Cfr. G.L. GREGORI, "Si quis contra legem sepulcri fecerit" cit., 398 nr. F123.

CIL VI, 13073: Somno ((hedera)) aeternali d(is) M(anibus) s(acrum)./ M(arcus) Aur(elius) Dionysodorus fecit sibi et Aurel(iae)/ Faustinae coniugi suae incomparabili,/ item et filiabus suabus Aur(eliae) Dionysiadi⁵ et Aur(eliae) Faustinae item et libertis liber/tabusque posterisque eorum. H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur)./ Hoc autem monimentum (!), si quis voluerit transigere,/ sive donationem facere, inferet autem arcae pontif(icum) SS C n(ummum).

L'epigrafe è stata rinvenuta nei pressi del cosiddetto *Monumentum Liviae* sulla via Appia ed è ora conservata nella collezione dei Musei Vaticani³⁷⁶. La datazione proposta è basata sulla formula *somno aeternali* presente all'inizio del testo e sugli elementi onomastici³⁷⁷. Il fondatore del monumento sepolcrale è tale *Marcus Aurelius Dionysodorus*, il quale ha riservato il *locus* per sé, per la moglie *Aurelia Faustina*, per le loro due figlie nonché per i liberti e i loro discendenti. Anche in questo caso il monumento era destinato a divenire *sepulchrum familiare* in quanto è presente la relativa formula. Oltre a ciò è stato posto in essere il divieto di *transigere sive donationem facere*, la cui violazione è sanzionata con il pagamento di cento sesterzi all'*arca pontificum*³⁷⁸. Come ha evidenziato lo Schiavone, il verbo *transigo* è caratterizzato da polisemia³⁷⁹ e fra i suoi significati è compreso quello di “designare semplici accordi e conclusioni di negozi”³⁸⁰. Tale potrebbe dunque essere il suo valore semantico nel testo in esame, considerate altresì le numerose attestazioni di formule sanzionatorie in cui l'

³⁷⁶ Cfr. K.P. ALMAR, *“Inscriptiones Latinae”. Eine illustrierte Einführung in die lateinische Epigraphik*, Odense 1990, 129-130 nr. 85.

³⁷⁷ Cfr. EDR119372.

³⁷⁸ Sulla efficacia e la funzione delle sanzioni sepolcrali v. *supra* nt. 277.

³⁷⁹ Cfr. A. SCHIAVONE, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. “Nova negotia” e “transactio” da Labeone ad Ulpiano*, Napoli 1971, 7 ss.; in proposito v. anche P. OERTMANN, *Der Vergleich im gemeinen Civilrecht*, Berlin 1895 (rist. Aalen 1969); G. BERTOLINI, *Della transazione secondo il diritto romano*, Torino 1900, 88 ss.; G. MELILLO, *Transazione (diritto romano)*, in *ED*, XLIV, Milano 1992, 772 ss.; F. TREGGIARI, *Profili storici della transazione*, in *Studi Senesi* 104 (1992), 304-378; M.A. FINO, *L'origine della “transactio”. Pluralità di prospettive nella riflessione dei giuristi antoniniani*, Milano 2004; ID., *Ancora a proposito di “transigere”, “transactio”, ‘transigere’ e ‘transazione’*, in *Ius Antiquum*, 4, 2005 (online).

³⁸⁰ Così F. TREGGIARI, *Profili storici della transazione* cit., 305.

alienazione a titolo oneroso si accompagna a quella a titolo gratuito³⁸¹. Il *transigere* indicato nel testo sarebbe così sanzionato alla pari del *donationem facere*, espressione nella quale, come si è osservato, la *donatio* diviene il referente terminologico utilizzato in luogo del reale negozio concluso fra le parti al fine di produrre gli effetti giuridici desiderati.

Analoga modalità espressiva si rinviene nell'uso dell'espressione *donatio data*, attestata nel seguente testo³⁸²:

CIL VI, 12406: D(is) M(anibus)./ Arriae Onfale (!)/ L(ucius) Arrius Farus et/ Ti(berius) Claudius Stafylus/⁵ coniugi b(ene) m(erenti) fecerunt/ lib(ertis) libertabus posterisq(ue),/ donatio data partis dimidiaes (!)/ L(ucio) Mumio (!) Fortunato.

L'iscrizione è databile alla seconda metà del secolo II³⁸³. Oggetto della donazione è la *pars dimidia* di un monumento sepolcrale, riservata dai dedicanti ad *Arria Omphale*.

L'espressione impiegata per indicare l'atto di liberalità è *donatio data*, laddove tale locuzione va intesa in modo analogo, benché sia messa maggiormente in rilievo la dazione della *res donata*, al *facere* in precedenza osservato³⁸⁴.

Non meno significativo è infine il riferimento alla *donatio* compiuto nel seguente testo³⁸⁵:

CIL VI, 12118: [- - -]us Ru[- - -]goc[- - -]a/ [- - -] arius se vivo fecit sibi et/ [- - -]e Aphrodisiae coniugi/ [- - -]e liberis libertis libertabus/[que - - -] posterisque eorum/ [omnibus si quis au]tem ex posteris meis vel posse/[ssoribus futuris te]mtaverit hoc sepulchrum cum / [area sua maceria] circumdatum et superposito / [cubiculo pro

³⁸¹ È peraltro da evidenziare la contrapposizione tra il *transigere* e il *pacisci donationis causa* in ambito processuale attestata in D. 2.15.1, Ulp. 50 *ad ed.*: *Qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque finita transigit. Qui vero paciscitur, donationis causa rem certam et indubitam liberalitate remittit.*

³⁸² L'iscrizione proviene dalla collezione di Francesco Maria Galassi ed è oggi conservata presso il Palazzo delle Assicurazioni Generali a Venezia.

³⁸³ Cfr. M.L. CALDELLI, [Iscrizione], in *L'iscrizione e il suo doppio*, a cura di A. DONATI, Faenza 2014, 253-257.

³⁸⁴ V. *supra*, 164 ss.

³⁸⁵ L'epigrafe è stata rinvenuta presso la Basilica di S. Pietro in Vaticano, ove è oggi conservata.

pretio a]lienare vel sub specie donationis / [transferre infe]ret ark(ae)
(!) pont(ificum) HS L m(ilia) n(ummum).

L'epigrafe è databile al secolo II³⁸⁶. Il fondatore del sepolcro, il cui nome non è con certezza ricostruibile data la frammentarietà del reperto, in gran parte mutilo in corrispondenza della prima linea, ha riservato per sé, per la moglie *Aphrodisia* nonché *libertis libertabusque posterisque eorum* il monumento che verosimilmente ospitava in origine l'iscrizione. È inoltre stata prevista una sanzione sepolcrale in favore della cassa dei pontefici nell'ipotesi in cui i discendenti del fondatore e più in generale i futuri *possessores* del monumento volessero trasferirlo a titolo oneroso (*pro pretio*) o a titolo gratuito (*sub specie donationis*). Va in proposito osservato come il divieto di alienazione sia esteso anche all'area circostante il monumento, che si deve ritenere non essere divenuta *res religiosa* per mancanza di inumazioni esterne al monumento³⁸⁷.

Particolarmente significativo è l'impiego dell'espressione *sub specie donationis* per indicare l'ipotesi di un atto di alienazione a titolo gratuito: come infatti osservato con riguardo alle modalità espressive della cancelleria diocleziana, il sostantivo *species* fa riferimento alla *forma iuris* impiegata dalle parti³⁸⁸; in questo caso tuttavia l'indicazione dell'atto formalmente concluso non consiste in un negozio giuridico esplicitamente riconosciuto dall'ordinamento, come nel caso della *venditio* sopra considerata, ma in una *donatio*. La donazione si direbbe dunque ormai percepita quale autonoma transazione non solo dal punto di vista sostanziale ma anche sotto il profilo formale, emergendo quale *species* rilevante ai fini dell'alienazione del monumento.

Oltre all'uso del sostantivo *donatio* sopra considerato, va parimenti osservato come l'espressione *ex donatione* inizi ad essere impiegata con riguardo a verbi che genericamente indicano l'attribuzione di una *res*, come evidente nella seguente iscrizione:

³⁸⁶ Cfr. M.L. CALDELLI, S. CREA, C. RICCI, "Donare, emere, vendere, ius habere, possidere concedere, similia" cit., 340 nr. Ba5.

³⁸⁷ Particolarmente significativo in proposito è un frammento ulpiano nel quale è riportata l'opinione di Celso, cfr. D. 11.7.2.5, Ulp. 25 ad ed.: *Sepulchrum est, ubi corpus ossave hominis condita sunt. Celsus autem ait: non totus, qui sepulturae destinatus est, locus religiosus fit, sed quatenus corpus humatum est*; sul punto v. segnatamente S. LAZZARINI, *Sepulture "in praediis"* cit., 223-244.

³⁸⁸ V. *supra* nt. 174 e testo corrispondente.

CIL VI, 13142: D(is) M(anibus)/ et Manium colendarum/ [g]ra[t]i[a A]ur[el(ius)] Licinianus/ Aug[g(ustorum) l]ib(ertus) et Iulia [I]rene et Auidius/⁵ Caiifas (!) et Auidius C[hr]onius/ usu locorum uacuorum/ huius memoriae donum/ acceperunt ex donatione.

L'epigrafe, urbana, il cui testo è noto da tradizione manoscritta, è databile agli inizi del secolo III³⁸⁹. I quattro soggetti menzionati hanno ricevuto *ex donatione* l'uso dei *loca* ancora *vacua* del monumento sepolcrale anche al fine di perpetuare il culto degli dei Mani³⁹⁰. Anche in questo caso la *donatio* assume rilievo quale titolo emergente ai fini della concessione di diritti, senza che venga menzionato il negozio produttivo di effetti giuridici fra le parti. Dunque, analogamente a quanto evidenziato con riguardo all'espressione *donationis causa*, la locuzione *ex donatione* riferita a verbi che genericamente indicano il trasferimento del possesso o della proprietà della *res donata* trova riscontro anche nella riflessione giurisprudenziale³⁹¹.

Particolarmente significativo è altresì il riferimento al *donum*: è evidente come la *donatio* sia qui concettualmente intesa a indicare la transazione nel suo insieme, laddove è il sostantivo *donum* a rappresentare l'oggetto della liberalità.

Sembra potersi cogliere un'accezione analoga con riguardo al termine *donatio* nella seguente testimonianza:

AE 2001, 299: Donatio ar<e>ae/ quae est praedis Sta/tili Urbici inter adfines/ Lucceiam Earinen et Pu/5blicium Hermetem in/ quadrato pedum duoden(um)/ Aureliis Asclepiodote/ et Zotico de Statilio/ [- ca. 6 - se]cũdũm/10 [voluntatem - - -]/ [- - - - -]

³⁸⁹ Cfr. AA. VV., "Iura sepulcrorum" a Roma: consuntivi tematici ragionati, in Libitina e dintorni. Atti dell'XI Rencontre franco-italienne sur l'epigraphie, Roma 2004, p. 314 nr. Aa40; C. RICCI, "Sepulcrum est memoria illius" cit., 177 nr. 27.

³⁹⁰ Sulla particolarità della dedica ai Mani in questa iscrizione cfr. segnatamente S. TANTIMONACO, «Singolari e plurali», «maschili e femminili». Alcune osservazioni sui Manes a partire dalle fonti epigrafiche, in *Erga Logoi* 3 (2015), 121-122.

³⁹¹ Cfr. D. 15.1.27.2, Gai 9 ad ed.: Si servus alienatus sit, quamvis in eum, qui alienaverit, intra annum praetor de peculio actionem polliceatur, tamen nihilo minus et in novum dominum actio datur, et nihil interest, aliud apud eum adquisierit peculium an quod pariter cum eo emerit vel ex donatione acceperit eidem concesserit.

L'iscrizione, di provenienza ignota, è databile tra la fine del secolo II e la prima metà del secolo III³⁹². Come ha notato il Panciera si tratta di una donazione di un'*area* e non di un'*ara*, circostanza che altrimenti sarebbe unica nel suo genere poiché “il destinatario è naturalmente sempre un dio e non un privato”, senza contare che lo stesso supporto lapideo non corrisponde a tale elemento monumentale³⁹³. Si comprende di conseguenza il riferimento agli *ad fines*, utile all'identificazione della porzione di terreno, la cui misura è peraltro indicata nel testo. Il cippo contenente l'iscrizione era probabilmente apposto a segnare il confine del terreno donato con l'intenzione di portare a conoscenza la mutata condizione dominicale della porzione di fondo e correlativamente legittimare il possesso dei donatari, tali *Aurelius Asclepiodote* e *Zoticus*. L'impiego del sostantivo *donatio* al nominativo indica il titolo in base al quale le parti sono addivenute a tale trasferimento di proprietà in luogo della menzione del negozio retrostante concluso allo scopo.

Analoga modalità espressiva può essere evidenziata nella seguente iscrizione ostiense³⁹⁴:

AE 1982, 134: Secundenius Iulianus DECON [- - -] inlivato am(ore)/ I/ L/ NF⁵ N/ T(i)/ T(u)/ L(u)/ M i/ure d/onati/¹⁰onis posuit/ sibi ipso et Pup[en]iae Zoe coniu[gi].

È possibile datare il testo al secolo IV³⁹⁵. Si tratta di un'iscrizione sepolcrale redatta da tale *Secundenius Iulianus* per la moglie *Pupenia Zoe*. Il *locus* destinato alla sepoltura di quest'ultima è stato acquisito gratuitamente dal momento che viene indicato che tale *titulus* è stato posto *iure donationis*. Anche in questo caso dunque, in mancanza di ogni altra indicazione, il

³⁹² Cfr. S. PANCIERA, [Iscrizione] nr. 83, in *La collezione epigrafica dell'Antiquarium Comunale del Celio. Inventario generale, inediti, revisioni, contributi al riordino*, a cura di G.L. GREGORI (Tituli, 8), Roma 2001, 173-175 (= “*Donatio areae*”, in *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti [1956-2005] con note complementari e indici*, I, Roma 2006, 501-503).

³⁹³ Così S. PANCIERA, [Iscrizione] nr. 83 cit., 174 (= *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti* cit., 501-502).

³⁹⁴ V. anche G. BARBIERI, [Iscrizione] nr. 33, in *Il lapidario Zeri di Mentana*, I, Testo, Roma 1982, p. 82. La lastra marmorea contenente il testo proviene dall'Isola Sacra di Ostia ed è oggi conservata nel lapidario di Villa Zeri a Mentana.

³⁹⁵ Cfr. in proposito AE 1982, 134.

fondamento giuridico dichiarato sulla base del quale viene acquistato il sepolcro è esclusivamente la *donatio*.

Considerando ora le testimonianze riportate, va in primo luogo osservato come la circostanza che l'espressione *donationem facere* compaia dapprima nelle fonti epigrafiche e solo successivamente nella produzione normativa induce a una pur prudente riflessione sulla possibile influenza della prassi sull'attività rescrittiva della cancelleria imperiale, non senza conseguenze anche sotto il profilo giuridico-sostanziale: l'attestata ricorrenza di tali forme espressive in alcune costituzioni può essere plausibilmente interpretata quale indizio di attenzione della cancelleria verso la prassi negoziale, con ricezione, almeno tendenziale, di determinate istanze e soluzioni ritenute utili ai fini della normazione in tema di *donatio*.

Più in generale va evidenziato come la *donatio* emerga nelle testimonianze della prassi databili ai secoli II e III come esclusivo referente terminologico della transazione, omissivo ogni riferimento al negozio retrostante. È evidente al riguardo una differenza rispetto ai riferimenti alla *donatio* contenuti nelle iscrizioni databili ai primi secoli dell'età imperiale, ove, nonostante la *donatio* stessa fosse già richiamata quale elemento rilevante ai fini della definizione della transazione, è ancora percepita, foss'anche con espressione generica, la necessità di indicare l'atto concretamente produttivo di effetti giuridici fra le parti.

Tale prassi formulare trova significativo riscontro anche nell'ambito della previsione di una sanzione sepolcrale: laddove, infatti, la contrapposizione con l'alienazione a titolo oneroso era in precedenza esplicitata mediante il riferimento al negozio giuridico concluso a titolo di liberalità, nell'uso dell'espressione *donationem facere* è dato riconoscere la definitiva assunzione di rilevanza della *donatio* sul piano negoziale.

CAPITOLO IV

LA RIFORMA COSTANTINIANA

1 Testo e contenuto della riforma

Il testo della riforma costantiniana è restituito quasi integralmente da Vat. 249:

Vat. 249, CONSTANTINUS ET CAESS.: 1. Multas saepe natas ex donatione causas cognovimus, in quibus vel adumbrata pro expressis vel inchoata pro perfectis vel plurima pro omnibus controversiam faciant, cum agentium visa pro ingenio ac facultate dicendi aut perfecta deformarent aut inchoata perficerent. Inde ius anceps ac pro dicentium impulso vacillanti sententia non parum decreta differebant, Maxime karissime ac iucundissime nobis. Hinc enim nuper exceptis personis dicta lex est, in quibus summum ius et voluntas omni libera sollemnitate, modo perfecta ortus suos praesenti munere opulentat. 2. Tempestiva dehinc communium donationum cura successit; absolutis enim illis, quae ideo prima sunt, quoniam sunt religione potiora, circumacto animo ad unversum donationum genus conspeximus omnes earum species signis ac nominibus imprimendas, ut in hominum contractibus differentiam sui nuncupationem proprietate discernant. 3. Itaque sive illa donatio directa sit, sive mortis causa instituta, sive condicioibus faciendi non faciendive suspensa, sive ex aliquo notato tempore promissa, sive ex animo dantium accipientiumve sententiis quantum ius sinit cognominata, eius haec prima observatio est, ut quas leges indulgent condiciones pactionesque promantur, hisque penitus cognitae vel recepiantur, si complacitae sunt, vel reiciantur, si sunt molastae. Sed iure requisitis parendum erit nec denegabitur officium, quin simul spes abiciatur addiscipiendi. 4. Inretiri sane condicionibus indefensos minores, quoniam praestare promissa difficile est, non placuit. Quorum tamen defensores, si forte per eos in obeundis donationum officiis, quarum cura erit recepta, neglecta utilitas minoris probabitur et ita minor commodis spoliabitur, rei amissae periculum praestabunt; ita rei familiaris dispensii metus etiam segiores ad ea conficienda ex tarditate incitabit. 5. Post in iisdem conscribendis praecipue nomen donatoris, ius ac rem notans proscribat. Tum utrumque iure compleatur neque id occulto aut per

imperitos aut privatim; his enim rebus saepe clandestina fraus, et quae facta sunt infecta et inducta quae scripta sunt simulans aliisque ac dehinc aliis largiendo atque donando ac saepe venum dando, multos habendi spe allectos concurrere in expugnanda sibi proprietate impulit. 6. Tabulae itaque, aut quodcumque aliud materiae tempus dabit, vel ab ipso vel ab eo quem fors sumministraverit scientibus plurimis perscribantur eaeque, ut supra comprehensum est, rebus nominibus personisque distinctae sint; actum corporalis traditio (in quam saepe multi talia simulando inrepentes aut vi corpora capientes sollemne illud ius ac voluntarium inconcessa usurpatione praeripiunt) ea igitur ipsa rerum traditio praesentium, advocata vicinitate omnibusque arbitris, quorum post fide uti liceat, convento plurimorum celebretur. 7. Non enim aliter vacua iure dantis res erit, quam ea vel eius voluntate, si est mobilis tradatur, vel abscessu sui, si domus aut fundus aut quid eiusdem generis erit, sedem novo domino patefecerit. Quae omnia consignare actis iudicis praestat, ut res multorum mentibus oculis auribus testata nullum effugiat, cuius aut scientiam capiat aut dissimulationem tegat. 8. Quod si iudex aberit, cui summa provinciae commissa est, mandetur istud magistratum actis, atque ut nullus sit subiciendi aut surripiendi locus, cum alterutri commodum sit, eorum exemplis idem magistratus adscribant. Sic enim conscientia multorum, monumentis iudiciorum ac populorum perscriptis aut litium causa pervulgatis omnibus fides abstrusior non erit. 9. Talia enim esse oportet dominorum initia, quorum diuturna possessio saepe legitima proprietatum iura perfringit, talis liberalitatum honestas, quae locis clamata omnibus accipientum donantiumque familias liberalitatis et gratiae praedicatione compleat, simul ut, cum sit eximium cuiusque donum promerendo cepisse, eius iucunditas nulla litium tristitudine minuatur. 10. Quod si in spectanda causa dicendaque sententia orba publico testimonio liberalitas caecam gratiam obscurosque coetus prodiderit, quoniam sola fraus cognita est, eorum, quae donata dicuntur, temere non erit fides accipienda: sed ea alienatione, quae publice non sit testata, in donationibus vivorum reiecta vel superhabita solam eam probamus, quae celebrata universis studiis recte regulas supra propositas sequatur. Abolito igitur iure, quod quibusque rebus donandis Cincia lex imposuit neque amplius ea perfectione facienda quam illa ordinaverat negamus certae formae verborum deinde esse quicquam requirendum, quoniam iam lege commutata verbis et ipsa abolita sunt antea necessaria in donationibus faciendis. Neque ullam donationibus iam factis controversiam volumus conflare, cum futuris ius per hanc legem ponamus, quae, ut omnes cognoscant quae iussimus, [- -

-] programmati, tuo praeferenda est. PROPOSITA III NON. FEBR. ROMAE
SABINO ET RUFINO CONSS. IN FORO DIVI TRAIANI.

Alcuni frammenti della costituzione, non senza significative varianti³⁹⁶, sono riportati nel *Codex Theodosianus*³⁹⁷, nel *Codex Iustinianus*³⁹⁸ e nella cosiddetta *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*³⁹⁹.

La *subscriptio*, assente nella versione contenuta nei *Vaticana Fragmenta*, compare nelle altre fonti di tradizione che concordemente indicano la coppia

³⁹⁶ Sulle diverse versioni del testo cfr. E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del secondo Congresso Internazionale della Società italiana di storia del diritto*, II, Firenze 1971, 1030-1033.

³⁹⁷ Cfr. C.Th. 3.30.2, IMP. CONSTANTINUS AD MAXIMUM PU POST ALIA: *Minorum defensores, si per eos donationum condicio neglecta est, rei amissae periculum praestent*. DAT. III KAL. FEBR. ROM(AE) SABINO ET RUFINO CONSS.; C.Th. 8.12.1, IMP. CONSTANTINUS A. AD MAXIMUM P(RAEFECTUM) U(RBI): *Donatio, sive directa sit sive mortis causa instituta, sive condicionibus faciendi ac non faciendi suspensa, sive ex aliquo notato tempore promissa, sive animo dantium accipientiumve sententiis, quantum ius sinit, cognominata, sub hac fieri debet observatione, ut quas leges indulgent actiones condiciones pactionesque contineat, hisque penitus cognitis vel recipiantur, si complacitae sunt, vel reiciantur, si sunt molestae; ita ut minorum defensores, si per eos donationum condicio neglecta est, rei amissae periculum praestent. In conscribendis autem donationibus nomen donatoris, ius ac rem notari oportet, neque id occulte aut per inperitos aut privatim, sed ut tabulae aut quodcumque aliud materiae tempus dabit vel ab ipso vel ab eo, quem sors ministraverit, scientibus plurimis perscribatur et corporalis traditio subsequatur ad excludendam vim adque inruptionem advocata vicinitate omnibusque arbitris adhibitis, quorum postea fide probabitur donatam rem, si est mobilis, ex voluntate traditam donatoris vel, si immobilis, abscessu donantis novo domino patefactam, actis etiam adnectendis, quae aput iudicem vel magistratus conficienda sunt*. DAT. III NON. FEB. ROM(A) SABINO ET RUFINO CONSS.

³⁹⁸ Cfr. C. 5.37.21, IMP. CONSTANTINUS AD MAXIMUM PP.: *Pupillorum seu minorum defensores, si per eos donationum condicio neglecta est, rei amissae periculum praestent*. D. III [NON.] FEBR. ROMAE SABINO ET RUFINO CONSS.; C. 8.53.25, IMPERATOR CONSTANTINUS: *Donatio, sive directa sit sive mortis causa instituta, sive condicionibus faciendi ac non faciendi suspensa sive ex aliquo notato tempore promissa, sive animo dantium accipientiumve sententiis quantum ius sinit cognominata, sub hac fieri debet observatione, ut quas leges indulgent actiones condiciones pactionesque contineat, hisque penitus cognitis vel recipiantur, si complacitae sunt, vel reiciantur, si sunt molestae*. 1. *In conscribendis autem donationibus nomen donatoris, ius ac rem notari oportet, neque id occulte aut privatim, sed ut tabulae aut quodcumque aliud materiae tempus dabit vel ab ipso vel ab eo quem sors ministraverit perscribatur: actis etiam adnectendis, quae apud iudicem vel magistratus conficienda sunt, ubi hoc leges expostulant*. CONSTANT. A. AD MAXIMUM PU. D. III NON. FEBR. ROMAE SABINO ET RUFINO CONSS.

³⁹⁹ Cfr. Cons. 9.13: *Item eodem corpore: IMP. CONSTANTINUS A. AD MAXIMUM PRAEFECT. URB. (Inter cetera et ad locum:) Pactiones eas valere volumus, si cum legibus consentiant et reliqua*. DAT. VI NON. FEBR. ROMAE SABINO ET RUFINO CONSS.

consolare *Sabinus et Rufinus*, riferibile all'anno 316⁴⁰⁰. Accogliendo la lezione maggioritaria dei manoscritti relativi a C.Th. 3.30.2, C.Th. 8.12.1, C.8.53(54).25 e Cons. 9.13, la costituzione sarebbe indirizzata ad un *Maximus* in qualità di *praefectus urbi* (*p. v.*) mentre nella lezione maggioritaria di C. 5.37.21 il medesimo è indicato come *praefectus praetorio* (*p. p.*). Nel 316 tuttavia non è attestato alcun *praefectus urbi* corrispondente al nome *Maximus* né è possibile rinvenire riferimenti ad un *praefectus praetorio* così chiamato. Già il Mommsen aveva proposto di emendare la *subscriptio* in modo tale che risulti la coppia consolare *Severus et Rufinus*⁴⁰¹, corrispondente all'anno 323 in cui *praefectus urbi* fu *Valerius Maximus Basilius*⁴⁰². Tale ipotesi è stata in seguito accolta dalla maggior parte degli studiosi⁴⁰³.

⁴⁰⁰ A conforto di ciò alcuni autori hanno richiamato l'attenzione su una costituzione accolta nel *Codex Theodosianus* e databile con certezza al 316 che sembrerebbe fare riferimento ad un provvedimento in tema di donazione emanato poco prima (*promulgatum dudum est*) inerente la necessità della redazione di un documento *apud actorum contestationem*, interpretabile, dunque, come riferimento alla riforma costantiniana; cfr. C.Th. 8.12.3, IMP. COSTANTINUS AD CASSIUM P(RAEFECTUM) U(RBI): *Promulgatum dudum est donationes nullo alio modo firmas posse detineri, nisi apud actorum contestationem confectae fuerint. Sed quia multi aliena vel non pleno iure ad se pertinentia donantes extra patriam et provinciam, in qua possident, acta conficiunt, placet, ut nulli liceat extra provinciam laremque suum donationum instrumenta apud acta allegare, sed in quo domicilium habuerit adque possessiones constitutae sunt, apud suum ordinarium iudicem vel, si eum abesse contigerit, apud curatorem municipalesve eiusdem civitatis. Nam si hoc praetermissum fuerit, nullam firmitatem habere donationes sancimus.* DAT. KAL. MAI. ROM(A) SABINO ET RUFINO CONSS.

⁴⁰¹ Cfr. TH. MOMMSEN, *Iuris anteiustiniiani fragmenta quae dicuntur Vaticana*, in *Collectio librorum iuris anteiustiniiani in usum scholarum*, edd. P. KRÜGER, TH. MOMMSEN, G. STUEMUND, II, Berolini 1878, 79, il quale osserva altresì come C.Th. 8.12.4 del 319 sia richiamata nel testo della riforma (*hinc enim nuper exceptis personis dicta lex est*).

⁴⁰² Cfr. *PLRE*, I, Cambridge 1975, 590 ss.

⁴⁰³ Cfr. fra gli altri B. KÜBLER, *Iurisprudentiae Anteiustinianae Reliquiae*, II.2, Berlin 1908, 286 nt. 1; H. PETERS, *Generelle und Spezielle Aktionen*, in *ZSS*, 32, 1911, 202 nt. 1; O. SEECK, *Regesten* cit., 172; M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano* cit., 26 nt. 29; G. G. ARCHI, *La donazione* cit., 230; ID., *Donazione (diritto romano)* cit., 948 (= ID., *Scritti* cit., II, 1011); C. DUPONT, *Les donations* cit., 293-294; A. PALMA, *Donazione e vendita "advocata vicinitate" nella legislazione costantiniana*, in *Index*, 20, 1992, 477 ss. (= ID., *Scritti di diritto romano*, Napoli 2011, 72 ss.); P. VOICI, *Tradizione, donazione e vendita* cit., 99 (= ID., *Ultimi studi* cit., 26); F. FASOLINO, *Forme di pubblicità degli atti di alienazione nel tardo antico: dell'intervento dei vicini all'"insinuatio apud acta"*, in *Disciplina degli atti negoziali "inter vivos" nelle fonti di IV-VII secolo, in Occidente*, Santarcangelo di Romagna,

Il testo inizia introducendo le motivazioni che hanno portato alla riforma, richiamando le note questioni sulle quali la cancelleria imperiale si era soffermata in passato con diverse soluzioni. In particolar modo si fa riferimento all'accertamento della volontà del donante, che concerne sia la *perfectio donationis* sia la *benignior interpretatio* avente ad oggetto la *confirmatio* delle donazioni invalide. Ancora in età costantiniana, infatti, era richiesta l'*interpretatio* imperiale ai fini del riconoscimento degli effetti giuridici delle donazioni in quanto poste in essere in violazione del divieto di donazione fra coniugi ovvero in favore di soggetti *in potestate*⁴⁰⁴.

Il §4 appare collaterale rispetto al testo nel suo insieme poiché si occupa segnatamente delle donazioni in favore dei *minores* e sottoposte a condizione: nel caso di inadempimento dell'onere, qualora sia provata la colpa del tutore, il pupillo potrà agire contro quest'ultimo a soddisfazione del pregiudizio subito⁴⁰⁵.

Il primo requisito previsto per la validità del nuovo negozio è la redazione di un documento scritto che deve contenere i nomi delle parti e l'indicazione della *res donata*. Tale redazione deve avvenire *scientibus plurimis*, vale a dire in presenza di soggetti chiamati a svolgere evidente funzione di testimoni. Questo requisito corrisponde all'esigenza di certezza del diritto, come viene espressamente indicato nel testo. Accanto alla redazione scritta deve sussistere anche la *corporalis traditio*, che deve avvenire *advocata vicinitate* ossia alla presenza dei proprietari dei fondi contigui a quello oggetto del trasferimento di proprietà⁴⁰⁶. Viene infine

2019, 137; diversamente v. M. GIRARD, *Textes de droit romain*, Paris 1923⁵, 552; F.M. DE ROBERTIS, *La responsabilità del tutore nel diritto romano*, Bari 1960, 38; ID., *La responsabilità contrattuale nel diritto romano dalle origini a tutta l'età postclassica*, Bari 1994, 292; G. MELILLO, *Arnobio e l'ultima vicenda della Lex Cincia* cit., 62-72; v. pure, seppur con qualche riserva, B. BIONDI, *Il concetto di donazione*, cit., 154 nt. 2 (= ID., *Scritti* cit., III, 707 nt. 2); ID., *Donazione (dir. rom.)* cit., 229.

⁴⁰⁴ V. *supra*, 95 ss.

⁴⁰⁵ Cfr. F. DE ROBERTIS, *La responsabilità del tutore* cit., 200-201; ID., *La responsabilità contrattuale* cit., 300-301. Sulla tutela dei minori nell'età imperiale v. segnatamente G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino 2015 con bibliografia.

⁴⁰⁶ L'intervento della *vicinitas* è un valore costante nella legislazione costantiniana; sul punto v. segnatamente A. PALMA, *Donazione e vendita "advocata vicinitate"* cit., 477-503 (= ID., *Scritti* cit., 69-100); ID., *Osservazioni in tema di pubblicità, "vicinitas" e comunità*, in *"Fides humanitas ius". Studii in onore di Luigi Labruna*, VI, Napoli 2007, 3923-3939 (= ID., *Scritti* cit., 101-117); F. FASOLINO, *Forme di pubblicità* cit., 131-143.

richiesta l'*allegatio* del documento redatto negli *acta* del governatore provinciale ovvero, in mancanza, negli archivi di altri magistrati⁴⁰⁷.

Con riguardo ai requisiti richiesti dalla riforma, è stato notato come questi siano maggiormente aderenti alla donazione di immobili⁴⁰⁸. Ciò in quanto non solo è richiesta la *traditio* del bene donato ma soprattutto è necessario che quest'ultima avvenga *advocata vicinitate*. A ciò si aggiunga la "riduzione della donazione alla sola categoria di quelle reali"⁴⁰⁹, laddove la donazione attuata, ad esempio, mediante *stipulatio* diviene promessa di donare e non più, come risulta dalle fonti di età classica, donazione promissoria⁴¹⁰. Se tale circostanza depone a favore di un limitato ambito di intervento della riforma, va altrimenti osservato come il *principium* del testo normativo riguardi esplicitamente le *donationes* in generale e non solo le donazioni di un fondo: non si tratta dunque di un intervento concernente la sola donazione di immobili ma è piuttosto intenzione della cancelleria costantiniana, come accennato, ridurre la donazione alla sola ipotesi di quella reale, nel tentativo di porre un limite alle problematiche sorte in sede di attuazione degli atti di liberalità nei secoli precedenti.

Ciò che in definitiva risulta manifesto è che con la riforma la donazione viene esplicitamente riconosciuta quale negozio tipico in quanto *donatio* non è più il determinante linguistico-grammaticale di quella *causa* attuabile mediante un negozio giuridico normalmente concluso a titolo oneroso con l'effetto di renderlo a titolo gratuito, bensì l'atto di liberalità concluso nell'adempimento delle formalità prescritte, con l'effetto che qualora un requisito venga meno non si avrà donazione. Tale qualificazione del fenomeno appare particolarmente evidente nella sussunzione della *donatio* fra gli *hominum contractus* (§2), laddove il sostantivo *contractus* è impiegato dalla cancelleria imperiale del secolo IV per designare un negozio giuridico in senso proprio⁴¹¹.

⁴⁰⁷ In proposito v. segnatamente F. FASOLINO, *Forme di pubblicità* cit., 138.

⁴⁰⁸ Cfr. Cfr. A. PALMA, *Donazione e vendita "advocata vicinitate"* cit., 484 (= ID., *Scritti* cit., 82).

⁴⁰⁹ Così G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 236.

⁴¹⁰ Cfr. E. LEVY, *West Roman vulgar Law* cit., 140; G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 237.

⁴¹¹ Cfr. E. LEVY, *Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes* cit., 43-44; ID., *West Roman vulgar Law* cit., 138; G.G. ARCHI, "Donare" e "negotium gerere" cit., 672 ss. (= ID., *Scritti* cit., p. 951 ss.); ID., *Indirizzi e problemi* cit., 670 ss. (= ID., *Scritti* cit., II, 950-951); ID., *La donazione* cit., 232; F. FASOLINO, *Forme di pubblicità* cit., 140.

Il testo si conclude con un riferimento alla *lex Cincia* le cui prescrizioni, con l'osservanza delle nuove disposizioni, si devono intendere superate⁴¹².

La riforma è esplicitamente applicabile alle sole donazioni successive all'emanazione della costituzione o a quelle in relazione alle quali vi è controversia pendente⁴¹³.

2. Da una prassi secolare alla ricezione normativa

Ponendo in relazione la riforma costantiniana con quanto sinora esposto sul fenomeno della donazione nel corso dell'esperienza giuridica romana, è possibile documentare come proprio i requisiti prescritti dall'imperatore rappresentino, nello specifico, il risultato di un confronto con la prassi precedentemente affermata e con alcuni aspetti della riflessione giurisprudenziale dell'età classica piuttosto che di una consapevole volontà innovatrice. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento della *donatio* quale negozio giuridico (*contractus*), definitiva affermazione della nozione emersa progressivamente in età imperiale e giunta ora all'esplicito riconoscimento normativo.

Proprio con riguardo alle formalità richieste, fatta eccezione per l'intervento della *vicinitas* che, come ricordato, costituisce un aspetto caratterizzante la legislazione costantiniana⁴¹⁴, è possibile rinvenire nell'esperienza precedente Costantino i motivi ispiratori della nuova regolamentazione.

Viene in primo luogo in rilievo la forma scritta. L'esplicito riferimento alle *tabulae* rende palese il nesso fra tale requisito e la prassi di redigere per iscritto un documento comprovante l'atto di liberalità, sulla cui efficacia anche la cancelleria imperiale aveva avuto modo di soffermarsi⁴¹⁵. Anche prescindendo dal richiamare le *tabellae donationis* ercolanensi, lacunose e di

⁴¹² Cfr. in tal senso E. LEVY, *West Roman vulgar Law* cit., 138; G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 234; diversamente G. MELILLO, *Arnobio e l'ultima vicenda della "lex Cincia"* cit., 62-72.

⁴¹³ Un'analogia disposizione si rinviene in C.Th. 8.12.4, IMP.COSTANTINUS A AD BASSUM P(RAE)FECTUM U(RBI): (...) *Quam legem ad lites volumus pertinere, quaecumque tempore iussionis nostrae inveniuntur esse suspensae et quae post futurae sunt, ne transacta negotia refricentur*. DAT. NON. OCT. CONSTANTINO A. V ET LICINIO CAES. CONSS. (a. 319).

⁴¹⁴ V. *supra* nt. 406 e testo corrispondente

⁴¹⁵ V. *supra*, 111 ss.

epoca troppo risalente, va osservato come la prassi menzionata possa riconoscersi nei riferimenti a varie forme di documentazione note alla cancelleria imperiale come l'*instrumentum donationis* o, in altri casi, la *chartula donationis*. Ancora, si intende *donatio per epistulam* l'invio al donatario di una missiva attestante l'intenzione del donante di porre in essere l'atto di liberalità. Particolarmente significativo, infine, è il riferimento alle *tabulae donationis* compiuto da Apuleio che sembra anticipare, pure sotto il profilo nominalistico, i successivi sviluppi⁴¹⁶; anche la cancelleria imperiale, infatti, farà espressa menzione di *tabulae*, affermando tuttavia, in coerenza con quanto ora osservato, l'idoneità di altri supporti scrittori: *aut quodcumque aliud materiae tempus dabit*.

La prescrizione di cui si tratta, del resto, si pone in continuità con la tendenza della legislazione tardo imperiale intesa a favorire la redazione scritta degli atti, dovuta sia al precedente spontaneo diffondersi di tale pratica, sia all'intento di fornire soluzione alle esigenze di certezza del diritto che si erano manifestate in numerose occasioni⁴¹⁷. A ciò si aggiunge che la stessa congiunzione *itaque* all'inizio del §6 di Vat. 249 pone in rapporto la redazione delle *tabulae* con la finalità di evitare azioni processuali da parte di soggetti diversi dal reale donatario, rivolte ad ottenere l'assegnazione da parte del giudice della *res donata*.

La redazione scritta nella riforma della donazione si comprende così alla luce di uno sviluppo complessivo della documentazione privata già da tempo esteso anche agli atti di liberalità e di cui la cancelleria imperiale si era in precedenza occupata non solo per accertarne la validità ma pure allo scopo di riconoscerne il contenuto sotto la denominazione di *donatio*⁴¹⁸.

La previsione di un'*allegatio* negli *acta* trova anch'essa riscontro nelle trasformazioni del fenomeno della donazione in età imperiale. Come ha infatti osservato l'Amelotti, sono "innegabili le influenze greco-orientali sulla legislazione di Costantino"⁴¹⁹ seppur ciò non sia dovuto a "mera accondiscendenza verso un particolare ambiente, bensì trovi la sua ragione d'essere – in conformità al senso pratico di Costantino – nelle esigenze di ordine economico-sociale cui i principii accolti corrispondono"⁴²⁰. In tal senso il requisito dell'*allegatio* può essere posto in relazione con la *professio*

⁴¹⁶ V. *supra* 31 ss.

⁴¹⁷ Sul tema v. indicativamente M. AMELOTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano* cit., 5 ss.

⁴¹⁸ V. *supra*, 111 ss.

⁴¹⁹ Così M. AMELOTI, *Per l'interpretazione* cit., 96.

⁴²⁰ Così M. AMELOTI, *Per l'interpretazione* cit., 97.

donationis e più in generale con l'attestarsi nell'impero dell'esigenza di attuare forme di deposito dei documenti relativi all'avvenuta conclusione di negozi giuridici, destinata a svilupparsi ulteriormente nell'esperienza tardoantica⁴²¹.

L'unico requisito che appare in controtendenza con quanto finora esposto è la *traditio*: diverso è, infatti, l'orientamento della precedente normazione e della prassi di età imperiale, che mai riducono la donazione alla sola ipotesi della consegna di un bene a titolo di liberalità. È forse la presenza di tale richiesta che comporterà una reazione della stessa prassi nei secoli successivi alla riforma, a testimonianza della mancata corrispondenza fra l'orientamento della cancelleria costantiniana e la nozione di *donatio* ormai pervasivamente diffusa fra gli operatori del diritto⁴²².

⁴²¹ In proposito cfr. M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato* cit., 19 ss.; S. TAROZZI, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna 2008 e, più recentemente, E. MARELLI, *Il tabellionato in età giustiniana (parte I). La forma degli atti tabellionici e la personalità della prestazione del "tabellio"*, in AG (appendice), 1.2, 2022, 898-930; EAD., *Il tabellionato in età giustiniana (parte II). Il controllo dei tabelliones sul contenuto dei documenti e l'efficacia probatoria degli atti tabellionici*, in AG (appendice), 2.1, 2023, 277-299.

⁴²² Sul punto v. segnatamente G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 239 ss.; non va passata sotto silenzio la necessità di un intervento correttivo, secoli dopo, di Giustiniano, che ammise anche le donazioni promissorie, cfr. C. 8.53.35.5, IMP. IUSTINIANUS A. IULIANO PP.: 5. Sed si quidem in omnibus supra dictis casibus usus fructus fuerit a donatore retentus, et traditionem iure intellegi fieri. 5a. Sin autem hoc minime donator expresserit, si quidem stipulatio donationi inserta sit, ex eius auctoritate traditionem compelli fieri. 5b. Sin vero et hoc praetermissum sit et usum fructum minime detinuerit, nihilo minus ex lege nostra necessitatem ei imponi etiam tradere hoc quod donare existimavit, ut non ex hoc inutilis sit donatio, quod res non traditae sunt, nec confirmetur ex traditione donatio, sed liberalitatem plenam et secundum legem nostram perfectissimam constitutam necessarius traditionis effectus sequatur, et necessitatem habeat donator omnimodo res vel partem substantiae quam nominaverit vel totam substantiam tradere. 5c. Cum enim in arbitrio cuiuscumque sit hoc facere quod instituit, oportet eum vel minime ad hoc prosilire vel, cum ad hoc venire properavit, non quibusdam excogitatis artibus suum propositum defraudare tantamque indevotionem quibusdam quasi legitimis velamentis protegere. 5d. Tantoque magis haec firma esse, si piis actibus vel religiosis personis donatio deputata sit (monumentorum observatione in his modis secundum quod specialiter a nobis in huiusmodi casibus praedictum est observanda), ne in praefatis causis ex quibusdam machinationibus non solum indevotus, sed etiam impius donator intellegatur poenasque non solum legitimas, sed etiam caelestes expectet. 5e. Resque donatas in omnibus supra dictis casibus non solum eos, dum supersunt, sed etiam eorum successores reddere compelli, non tantum his, in

Va infatti osservato come, nella concreta esperienza della donazione in età imperiale, accanto all'ipotesi di donazione traslativa sussistesse la possibilità di porre in essere donazioni aventi ad oggetto altre applicazioni dell'intento di liberalità, come ad esempio la remissione del debito ovvero la tolleranza sul proprio fondo di comportamenti altrui non corrispondenti all'esercizio di diritti reali limitati. Tali fattispecie non costituiscono donazione nella normazione costantiniana in quanto non riconducibili all'applicazione delle formalità previste, in particolare la *traditio*. In questo senso è evidenziabile il tentativo da parte della cancelleria imperiale di costituire un efficace rimedio alle problematiche sorte in tema di *perfectio donationis*: se queste, infatti, si fondavano prevalentemente sul mancato trasferimento dei diritti al donatario da parte del donante, è evidente come la nuova previsione fornisca tutela al beneficiario, vincolando colui che intendesse compiere un atto di liberalità a trasferire la *res donata* nel momento in cui la *donatio* era posta in essere.

In conclusione la riforma, seppur connotata da caratteri tipici della politica legislativa costantiniana, è da ritenere un provvedimento inteso a recepire la nozione di donazione che si era sviluppata nel corso dei secoli precedenti attraverso l'elaborazione combinata di prassi e normazione, attribuendo così definitivo riconoscimento giuridico a un fenomeno che, proprio in quanto ormai differente dall'antica nozione di *causa donationis*, aveva dato luogo a patologiche applicazioni soprattutto laddove non era più compresa l'esigenza di concludere un diverso negozio giuridico con corrispettivo simbolico poiché la transazione identificata dalle parti era esclusivamente la *donatio*⁴²³. È in un simile contesto che si inserisce il provvedimento costantiniano il quale, nel tentativo di porre rimedio alle *multae causae*, recepisce autoritativamente la nuova concezione del

quos donatio facta est, sed etiam eorum heredibus. D. XV K. APRIL. CONSTANTINOPOLI LAMPADIO ET ORESTE VV. CC. CONSS. (a. 530).

⁴²³ Se possibile, tale esigenza era ancora meno compresa dagli abitanti divenuti cittadini a seguito della nota costituzione di Caracalla del 212 i quali, come nota M. AMELOTTI, *Caratteri e fattori di sviluppo del diritto privato romano nel IV secolo*, in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, Società, Diritto. Atti del Convegno Internazionale* (Napoli 26-28 aprile 2001), a cura di U. CRISCUOLO, Napoli 2003, 8 (= ID., *Altri scritti giuridici*, a cura di M.P. PAVESE, Torino 2014, 220) “sono ignari delle forme romane, e pensano in conformità delle inveterate consuetudini locali”; in generale sull'applicazione del diritto romano dopo la *constitutio antoniniana* cfr. anche V. MAROTTA, *Una breve nota sulla “civitas Romana” dopo la “constitutio Antoniniana”*, in *Koinonia*, 44.2, 2020, 1103-1119 con bibliografia.

fenomeno progressivamente attestatosi nel tempo, vincolandola tuttavia alle finalità proprie della politica imperiale. Non di meno sarà necessario un successivo processo di affinamento normativo da parte delle cancellerie prima che l'istituto della *donatio* possa ritenersi effettivamente aderente alle nozione di donazione da tempo diffusa nella prassi negoziale: la riduzione della *donatio* alla sola ipotesi di donazione reale, infatti, non trovò effettivo riscontro nella pratica commerciale che, come sopra osservato, aveva da secoli configurato anche ipotesi di donazioni non consistenti nell'alienazione di una cosa⁴²⁴, sicché dovettero susseguirsi numerosi interventi normativi, fino a quello giustiniano, per condurre a definitivo recepimento il fenomeno della donazione già emerso a consapevolezza fra normazione e prassi non oltre l'inizio del secolo IV⁴²⁵.

⁴²⁴ V. *supra* 61 ss.

⁴²⁵ In proposito v. segnatamente G.G. ARCHI, *La donazione* cit., 239 ss.

CONCLUSIONI

Considerando complessivamente lo sviluppo del fenomeno della donazione nell'esperienza giuridica romana, alla luce delle riflessioni ora svolte è possibile evidenziare come l'intervento costantiniano difficilmente possa essere considerato alla stregua di una radicale innovazione ma si inserisca conclusivamente quale plausibile esito di precedenti trasformazioni di fonte interpretativa e normativa avvenute nei secoli. Come si è avuto modo di osservare, infatti, la nozione di *donatio* quale autonoma transazione è progressivamente emersa non solo nella prassi ma anche, e talora con esplicita consapevolezza, nel pensiero dei giuristi rispondenti e infine nella riflessione della cancelleria imperiale.

L'impiego nel tempo del sostantivo *donatio*, dapprima riferito alla sola donazione consistente nella consegna di una cosa e quindi anche a ipotesi di liberalità aventi ad oggetto altri diritti o la rinuncia ad essi da parte del titolare, fornisce testimonianza dei mutamenti avvenuti nella percezione del fenomeno. Non meno rilevante è la progressiva attenuazione, fino a giungere all'obliterazione, di ogni richiamo al negozio giuridico retrostante, in origine espressamente concluso *donationis causa* e successivamente percepito quale retaggio di una nozione di donazione in via di definitivo superamento. Si può infatti osservare in proposito che, mentre i giuristi della prima età imperiale non mancavano di esplicitare il negozio concluso *donationis causa*, limitando l'uso del sostantivo *donatio* alle ipotesi di dazione di una *res* senza corrispettivo – poiché in tal caso era in qualche modo spontanea l'immedesimazione fra l'intento di liberalità e la sua attuazione – nei testi giurisprudenziali dei secoli successivi la menzione del negozio concluso a scopo di liberalità viene evitata non solo nel caso in cui l'atto consista nell'assunzione di un'obbligazione altrui o nella rinuncia ad una prestazione a sé dovuta, ma anche nell'attribuzione formale di un bene con conseguente effetto traslativo. È possibile osservare inoltre come nella riflessione giurisprudenziale di età severiana il sostantivo *donatio* si ritrovi per definire la transazione nel suo insieme sia allorché si discuta sulla validità dell'atto di liberalità (*donatio non valere, donatio rite facta*) sia nell'ipotesi in cui l'atto stesso rilevi ai fini dell'esperimento di un'azione processuale (*ex donatione convenitur*).

Tale fenomeno trova corrispondenza – ed anche, per così dire, accentuazione – nelle testimonianze della prassi, laddove il negozio

giuridico, in modo più o meno evidente a seconda della diversa sensibilità del redattore e dell'epoca di redazione del documento, viene indicato in modo sempre più generico, mentre l'intento di liberalità, in presenza dell'impiego del termine *donatio* quale *nomen actionis*, tende a divenire l'esclusivo referente terminologico di ogni transazione. Ciò avviene, in generale, attraverso l'uso di verbi che indicano attecnicamente l'attribuzione di una cosa, in particolare *concedo* e, in alcuni casi, *do*⁴²⁶. In seguito, nelle attestazioni più vicine alla riforma costantiniana l'omissione di ogni riferimento, ancorché terminologicamente generico, al negozio giuridico retrostante e la menzione della *donatio* quale titolo esclusivamente rilevante per indicare la transazione.

Va parallelamente osservato come la cancelleria imperiale, nell'aderire a tale modalità espressiva, giunga a trarne le conseguenze anche sul piano sostanziale. Ciò è avvenuto, come si è avuto modo di rilevare⁴²⁷, valorizzando la persistenza della volontà del donante nelle sue diverse manifestazioni per tutelarne l'attuazione anche in disapplicazione di norme preesistenti ovvero in dissenso da orientamenti ermeneutici assunti dalla giurisprudenza dell'età del principato.

Non sorprende dunque che, mettendo a confronto le fonti della prassi e i rescritti della cancelleria relativi a quesiti sorti in sede giudiziale, si colga una discrepanza fra normazione risalente e pratica applicazione del diritto, laddove l'organo rispondente manifesta più volte la tendenza ad adattare, se non anche a innovare, le norme esistenti per sovvenire a esigenze diffuse che non trovavano corrispondenza nell'ormai dissimulata soluzione di ricorrere a un negozio tipico motivato dall'intento di liberalità. Va notato come tale fenomeno, benché accentuatosi in seguito all'estensione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero, trovi riscontro anche e soprattutto nelle province occidentali, non esclusa la stessa Roma. Non si tratta dunque di corrispondere a tensioni emerse nelle sole province dell'Oriente – i cui abitanti, ottenuta la cittadinanza a seguito della *constitutio Antoniniana*, dovettero adattarsi ad una diversa nozione di donazione – ma piuttosto, come accennato, di concrete esigenze sviluppatesi proprio negli ambienti in cui era stata elaborata nel tempo la nozione di *donatio*.

⁴²⁶ Va osservato come nel caso dell'impiego del verbo *do* il riferimento al negozio giuridico non possa sempre ritenersi generico in quanto tale verbo trova impiego anche nella riflessione giurisprudenziale.

⁴²⁷ V. *supra*, 95 ss.

Il riconoscimento della donazione fra gli *hominum contractus* non può che essere conseguentemente interpretato come regolamentazione del diverso modo di percepire il fenomeno affermatosi nel corso dei secoli. È possibile al riguardo osservare come il testo della costituzione costantiniana definisca e consideri la donazione un *contractus* senza accennare al carattere innovativo di tale denominazione, ritenendo pertanto immediata e spontanea la ricezione di tale terminologia da parte dei destinatari del testo normativo. Come sopra rimarcato, d'altra parte, nell'esperienza giuridica precedente alla donazione come fenomeno che attuava intenti di liberalità era ormai sostanzialmente attribuito carattere di autonomia, nonostante la persistenza non solo di relitti terminologici, peraltro progressivamente attenuati, ma soprattutto del simulacro rappresentato dal retrostante negozio giuridico che, seppur privo di effettiva rilevanza, è ancora evocato in talune delle fattispecie prese in considerazione, in particolar modo dalla cancelleria diocleziana⁴²⁸.

Accanto a ciò è stato qui rilevato come nella prassi la donazione si fosse progressivamente identificata con un atto scritto tendenzialmente formale la cui redazione inizia ad essere oggetto dell'intervento della cancelleria di Diocleziano. In questo senso il provvedimento costantiniano recepisce ed elabora tali risultanze, definendo ulteriormente le forme e il contenuto del documento, non senza l'introduzione di qualche nuovo requisito quale l'*advocatio vicinitatis*.

La nozione di *donatio* nello sviluppo ora delineato appare dunque il prodotto dell'elaborazione combinata di prassi e normazione, attraverso un processo di trasformazione nel quale la *benignior interpretatio* imperiale ha assunto un ruolo trainante.

La riforma di Costantino, dunque, assurge a “svolta importante”⁴²⁹ esclusivamente qualora si ammetta che l'innovazione sia consistita nel

⁴²⁸ V. *supra*, 82 ss.

⁴²⁹ Così G.G. ARCHI, *Donazione (diritto romano)* cit., 947 (= ID., *Scritti* cit., II, 1009), il quale tuttavia prosegue affermando che “il radicalismo delle innovazioni apportate pone infatti su nuove basi la struttura della donazione”; v. pure nel medesimo senso B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni* cit., 646 (I ed., 648) il quale osserva con riguardo alla riforma che “si tratta di nuove concezioni che nulla hanno in comune con le antiche”, nonché ID., *Il concetto di donazione* cit., 155 (= ID., *Scritti* cit., III, 708) ove è affermato che “la legge invece segna una fase decisiva nella storia dell'istituto giacché importa abbandono della vecchia concezione ed il sorgere del concetto moderno di donazione”; a fronte della chiara interpretazione della riforma costantiniana come fenomeno complessivamente innovativo, qui riconsiderata riducendone la portata, l'autore riconosce comunque una continuità terminologica fra

recepire unitariamente il concetto di *donatio* quale risultato di un lungo processo di elaborazione che ha coinvolto prassi e giurisprudenza le quali, con diverse sensibilità e diverse modalità di manifestazione della nuova percezione, hanno concorso a determinare la regolamentazione successiva. Prima di allora le corrispondenti istanze non avevano trovato legittimazione precettiva pur rappresentando un fattore essenziale nelle trasformazioni del fenomeno di cui si tratta: per tale motivo il legislatore tardo antico non poté che accoglierle nella nozione di *donatio* normativamente affermata.

l'esperienza precedente la riforma e quella successiva; nel medesimo senso v. anche M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino* cit., 317 ss.

Bibliografia

- AA. VV., *Catalogo delle iscrizioni latine del museo nazionale di Napoli*, Napoli 2000.
- AA. VV., *Epigrafia ostiense dopo il CIL. 2000 iscrizioni funerarie*, a cura di M.L. CALDELLI, M. CÉBEILLAC-GERVASONI, N. LAUBRY, I. MANZINI, R. MARCHESINI, F. MARINI RECCHIA, F. ZEVI, Venezia 2018.
- AA. VV., *Il lapidario Zeri di Mentana, I, Testo*, Roma 1982.
- AA. VV., *L'iscrizione e il suo doppio*, a cura di A. DONATI, Faenza 2014.
- AA. VV., *La collezione epigrafica dell'Antiquarium Comunale del Celio. Inventario generale, inediti, revisioni, contributi al riordino*, a cura di G.L. GREGORI, Roma 2001.
- AA. VV., *Le iscrizioni sepolcrali latine nell'isola sacra*, a cura di A. HELTTULA, Roma 2007.
- AA. VV., *"Libitina" e dintorni. Atti dell'XI Rencontre franco-italienne sur l'epigraphie*, Roma 2004.
- V. AL GEORGESCU, *Le mot "causa" dans le latin juridique. Introduction à la théorie générale de la cause en droit romain*, in *Études de philologie juridique et de droit romain*, I, *Les rapports de la philologie classique et du droit romain*, Bucarest-Paris 1940, 129-170.
- B. ALBANESE, *Recensione a G.G. ARCHI, La donazione cit.*, in *Iura* 12, 1961, 251-259.
- B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.
- B. ALBANESE, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982.
- E. ALBERTARIO, *A proposito di un nuovo studio sulle multe sepolcrali*, in *BIDR*, 23, 1911, 107-115 e in *ZSS*, 32, 1911, 386-390 (= ID., *Studi di diritto romano*, II, Milano-Pavia 1941, 61-67).
- K.P. ALMAR, *"Inscriptiones Latinae". Eine illustrierte Einführung in die lateinische Epigraphik*, Odense 1990.
- L. ALMIRANTE, *"Locare habitationem"*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, I, Milano 1965, 455-465.
- F. AMARELLI, F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997.
- M. AMELOTTI, *La "donatio mortis causa" in diritto romano*, Milano 1953.
- M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960.

- M. AMELOTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I, *Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966.
- M. AMELOTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975.
- M. AMELOTI, *Prassi testamentaria e diritto romano*, in *Annals of the Archive of Ferran Valls i Taberner's Library (Studies in roman law and legal history in honour of Ramon d'Abadal i de Vinyals on the occasion of the centenary)*, 6, 1989, 43-53 (= ID., *Scritti giuridici*, a cura di L. MIGLIARDI ZINGALE, Torino 1996, 437-446).
- M. AMELOTI, *Caratteri e fattori di sviluppo del diritto privato romano nel IV secolo*, in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, Società, Diritto. Atti del Convegno Internazionale* (Napoli 26-28 aprile 2001), a cura di U. CRISCUOLO, Napoli 2003, 7-15 (= ID., *Altri scritti giuridici*, a cura di M.P. PAVESE, Torino 2014, 219-227).
- A.M. ANDERMAHR, *“Totus in praediis”. Senatorischer Grundbesitz in Italien in der Frühen und Hohen Kaiserzeit*, Bonn 1998.
- M. ANDRÉEV, *Divorce et adultère dans le droit romain classique*, in *RHDE*, 35, 1957, 1-32.
- F. J. ANDRÉS SANTOS, *Efectos patrimoniales de la crisis matrimonial en la experiencia histórica: el caso romano*, in *Aspectos civiles y penales de las crisis matrimoniales*, a cura di C. GUILARTE MARTÍN-CALERO, Valladolid 2009, 191-222.
- F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Sección Derecho Romano* 33, 2011 (online).
- CH. APPLETON, *Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne*, II Paris 1889.
- CH. APPLETON, *La sanction de la “loi Cincia”. Sous les actions de la loi et en cas de délégation*, in *RHD*, 10, 1931, 423-449.
- V. ARANGIO RUIZ, *Parerga. Note papirologiche ed epigrafiche*, Napoli 1945 (= ID., *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli 1974, 159-230).
- P. ARCÉS, *Note in tema di “sacrorum detestatio”*, in *Ius antiquum*, 5, 2006 (online).
- G.G. ARCHI, *La “pollicitatio” nel diritto romano*, in *RISG*, n.s. 8, 1933, 563-647 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 1297-1391) .
- G.G. ARCHI, *L’“epitome Gai”*, Milano 1937.
- G.G. ARCHI, *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano*, in *Scritti di diritto romano in*

- onore di Contardo Ferrini*, a cura di G.G. ARCHI, Milano 1946, 659-727 (= ID., *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981, 1779-1853).
- G.G. ARCHI, “*Condictio liberationis*” e “*restitutio in integrum*” nella donazione, in *Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantésimo anniversario del suo insegnamento universitario (1899-1948)*, Napoli 1948, 740-762 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 1233-1259).
 - G.G. ARCHI, “*Animus donandi*”, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto* (Verona, 27-28-29 settembre 1948), III, Milano 1951, 109-158 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 1027-1080).
 - G.G. ARCHI, *Contributo alla teoria della rinunzia nel diritto romano classico*, in *Archives de droit privé* 16, 1953, 1-13 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 1149-1167).
 - G.G. ARCHI, *Dote e donazione nel diritto romano*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano 1953, 231-275 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 1081-1129).
 - G.G. ARCHI, *Variazioni in tema di “indebiti solutio”*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, III, Napoli 1953, 335-389 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 1169-1231).
 - G.G. ARCHI, *Una ‘nota’ di Trifonino a Scevola* (mortis causa capio; mandato; adstipulatio; fedecommesso), in *Festschrift für Ernst Rabel*, II, Tübingen 1954, 7-31 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 917-946).
 - G.G. ARCHI, *L’evoluzione della donazione nell’epoca postclassica*, in *RIDA*, 5, 1958, 391-426 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 1261-1296).
 - G.G. ARCHI, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano 1960.
 - G.G. ARCHI, *Il volgarismo e il diritto postclassico*, in *Labeo* 7, 1961, 210-217 (= ID., *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981, 1671-1682).
 - G.G. ARCHI, *Problemi testuali: “fideiussio animo donandi”*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1964, 909-921 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 1131-1147).
 - G.G. ARCHI, “*Donare*” e “*negotium gerere*”, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, I, Milano 1971, 669-692 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 947-972).
 - G.G. ARCHI, *Donazione (diritto romano)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, 930-955 (= ID., *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 973-1026).
 - G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970.

- G.G. ARCHI *Rec. a S. BROISE, "Animus donandi". Concetto romano e suoi riflessi sulla dogmatica odierna*, Pisa 1975, in *Iura* 27, 1976, 105-115.
- L. ARU, *Le donazioni fra coniugi in diritto romano*, Padova 1938.
- L. ARU, *Studi sul "negotium imperfectum"*, in *AG*, 124, 1940, 3-53.
- A. ASCOLI, *Il concetto della donazione nel diritto romano*, Milano 1893.
- A. ASCOLI, *Sulla legge Cincia*, in *BIDR*, 6, 1893, 173-228.
- A. ASCOLI, *Trattato delle donazioni*, Milano 1935² (I ed. Firenze 1898).
- R. ASTOLFI, *I "libri Tres iuris civilis" di Sabino*, Pavia 2001² (I ed. *ibid.* 1893).
- V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano 1937
- [W] BANNIER, *Dono*, in *TLL*, V, Lipsiae 1909-1934, 2005, 2004-2015.
- P.L. BARJA DE QUIROGA, *Historia de la Manumisión en Roma*, Madrid 2007.
- R. BASILE, *Note sulla servitù nella giurisprudenza severiana*, in *Index* 25, 1997, 345-363.
- M. BATS, *La "publicatio bonorum" dans le "De Domo sua" de Cicéron*, in *MEFRA*, 128.2, 2016, 439-455.
- O. BEHREND, *Institutionelles und prinzipiells Denken im römischen Privatrecht*, in *ZSS*, 95, 1978, 187-231.
- O. BEHREND, *"Iusta causa traditionis". La trasmissione della proprietà secondo il "ius gentium" del diritto classico*, in L. LABRUNA, *"Tradere" e altri studii*, Napoli 1998, 27-78 (= *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 9/10, 1997/1998, 133-170).
- É. BENVENISTE, *Don et échange dans le vocabulaire indo-européen*, in *L'Année sociologique*, 3^e série 1948-1949; 1951, 7-20 (= *ID.*, *Problèmes de linguistique générale*, I, Paris 1966, 315-320).
- A. I. BEKKER, *Die römischen Komiker als Rechtszeugen*, in *ZSS*, 13, 1892, 53-117.
- B. BERG, *Cicero's Palatine House and Clodius' Shrine of Liberty: Alternative Emblems of the Republic in Cicero's "De Domo Sua"*, in *Studies in Latin Literature and Roman History*, a cura di C. DEROUX, VIII, Bruxelles 1997, 122-143.
- A. BERGER, *Contributi alla storia delle fonti della giurisprudenza romana. I. Intorno all'epitome giavoleniana dei "libri posteriores" di Labeone*, in *BIDR*, 44, 1937, 91-130.
- A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953
- Y. BERTHELET, *La "consecratio" du terrain de la "domus" palatine de Cicéron*, in *MEFRA*, 128.2, 2016, 457-468.
- G. BERTOLINI, *Della transazione secondo il diritto romano*, Torino 1900.

- F. BETANCOURT, *El libro anónimo “de interdictis”*. “Codex Vaticanus” N. 5766, Sevilla 1997.
- E. BETTI, *Il dogma bizantino della φύσις τῆς παραδόσεως e la irrilevanza del dissenso nella causa della tradizione*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, I, Milano 1930, 303-334.
- E. BETTI, *Diritto romano*, Padova 1935.
- E. BETTI, *Sul carattere causale della “traditio” classica (a proposito di studi recenti)*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, IV, Palermo 1936, 113-130.
- E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, II.1, Padova 1947².
- E. BETTI, *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, in *Studi in onore di V. Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli 1953, 81-125.
- E. BETTI, *Legato e liberalità (diritto romano)*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 9, 1955, 632-641.
- M. BIANCHINI, *Sulla giurisprudenza nell’Italia tardoantica*, in *Labeo*, 36, 1990, 85-111.
- P. BIAVASCHI, *Ricerche sul “precarium”*, Milano 2006.
- B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955² (I ed. *ibid.* 1943).
- B. BIONDI, *Il concetto di donazione*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, Milano 1947, 101-168 (= ID., *Scritti giuridici*, III, Milano 1965, 641-725).
- B. BIONDI, *Legato (diritto romano)*, in *NNDI*, IX, Torino 1963, 597-605 (= ID., *Scritti giuridici*, III, Milano 1965, 591-611).
- B. BIONDI, *Donazione (diritto romano)*, in *NNDI*, VI, Torino 1968, 224-230.
- A. BISCARDI, *Lezioni sul processo romano antico e classico*, Torino 1968.
- B. BISCOTTI, *Apuleio. Le metamorfosi di un ‘mago’*, Milano 2019.
- E. BISIO, *Il “ius liberorum”: tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, in *RDR*, 20, 2020, 127-165.
- E. BOISACQ, *Dictionnaire étymologique de la langue greque*, Heidelberg-Paris 1916.
- F. BONA, *Contributi alla storia della “societas universorum quae ex quaestu veniunt” in diritto romano*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, I, Torino 1968, 383-461.
- F. BONA, *Cicerone e i “decem libelli” di P. Mucio Scevola*, in *SDHI*, 39, 1973, 425-480 (= ID., *Cicerone tra diritto e oratoria. Saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda repubblica*, Como 1984, 5-60).

- P. BONFANTE, *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana* (“*res Mancipi*” e “*res nec Mancipi*”), in *Scritti giuridici varii*, II, *Proprietà e servitù*, Torino 1918, 1-326.
- P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, Roma 1925 (rist. a cura di G. Bonfante, G. Crifò, Milano 1963).
- P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, II.2, *La proprietà*, Roma 1928 (rist. a cura di G. Bonfante, G. Crifò, Milano 1968).
- P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1946¹⁰ (rist. a cura di G. Bonfante, G. Crifò, Milano 1987).
- P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, IV, *Le obbligazioni (dalle lezioni)*, a cura di G. BONFANTE, G. CRIFÒ, Milano 1979.
- F. BONIFACIO, *Ricerche sulla “lex Falcidia de legatis”*, Napoli 1948.
- F. BONIFACIO, *In tema di “lex Falcidia”*, in *Iura* 3, 1952, 229-233.
- F. BONIFACIO, *La novazione in diritto romano*, Napoli 1959² (I ed. Napoli 1950).
- M. V. BRAMANTE, “*Patres*”, “*filii*” e “*filiae*” nelle commedie di Plauto. Note sul diritto nel teatro, in *Diritto e teatro n Grecia e a Roma*, a cura di E. CANTARELLA, L. GAGLIARDI, Milano 200795-116.
- S. BRASSLOFF, “*Fragmenta iuris Vaticana*”, in *RE*, VII.1, Stuttgart 1910, 75-80.
- M. BREONE, *La nozione romana di usufrutto*, II, *Da Diocleziano a Giustiniano*, Napoli 1967.
- M. BREONE, *Tecniche ed ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982² (I ed. *ibid.* 1971).
- S. BROISE, “*Animus donandi*”. *Concetto romano e i suoi riflessi sulla dogmatica moderna*, Pisa 1975.
- H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Aalen 1961.
- M. BRUTTI, *Il diritto privato nell’antica Roma*, Torino 2011² (I ed. *ibid.* 2009).
- J. BRYCE, *Studies in history and jurisprudence*, II, Oxford 1901.
- P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi nell’esperienza giuridica romana*, Lecce 2018.
- M. BUONOCORE, *La collezione epigrafica: le iscrizioni latine e greche dei Massimo nel codice 1684 della Biblioteca Angelica*, in *Camillo Massimo collezionista di antichità. Fonti e materiali*, Roma 1996, 213-237.
- A. BURDESE, *Controversie giurisprudenziali in tema di capacità degli schiavi*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, I, Milano 1982, 147-180.

- A. BÜRGE, *“Retentio” im römischen Sachen- und Obligationenrecht*, Zürich 1979.
- E. BUSSI, *La donazione nel suo svolgimento storico. Gli elementi romani e cristiani nelle forme della donazione medioevale*, in *Cristianesimo e diritto romano*, Milano 1935, 175-203.
- I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei “servi”*, Napoli 1976.
- I. BUTI, *“Si serva servo quasi dotem dederit”*, in *Index*, 27, 1999, 127-140.
- C. BUZZACCHI, *L’abuso del processo nel diritto romano*, Milano 2002.
- R. CAGNAT, *Cours d’épigraphie latine*, Paris 1914⁴.
- A. CAILLÉ, *Ni holisme ni individualisme méthodologiques. Marcel Mauss et le paradigme du don*, in *Revue européenne des sciences sociales* 34, 1996, 181-224.
- A. CAILLÉ, J. T. GODBOUT, *Lo spirito del dono*, Torino 1993.
- I. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia latina*, Milano 1983².
- M.L. CALDELLI, *L’ “Agon Capitolinus”. Storia e protagonisti dall’istituzione domiziana al IV secolo*, Roma 1993.
- G. CAMODECA, *Sulle proprietà senatorie in Campania con particolare riguardo al periodo da Augusto al III secolo*, in *CCGG*, 16, 2005, 121-137.
- G. CAMODECA, *I consoli degli anni di Nerone nelle Tabulae Herculenses*, in *ZPE*, 193, 2015, 272-282.
- G. CAMODECA, *“Tabulae Herculenses”. Edizione e commento*, I, Roma 2017.
- F. CANCELLI, *Saggio sul concetto di “officium” in diritto romano*, Milano 1958.
- F. CANCELLI, *Ufficio (diritto romano)*, in *ED*, XLV, Milano 1992, 599-640.
- A. CANDIAN, *Documentazione e documento (teoria generale)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, 579-596.
- C.A. CANNATA, *Possesso (diritto romano)*, in *NNDI*, XIII, Torino 1966, 323-330.
- C.A. CANNATA, *“Traditio” causale e “traditio” astratta: una precisazione storico-comparatistica*, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, I, Milano 1994, 153-164 (= ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, a cura di L. VACCA, Torino 2012, 141-152).
- C.A. CANNATA, *“Iul. D. 41,1,36”: una ‘interpolazione occasionale’*, in *Incontro con Giovanni Pugliese*. 18 aprile 1991, Milano 1992, 67-76 (= ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, a cura di L. VACCA, Torino 2012, 23-29).

- C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, *Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino 1997.
- C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni di Diritto Romano*, I, Torino 2001.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana*, II, Milano 1976.
- A. CARCATERRA, *Il possesso dei diritti nel diritto romano*, Milano 1942.
- R. CARDILLI, *La 'Buona fede' come principio di diritto dei contratti: diritto romano e America Latina*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese* (Padova – Venezia – Treviso, 14-15-16 giugno 2001), I, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2003, 283-369 [= ID., *'Bona fides' tra storia e sistema*, Torino 2010², 1-91 (I ed. *ibid.* 2004)].
- R. CARDILLI, *Il problema della resistenza del tipo contrattuale nel diritto romano tra "natura contractus" e "forma iuris"*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, III, Napoli 2008, 1-75.
- M. CARROLL, *Spirits of the Dead. Roman Funerary Commemoration in Western Europe*, Oxford 2006.
- F. CASAVOLA, *"Lex Cincia". Contributo alla storia delle origini della donazione romana*, Napoli 1960.
- L. CASTAGNA, *Apuleio mago. Qualche riflessione sul "De magia"*, in *Atti del convegno "De Magia"* (Istituto Universitario di Bergamo, 23-24 settembre 1983), Bergamo 1984, 3-8.
- M. CÉBEILLAC-GERVASONI, M. L. CALDELLI, F. ZEVI, *Epigrafia Latina. Ostia: Cento Iscrizioni in Contesto*, Roma 2010.
- A. CENDERELLI, *Ricerche sul "Codex Hermogenianus"*, Milano 1965.
- I. CESAROTTO, *Cadavere e sepoltura*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, a cura di L. GAROFALO, I, Pisa 2015, 277-303.
- P. CHANTRAINE, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire de Mots*, Paris 1968.
- L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee*, in *AUPA*, 16, 1931, 3-554 (= ID., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee*, Cortona 1931).
- J.M.J. CHORUS, *The splendour & misery of legal dogmatics: some proprietary effects of the prohibitions of donations between spouses in classical Roman Law*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. GAROFALO, L. VACCA Napoli 2021, 117-144.

- E. CICCOTTI, *Il processo di Verre. Un capitolo di storia romana*, Roma 1965.
- P. COGLIOLO, *Storia del diritto privato romano dalle origini all'impero*, II, *Istituti di diritto privato*, Firenze 1889.
- P. COGLIOLO, *Manuale delle fonti del diritto romano secondo i risultati della più recente critica filologica e giuridica*, Torino 1911².
- J.M. COMA FORT, "*Codex Theodosianus*": *historia de un texto*, Madrid 2014.
- S. CORCORAN, *The publication of law in the era of the Tetrarchs. Diocletian, Galerius, Gregorius, Hermogenian*, in *Diokletian und die Tetrarchie*, a cura di A. DEMANDT, A. GOLTZ, H. SCHLANGE-SCHÖNINGE, Berlin-Boston 2004, 56-73.
- S. CORCORAN, "*Fragmenta Vaticana*", in *The Encyclopedia of Ancient History*, a cura di R.S. BAGNALL, K. BRODERSEN, C.B. CHAMPION, A. ERSKINE, S.R. HUEBNER, Oxford 2013, 2757-2758.
- B. CORTESE, *Alcune brevi riflessioni sui modelli di trasferimento della proprietà: l'innovazione della tradizione*, in *RIDA*, 69, 2022, 131-158.
- C. COSENTINI, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I, Catania 1948.
- C. COSENTINI, *Di alcune precisazioni sul valore degli scholia ai "Fragmenta vaticana"*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, III, Milano 1956, 493-537 (= ID., *Miscellanea romanistica*, Catania, 1956, 25-78).
- E. COSTA, *Il diritto privato nelle commedie di Plauto*, Torino 1890 (rist. Roma 1968).
- E. COSTA, *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio*, in *AG*, 50, 1893, 407-527 (rist. Roma 1970).
- P. COSTA, "*Constitutata per litteras*" e riconoscimento del debito: ipotesi esegetiche, in *TSDP*, 14, 2021 (online).
- S.A. CRISTALDI, *In tema di doppia vendita "a non domino": alcune considerazioni su D. 19.1.31.2 e D. 6.2.9.4*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 7, 2020 (online).
- R. CUIGNET, *De la "iusta causa traditionis" et des fragments 36, "D. de adq. rer. Dominio"*, 41, 1 et 18 (18,1), "*D. de reb. cred.*", 12, 1, in *RIDA*, 6, 1959, 293-312.
- L. D'AMATI, *Sepolcro e "reliquiae hominis"*, in *LR*, 9, 2020, 147-200.
- L. D'AMATI, "*Dis Manibus (Sacrum)*". *La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari 2021.
- A. D'ANGELO, *La donazione remuneratoria*, Milano 1942.

- T. DALLA MASSARA, *Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica*, Padova 2004.
- R. DARESTE, *Le droit romain et le droit grec dans Plaute*, in ID., *Études d'histoire du droit*, Paris 1902.
- M. A. DE DOMINICIS, *Contributi alla critica delle fonti giuridiche postclassiche. Precedenti della legislazione giustiniana nelle fonti postclassiche occidentali*, Trieste 1950.
- M. DE DOMINICIS, *Il "ius sepulchri" nel diritto successorio romano*, in *RIDA*, 13, 1966, 184-190.
- R.M. DE FIGUREIREDO MARCOS, *Em torno do "ius sepulchri" romano. Alguns aspectos de epigrafia jurídica*, in *Boletim da Faculdade de Direito* 63, 1987, 152-179.
- M. DE FILIPPI, *"Vaticana Fragmenta". Storia di un testo normativo*, Bari 2012² (I ed. *ibid.* 1998).
- M. DE FILIPPI, *Le donne nella legislazione diocleziana*, in *Annali del dipartimento Jonico*, 1, 2013, 155-192.
- P. DE FRANCISCI, *Il trasferimento della proprietà. Storia e critica di una dottrina*, Padova 1924.
- L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- F. DE MARINI AVONZO, *La delimitazione territoriale nel mondo romano*, appendice a R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, I, Torino 1959, I-LXV.
- F. DE ROBERTIS, *La convalescenza delle donazioni fra coniugi nelle "orationes" di Severo e Caracalla*, in *Annali del Seminario Giuridico Economico della R. Università di Bari*, 1935, 39-71 (= ID., *Scritti vari di diritto romano*, Bari 1987, 33-67).
- F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano. Dai collegi della repubblica alle corporazioni del basso impero*, Bari 1938.
- F.M. DE ROBERTIS, *La responsabilità del tutore nel diritto romano*, Bari 1960.
- F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, Bari [1971].
- F.M. DE ROBERTIS, *La responsabilità contrattuale nel diritto romano dalle origini a tutta l'età postclassica*, Bari 1994.
- V. DE VILLA, *Nullità e convalescenza della donazione tra padre e figlio*, in *Studi Sassaresi* 13 (1935), 55-114.
- F. DE VISSCHER, *Les défenses d'aliéner en droit romain*, in *SDHI*, 13/14, 1947/1948, 278-288.

- F. DE VISSCHER, *Les peines sépulcrales*, in *Festschrift Hans Lewald*, Basel 1953.
- F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963.
- J. DÉNOYEZ, *Les donations visées par la loi Cincia*, in *Iura*, 2, 1951, 146-152.
- S. DI MARZO, *Appunti sulla dottrina della “causa lucrativa”*, in *BIDR*, 15, 1903, 91-126.
- S. DI PAOLA, *L’opera di Giavoleno Prisco sui “Libri Posteriores” di Labeone*, in *BIDR*, 49/50, 1947, 277-331.
- S. DI PAOLA, *Considerazione su Gai. 3.176 (Novazione mediante “stipulatio post mortem”)*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, I, Milano 1965, 395-416.
- S. DI PAOLA, *Contributi ad una teoria dell’invalidità e della inefficacia in diritto romano*, Milano 1966.
- M. DE PAOLIS, *“Iura sepulcrorum” a Ostia: consuntivi tematici ragionati*, in *Archeologia Classica* 61, 2010, 583-629.
- G. DI GIACOMO, *Aggiunte e correzioni al CIL VI. Revisioni nella galleria lapidaria (settori 7,17)*, in *Bollettino dei musei e delle gallerie pontificie* 21, 2001, 171-219.
- S. DI SALVO, *Impostazione terminologica di una ricerca sul “modus” in diritto romano*, in *ANA*, 80, 1969.
- M. DUCOS, *Le tombeau, “Locus Religiosus”*, in *La mort au quotidien dans le monde romain. Actes du colloque par l’Université de Paris IV (Paris-Sorbonne 7-9 octobre 1993)*, Paris 1995, 135-144.
- M. DUCOS, *De l’exil à la domus: les problèmes de droit liés à l’exil de Cicéron*, in *Interférences* 8, 2015, (online).
- P.W. DUFF, *Personality in Roman Private Law*, Cambridge 1938.
- C. DUPONT, *Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV^e siècle. Les personnes*, Lille 1937.
- C. DUPONT, *Les donations dans les constitutions de Costantin*, in *RIDA*, 9, 1962, 291-324.
- W. ECK, *Tra epigrafia, prosopografia e archeologia*, Roma 1996.
- W. ECK, *Römische Grabinschriften als Rechtsquellen*, in *Hermeneutik der Quellentexte zum römischen Recht*, a cura di M. AVENARIUS, Baden-Baden 2008, 149-168.
- W. ECK, *Ein Diplom für die Hilfstruppen der Provinz Arabia, ausgestellt unter Hadrian, wohl im Jahr 126*, in *ZPE*, 197, 2016, 227-230.
- W. EDER, *“Servitus publica”*. Wiesbaden 1980.

- A. EHRHARDT, *“Justa causa traditionis”*. Eine untersuchung über den erwerb des eigentums nach römischem recht, Berlin 1930.
- W. ERBE, *Die Fiducia im römischen Recht*, Weimar 1940.
- W. ENDEMANN, *Der Begriff der “Delegatio” im klassischen römischen Recht*, Marburg 1959.
- A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 2001⁴.
- G. EVANS-JONES, G. MACCORMACK, *“Iusta causa traditionis”*, in *New Perspectives in the Roman Law of Property. Essays for Barry Nicholas*, a cura di P. BIRKS, Oxford 1989, 99-109.
- F. FABBRINI, *“Res divini iuris”*, in *NNDI*, XV, Torino 1968, 510-565.
- G. FABRE, *“Libertus”*. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la république romaine, Rome 1981.
- C. FADDA, *Diritto ereditario romano*, Napoli 1900.
- C. FADDA, *Le “res religiosae” nel diritto romano*, in *Atti della Reale Accademia di scienze morali e politiche di Napoli*, 1900, 259-340 (= ID., *Studi e questioni di diritto*, I, *Diritto romano, diritto intermedio*, Napoli 1910, 147-210).
- C. FADDA, *Concetti fondamentali del diritto ereditario romano*, Milano 1949.
- L. FASCIONE, *“Fraus legi”*. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nell’esperienza giuridica romana, Milano 1983.
- F. FASOLINO, *Forme di pubblicità degli atti di alienazione nel tardo antico: dell’intervento dei vicini all’“insinuatio apud acta”*, in *Disciplina degli atti negoziali “inter vivos” nelle fonti di IV-VII secolo*, in *Occidente*, Santarcangelo di Romagna, 2019, 131-143.
- C. FAYER, *La “familia” romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma 2005
- W. FELGENTRÄGER, *Zur Entstehungsgeschichte der “Fragmenta Vaticana”*, in *Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen*, V, Freiburg 1935, 27-42.
- G. FERRARI DALLE SPADE, *La donazione nei papiri di Ravenna*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1936, 455-483.
- P. FERRETTI, *Le liberalità d’uso e i comici latini (gratuità ed obbligatorietà nello scambio di donativi)*, in *Annali dell’Università di Ferrara. Scienze giuridiche*, 9, 1995, 213-235.
- P. FERRETTI, *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000.

- C. FERRINI, *De iure sepulcrorum apud Romanos*, in *AG*. 30, 1883, 447-480 [= ID., *Opere di Contardo Ferrini*, a cura di P. CIAPESSONI, IV, Milano 1930, 1-38].
- C. FERRINI, *Viviano – Prisco Fulcinio*, in *Opere di Contardo Ferrini*, II, a cura di E. ALBERTARIO, Milano 1929, 71-85.
- L. FEZZI, *Il corrotto. Un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone*, Roma-Bari 2016.
- M.A. FINO, *L'origine della "transactio". Pluralità di prospettive nella riflessione dei giuristi antoniniani*, Milano 2004.
- M.A. FINO, *Ancora a proposito di "transigere", "transactio", "transigere" e "transazione"*, in *Ius Antiquum*, 4, 2005 (online).
- W. FLUME, *Rechtsakt und Rechtsverhältnis. Römische Jurisprudenz und modernrechtliches Denken*, Paderborn 1990.
- W. FORMIGONI, *Il "pithanon" labeoniano nell'esperienza giuridica di Paolo (L'epitome di Paolo ai Pithanà di Labeone)*, Ferrara 1982.
- W. FORMIGONI, ΠΙΘΑΝΩΝ "a Paulo epitomatorum libri VIII". *Sulla funzione critica del commento del giurista "Iulius Paulus"*, Milano 1996.
- G. FRANCIOSI, "Lex Falcidia", "Sc. Pegasianum" e disposizioni a scopo di culto, in *Studi in memoria di Guido Donatuti*, I, Milano 1973, 409-416
- G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma Antica. Dall'età arcaica al Principato*, Torino 1995³ (I ed. *ibid.* 1989).
- M. FRARE, *L' "humanitas" romana. Un criterio politico normativo*, Napoli 2019.
- O. FREDERSHAUSEN, *De iure Plautino et Terentiano*, Göttingen 1906.
- H. FRISK, *Griechisches Etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg 1960.
- M. FRUNZIO, *Gli acquisti "a non domino". Antiche matrici e prospettive attuali*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 7, 2020 (online).
- J.G. FUCHS, *"Iusta causa traditionis" in der Romanistischen Wissenschaft*, Basel 1952.
- C.A. FUNAIOLI, *La tradizione*, Padova 1942.
- F. GALLO, *Il principio "emptio dominium transfertur" nel diritto pregiustiniano*, Milano 1960.
- M. GARCÍA GARRIDO, *"Ius uxorium". El régimen patrimonial de la mujer casa en derecho romano*, Roma-Madrid 1958.
- M. GARCÍA GARRIDO, *Observaciones sobre el origen y escritura de la donación romana. A propósito de dos libros recientes*, in *AHDE*, 30, 1960, 737-748.

- M. GARCÍA MORCILLO, *Limiting Generosity: Conditions and Restrictions on Roman Donations*, in *Gift giving and the 'embedded' economy in the ancient world*, a cura di F. CARLÀ-UHINK, Heidelberg 2014, 241-268.
- A. GARCÍA VALDECASAS, *La formula H.M.H.N.S. en las fuentes epigráficas romanas (contribución a la historia de los sepulchros familiares y hereditarios en el Derecho Romano)*, in *AHDE*, 5, 1928, 5-82.
- C. GARCÍA VÁZQUEZ, *Contribución al estudio del "usus", la "habitatio" y las "operae servorum"*, Cádiz 1995.
- F.P. GAROFALO, *La "lex Cincia de donis et muneribus"*, in *BIDR*, 15, 1903, 310-312.
- L. GAROFALO, *Per un'applicazione dell' "exceptio doli generalis" romana in tema di contratto autonomo di garanzia*, in *Riv. dir. civ.*, 42, 1996, I, 629-661 (= *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professore F. Gallo*, III, Napoli 1997, 453-492 = ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi*, Padova 2005, 143-183).
- L. GAROFALO, *L' "humanitas" nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *Ius antiquum*, 4, 2005 (online) (= ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica*, Padova 2005, 4 ss.).
- L. GAROFALO, *Giambattista Impallomeni e l'eccezione di dolo generale*, in *L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, a cura di L. GAROFALO, Padova 2006, 7-16.
- L. GAROFALO, *Sull'eccezione di dolo generale*, in *Questioni vecchie e nuove in tema di responsabilità*, a cura di L. GAROFALO, Napoli 2011, 1-54 (= ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi saggi*, Torino 2015, 68-115).
- L. GAROFALO, *"Exceptio doli"*, in *800 años de historia a través del derecho romano*, a cura di A. CASTRESANA, Salamanca, 2018, 233-239 (= ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Altri saggi*, Padova 2021, 135-142).
- L. GAROFALO, *Storia e contenuto di un libro inedito*, in *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Altri saggi*, Padova 2021, 217-236.
- J. GAUDEMET, *"Perseverantia voluntatis"*, in *Mélanges Philippe Meylan*, Lausanne 1963, 139-157.
- M.O. GIL GARCÍA, *La "locatio-conductio" del derecho de "habitatio"*, in *Revista Jurídica da FA7* 16/1, 2019, 717-733.
- C. GIOFFREDI, *Per la storia del matrimonio romano*, in ID., *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Romae 1980, 113-144.

- G. GIORGI, *Le multe sepolcrali in diritto romano*, Bologna 1910.
- M. GIRARD, *Textes de droit romain*, Paris 1923⁵.
- A. GITNER, *Reficio*, in *TLL*, IX.2, Berlin 2016, 637-645.
- V. GIUFFRÉ, *L'utilizzazione degli atti giuridici mediante 'conversione' in diritto romano*, Napoli 1965.
- V. GIUFFRÉ, *Documenti testamentari romani*, Milano 1974.
- P. GIUNTI, *Donazione (storia del diritto privato)*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sez. Civile*, VII, Torino 1991, 161-176.
- F. W. GOETHERT, *Katalog der Antikensammlung des Prinzen Carl von Preußen im Schloß zu Klein-Glienicke bei Potsdam*, Mainz 1972.
- R. GOLDFINGER, *Flavius (135)*, in *RE*, VI.2, Stuttgart 1909, 2606-2607.
- A. GONZALEZ, *The Possible Motivation of the "Lex Cincia de donis et muneribus"*, in *RIDA*, 34, 1987, 161-171.
- M.T. GONZALEZ-PALENZUELA GALLEGO, *Impensas útiles dotales y "voluntas mulieris"*, in *AFDUE*, 11, 1993, 399-414.
- R. GORDILLO HERVÁS, *La primera celebración de las "Hadrianeia" de Éfeso*, in *DHA*, 43.1, 2017, 213-236.
- M. GORDON, *The importance of the "iusta causa" of the "traditio"*, in *New Perspectives in the Roman Law of Property. Essays for Barry Nicholas*, a cura di P. BIRKS, Oxford 1989, 123-135.
- D. GRAEBER, *Frammenti di antropologia anarchica*, Milano 2006.
- R. GREINER, *"Opera Neratii". Drei Textgeschichten*, Karlsruhe 1973.
- F. GRELLE, *"Munus publicum". Terminologia e sistematiche*, in *Labeo* 7, 1961, 308-329 (= ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. FANIZZA, ROMA 2005, 39-64).
- F. GRELLE, *I giuristi, il diritto municipale e il "Codex Gregorianus"*, in *"Iuris Vincula". Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli 2001, 317-342 (= ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. FANIZZA, Roma 2005, 473-495).
- G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino 1958².
- G. GROSSO, *Rec. a G.G. ARCHI, La donazione. Corso di diritto romano*, Milano 1960, in *SDHI*, 26, 1960, 385-390.
- G. GROSSO, *I legati nel diritto romano*, Torino 1962² (I ed. *ibid.* 1953).
- *Riflessioni sulla costituzione delle servitù e dell'usufrutto "pactionibus et stipulationibus" sui fondi provinciali*, in *Sein un Werden im Recht. Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970*, a cura di W.G. BECKER, L. SCHNORR VON CAROLSFELD, Berlin 1970, 411-416.

- A. GUARINO, *Studi sulla "taxatio in id quod facere potest"*, in *SDHI*, 7, 1941, 5-34.
- A. GUARINO, *La condanna nei limiti del possibile*, Napoli 1975.
- A. GUARINO, *Tagliacarte*, in *Labeo* 22, 1976, 118-119 (= ID., *Preziosità gaiane*, in *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 324-326).
- A. GUARINO, *Mecenate e Terenzia*, in *Labeo* 37, 1991, 137-146 (= ID., *Trebazio ed il caso di Terenzia*, in ID., *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 98-108).
- A. GUARINO, *"Pithanà" tra Labeone e Paolo*, in *Labeo* 43, 1997, 108-110
- T. HAECK, *The "quinquennales" in Italy: Social Status of a Roman Municipal Magistrate*, in *Latomus* 64, 2005, 601-618.
- H. HALFMANN, *Die Senatoren aus den Kleinasiatischen provinzen der römischen Reich vom 1. Bis 3. Jahrhundert (Asia, Pontus-Bithynia, Lycia-Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Cilicia)*, in *Epigrafia e ordine senatorio* (Tituli 5), II, Roma 1982, 603-650.
- H. HANISCH ESPÍNDOLA, *La intención de donar*, in *Revista de estudios jurídicos* 2, 1977, 23-32.
- A. HELTTULA, *Nove iscrizioni sepolcrali dell'Isola Sacra (Porto)*, in *Arctos*, 24, 1990, 15-27.
- R. HESKY, *Alcune note intorno alla significazione della parola "lex"*, in *BIDR*, 15, 1903, 169-174.
- [M.] HILLEN, *Reconcinno*, in *TLL*, IX.2, Berlin 2016, 399.
- J.B. HOFMANN, *Etymologisches Wörterbuch des Griechischen*, München 1971.
- J. B. HOFMANN, A. SZANTYR, *Stilistica latina*, a cura di A. TRAINA, Bologna 2002.
- S. HOLDER, *The Flavii Menandri of Ephesus*, in *Mnemon* 16.1, 2016, 129-142.
- S. HOLDER, *Intellectuals and the integration of the eastern provinces 1st – 2nd century AD*, in *Chaos e Kosmos* 17-18, 2016-2017, 1-30.
- A.M. HONORÉ, *Labeo's "Posteriora" and the Digest Commission*, in *"Daube Noster"*, a cura di A. WATSON, Edinburgh 1974, 161-181.
- T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*, Oxford 2002² (I ed. *ibid.* 1982).
- H. HONSELL, *"In fraudem legis agere"*, in *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, München 1976, 111-126.
- J. HUBER, *Der Ehekonsens im römischen Recht. Studien zu seinem Begriffsgehalt in der Klassik und Frage seines Wandels in der Nachklassik*, Roma 1977.

- PH. E. HUSCHKE, *C. Flavii Synthrophii Instrumentum donationis ineditum*, Vratislaviae 1838.
- PH. E. HUSCHKE, *Die "multa" und das "sacramentum" in ihren verschiedenen Anwendungen*, Leipzig 1874 (rist. Osnabrück 1968).
- G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955.
- G. IMPALLOMENI, *Sulla capacità degli esseri soprannaturali in diritto romano*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano 1971, 23-68 (= ID., *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996, 227-263).
- G. IMPALLOMENI, *Successioni (diritto romano)*, in *NNDI*, XVIII, Torino 1971, 704-727
- G. IMPALLOMENI, *Per una nuova ipotesi sul fondamento giuridico delle sanzioni sepolcrali alla base dei ritrovamenti in "Concordia Sagittaria"*, in *Aquileia nostra* 55, 1984, 121-136.
- P. JÖRS, "Codex Gregorianus", in *RE*, Stuttgart 1900, 161-164.
- [H.] V. KAMPTZ, *Instruo*, in *TLL*, VII.1, Lipsiae 1934-1964, 2018, 2015-2023.
- M. KASER, "Infamia" und "ignominia" in den römischen Rechtsquellen, in *ZSS*, 73, 1956, 220-278.
- M. KASER, *Zur "iusta causa traditionis"*, in *BIDR*, 64, 1961, 61-97.
- M. KASER, *Zum römischen Grabrecht*, in *ZSS*, 95, 1978, 15-92.
- D. KAYA, S. MITCHELL, *The Sanctuary of the God "Eurymedon" at "Tymbriada" in Pisidia*, in *Anatolian Studies* 35, 1985, 39-55.
- [A.] KLOTZ, *Addico*, in *TLL*, I, Lipsiae 1900, 574-577.
- D. KNIBBE, R. MERKELBACH, *Ephesische Bauinschriften 2. Die Inschrift des Hydreions*, in *ZPE*, 31, 1978, 96-98.
- R. KNÜTEL, *Zum Prinzip der formalen Korrespondenz*, in *ZSS*, 88, 1971, 67-104.
- C. KOHLAAS, *Die Überlieferung der "libri posteriores" des "Antistius Labeo"*, Pfaffenweiler 1986.
- C. KRAUSE, "In conspectu prope totius urbis" (Cic., *Dom.*, 100). *Il tempio della Libertà e il quartiere alto dal Palatino*, in *Eutopia*, 1, 2001, 169-201.
- B. KÜBLER, *Zu "Cicero de legibus" II, XIX-XXI*, in *ZSS*, 11, 1890, 37-45.
- B. KÜBLER, *Iurisprudentiae Anteustinianae Reliquiae*, II.2, Berlin 1908.
- W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar 1967² (I ed. *ibid.* 1952).
- L. LABRUNA, *La 'romanistica'*, in *Introduzione allo studio della cultura classica*, II, Milano 1980, 170-181.

- F. LAMBERTI, *Suggerzioni in tema di “praesumptio Muciana”*, in *RDR*, 5, 2005, 1-25 (= EAD., *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma Antica*, Torino 2014, 133-180).
- R. LAMBERTINI, *In tema di “iusta causa traditionis”*, in “*Fides, Humanitas, Ius*”. *Studii in onore di Luigi Labruna*, IV, Napoli 2007, 2745-2756 (= ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, a cura di L. VACCA, Torino 2012, 141-152).
- P. LAMBRINI, *Il problema del “concursum causarum”*, Padova 2000.
- N. LAUBRY, *La désignation de la postérité. Autour de la formule “libertis libertabusque posterisque eorum” dans les inscriptions funéraires romaines*, in *Esclaves et maîtres dans le monde romain. Expressions épigraphiques de leurs relations*, a cura di M. DONDIN-PAYRE, N. TRAN, Rome 2016, 65-79.
- N. LAUBRY, “*Iura sepulcrorum*” à Ostie: un supplément, in *Ricerche su Ostia e il suo territorio. Atti del Terzo Seminario Ostiense* (Roma, École française de Rome, 21-22 ottobre 2015), a cura di M. CEBEILLAC-GERVASONI, N. LAUBRY, F. ZEVI, Rome 2018, 349-367.
- R. LAURENDI, *Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano. I “collegia iuuenum” tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistrato de cognitionibus D. 48.19.28.3*, in *AUPA*, 59, 2016, 261-285.
- M. LAURIA, *Il divieto delle donazioni fra coniugi*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, II, *Diritto romano e bizantino*, a cura di P. CIAPESONI, Padova 1937, 513-560.
- M. LAURIA, *Matrimonio e dote in diritto romano*, Napoli 1952.
- H. LAVAGNE, *Le tombeau, mémoire du mort*, in *La mort, les morts et l’au-delà dans le monde romain*, Caen 1987, 159-165.
- S. LAZZARINI, *Sul significato giuridico di “deasciare” ed “exacisciare”*, in *Rivista archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como* 160, 1978, 135-143.
- S. LAZZARINI, “*Sepulcrum familiare*” e “*ius mortuum inferendi*”, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, V, Milano 1984, 217-237.
- S. LAZZARINI, “*Sepulcrum, fiducia, multa*”, in *Atti del III Seminario romanistico gardesano* (22-25 ottobre 1985), Milano 1988, 483-497.
- S. LAZZARINI, “*Sepulcra familiaria*”. *Un’indagine epigrafico-giuridica*, Padova 1991.
- S. LAZZARINI, *Regime giuridico degli spazi funerari*, in “*Terminavit sepulcrum*”. *I recinti funerari nelle necropoli di Altino. Atti del convegno* (Venezia, 3-4 dicembre 2003), a cura di G. CRESCI MARRONE, M. TIRELLI, Roma 2006, 47-57.

- S. LAZZARINI, *Sepulture “in praediis” e abuso del diritto in frode ai creditori*, in *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, a cura di R. M. BÉRARD, Roma 2021, 223-244.
- H.J. LÉGIER, *La libéralité conditionnelle entre vifs en droit romain*, in ID., “*Varia*”. *Études de droit romain*, III, Sirey 1958, 155-238.
- F. LEITAO ALVAREZ-SALAMANCA, *La terminología de los juristas romanos sobre la donación*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Sección Derecho Romano* 36 (2014), 101-128.
- P. LEITNER, *Die plautinischen Komödien als Quellen des römischen Rechts*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. CANTARELLA, L. GAGLIARDI, Milano 2007, 69-94.
- O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, Lipsiae 1889.
- H.M. LENZ, “*Privilegia fisci*”, Pfaffenweiler 1994.
- E. LEVY, *Der Hergang der römischen Ehescheidung*, Weimar 1925.
- E. LEVY, *Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano (Roma)*, II, Pavia 1935, 27-51.
- E. LEVY, *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht*, Weimar 1956.
- J. PH. LÉVY, *Les “impenses dotales” en droit romain classique*, Paris 1937.
- J. PH. LÉVY, *Essai sur la promesse de donation en droit romain*, in *RIDA*, 3, 1949, 91-136.
- A. LICORDARI, *Due iscrizioni ostiensi nello Schloß Glienicke di Berlino*, in *MEFRA*, 130.2, 2018, 361-366.
- D. LIEBS, “*Contrarius actus*”, in *Sympotica F. Wieacker*, Göttingen 1970, 111-153.
- D. LIEBS, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien*, Berlin 1987.
- D. LIEBS, *Sogenannte “Fragmenta iuris Vaticana”*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, V, *Restauration und Erneuerung*, a cura di R. HERZOG, P.L. SCHMIDT, München 1989, 64-65.
- A. LISIDORF, *The Conflict over Cicero’s House: An Analysis of the Ritual Element in “De Domo Sua”*, in *Numen* 52 (2005), 445-464.
- W. LITEWSKI, *Das “beneficium competentiae” im römischen Recht*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, IV, Milano 1971, 469-572.
- E. LO CASCIO, *Il “princeps” e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000.
- G. LONGO, *Sulla simulazione dei negozi giuridici*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, III, Palermo

- 1936, 111-161 (= ID., *Sulla simulazione dei negozi giuridici*, in *Ricerche Romanistiche*, Milano 1966, 1-50).
- G. LONGO, *Sul diritto sepolcrale romano*, in *Iura*, 15, 1964, 137-158 (= ID., *Ricerche romanistiche*, Milano 1966, 259-279).
 - G. LONGO, “*Lex Cincia de donis et muneribus*”, in *NNDI*, IX, Torino 1968, 803-804.
 - G. LONGO, *Ancora sul matrimonio romano (a proposito del volume di J. Huber)*, in *SDHI*, 43, 1977, 464-465.
 - A. LÓPEZ PEDREIRA, *Orígenes de la prohibición de donaciones “inter virum et uxorem”*, in *Index*, 27, 1999, 441-449.
 - PH. LOTMAR, *Marc Aurels Erlaß uber die Freilassungsaufgabe*, in *ZSS*, 33, 1912, 304-382.
 - F. LUCIANI, *Slaves of the People. A Political and Social History of Roman Public Slavery*, Stuttgart 2022.
 - I. LUZZATTO, “*Dolus malus abesto... et iurisconsultus*”, in *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, II, Milano 1950, 1-17.
 - G. LUZZATTO, *Sepolcro (diritto romano)*, in *NNDI*, XVII, Torino 1970, 31-33.
 - G. MACCORMACK, *The early history of the “actio de in rem verso” (Alfenus to Labeo)*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, II, Milano 1982, 319-339.
 - G. MACCORMACK, *The later history of the “actio de in rem verso” (Proculus-Ulpian)*, in *SDHI*, 48, 1982, 318-367.
 - M. MACCIOCCA, “*Epagathiani et Daduchiani hortuli*”, in *Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium*, II, a cura di V. FIOCCHI NICOLAI, M.G. GRANINO CECERE, Z. MARI, Roma 2004, 223.
 - B. MALINOWSKI, *Argonauts of the Western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Malesian New Guinea*, London 1922 (trad. it. a cura di M. ARIOTI, Torino 2011).
 - D. MANACORDA, *Per l’edizione del secondo colombario Codini. Il problema epigrafico nel contesto archeologico*, in *Atti del XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina* (Roma, 18-24 settembre 1997), II, Roma 1999, 249-261.
 - C. MANENTI, *Sul “Fr. Vat. 266a”*, in *BIDR*, 18, 1906, 223-227.
 - A.D. MANFREDINI, “*Monumentum perficere, monumentum reficere*”, in *RIDA*, 34, 1987, 221-229.
 - V. MANNINO, *Cervidio Scevola e l’applicazione della “Falcidia” ai legati fra loro connessi*, in *BIDR*, 84, 1981, 125-157.

- A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, Ancona 1990.
- D. MANTOVANI, *Sull'origine dei "libri posteriores" di Labeone*, in *Labeo* 34, 1988, 271-322.
- E. MARELLI, *Il tabellionato in età giustiniana (parte I). La forma degli atti tabellionici e la personalità della prestazione del "tabellio"*, in *AG* (appendice), 1.2, 2022, 898-930.
- E. MARELLI, *Il tabellionato in età giustiniana (parte II). Il controllo dei tabelliones sul contenuto dei documenti e l'efficacia probatoria degli atti tabellionici*, in *AG* (appendice), 2.1, 2023, 277-299.
- S.M. MARENGO, *Le "multae"*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain* (Rome, 27-29 mai 1996), Rome 1999, 73-84.
- V. MAROTTA, *Una breve nota sulla "civitas Romana" dopo la "constitutio Antoniniana"*, in *Koinonia*, 44.2, 2020, 1103-1119.
- P. MARRA, *"Fiduciae causa"*, Milano 2018.
- M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1994².
- R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966.
- R. MARTINI, *Di una causa giudiziaria "inter Terentiam et Maecenatem"*, in *Rivista storica dell'antichità* 25, 1995, 177-185.
- M. MAUSS, *Essais sur le don*, Paris 1950 (trad. it. a cura di F. ZANNINO, Torino 2002).
- TH. MAYER-MALY, *Das Putativtitelproblem bei der "Usucapio"*, Graz-Köln 1962.
- TH. MAYER-MALY, *Juristische Reflexionen über "ius" II*, in *ZSS*, 119, 2002, 1-28.
- R. MEIGGS, *Roman Ostia*, Oxford 1973² (I ed. *ibid.* 1960).
- G. MELILLO, *Arnobio e l'ultima vicenda della "lex Cincia"*, in *Labeo* 8, 1962, 62-72.
- G. MELILLO, *Transazione (diritto romano)*, in *ED*, XLIV, Milano 1992, 771-790.
- J. MERKEL, *Über die sogenannten Sepulkralmulden*, in *estgabe der Göttinger Juristen-Fakultät für Rudolf von Jhering zum fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum am 6. August 1892*, Leipzig, 1892, 79-134.
- M.F. MEROTTO, *I patti successori dispositivi nel diritto romano*, Napoli 2020.
- F. MESSINA VITRANO, *L'elemento della liberalità e la natura del legato nel diritto romano classico e giustiniano*, Palermo 1914.

- F. MESSINA VITRANO, *Sulla dottrina romana della revoca tacita dei legati e dei fedecommessi*, in AUPA, 3/4, 1917, 3-36.
- J. MICHEL, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1952.
- G. MICOLIER, *Pécule et capacité patrimoniale. Étude sur le pécule, dit profetice, dupis l'édit "de peculio" jusqu'à la fin de l'époque classique*, Lyon 1932.
- C.C. MIEROW, "Hoc Monumentum Heredem Non Sequitur" – an Interpretation, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 65, 1934, 163-177.
- L. MIGLIARDI ZINGALE, *I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C.*, Torino 1997³ (I ed. 1988).
- M. MILANI, *La "fiducia" in diritto romano. Atti costitutivi, causa, oggetto*, Napoli 2022.
- K. MISERA, *Der Bereicherungsgedanke bei der Schenkung unter Ehegatten*, Köln-Wien 1974.
- K. MISERA, *Gebrauchsüberlassung und Schenkungsverbot unter Ehegatten*, in *Index*, 3, 1972, 397-420.
- K. MISERA, *Die Drittwirkung des Schenkungsverbots unter Ehegatten (Erstreckung auf Hausverbände und Sklaven)*, in *ZSS*, 93, 1976, 33-59.
- L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, Leipzig 1908.
- TH. MOMMSEN, *Iuris anteiustiniani fragmenta quae dicuntur Vaticana*, in *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum*, edd. P. KRÜGER, TH. MOMMSEN, G. STUEDEMUND, II, Berolini 1878.
- TH. MOMMSEN, *Zum römisches Grabrecht*, in *ZSS*, 16, 1895, 203-220.
- TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, I, Berlin 1912¹¹.
- P. MOREAU, *La "lex Clodia" sur le bannissement de Cicéron*, in *Athenaeum* 65, 1987, 465-492.
- F.J. NAVARRO, *Senadores y ciudades en el Occidente mediterráneo*, in *Sociedad y economía en el Occidente romano*, a cura di C. CASTILLO, J.F. RODRÍGUEZ NEILA, F.J. NAVARRO, Pamplona-Eunsa 2003, 45-72.
- G. NEGRI, *Riflessioni sparse sui "posteriores Labeonis" di Giavoleno*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini*, a cura di D. MANTOVANI, Torino 1996, 57-70.
- G. NICOSIA, *Donazione fra coniugi e "usucapio pro donato"*, in *AG*, 101, 1956, 67-90 (= ID., *Silloge. Scritti 1956-1996*, Catania 1998, 1-32).
- G. NICOSIA, *Studi sulla "deiectio"*, Milano 1965.

- D. NÖRR, *“Exceptio doli” und “clausula doli”*, in *L’eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, a cura di L. GAROFALO, Padova 2006, 363-386.
- P. OERTMANN, *Die “Fiducia” im römischen Privatrecht*, Berlin 1890.
- P. OERTMANN, *Der Vergleich im gemeinen Civilrecht*, Berlin 1895 (rist. Aalen 1969).
- R. ORESTANO, *Il ‘problema delle persone giuridiche’ in diritto romano*, Torino 1968.
- M. OTTINK, *Proprietas* in *TLL*, X.2, Berlin-Boston 1995-2009, 2085-2092.
- M. PADOVAN, *Nascita e natura umana del corpo*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, a cura di L. GAROFALO, I, Pisa 2015, 5-57.
- M. PAMPLONI, *Sulla teoria del “beneficium competentiae” nel diritto romano*, Torino 1898.
- G. PAPA, *La “replicatio”. Profili processuali e diritto sostanziale*, Napoli, 2009.
- U. E. PAOLI, *Comici latini e diritto attico*, Milano 1962.
- A. PALMA, *Sepolcro (diritto romano)*, in *ED*, XLII, Milano 1990, 1-12.
- A. PALMA, *Donazione e vendita “advocata vicinitate” nella legislazione costantiniana*, in *Index*, 20, 1992, 477-503 (= ID., *Scritti di diritto romano*, Napoli 2011, 69-100).
- A. PALMA, *“Humanior interpretatio”. “Humanitas” nell’interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1992.
- A. PALMA, *“Benignior interpretatio”. “Benignitas” nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1997.
- A. PALMA, *Osservazioni in tema di pubblicità, “vicinitas” e comunità*, in *“Fides humanitas ius”. Studii in onore di Luigi Labruna*, VI, Napoli 2007, 3923-3939 (= ID., *Scritti di diritto romano*, Napoli 2011, 101-117).
- S. PANCIERA, *“Donatio areae”*, in *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti [1956-2005] con note complementari e indici*, I, Roma 2006, 501-503.
- A. PARROT, *Malédictiones et violations des tombes*, Paris 1939.
- M.P. PAVESE, *“Scire leges est verba tenere”. Ricerche sulle competenze grammaticali dei giuristi romani*, Torino 2012.
- M.P. PAVESE, *“Iter actus”. Ricerche sulla viabilità privata nell’esperienza giuridica romana*, Torino 2013.
- M.P. PAVESE, *“Cetera iura evicit”. Evizione e ‘donazione’ di servitù prediali nell’iscrizione di un cippo confinario da “Luceria”*, in *RDR*, 16/17, 2016/2017 (online).
- L. PERELLI, *La corruzione politica nell’antica Roma*, Milano 1994.

- L. PERNARD, *Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence*, Lion 1900.
- A. PERNICE, “*Labeo*”: *römisches Privatrecht im ersten Jahrhunderte Kaiserzeit*, Halle 1892.
- P. PESCANI, *Ricostruzione testuale di un passo di Modestino nel Digesto attraverso le fonti orientali*, in *BIDR*, 66, 1963, 102-108.
- H. PETERS, *Generelle und Spezielle Aktionen*, in *ZSS*, 32, 1911, 179-307.
- F. PETERS, *Die Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufrechts*, Köln-Wien 1973.
- E. PETIT, *Nouvel essai d’interprétation du §283 des fragments du Vatican*, in *Mélanges de Droit Romain dédiés à Georges Cornil*, Paris 1926, 211-219.
- I. PFAFF, *Sepulkralmulten*, in *RE*, II, A2, Stuttgart 1923, 1622-1625.
- D. PIATTELLI, “*Fragmenta Vaticana*”, in *NNDI*, XX, Torino 1975, 572-574.
- A. POLAČEK, *La forma come conseguenza della volontà nel diritto romano*, in *Labeo*, 28, 1982, 180-188.
- A. POPESCU, *L’aspect du droit romain classique à sa limite extrême (270-284 de n.è.)*, in *RHDE*, 56, 1978, 563-581.
- J.C. PRADO RODRÍGUEZ, *Incumplimiento de la donación promisorio y “beneficium competentiae”: bases romanistas de su recepción en el Código civil de Bello*, in *Glossae* 17, 2020, 628-672.
- F. PRINGSHEIM, “*Animus donandi*”, in *ZSS*, 42, 1921, 273-327.
- F. PRINGSHEIM, “*Animus*” in *Roman Law*, in *Law Quarterly Review*, 143, 1922, 379-412.
- F. PRINGSHEIM, “*Liberalitas*”, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, I, Milano 1953, 659-683.
- F. PRINGSHEIM, *Rec. a G.G. ARCHI, La donazione cit.*, in *ZSS*, 78, 1961, 474-484.
- O. PRINZ, *Memoria*, in *TLL*, VIII, Leipzig 1936-1966.
- G. PUGLIESE, *La simulazione nei negozi giuridici*, Padova 1938.
- G. PUGLIESE, *Intorno all’impossibilità della prestazione causata dal “paterfamilias” e dal fideiussore*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze 1956, 569-597.
- G. PUGLIESE, *Compravendita e trasferimento della proprietà in diritto romano*, in *Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica*, a cura di L. VACCA, Milano 1991, 25-70.
- G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, con la collaborazione di F. STIZIA, L. VACCA, Torino 1991³.

- G. PUGLIESE CARRATELLI, “*Tabulae Herculanenses*”, in *Par. Pass.* 1, 1946, 449-477.
- F. RABER, “*Fragmenta iuris Vaticana*”, in *RE*, suppl. X, Stuttgart 1965, 231-241.
- R. RACCANELLI, *L’“amicitia” nelle commedie di Plauto. Un’indagine antropologica*, Bari 1998.
- M. RADIN, *La disparition de la loi Cincia*, in *RHD*, 7, 1928, 249-252.
- A. VON RAMBACH, *Inhalt der “Lex Cincia”*, Borna-Leipzig 1908.
- M. RAOSS, *Locus*, in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, IV, Roma 1959, 1460-1832.
- S. RICCBONO, “*Traditio ficta*”, in *ZSS*, 33, 1912, 159-255.
- S. RANDAZZO, “*Leges mancipii*”. *Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell’accordo negli atti formali di alienazione*, Milano 1998.
- C. RICCI, “*Sepulcrum est memoria illius*”. *Una riflessione sull’impiego del termine “memoria” negli epitaffi latini di Roma*, in *Scienze dell’antichità. Storia, archeologia, antropologia*, 16, 2010, 163-180.
- S. RICCOBONO, *La giurisprudenza classica come fattore di evoluzione nel diritto romano*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini*, I, a cura di G.G. ARCHI, Milano 1946, 17-80.
- C.M.A. RINOLFI, “*Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant...aut in procinctu*”. *Testamenti, diritto e religione in Roma antica*, Torino 2020.
- U. ROBBE, *Diritto ereditario romano*, Napoli 1962.
- O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell’antica Roma*, Roma 1976.
- V. RODOLFO CASULLI, *Donazione (dir. civ.)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, 966-992.
- E. RODRÍGUEZ DÍAZ, *Algunos aspectos de la “donatio mortis causa” en el derecho romano*, Oviedo 2000, 30-38.
- G. ROMANO, *Giuliano e i “nova negotia”*, II, *Sulla tutela dei c.d. contratti innominati tra l’età traianea e l’età dei Severi*, Torino 2021.
- S. ROMEO, *L’appartenenza e l’alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010.
- A.M. ROSSI, *Ricerche sulle multe sepolcrali romane*, in *Rivista storica dell’Antichità* 5, 1975, 111-159.
- U. ROTH, “*Peculium*”, *freedom, citizenship: golden triangle or vicious circle? An act in two parts*. In *By the Sweat of Your Brow. Roman Slavery in its Socio-Economic Setting*, a cura di U. ROTH, London, 91-120.

- G. ROTONDI, *Studi sulle fonti del Codice Giustiniano*, in *BIDR*, 26, 1913, 175-246, *BIDR*, 29, 1916, 104-180 (= ID., *Scritti giuridici*, Pavia 1922, 110-283).
- H.L. ROYDEN, *The magistrates of the roman professional collegia in Italy. From the first to the third century A.D.*, Pisa 1988.
- H.L. ROYDEN, *The Tenure of Office of the “Quinquennales” in the Roman Professional “Collegia”*, in *The American Journal of Philology* 110, 1989, 303-315.
- H. RUBENBAUER, *Donatio*, in *TLL*, V.1, Lipsiae 1909-1934, 1989-1990
- O. SACCHI, *La “virgo” del Quirinale e la “tutela mulierum”. Ipotesi ricostruttive*, in *Ius antiquum*, 15, 2005 (online).
- G. SACCONI, *Studi sulla “litis contestatio” nel processo formulare*, Napoli 1982.
- O. SALOMIES, *The Roman Republic*, in *The Oxford handbook of Roman Epigraphy*, a cura di C. BRUUN, J. EDMONDSON, Oxford 2015, 153-177.
- A. SALOMONE, *“Venditio donationis causa”*, Torino 2016 (I ed. *ibid.* 2012).
- A. SALOMONE, *Gli obblighi di manomettere tra corrispettività, gratuità e libertà*, in *Index*, 44, 2016.
- A. SALOMONE, *“Donationes sub modo”. Verso un’unità sistematica*, Napoli 2020.
- C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, *La “accessio possessionis”*, in *BIDR*, 98/99, 1995/1996, 455-569.
- M.V. SANSÓN RODRÍGUEZ, *La posesión constante del estado de hijo legítimo*, in *Estudios de derecho romano en memoria de Benito M.^a Reimundo Yanes*, II, a cura di A. MURILLO VILLAR, Burgos 2000, 459-506.
- B. SANTALUCIA, *L’opera di Gaio “ad edictum praetoris urbani”*, Milano 1975.
- R. SANTORO, *Il contratto nel pensiero di Labeone*, in *AUPA*, 37, 1983, 5-304.
- M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia*, Milano 1938.
- M. SARGENTI, *L’ “actio aquae pluviae arcendae”. Contributo alla dottrina della responsabilità per danno nel diritto romano*, Milano 1940.
- M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell’ultimo trentennio*, in *AARC*, I, Perugia 1975, 229-332.
- V. SCARANO USSANI, *Ermeneutica, diritto e ‘valori’ in L. Nerazio Prisco*, in *Labeo*, 23, 1977, 146-198.

- V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli 1979.
- V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo' di "Titius Aristo"*, in *Ostraka*, 4, 1995, 315-332.
- R. SCEVOLA, *"Negotium mixtum cum donatione". Origini terminologiche e concettuali*, Padova 2008.
- D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero: epistulae ad Quintum fratrem et M. Brutuum*, Cambridge 1980.
- D. SCHANBACHER, *"Ratio legis Falcidiae". Die falzidische Rechnung bei Zusammentreffen mehrerer Erbschaften in einer Hand*, Berlin 1995.
- G. SCHERILLO, *Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, a cura di E. ALBERTARIO, Milano 1934, 247-323 (= ID., *Scritti giuridici*, I, *Studi sulle fonti*, Palermo 1986, 263-332).
- A. SCHIAVONE, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. "Nova negotia" e "transactio" da Labeone ad Ulpiano*, Napoli 1971.
- A. SCHIAVONE, *Dai giuristi ai codici. Letteratura giuridica e legislazione nel mondo tardoantico*, in *Storia di Roma*, III.2, *L'età tardoantica*, a cura di A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE, Torino 1993.
- B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien 1970.
- G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser. Ein Beitrag zur römischen Rechts geschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts*, Karlsruhe 1974.
- S. SCIORTINO, *Un'ipotesi sulla revoca della donazione per ingratitudine del liberto*, in *TSDP*, 15, 2022 (online).
- P. SCIUTO, *Sulla c.d. rescissione per lesione enorme*, in *Labeo*, 46, 2000, 404-433.
- P. SCIUTO, *"Rescindere". Storia di una nozione giuridica*, I, *Dall'esperienza repubblicana alle soglie dell'età diocleziana*, Catania 2009.
- P. SCIUTO, *"Rescindere" nella cancelleria diocleziana: determinazione concettuale del termine*, in *WP del Centro di ricerca TIMAD*, 6, 2012 (online).
- R. SCUDERI, *Lo sfondo politico del processo a Verre*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. SORDI, Milano 1996, 169-187.
- F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München-Leipzig 1934 (trad. it. *I principii del diritto romano*, a cura di V. Arangio Ruiz, Firenze 1949)
- F. SCHWARZ, *War die "lex Falcidia" eine "lex perfecta"?*, in *SDHI*, 17, 1951, 225-247.

- G. SEGRÈ, *Sul Fr. Vat. 266a*, in *RISG*, 43, 1907, 351-366 (= ID., *Scritti giuridici*, II, Roma 1938, 485-512).
- H. SIBER, “*Confirmatio donationis*”, in *ZSS*, 53, 1933, 99-150.
- H. SIBER, “*Operae liberales*”, in *Jherings Jahrbücher für Dogmatik des burgerlichen Rechts*, 88, 1940, 161-198.
- P. SIMONIUS, *Die “Donatio Mortis Causa” im klassischem römischem Recht*, Basel 1958.
- K. SLAPNICAR, “*Gratis habitare*”. *Unentgeltliches Wohnen nach römischem und geltendem Recht*, Berlin 1981.
- S. SOLAZZI, *Studi sull’ “actio de peculio”*, in *BIDR*, 17, 1905, 208-264; 18, 1906, 228-259; 20, 1908, 5-22 (=ID., *Scritti di diritto romano*, I, Napoli 1955, 161-245).
- S. SOLAZZI, *Peculio e “in rem versio” nel diritto classico*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo 1910, 203-229 (= ID., *Scritti di diritto romano*, I, Napoli 1955, 247-267).
- S. SOLAZZI, *Studi sulla tutela*, in *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Modena*, 9, 1925, 54-78; 13, 1926, 42-80 (= ID., *Scritti cit.*, III, 93-156).
- S. SOLAZZI, “*Infirmetas aetatis*” e “*infirmetas sexus*”, in *AG*, 104, 1930, 3-33 (= ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli 1960, 357-377).
- ID., *Glosse a Gaio*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, 73-91 (= ID., *Scritti di diritto romano*, VI, *Ultimi scritti, Glosse a Gaio, “Notae”*, Napoli 1972, 153-484).
- S. SOLAZZI, *Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali*, Napoli 1947.
- S. SOLAZZI, *Sul “peculium” nell’ “actio de in rem verso”*, in *AG*, 152, 1957, 3-18 (= ID., *Scritti di diritto romano*, VI, *Ultimi scritti, Glosse a Gaio, “Notae”*, Napoli 1972, 1-13).
- S. SOLAZZI, *Tutela (diritto romano)*, in *NNDI*, XIX, Torino 1973, 915-918.
- H.-D. SPENGLER, *Der Beginn des Digestentitels 24,2. Bemerkungen zur Verwendung von Paulus-Texten durch die Kompilatoren*, in “*Iurisprudentia universalis*”. *Festschrift für Theo Mayer-Maly*, a cura di M.J. SCHERMAIER, J.M. RAINER, L.C. WINKEL Köln-Weimar-Wien 2002, 735-744.
- L. SOLIDORO, *Prolegomeni alla lettura della casistica romana*, in *Il diritto romano caso per caso*, Torino 2018.
- H. SOLIN, *Nuove iscrizioni di Capua II*, in *Oebalus* 5, 2010, 241-287.

- M.U. SPERANDIO, *La "Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti" e alcuni problemi del "Codex Gregorianus"*, in AARC, XV, Napoli 2005, 37-56.
- M.U. SPERANDIO, *"Codex Gregorianus". Origini e vicende*, Napoli 2006.
- M.U. SPERANDIO, *Il 'Digesto Antegiustiniano'. Osservazioni sui "Fragmenta iuris" del "Codex Vaticanus Latinus" N. 5766*, in *Historia et Ius*, 15, 2019, 1-25.
- A. SPINA, *Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola*, Milano 2012.
- A. STEIN, *Der römische Ritterstand. Ein Beitrag zur Sozial und Personengeschichte des römischen Reiches*, München 1927.
- H. STEINACKER, *Die antiken Grundlagen der frümittelalterlichen Privaturkunde*, Leipzig-Berlin 1927.
- A. STEINER, *Die römischen Solidarobligationen. Eine Neubesichtigung unter aktionenrechtlichen Aspekten*, München 2009.
- J. STOCK, *Zum Begrifi der "donatio" insbesondere im Verhältnis zum "commodatum"*, Leipzig 1932.
- E. STOLFI, *Studi sui "libri ad edictum" di Pomponio, I, Trasmissione e fonti*, Napoli 2002.
- S. STUCCHI, *Sulla dote di Pudentilla nell'Apologia di Apuleio*, in *Erga Logoi* 7, 2019, 137-148.
- G. SUSINI, *Il lapicida romano*, Roma 1968.
- G. SUSINI, *Epigrafia romana*, Roma 1997³.
- M. TALAMANCA, *Rec. a F. GALLO, Il principio "emptio dominium transfertur"*, Milano 1960, in *AG*, 160, 1961, 141-157.
- M. TALAMANCA, *Donazione possessoria e donazione traslativa*, in *BIDR*, 64, 1961, 249-283.
- M. TALAMANCA, *I Pithanà di Labeone e la logica storica*, in *Iura*, 26, 1975, 1-40.
- M. TALAMANCA, *Lo schema "genus-species" nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano*, II, Roma 1977, 3-290.
- M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.
- S. TANTIMONACO, *«Singolari e plurali», «maschili e femminili». Alcune osservazioni sui Manes a partire dalle fonti epigrafiche*, in *Erga Logoi* 3 (2015), 109-131.
- S. TAROZZI, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna 2008.

- J. W. TELLEGEN, *The Roman law of succession in the letters of Pliny the Younger*, Zutphen 1982.
- O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *Testamentary succession in the constitutions of Diocletian*, Zutphen 1982.
- E. THOMAS, *Monumentality and the Roman Empire. Architecture in the Antonine Age*, Oxford 2007.
- Y. THOMAS, “*Res religiosae*”: *on the categories of religion and commerce in Roman law*, in *Law, Anthropology and the Constitution of the Social. Making Persons and Things*, a cura di A. POTTAGE, Cambridge 2009, 40-72.
- M. K. THORNTON, *The Augustan Tradition and Neronian Economics*, in *ANRW*, II.2, 149-171.
- H THYLANDER, *Inscriptions du Port d’Ostie*, I, Lund, 1952.
- M.J. TORRES, *Doble venta y venta “a non domino”*: *del derecho romano al derecho comunitario europeo*, in *RIDROM. Revista Internacional de Derecho Romano*, 12, 2014, 193-229.
- F. TREGGIARI, *Profili storici della transazione*, in *Studi Senesi* 104 (1992), 304-378.
- A. TRISCIUOGGIO, *Sinallagma genetico e vendita delle “res extra commercium”*, in *La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, a cura di L. GAROFALO, I, Padova 2007, 277-310.
- A. UBBELHODE, *Continuazione a Glück, Commentario alle Pandette, Serie dei libri 43-44, Parte V*, trad. it. a cura di V. POUCHAIN, Milano 1907.
- L. VACCA, *Casistica giurisprudenziale e concettualizzazione ‘romanistica’*, in *Atti del Convegno “Legge, Giudici, Giuristi”* (Cagliari, 18-21 maggio 1981), Milano 1982, 83-90 (= EAD., *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche*, Pavia 2006, 29-37).
- L. VACCA, “*Iusta causa e bona fides*” nell’ “*usucapio*” romana a proposito del titolo “*pro suo*”, in “*Sodalitas*”. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli 1984, 1955-2000 (= EAD., *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianei*, Padova 2006, 79-128).
- L. VACCA, *Il c.d. “duplex dominium” e l’“actio Publiciana”*, in *La proprietà e le proprietà. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del diritto* (Pontignano 30 settembre – 3 ottobre 1985), a cura di E. CORTESE, Milano 1988, 39-74 (= EAD., *Materiali per un corso di diritto romano*, Torino 1997, 88-117 = EAD., *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianei*, Padova 2006, 129-163).

- L. VACCA, *Usucapione (diritto romano)*, in *ED*, XLV, Milano 1992, 989-1022 (= EAD., *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustiniani*, Padova 2006, 183-255).
- L. VACCA, *I precedenti e i responsi dei giuristi*, in *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti. Profili storico-comparatistici. Seminario ARISTEC* (Perugia, 25-26 giugno 1999), a cura di L. VACCA, Torino 2000, 37-66 (= EAD., *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche*, Padova 2006, 129-158).
- L. VACCA, *Casistica e sistema da Labeone a Giuliano*, in “*Ius controversum*” e “*auctoritas principis*”. *Giuristi, principe e diritto nel primo Impero. Atti del Convegno Internazionale di diritto romano* (Copanello, 11-13 giugno 1998), a cura di F. MILAZZO, Napoli 2003, 341-381.
 - L. VACCA, *La doppia vendita e la rilevanza dell'affidamento nella casistica della giurisprudenza romana*, in *Le situazioni affidanti*, a cura di M. LUPOI, Torino 2006, 77 ss. (= EAD., *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustiniani*, Padova 2006, 603-617).
 - L. VACCA, “*Emptio venditio*” e “*iusta causa traditionis*” (a proposito di alcuni libri recenti), in *Revista general de Derecho Romano* 19, 2012 (online).
 - L. VACCA, *Osservazioni in tema di “actio Publiciana” e “acquisto a non domino*”, in *Scritti per Alessandro Corbino*, Lecce 2016, 317-338.
 - M. VARVARO, *I “Vaticana Fragmenta” a due secoli dalla riscoperta*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 9, 2021, 409-442.
 - G. VIARENGO, *Riflessioni su Giavoleno Prisco*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 10/1, 1980, 3-43.
 - G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino 2015.
 - U. VINCENTI, *Lezioni di metodologia della scienza giuridica*, Padova 1997.
 - U. VINCENTI, *La presunzione muciana e la sua connessione con il divieto di donazione tra coniugi*, in *Index* 27, 1999, 451-469.
 - K. VISKY, “*Ager vectigalis*” és tartományi földtulajdon, in *Antik Tanulmányok*, 3, 1956, 257-267.
 - P. VOCI, “*Iusta causa traditionis*” e “*iusta causa usucapionis*”, in *SDHI*, 15, 1949, 141-185 (= ID., *Studi di diritto romano*, I, Padova 1985, 53-104)
 - P. VOCI, *Modi di acquisto della proprietà*, Milano 1952.
 - P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1960² (I ed. *ibid.* 1967).
 - P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, Milano 1963² (I ed. *ibid.* 1956).

- P. VOCI, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *Iura* 38, 1987, 72-148 (= ID., *Ultimi studi di diritto romano*, a cura di R. ASTOLFI, Napoli 2007, 3-70).
- E. VOLTERRA, “*Fragmenta Vaticana*”, in *Digesto Italiano*, XII.2, Torino 1940, 862.
- E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del secondo Congresso Internazionale della Società italiana di storia del diritto*, II, Firenze 1971, 821-1097.
- E. VOLTERRA, *Sulle “inscriptiones” di alcune costituzioni di Diocleziano*, in *BIDR*, 76, 1973, 245-270.
- S. VON BOLLA, *Einige Bemerkungen zu den “Fragmenta Vaticana”*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini*, IV, a cura di G.G. ARCHI, Milano 1946, 91-97.
- A. WACKE, *Die Rechtswirkungen der “lex Falcidia”*, in *Studien im römischen Recht. Max Kaser zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Hamburger Schülern*, a cura di D. MEDICUS, H.H. Seiler, Berlin 1973, 209-251.
- A. WACKE, *Zur Lehre vom “pactum tacitum” und zur Aushilfsfunktion der “exceptio doli”. Stillschweigender Verzicht und Verwirkung nach klassischem Recht*, in *ZSS*, 91, 1974, 251-284.
- A. WACKE, *Zur einrede des notbedares (“ne egeat”) bei schenkungsversprechen und im dotalrech*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, VI, a cura di C. RUSSO RUGGERI, Milano 2010, 447-479.
- F. WAMSER, *De iure sepulcrali Romanorum quid tituli doceant*, Darmstadini 1887.
- A. WATSON, *The Law of Property in the Later Roman Republic*, Oxford 1968.
- L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 543-545.
- U. WESEL, *Über den Zusammenhang der “lex Furia”, “Voconia” und “Falcidia”*, in *ZSS*, 81, 1964, 308-316.
- U. WESEL, *Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufs*, in *ZSS*, 85, 1968, 94-172.
- U. WESEL, *Das römische Privatrecht*, I, München 1971².
- W. L. WESTERMANN, *The slave systems of Greek and Roman antiquity*, Philadelphia 1955.
- H.J. WOLFF, *Vorgregorianische Reskriptensammlungen*, in *ZSS*, 69, 1952, 128-153.
- F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1959, 285-311.
- F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960.

- M. WLISSAK, *Zum römischen Provinzialprozess*, Wien 1919.
- H.J. WOLFF, *Roman Law. An Historical Introduction*, Norman 1951.
- H.J. WOLFF, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats*, II, *Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs*, München 1978.
- F.B.J. WUBBE, *Iavolenus contra Labeonem*, in *Satura R. Feenstra sexuagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata*, Fribourg 1985, 95-115.
- F.B.J. WUBBE, *Luchtledige Rechtswetenschap*, in “*Ex iusta causa traditum*”. *Essays in honour of Eric Pool*, Pretoria 2005, 434-441.
- R. YARON, *De divortio varia*, in *TR*, 32, 1964, 536-537.
- R. YARON, *Reichsrecht, Volksrecht and Talmud*, in *RIDA*, 11, 1964, 281-298.
- P. ZANNINI, *Gaio ‘antifemminista’?*, in *Prospettive sistematiche nel diritto romano*, Torino 1976, 293-307.
- P. ZANNINI, *Studi sulla “tutela mulierum”*, I, *Profili funzionali*, Torino 1976.
- P. ZANNINI, *Studi sulla “tutela mulierum”*, II, *Profili strutturali e vicende storiche dell’istituto*, Milano 1979.
- P. ZANNINI, *Quelques observations sur la tutelle des femmes à Rome*, in *AG*, 204, 1984, 719-728.
- P.P. ZANZUCCHI, *Sulla storia dell’“accessio possessionis” nell’usucapione*, in *AG*, 76, 1906, 3-26.
- L. ZGUSTA, *Kleinasiatische personennamen*, Prag 1964.
- U. ZILETTI, *La dottrina dell’errore nella storia del diritto romano*, Milano 1961.
- R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford 1996.